TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_1007**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Giurisdizione

dei co. Gorgo
sopra
Villa Vicentina

1007

BIBLIOTECA COMUNALE
UDINE

Alla Comunità di Villavicentina. 1767.

In seguito à venerata Ecca: Capit. Risoluzione 9. cor: N 2973 li viene significato qualmente in circostanze che la Nobile famiglia Conti Gorgo goda il jus patronato della di lei parochia e che essa Comunità medesima riconosca appartenere a detta famiglia il gius di nominarne il Cameraro, oltre di che dal Sig. Parroco medesimo Giacomo Speranza testificato viene che il passato Cameraro Bortolomio Petronio sia stato nominato immediatamente dal Sig. Camillo Conte Gorgo fratello del Sig. ricorrente, non possa essere di pregiudizio alle ragioni di detta famiglia Gorgo la posteriore dichiarazione del Sig. Conte Camillo, che questo diritto si aspetti ad essa Comunità sunnotata: per conseguenza debba il Sig. Giovanni Conte Gorgo venir sostenutto nel esercizio di questo diritto, insino a tanto che essa sopradetta Comunità sarà in istato di provare il contrario.

Dal ces: Reg. alla Pretura unito Commissariato Circolare

Gradisca li 27. Luglio 1802.

In assa

[illegible] Grazi[illegible] Conte [illegible]

[illegible] Tranquilli

Al Sig.r Camillo Co: Gorgo N.o 552
qua Patrono della Ven.da Chiesa di Villa Vicentina

Essendo dalla Comunità locale con Vicinia tenutasi da questa Giuris:dizione nel dì 13 corr.te a pieni voti stati proposti Giuseppe Ber:togna, Giovanni Bertogna, e Giacomo Bertogna onde farne l'elezione di uno di quelli in qualità di nuovo Cameraro di quella Ven.da Chiesa in vece dell'anteriore Giuseppe Tonzar; Viene dunque ad esso Sig.r Co: ciò significato, affine di concerto col di lui fratello Sig.r Co: Giovanni Gorgo divengano alla scielta e rispettiva nomina di uno delli sud.ti tre individui in qualità di Cameraro futuro della prelodata Ven.da Chiesa, con notifi:carlo a questa Centrale Giurisdizione entro giorni 8. per la relativa conferma ed oppignorazione.

Dalla Giurisdizione Centrale di Monastero li 15 Luglio 1802

Gio: Batta Fumo [illegible]

~~[illegible]~~ [illegible]

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

[illegible]

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

[illegible]

8 Zanadio

21050

[3]7

stanza

e

ncorso dei

del G. A.
re del ri:
capiti, col:
ta l'ispe:
o Ammte
N° 387/4
Giugno

editori:
Zanadio
Conte Josef

Astelli am

11

N.o 35½

[illegible]

Al Sig.r Camillo
Conte Gorgo di

Ec. Off.o

Villa Vicentina

8

Zanadio

S' intimi tosto la Rubrica rispettiva al Curatore Marini, ed a ciascuno dei Creditori classificati a mano del rispettivo procuratore, e per quelli che ne mancassero attualmente al loro domicilio in questa Città, o per Requisitoria alle rispettive Giurisdizioni, onde sappiano tutti che potranno ispezionare il corredato Riparto, già consegnato alla Delegazione dei Creditori fino dal 31 Maggio p. p. nella Casa dall'Amministratore indicata, e dalle ore specificate nella stessa Rubrica a datare dall' intimazione del presente; con avvertenza che dovranno, volendo, produrre in regola le credute eccezioni in contrario nel preciso termine di giorni 14 sotto comminatoria di non essere più ascoltati a termini del §. 150 del Giud. Reg.

Il Cursore riferirà al protocollo di tutte le intimazioni praticate in questa giurisdizione.

Dall' I. R. Tibunale Civ. di Prima Istanza,
Venezia 5 Giugno 1837.

Venezia ... Giugno 1837

all'altr. Avvo Zanadio

21050

Li 2 Giugno 1837

All'Impe Rio Tribe Cive di Io Istanza

Istanza in duplo
con No 48 Rubriche

Del sottoscritto Ammre del Concorso dei Creditori Caprile

con cui

rassegna a senso del §149 del G. R. la ricevuta della Delegazione del riparto, corredato di tutti i ricapiti, coll'indicazione che viene aperta l'ispezione nella Casa dello stesso Ammre a ciò prescelta, sita a S. Felice No 3874 Calle lunga dal giorno Giugno dall'ora 12 alle 3 p. m.

con alle A. Ricevuta.

B. Elenco dei Creditori.

Da intimarsi all'Avvo Dr Zanadio Procre degli Eredi della fu Contea Josefa Lamberg Gorgo.

Pietro Mo Antelli Ammr

Ellezione
del Cameraro della
chiesa di Villa Vicentina
a cui s'aspetta.

1757.

Alla
Comunità di Villa
Vicentina.

Ecc.mo

Copia

Laus Deo Amen 1795 Ind.ne 13.
li 17 del Mese di luglio fatto in Gorizia
alla presenza degl' infrascti Testimonj

Qui presente personalmente constituito avanti me Nod.o, e Sottosti Testimonj, il Sig.r Bortolomio Petronio qua Procuratore dell' Ill.mo Sig.r Camillo Conte Gorgo, in vigor dell' annesso mandato di procura del tenore inf.to, il quale confessa d'aver receputi allemani fiorini due milla dal Sig.r Steffano Papis di questa Città coram me Nod.o ac testibus, et insolutum di questi gli cede, e renuncia Iure liberi tante tere situate in pertinenze di Nogaredo a prezzo di Estimo, segnate nell' Estratto di Perticazione sotto i N.ri 54.74.167.262.35.53.61.62.70.72.87.104.108.123.162.235.256. della quantità di C.e 23.3.202., unitamente a due case conscritte ai N.ri 11, e 15; transferendogli il possesso, e dominio per clausolam Solemnis constituti in forma, promettendo a nome del Cavalieri suo principale, de legitima manutentione, et evictione in, et extra Iudicium proprijs Sumptibus, Sub sententia voluntaria, con ogni altro di lui avere cum facultate intabulandi, Salva la recupera per anni tre pross: venti da essere però questa effettuata per l'istesso prezzo di sopra esborsato di f. 2000, et non aliter, e questi in effettivi contanti.

Bramando poi il Cavaliere d'avere in condotta queste terre esso Sig.r Papis gli le conceda per anni tre pross: vent. verso l'annuo stabilito affitto di f. 120 dico cento, e venti di d.a valuta da pagarsi all'espiro d'ogni anno con tutta puntualità in Gorizia senza detrazione alcuna, in modo chè tutti gl'aggravj infissi sopra dette terre duran la locazione, dovrano sodisfarsi dal Cavaliere per di lui Conto, con pato, e condizione espresa, chè mancando anche ad una sol ratta s'intende escomeato, ed in questo caso di escomeo si dovrà devenire ad un estimo regolato di queste terre, e Case ceddute, ut hoc et pars reficiendo reficiatur. Con pato inoltre acordato chè prima d'un anno non possa farsi la ricupera, ma bensì doppo l'espiro dell' anno pross.o vent.o però l'avviso di mesi tre ad effetto di poter impiegare tanto ed.o Capitale.

In oltre resta dichiarato chè l'aquisto originale fatto dell' Ill.mo Sig.r Conte Gorgo de premessi Stabili dd.o 26 Giugno 1783 confermato li 16 Maggio 1784 unitamente a quatro quitanze fatte dalla Ces.a Reg.a Cassa Cameral.e esista a di lui mani, e che le Copie d'esse

quitanze siano restate a mani del sud.o Sig.r Papis verso il di lui obbligo di restituirle allor quando serà fatta la recupera di detti benni dal Cavaliere Sopraccenato con d.o Contratto comprati, e così parimente con altro Instromento 2 Luglio 1767 in atti del Sig.r Carlo Muzenini, ed in fede si sono sottos.ti

Giuseppe Bortolussi teste alle Soscrizione
Giovanni Zotig testimo ricercato alle Sottoscrizioni

Bortolomio Petronio Procuratore del Nob. Sig.r Conte Camillo Gorgo
Steffano Papis

Udine li 15 Luglio 1795.

Con la presente io Sottos.to Instituisco, nomino, ed esser voglio in mio legitimo Procuratore nuncio, e comesso il Sig.r Bortolomio Petronio mio Agente dandogli ampla, ed assoluta facoltà di ricevere alle mani Fiorini Duemille dico 2000 del Sig.r Steffano Papis di Gorizia ed in pagamento di questi di poter cedergli tutte delli miei benni in pertinenze di Negaredo Salvo la recupera per anni tre, con patto, che queste terre debbano affitarsi a me Sottos.to per il corso di questo tempo verso l'affitto che mi obbligo pagargli annualmente con fiorini cento, e venti con promessa di manutenzione in qualunque caso, intendo per me eredi d'avere per sempre fermo rato, e grato tutto quello sarà fatto, e contratto per conto mio dal Sud.o Procuratore come se io personalmente fossi presente potendo eziandio accordare l'intavolazione del contrato da farsi ed in fede mi sottoscrivo di proprio pugno alla presenza di sottos.ti testimonj coll'apposizione del mio sigillo

Steffano Rubini Teste pnte
Antonio Fionese Testimonio

L. S.

Camillo Conte Gorgo afermo

Concordat cum suo originali in meis actis existente in quo fidem me authentice subscripsi, ac sigillo munivi &c.
Goritia Die 22 Julij 1795.

N.o 2659.

Marcus Miani Publ.co Ces.o Reg.o aucthe jmplicis Notarius
Sit Laus Deo Semper

Lit E = 8

N.° 20. Am Vierzehnten Jänner 1802.

A.

Contratto.

Di compra vendita, che viene stipulato frà il Nob: Sig.r Ca-millo Conte Gorgo Venditore dall'una, e frà li Sig.ri Giu-seppe, e Steffano Kemperle Agenti a nome proprio, e per conto anche del fratello Antonio, e delle loro Sorelle Eredi tutti q.m Sig.r Antonio D.r Kemperle Compratori dall' altra parte.

1.° Il qui presente Nob: Sig.r Camillo Conte Gorgo vende, ed alliena alli sud.ti Sig.ri Eredi Kemperle compranti, ed ac-cettanti li pezzi di terra in S. Nogaredo perticati alli N.ri 54. 74. 167. 262. 35. 53. 61. 62. 70. 72. 87. 104. 108. 123. 162. 235. 256. della quantità di Campi 23. q.ti 3. Tav.le 202, nec non le due Case colloniche consistenti in Nogare-do alli N.ri 11. 15. col rispettivo fondo, e Sedime; realità tutte, che il Sig.r Conte Gorgo hà acquistato dal Fisco con Instromento dd.o 26 Giugno 783. confermato li 16 Mag-gio 1784.

2.° E questa vendita siegue per il prezzo frà le parti con-venuto ed accordato di allem.e f 2500. dico due milla cin-que cento, che il Nob: Sig.r Conte Camillo Gorgo confessa d'aver effettivamente ricevuto in tanti Bancozettel.

3.zo Quindi è, che detto Sig.r Conte trasferisce nelli su-nominati Sig.ri Kemperle il pien dominio, e possesso delle realità sopra accenate cum facultate intabulandi.

4.to Resta per Patto espresso riservato a favore del Sig.r Conte il beneficio del retratto a condizione però, che egli abbia da poterlo esercitare entro lo spazio di anni tre decor-ribili dal giorno d'oggi in poi.

5.to Non effettuando però il prefatto Sig.r Conte entro lo stabilito triennio la riservatari recupera, avranno diritto li Sig.ri Kemperle d'introitare il loro Capitale con far ~~[illegible]~~ esporre le sudette Realità previo

ertheilt, ist
Grundbuchs[illegible]
den 9. Juli 795.
im [illegible]
unterm 25ten
[illegible], in dem
dem [illegible]
dz ist den
und vom

quitanze siano restate a mani del sud.° Sig.r Papis verso d.di lui obbligo di restituirle allor quando serà fatta la recupera di dette benni.

un giudiziale estimo all'immediato incanto, cui dovrassi dar luogo nella via la più summaria, e senza ammettere disputte forensi in contrario; E quallora in tall'incanto, che egualmente all'estimo, ed ogni altra spesa dovrà tutto andare à carico del Sig.r Conte, si venisse a ricavare più delli f 2500., e di questo potessa altronde compettere alli Sig.ri Kemperle, avrà il sopra più da restare a beneficio del Sig.r Conte.

6.to Il Sig.r Conte s'obbliga di mantenere libere, e franche alli Sig.ri Compratori le realità vendute, costituendosi in tal modo de evitione, et manutentione. Tanto sertò frà le sud.te patti convenuto, ed accordato, avendosi del presente formati due consimili Esemplari entrambi sottoscritti dalle parti stesse alla presenza de sottoscritti Testimonj.

Die 26 Februarj 1801 Goritiae.

Camilo Conte Gorgo

Lorenzo Miani m.p. Testimonio.

Vicenzo Gratoni Testimonio.

Giuseppe Kemperle m.p. a nome proprio, del fratello Antonio, e sorella tutti maggiorenni affermo quanto sopra.

Steffano Kemperle m.p. a nome proprio, del Fratello Antonio, e sorella tutti maggiorenni affermo quanto sopra.

Tom: Instr: 88. Fol: 709.

La presente copia è consimile a quella esistente in queste Ces: Reg. publiche tavole dell'gentile Contee di Goritia, e ...

Goritiae Die 22 Julij 1795.

N.° 2659.

Marius Miani Publ. Ces: Reg: auct.te jmplic. Notarius
Sit Laus Deo Semper

Lit. E = 8

Gradisca nel Tom: Instr: 88. ad fol: 405. In fede

Gorizia li 5 Giugno 1802.

Ant: Gius: Dickffia

Uffle Contr. tav.

quitanze siano restate a mani del sud.o Sig.r Papis verso il di lui obbligo di restituirle allor quando serà fatta la recupera di detti

benni //

paris

Mi

Gia

Giova

3.

Contrato concernente al Capitale passivo col Sig. Semperle

Con la

legi

mi

alle

di

dell

pe

m

gio

pro

pe

so

cos

ac

m

co

Ste

Anto

C

Tassa ... 36

Bollo ... 15

... 45

Pagait.

...

... July 1795

N.o 2059.

Marcus Miani Publico Cesareo Regia authoritate [illegible]

Notarius

Sit Laus Deo Semper

Lit. E = 8

Dieser Cessions und respve Kaufs Contract, ist bey dem K:K: Landtafel-Amte, der Geschwistern Georg und Benedikta, einem de praes. 28ten July 795. sub No 2659. eingelegten Ansuchen, und hierüber von den K.K. Stadt- und Landrechten unterm 4ten Augusti 795. ergangenen Bescheide zufolge, in dem 30ten Klein-Landen Quatern anno detto, am Mitwoch der Gerichtswoch den heil. Mar. Schnee. dz ist den 5ten Augusti detto sub Lit. E. 8. intabulirt, und vom Wort zu Worte eingetragen worden.

a

.6

Contratto Capitale

Capis. Francesco con il

Capitale preso da

Kemperle

Nogaredo 22 8bre 1779

Con la presente privata scrittura l'Ill.mo Sig. Co. Camillo Gorzo accorda al Sig. Marco Zora di Gorizia Botti n.° 15 di raforsco a ₤ 42 il conzo dico Lire quaranta due il conzo a misura vecchia di Gradisca quale doverà essere misurato col proprio conzo del sud.to Cavat. Averà questo debito di darglielo condotto a proprie spese sino a Gorizia, ed il Sig. Zora doverà pagarlo alla consegna, impegnandosi per lunedì prossimo venturo esborsare per caparra del presente ₤ 1500 dico Lire mille e cinque cento. La condotta, ricevo e pagamento di tutto il raforsco doverà effettuarsi per la metà circa del venturo mese di 9bre in fede del che le parti si sono sottos.te di propria mano.

Camillo Gorzo

Marco Zora aff.mo

69.12.6

12919

176½
44
704
704 2
7706
[illegible]
02

N° 13

Adì 30 Aprile 1745 Udene

L'Illmo S. Co. Franco qm Illmo S. Co. Camillo Gorgo facendo à nome, anco dell' Illmo S. Co. Giovanni Zio Paterno hanno creato, et elletto Loro Capelano in Loco del defonto D. Franco Tealone il M.to Rev.do D. Giuseppe Salimbeni di Visco di Torre qui presente graciosamente ricevente, et accetante, con L'obligo pressiso assuntosi di celebrare messa tre per ogni settimana dell'anno nella V. Chiesa di Villa Vicentina ò dove più piacesse ò paresse all'Illmi Sri Co. e loro heredi da esser contribuito à d.o Rev.do loro Capellano Lire ducento, e quaranta, per la qual Summa però li sarà fatto consegniare tanto Vino al prezzo della metida della Città di Ud.e che sarà di cadaun anno stimo che da esso Rev.do seranno celebrate le messe sud.e, il che resta accordato, stabilito, e convenuto in fede di che le parti si sottoscrivemo così

Principiarà L'anno 1745: 16 marzo à celebrare le messe tre p. d.a

Franco Gorgo affermo p. di sopra

Giuseppe Salimbeni aff.mo ut supra

Al Sig.r Conte Camillo Gorgo Giurisdicente di Villa Vicentina

Non vedendo questa Aulica Commissione nessuna dilucidazione da parte di esso Sig.r Conte sopra il decreto de' 20 del passato Febbrajo in riguardo al rimborso de L. 76 sborsati all'operatore di Villa Vicentina; Si trasmette ad esso Sig.r Conte copia della riversenziale dell'operatore Speranza avvanzata a questa Commissione sopra il decreto della medesima data, ad esso rilasciato, perche esso Sig.r Conte sappia nel termine di giorni otto, notificare alla Commissione l'importo delle spese cibarie, dedurle dall'integral.e importo di L 76, e far constare la restante summa alla Cassa di questa Commissione.

Gorizia 16 Marzo 1787

Carlo Morelli

Federico di Ghi[illegible]

Copia: Cesarea Regia Superior Commissione!

Dalla presentata operazione di
villa Vicentina comprende fa=
- cilmente questa Cesarea Re=
gia Commissione, che per
averla terminata l'infrascritto
Operatore in si pochi giorni,
abbia dovuto affaticare e gior-
-no, e notte, sicche in compenso
di tale usata attenzione, dell'
indefesso mostrato zelo, e dell'ap=
- portato risparmio, si ben credeva
di potersi meritare, oltre allo
sborsato dinaro, anche le spese:
Tutta volta volendo l'Illmo
Sig.r Co: de Gorgo conteggiarle,
come dall'instanza, qui an=
= nessa, l'infrascritto non ricusa
l'immediato giro, come più
li aggrada, ò con altre opera
= zioni fatte ad inchiesta del
medemo, e non per anco pagate,
ò con contanti, che esibisce
per l'adequato importo; Onde
Conosca tanto questa Cesarea
Regia Commissione, quanto
il Sig.r Conte l'onesto procede
- re, di cui hà dato in tutti
gl'incontri ogni più viva, ed
ogni più rispettosa riprova.

Sapogliano 21 Feb.o 1787.

Piètro Speranza operatore
in Villa Vicentina mp

Detato all'Agente Cesarvis

Ces.° Reg.° Sup: Comiss.ª

Il Sottos.to fatto riflesso sul prodotto de grani sopra i di lui Fondi situati nella Villa di VillaVicentina, oppone

Che non pò reggere la rendita dei campi, ne della sua, ne della p.d.ª, e 32ª Classe, si perche non corrisponde alla Stima fatta con giuram.to dalli sei uomini eletti, si perche il fatto osta in contrario.

Ne alla verità di questo fatto averi mai potuto contribuire la dichiaraz.e di parecchie Comunità sparse in diversi Territorj della Provincia, come accennasi nella Circolare p.a. 9bre 1786. Hanno bensi potuto contribuire molto quelle, che sono indicatam.te confinanti; oppure quelle le quali in tempo dell'individuale coscrizione, e nell'atto dell'assegnazione ~~del~~ individuale del prodotto d'ogni parte corressero le men fedeli Pubbliche dichiaraz.i con aumentam.to della Ces.ª Reg.ª Sup. Com.e in Aquileja, e con tale emenda sono state avanzate dagl'esamini, e Giurati Operatori.

E riflessibile il Distretto di VillaVicentina soggetto ad essere allagati, esposto a continue escavaz.ni per dare scolo alli Fossi maestri, ed interni

Terreni grossi, e profondi per arrare
li quali devono impiegarsi, e mante=
nersi animali di magg.r costo; ciò
che in altri Distretti della Provinzia
non accorre

Con debita proporz.ne, e ragguaglio
il sottos.to oppone alla Tassione
presentatali di Cuda

Al Signor Conte Camillo Gorgo: 1857:

Sopra la rimostrazione rassegnata
dà Esso Sig.r Conte a codesto Capitanato
Circolare in data 5. del Mese Corrente,
si notifica al medesimo, di non con=
fondere le spese esborsate né anni
anni passati per l'Escavazione
del fiume d'Aquileja, con quella
di quest'anno, attesoche adesso
non si tratti solamente di escava=
zione, ma bensì d'allargamento, e
sprofondamento del sudetto fiume,
lavoro, che richiede una spesa
assai più considerabile;
Da ciò rileverà Esso Sig.r Conte, che
il pagamento richiesto dal Me=
desimo di bg.ti: 44:&:4, non sia ecce=
dente, e saprà esborsare senza
Dilazione alla Direzione d'Aquileja

questo pagamento.

Rud. Coronini Cap.o

Ex Capitaneatu Circulari
goriziali 16: Aprile
Wolff 1787:

coll

tà di
ertina
alcu
ine
ro:
di non
e con
circo
rimento
r l'am
nersi
rsità
esso
colare
rcolare
non
dai
ati
re
tosi
e
itanz rano

ari
e
34:

Terreni [illegible]

1857:
All' Ill.mo Signore
Camillo Conte de
Gorgo Ciabellano di
Sua Maestà Imp.le
Real' Apostolica
Ex Off.

[illegible]
li 16: Ap
Wolff

Inclito —

Non manca il sottoscritto in qualità di Giurisdicente della villa vicarina di dichiararsi in esecuzione alla Circolare 22. scaduto Magg. inesiva a rissoluzione Sovrana 20: Aprile. 1787. segnata N°: 51. di non esser al caso di sottostare alle condizioni espresse in detta circolare riguardanti il mantenimento del Personale Giustiziario per l'amministrazione di Giustizia da tenersi in tale distretto, si riporta bensì quanto si è dichiarato nella sessione tenutasi in questo particolare avanti quest. Incl. Capit.° Circolare nel Genn. dell'anno corr.: non essendo al caso di recedere dai suoi diritti Giurisdizionali stati dalli autori del sottoscritto jure oneroso aquistati, risservandosi per espressum d'avanzare quant.° le sue instanze al Sovrano

Sovrano Trono, trattandosi massime d'una picola Giurisdizione nella quale di rado accadono contese per la deffinizione delle quali sempre hà avuto personali suffi=cienti per amministrare la dovuta giustizia e dal Sottoscritti secondum convento puntualmente pagatti. Tanto avanza in addempimento de suoi doveri e si rafferma

Dalla Giurisdizione della Villa vicentina li 2 Giugno 1767.

Camilo Conte Berzo.

Ex offo: 1.

Dall'Inclita Cesa: Rega: Amministrazione Bancale del Ducato del Cragno e Littorale austriaco viene concepita la seguente decisione

Qualmente in seguito ad informazione del Cesa: Rego: Inspettorato Bancale di Gorizia dd.o 14: corr: e rispettiva relazione del officio della Muda di Fiumicello, avendo li due vigilanti del Cordone Friderico Neüberth e Nicolò Zignolla in data 23: 9bre del anno decorso attrapato e fermato li due Coloni del Sig.r Conte Gorgo Domenico Stabile e Giam Batta Crimus vicino al sortire dal confine austriaco nel veneto con due Carra di legna del valore di f: 6 x.r 48 - senza la debita Spedizione mudale e tali consegnati al officio di Fiumicello, ove li med.mi deposero nel loro constituto, che il Gastaldo del prefato Sig.r Conte Gorgo Giam Batta Saqualin gli aveva impromesso d'andare immantenente ad insinuar tali legna all officio di S: Nicolò, e che gli avrebbe spedit addietro la Bolletta, il che fu d'esso Gastaldo anche pienamente confermato, non sapendo egli altro ~~quantunque~~ che addurre in sua giustificazione senonchè s'era scordato.

Perciò, ritrovando ch'esso Gastaldo Saqualin in forza di tal sua dimenticanza sia unicamente stato mancante e trasgressore del §o 40: della Sovrana Patente, viene con ciò deciso, che non solamente confiscati siano prefati due Carra di legna, ma che esso Gastaldo Saqualin ~~in~~ vigore del §o 69: di summentovata Sovrana Patente Bancale resti eziandio condanato alla penale del importo delle medeme con altri f: 6 X.r 48 -, che in una Somma formano elemani f: 13 X.r 36.

In absenza del Sig.r Consigliere di Governo ed Amministratore Bancale

Giuseppe Nobile de Lehmann
Assessore

Cesa: Rega: Amministrazione Bcale:
Lubianna li 23: Giugno 1787.
Fr: Carlo Juvancig

Vertatur

Avvertimento

Che dalle Sovrane Leggi li vengono concesse alla Parte sei set:timane di tempo per poter ricorrer in via di grazia o di giustizia, quali spirate, decane la med:^{ma} dal benefi:zio di poter più ricorrere, e ciò pro directione.

NB: fu intimata la presente ad esso Gastaldo Seguclin in data 15: 7bre 1787. come apparisce dalla riceputa dal med:^{mo} rilasciata

let;
o
f:
n
Dal

Traduzzione delle Nozzione
o sia Resoluzzione delli due
Carra legna stati fermati
in Contrabando alli Coloni
del Sig.r Conte Giorgio Domenico
Stabile, e Giàmni Batta Primus

Al Sig.r Camillo Conte Gorgo

Continuando esso Sig.r Conte a dimostrarsi renitente nello scavare li due fossi latterali alla Strada da Villavicentina sino a S. Egidio, per mottivo di qual renitenza le aque sono stagnanti, verdi e putride, che caggionano non solo l'aria cattiva, quant'anco l'impedimento dello scolo agli altri contigui fossi; viene per tanto il Sig.r Conte avertito, che se nel termine di questo mese non avrà dato principio a dette escavazioni, si faranno seguire le medesime a suo danno e spese.

Dal Ces.o Reg.o Capitanato Circolare
Gorizia li 20. Maggio 1788.

[illegible]

Wolff

te

giù

rvolare

30. Aprile 788

Wolff

3089.

All' Illmo Sig.r Camillo
Conte Gorgo Cameriere della
Chiave d'oro di Sua Apost. Reg.
Maestà

+

P. Uffo.

Al Sig.r Co: Camillo Gorgo. 2374.

Si hà rilevato con sommo dispiacere, che Esso Sig.r Conte ad onta dell'ordine rilasciato in data 11. Aprile non sia comparso in persona alla Commissione tenutasi in Villa Vicentina per combinare unitamente all'Ingegniere Proale Capellaris, ed al Capo fossaladore l'affare della Scavazione della Roja Mondina, da ciò è seguito, che il Sacerdote di Casa Antonio Speranza spedito dal medesimo in vece sua non abbia voluto dare altra dichiarazione, se non chè riferirà al suo Padrone, e dell'esito ne darà parte.

Il proggetto fatto da esso Sig.r Conte di fare lavorare i suoi Coloni sul debito, che tengono nel suo Urbario, non può aver luogo attese le raggioni addotte nel decreto in data 27. Marzo, non avendo poi esso Sig.r Co: ad onta di tanti replicati ordini pagato sin al giorno d'oggi la sua tangente per la scavazione della Mondina, si spedisce al medesimo l'esecuzione militare la quale avrà da restare sino che sarà effettuato il pagamento della sua tangente a mani del Cassiere Gio: Batta Michelli, finalmente saprà esso Sig.r Co: esborsare la penale di talleri 5. già più volte comminata a codesto Capitanato Circolare senza dilazione.

Dal Ces. Reg.o Capitanato Circolare Gorizia li 30. Aprile 788

J. Co: di Coronini
Cap.o C.re

Wolff

2574.

All'Illmo Sig.r Camillo
Co: Gorgo, Cameriere dalla
Chiave d'oro

Cl.Uff.o Nogaredo

Ao 1824

alli Sig.i Sig.e Fratelli Co. Gorgo.

Dependentemente alla Commissione tenutasi in Fiumicello li 10 scad.e, ed in seguito all' Informazione di questo Commissariato avanzata sotto li 12 detto l'i. r.io Cap.le Consiglio annuendo a quella si è compiacciuto con il Rescritto delli 29 scad.e ricev. 15 corr. d'accordare, che l'escavazione del fiume Thiel venghi appoggiata alla propria Vigillanza de rispettivi interessati Compossessori verso le seguenti Condizioni.

1.mo Che nel termine di tre mesi dal tempo dell' intimazione di tale Risoluzione sappino rassegnare il loro piano di lavoro concorrentemente sotto cominazione, che spirato questo infruttuosamente si darà luogo alla Classificazione, e tanca Ztelneri.

2.o Che tale lavoro dopo avuta l'approvazione della Ces.a Reg.a Direzione delle fabbriche, venghi eseguito con la più cellere, ed esata maniera: che

3.o Questo compito seguir debba la revisione, e rispettivo Laudo della sudetta Ces.a Reg.a Direzione.

Tanto viene ad essi Sig.i Co. quai Compossessori interessati, e Classificati intimato per di loro direzione, e pronta esecuzione

Dalla Ces.a Reg.a Pretura, e Commissariato Circolare Gradisca li 13 Luglio 1793

[signature]

[signature]

Ho 1829

Alli Sig.e Fratelli Conti

Gorgo

C. x Ct.ffo

Ricevuta
di 5 9bre
1793

An den Herrn Camillo Grafen Gorgo als Käufer eini-
ger Udineser Findelhaus Realitäten.

Unterm 22ten 9ber vorigen Jahrs ist dem Herrn Grafen die wegen zu bezahlenden 134 f 58½ Xr gebettene Frist Erstreckung von wenigen Wochen, nemlich bis Ende des abgewichenen Monats Dezember mit dem Beisatz eingestanden worden: daß falls bis dahin die verheißene Zahlung nicht erfolgen sollte, ohne weiteres zu gerichtlichen Zwangsmitteln geschritten werden würde.

Da nun diese Zahlung noch nicht erfolget ist; so wird dem Herrn Grafen in Folge hoher Gubernial Verordnung vom 24ten vorigen, und Einlangs den 2ten dieses Monats anmit bedeutet: daß wenn sich derselbe bei dem Fiskalamte über die geschehene Abfuhr obiger 134 f 58½ Xr nicht binnen 8 Tägen legitimiren wird, dieser

Rückstand ohne weitere Erinnerung mittelst der ge-
wöhnlichen Zwangsmittel wird beigetrieben werden.
K. K. Kreisamt. Görz d. 21ten Hornung 1789 —
In Abwesenheit d. K. K. Kreishauptm.
[illegible]
[illegible]

Wolf

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Praes: Novara d: 12 März um 9 Uhr überreicht

764

Dem
Hoch- und Wohlgeboren,
Herrn Herrn Camillo
Grafen von Gorgo als
Besitzer einiger Udi-
neser Fideikommiß Rea-
litäten.

Al Sig.r Co: Camillo Gorgo:

Per impedire ogni frode nell'esenzione dalle Mude di Strade, Ponti, Bariere e Passi di Barche delle Vetture militari carriche di effetti erariali; il Ces.o Reg.o Consiglio Aulico Bellico di concerto con la Ces.a Reg.a Cancellaria Aulica di Boemia ed Austria hà determinato, che nelli certificati da darsi dalli rispettivi Comandi Generali alli Caratori in Scritto, debbasi per maggior sicurezza, oltre il Nome del Vetturino, specificare il Numero di Cavalli ed altri animali da tiro, come non meno il carico, ed il tempo in cui possa fare il suo viaggio, nel ritorno ove pure simili vetture militari devono essere esenti dalle sudette Mude, si dovrà consegnare alle medesime nel Luogo ove hanno discaricato un recepisse della discarica, per legitimarsi presso le Schranghe, Ponti, e Passi, di Barcha.

In quelli distretti ove simile Mude sono arrendate, ed alli arrendatori viene da Canto del Politico e del Camerale placidato un risarcimento per l'esenzione delle Vetture militari; ogni Speditore deve dal 1.mo di 9bre: 786: tenere un Protocollo, nel qualle deve prenotare nella stessa maniera come nelle certificati soppra detti li Nomi delli Vetturini, Numero delli Cavalli consegnare questo Protocollo ogni Mese alla Sua Istanza Superiore, e ques=

ta al Comando Generale con una Consignazione per l'
ulteriore trasmessa al Governo della Provincia, il
quale da tempo in tempo farà le opportuna publi=
cazione.

Qual determinazione viene in seguito a governiale de=
creto dd.o 28: 9bre 786: pres: 8 corr.te, relativo a Sovra=
no Aulico decreto dd.o 9: 9bre a: elp.o ad esso Sig.r Con:
notificato affinche sapia opportunamente istrui=
re li Sottoposti Barcariolli posti presso il Passo del=
la Barca della Torre.

[signature]

Ex Capitaneatu Circulari
Gorizia li 10 Genaro 787.
Wolff

l'
l
lli,

de
ra
n:
ui,
del

ri
5

118.

Al Ill:ximo Sig:r Camillo Con:
Gorgo Cameriere della Ciave
de Oro.

Ex Offi:o

...neatu Circula...
...i 10 Genaro 787
...Wolff

Al Sig.^r Conte Camillo Gorgo.

Nel caso che aver dovesse luogo l'appertura d'una strada sodda, e careggiabile a comune publico beneficio, dalla Villa Vicentina sino alla Villa di Terzo, si renderebbe di molto più facile, e meno laborioso il di lei ingiaramento qual'or dal generoso, e discretto modo di pensare di Esso Sig.^r Conte venisse accordata l'errezione d'un ponte interimale di legno sopra il Padoanello acciò su di quello, passando i rabottanti caratori, indi estendendosi sopra un terrazzo d'una sua addjacenza potessero giungere con non indiferente brevità di camino sino al sitto Cortona, ove esiste la mattèria giarosa destinata a tale lavoro.

Questo Capitanato Circolare ben persuaso de' compiacenti sentimenti di Esso Sig.^r Conte tanto più, che l'errezione del ponte, e la repristinazione d'ogni detteriosamento che reccar si potesse al terrazzo, verrà effetuata a publiche spese, ne spera ottenere perciò una favorevole condiscendenza eguale a quella accordata dal deffonto Sig.^r Conte padre, allorchè fu apperta la nuova strada d'Aquileja nell'anno 1764., venendo assicurato Esso Sig.^r Conte, che il lavoro si farà in tempo da non potersi reccare verun danno alla campagna, e che quatenus, per inconcessum venisse apportato, sarà questo fatto risarcire immediatamente col braccio della propria autorità, procedendo contro i danificatori con tutto il rigore. Dal Ces. Reg. Capitanato Circolare Gorizia li 19. Febrajo 1788.

In assenza del Sig.^r Conte Capitano Circolare

B. Borelli
(pro Grein)

Wolff

Recep. 8 Marzo Stalini 434.

Al Illmo Sig.r Conte Camillo Gorgo, Cameriere della Chiave d'oro di Sua Maestà Imperiale, e Giurisdicente di Villavicentina.

Ex Off.o

Copia Al Decano della Villa Vicentina

Si cita il med.mo a dover in pena di f. 50. comparire in quest'Offizio nel giorno delli 7. corr.te alle 9 della mattina ad audiendum proponenda.

Dal Foro Giurisdizionale di Monastero, ed Annesse li 5. 9bre 1788

Giuseppe Ant.o Gamba Giudice Giurisd.le Locale

ordine vitruviano
il Disegno della vita
vitruviana

Con la presente mi dichiaro aver consegnato al suddetto stabilito
in Monastero li atti giustifiziali relativi al mio distretto giurisd-
dizionale di Villa Vicentina, e questa consegna averla io fatta
in conseguenza alle relative sovrane risoluzione in debita obbe-
dienza alle stesse e per impulso unicamente, non intendendo
però con tal consegna di pregiudicarmi ne nei diritti
miei giurisdizionali, ne in quei ricorsi che le circostanze
saranno per suggerirmi al caso, e molto meno a quei
risarcimenti che in conseguenza potrebbero accadere,
o potrei ottenere in futuro.

[illegible] 1786

[illegible]

Arcangela della
Giov.ⁱ d'Antonio
di [illegible]
nel [illegible]
[illegible]
[illegible]

Eccellenza

Persuaso mai sempre che l'Eccellenza
Vostra non vorà pregiudicare i miei
diritti giurisdizionali che hò in persona
"libus contro i miei Sudditti della Giuris"
dizione di Villa vicentina e che non
vorà estendersi ~~attesa [illegible]~~ nella sua giudicatura
che in justitialibus solamente come prescrivano
in questo particolare le Sovrane Sanzioni
mà non così fece il suo Delegato Samba
che facendola da dispotico e prepotente
l'altro gieri rilasciò ordine penale al
Decano mio locale di dover comparire
avanti il med.o per il dì 7. corr.te
ad audiendum proponenda, come
in fatti è comparso senza mio assenso,
il che intendo, che non possa esservi
di verun pregiudizio ai miei diritti
che ~~intendo~~ voglio restino intati: E però
in tali circostanze ricoro all'Eccellenza
V. per quella stima che le professo avanti
di ricorere a chi s'aspeta, acciò mi
faccia dare un adequata e competente
sodisfazione per il strapasso comesso
che non può essere se non politico,
o Criminale: Quindi starò attenden-
ndo le sue deliberazioni in questo
particolare, per indi poi in caso contra,
rio appigliarmi a quei passi che da
parechi Juris Consulti mi furono additati,
e con tutto il rispetto mi professo.

Dell'Eccellenza Vostra
Villa vicentina li 9. gen.o 1788

Copia di lettera scritta
al [illegible] Colletti
per [illegible] di Giurisdizione

Al Decano di Villa Vicentina

Si cita il med.mo a dover in pena di £. 50. comparire in quest' Uff.o nel g.no delli 7. corr.e alle 9 della mat.a ad audiendum proponenda

Dal Foro Giurisdiz.le di Monast.o ed An.se li 5. 9bre 1788.

Gius.e Ant.o Zamba Mpp. Giud.e Giust.le Locale

Non constando al Decano della Villa Vicentina il contenuto dell'Aulica Rissoluz.ne emmanata sotto il di 11 Ag.to Anno corr.e risguardante il nuovo sistema di Concentrazione, fu allo stesso rilasciato il sopra scritto ord.e, e comparso ordinato a dover sotto l'istessa pena promulgare sopra la Pub.ca Piazza di quella Villa, essere questa in affari Giudiziali stata concentrata con la Giurisdizione sottos.ta, con incarico entro il 3ne di gni tre d'avanzare l'opportuna rellaz.e dell'esecuz.ne di tal ordine.

Nella Giurisd.e di Monast.o, e Ville Annesse il dì 7. 9bre 1788

Giuseppe Ant.o Zamba Mpp. Giud.e Giust.le Locale

Ces.o Reg.o Cap.o Circolare.

Con esuberanza d'animo l'Infras.tto hà ben volentieri condisceso all'onesta ricerca fatta da Questo Ces.o Reg.o Cap.o Circolare, che per documento produsse in copia sub n.o 10. per l'errezione interinale d'un Ponte da farsi sopra un di lui fondo nel distretto di Villa Vicentina.

Ora corre pub.a voce, che la massima della progettata strada sia stata presa, e stabilita da farsi anco sopra fondi delle migliori Possessioni del Sotto.to

Per verità egli stenta a persuadersi del fatto, perchè, se Questo Ces.o Reg.o Cap.o Circolare hà creduto giusto insinuarsi al Proprietario del fondo, per la sola facitura d'un Ponte interinalle, tanto maggiormente l'averebbe fatto, trattandosi d'una perpetua strada, il di cui danno per le accennate Possessioni non sarebbe ne picciolo, ne indifferente.

A tuttella dunque, e salvamento de di lui giusti diritti, qualunque siasi la voce precorsa, hà determinato rassegnarli a Questo Ces.o Reg.o Cap.o Circolare, ch'essendo questi protetti dalla legge e dalla ragione, non potranno anco ch'essere accolti in favore di quello, che rispettosamente li sottoscrive.

Nogaredo 16. Marzo 1788.

Dev.o Servo
Camillo Co. Gorgo.

Eccellenza!

La lettera datata 9. corr: del Sig.r Camillo Conte Gorgo, graziosamente dall'E. V. trasmessami per giustificazione, mi occasiona il contento di riman=
=dargliela, unitamente a quei rifessi, che atti sono a sostenere il mio giusto operato, ed a sgombrare al tempo stesso qualunque svan=
=taggiosa prevenzione, che presso l'E. V. una infondata, precipitata, e sconsigliata querela poteva ori=
=ginarmi; e di fatti

È noto all'E. V., come non meno al pre=
=lodato Sig.r Conte Gorgo, che il siste=
=ma della concentrazione progettato per le giurisdizioni disperse nelle due Principate Contée di Gorizia, e Gradisca, è stato finalmente placi=
=tato con Aulico Decreto 11. passato Agosto, ed a tutte le sudette giuri=
=sdizioni notificato con Rescritto dell'Eccelso Appellatorio in data 22. dello stesso. Dal quale Aulico Decreto sono state le sudette giurisdizioni

ripartite in guisa, che Aquileja, Belligna, Pallacruuis, Fiumicello, Villavicentina, e finalmente Cervi=:gnano, e Ruda, sulla supposizione che non fossero già precedentemen:te spettanti all' E. V., restino uni:te, e concentrate in questa di Mo:nastero, col comando ivi espresso di S. C. R. Apf. M., che il predetto riparto, e stabilito sistema, senza ulterior dilazione, debba sortire il suo pieno vigore, e sussistenza, e per conseguenza, che la Giuri:sdizione di Monastero esercitar debba tutti quei diritti, che in via giustiziale per l'avanti compete:vano alle predette concentrate giurisdizioni.

Si diede il caso, che Lorenzo Martinuz:zi fece una instanza contro un certo Giovanni Volpet, giurisdi:zionale del pred.° Sig.r Conte Gorgo,

ed io, in forza del diritto dalla Sovrana Autorità conferito alla Giurisdizione di Monastero, come fedele esecutore de' Sovrani Decreti, e zelante sostenitore dei diritti spettanti all' E. V., ho fatto senza esitanza alcuna, tempo fa, intimare dal Cursore Giovanni Marchini, cinto del glorioso stemma dell' E. V., la sudetta petizione Martinuzzi al reo impetito Giovanni Volpet, il quale, oltre al non aver voluto accettare la medesima, proruppe in mille improperj, e villanie insolenti, ed offensive di molto questa Giurisdizione, ed il medesimo Cursore, che minacciato ancora della vita dovette ritirarsi.

Il disprezzo manifestato alla stessa Giurisdizione, il rispetto, e convenienza dovuta ad una livrèa dell' E. V., ed il riflesso della pubblica tranquillità, e sicurezza mi ha costretto di spedire un ordine in data 5. corr: al Decano d'Aquileja, Fiumicello, e Villavicentina, a cui

a scanso d'ogni equivoco, vi ho ap:
posta la mia sottoscrizione nei
seguenti precisi termini = Giuseppe
Antonio Gamba Giudice giustiziale
locale; affine colla comparsa de'
medesimi ad audiendum propo=
:nenda mi fosse notificato, se il
sudetto Aulico Decreto 11. passato
Agosto sia già stato pubblicato: cir=
:costanza troppo esenziale a rilevar=
:si per indi con proporzione alla
baldanza dello stesso Volpet poter
far infligere il corrispondente
gastigo, e prevenire in seguito
ogni ulteriore inobbedienza, che
sotto il velo della non seguita
pubblicazione si potesse impu:
:nemente commettere agli atti
giustiziali di questa Giurisdizione.
Da ciò ne nasce, che questo Giudizio
avendo diritto all'esercizio della
giustizia, deve avere anche
l'immediato diritto ai mezzi, onde

poterla esercitare; ed essendo la
citazione de' sudetti Decani un mez:
:zo espediente a poter con sicurezza
esercitarla, chiaramente si vede,
che io col commettere queste cita:
:zioni, sono venuto ad esercitare
un diritto giustiziale, in forza
dal sud.° Aulico Decreto 11. Agosto spet:
:tante alla Giurisdizione di Monastero.
Non è dunque il mio operato un dispo:
:tismo; non è una prepotenza; non
è dunque questo un affare politico,
come a torto il prelodato Sig.r
Conte Gorgo pretende. Sebbene
questa confusione vicendevole di
diritti politici, e giustiziali possa
essere scusabile per il dispiacere,
che un Giurisdicente ne deve risentir
alla perdita della sua giurisdizione,
ed al tempo stesso questo suo risen:
:timento da una lusinghiera spe:
:ranza, e dal fondamento de' suoi
avvanzati ricorsi possa essere

dall'Eccelso Appellatorio conside:
:rato, e sollevato.
Perciò dalla mia pronta esecuzione
ed obbedienza agli ordini Sovrani,
dal zelo, ed impegno mio a sostenere
e difendere i diritti all'E. V. spet:
:tanti, se fosse arbitrario il desu:
:mere motivi di doglianza, io sarei
certamente obbligato a darne
la corrispondente sodisfazione:
ma siccome, sotto gli auspicj d'un
Cesare giusto, ed illuminato, è leci:
:to ad ogni Suddito di poter addur:
:re le sue difensive ragioni, così
spero, che, unitamente all'E. V.,
si compiacerà pure il Sig.
Conte Gorgo di approvare il
mio operato, in vista massime del=
=la presente giustificazione, la
quale se fosse sottomessa ancora
alla disamina dei Giuris-Consulti,
oso lusingarmi, che alieni da qua:
:lunque adulazione, non ispireran:
:no

:no degli ulteriori ricorsi su tal
particolare, essendo certo, che dall'
imparziale Giudizio de' Dicasteri
Superiori verrà riconosciuta
la rettitudine del mio operato.

Questo è quanto in mia giustificazione
umilio ai saggi riflessi dell'E.V.
e raccomandandomi divotamente
alla continuazione della sua
grazia, colla più osequiosa stima
e sincera penetrazione mi do
l'onore di protestarmi

Monastero li 11. gen.° 1788.

Umilissimo Dev.mo Servidore
Vincenzo Ant.° Stamba Giudice
Locale.

Si fà fede indubitata dall' offo d'aiuto ad ogn. che l'Illmo [unitamente al de fratello in vita]
Sig. Camillo Co: Longo, e sua famiglia sia stato dimorante
nella villa di Mogarado l'anno scaduto 1787 più della
metà dell'anno, in fede di che si à sottoscritto
coll' apposizione sigillo giurisdizionale

Dall' offo

li dì 17 Giugno 1788

Io Michele Cancello [illegible]

2

4º: p. 8º

Ces.° Reg.l Cap.° Circolare

In esecuz.e dal Oss.to Decreto di Questo Ces.° R.° Cap.° Circolare segnato primo Feb.° 1788, che gl' Infras.ti riproducono sub N.° p.°, rassegnano l'attestato sub N.° 2do della Superiorità locale di Nogaredo sulla loro dimora in Questi Ces.i Reg.i Stati, e di tutta la loro Famiglia, quale è stata sempre una, perche sempre indivisa, essendo sino fra' loro Comune la Tavola.

In consequenza di che supplicano Questo Ces.° Reg.° Cap.° Circolare rilasciare immediato ordine alla Ces.ea Buchhalterie Provinciale di Gorizia per il levo d'esecuzione stata intimata li 22 corr.e Giug.° che rassegnano sub N.° 3.°, e si protestano con tutto il rispetto

Nogaredo 28 Giug.° 1788

Dev.mi Servitori

Camillo Conte Gorgo

Giovanni Conte Gorgo

91 - 146

In forza del Decreto del Ces.° Reg.° Cap.to Circol.e in datta pmo Feb.° 1788, che l'infras.to produca sub N.° pmo, lui viene ordinato di presentarsi avanti la Superiorità locale di Nogaredo per riportare un'attestato sulla di lui dimora in Questi Ces.i Reg.i Stati, con esprimere anco il tempo del Soggiorno del di lui Fr.lo Co: Giovanni.

Per ottenere l'ordinatoli attestato presenta gli stessi documenti seg.ti sub lit. B già stati avvanzati al Ces.° Reg.° Cap.° Circolare, quali siccome comprovano la permanenza dell'infras.to, e della di lui Famig.a oltre assai della mittà dell'Anno, così nella stessa viene anco abbraciato il di lui S.r Co: Fr.lo, perche vive indiviso, e perche uno de principali membri componenti la Famiglia Gorgo. In rifflesso di tali rag.ni non può essere che gratiato l'infras.to dal ricercato attestato, tanto più che è notorio, che il S.r Co: Gio: varj mesi di seguito si ferma a Villa Vicent.a, e che nel corso dell'anno ogni mese va ad abitare qualche settimana colà; oltre il tempo, che fermasi anco a Nogaredo.

Camillo Conte Gorgo

L'ordine rilasciato dalla Provinciale Cancelleria di Gorizia sub A. non può per assoluto risguardare noi sottos.ti; perché le realità, che noi risquotiamo ne' Ces.i Reg.i Paesi Ereditarj non solamente non le consumiamo in estero Stato, ma anzi tutto all'opposto, quello che risquotiamo in Estero Stato lo spendiamo ne' Reg.i Stati di S. M. I.

Ne sarà difficile di persuadere Questo Ces.o Reg.o Cap.o Circolare di tale verità, qual'ora si rifletta, che la mag.r parte dell'Anno tutta la n.ra Famiglia abiti nella Villa Austriaca di Nogaredo, e che l'uno, o l'altro di noi due fratelli quasi continuamente si ritroviamo o a Villa Vicentina situata pure nello Stato Austriaco, oppure a Nogaredo, ciò che comprovasi cogli Attestati che produciamo sub B.

Che in queste due accennate Ville abbiamo sempre Casa aperta, dove si mantengono Agenti, Gastaldi, serve ed altre Persone necessarie.

Uniscasi a ciò le sovvenzioni, che si danno ai Coloni, mantenim.to d'Animali, pubbliche escavaz.ni, e reparazioni di Case Coloniche, che unite tutte queste spese certam.te non bastano per essere supplite col ritratto di f. 6900:53, che ricaviamo dalli Ces.i Reg.i Stati Ereditarj. Per tutte dunque queste rag.ni speriamo noi sottos.ti d'essere esenti dal pagam.to del doppio Contribuzionale, e con tutto il rispetto si dichiariamo

Um.i Servitori
Camillo Conte Gorgo a nome anco
di mio Fr.llo Co: Gio:

Da restituirsi al Suppl.te con l'incarico di produrre un' attestato circa la sua dimora della rispettiva Superiorità locale di Nogaredo, nel quale dovrà parim.te esprimersi il tempo della dimora in questi Cesarei Regi Stati del Sig.r Co: Gio: Gorgo

Dal Ces.o Reg.o Capitaniato Circolare
Gorizia primo Feb.o 1788

Wolff

uarico
sua
locale
arimte
a in
Co:

lare

Nogaredo 10. Gen.ro 788.

Noi sottos.ti Degano, e Giurati della Comu-
-nità di Nogaredo facciamo ampla,
ed indubitata fede, che l'Ill.mo Sig.r Conte Ca-
milo Gorgo abiti la magiore parte
dell anno con tutta la Famiglia in —
Nogaredo Villa Austriaca, e che il su-
-detto Sig.r Conte tenga continuatamen-
-te casa apperta in questa Villa con
Agente, ed altra servitù necessaria; dove
egli oltre la sopra esposta fissa perma-
-nenza di tutta la Famiglia si ferma
anco dei mesi intieri: Pronti a confer-
-mare ciò avanti qualunque Tribuna-
-le col nostro Corporale giuramento e
li sud.ti per non saper scrivere hanno fat-
-ta la croce.

+ Zuanne Lorenzuti
Degano.

+ Andrea Gong Giurato

+ Thomaso Zulian
Giurato.

Io Gio: Tosk fui pregato
ad estendere il presente
attestato. —

B

Eccelso Cesd: Reg.o Governo.

Persuaso il Sottoscritto della giustizia, e retitudine di Quest' Ecc.o Governo hà rissolto di ricorere al med.o ~~[illegible]~~ onde ottenere la riforma della determinazione dell' Inclito Capit.o Circolare di Sanità de dato 16: corr.e

A: Mag.o; che ~~[illegible]~~ produsse in A: con supplicare come effettivamente supplica si compiaccia assolverlo del pagamento del dopio Contribuzionale per l'anno decorso 1748. e ciò in forza de seguenti riflessi.

a). perchè è notorio che egli con tutta la sua Famiglia nemine excepto abita ogn' anno più di sei mesi nella Villa di [illegible] loco et Focco senza alcuna intermitenza, quindi si credeva

c) dispensato di dover eseguire la Circolare 8: Genn.o 1748. che prescriveva il pred: ~~[illegible]~~ di legittimarsi del ~~[illegible]~~ domicilio di sei mesi in questi augustissimi Stati e però

d) L'aver esso presentata una tal legittimazione qualche

× nella quale consuma la ~~[illegible]~~ massima parte delle sue entrate in fabbriche ed altre spese à prò dei Sudditi di Questi Stati.

qualche mese dopo il prescritto
tne: crederebbe, che per una
involuntaria mancanza, in riflesso
alla notoria sua dimora che
si persuadeva ~~di~~ non esser
duopo di provarla, non potesse
esser incorso nè in via di giustizia
nè d'equità alla penale
d'un pagamento del dopio Contributionale
di somma non
indifferente: Quindi

e) In considerazione ancora, che oltre il solito aggravio
della ~~[illegible]~~ Contributione,
egli sia tenuto a corrispondere
al Sovrano Erario per capo di
Steura Bellica più di f 600: —
spera da Quest' Ecc: Governo
restar assolto del † dopio Contributionale,
per non supplire
al quale a debiti tempi in
avenire sarà per legittimare
la sua nottoria dimora di mesi
sei, et oltra in Questi augusti
Stati e con tale attenzione
si raferma

† pagamento del

Nogaredo li 23: Genn. 1789:

Camillo Co: Lodron

rescritto
na
in riflet
che
sser
teste
i gius
nale
io Con
non

ra,
rio
one
deve
co di
00: —
verno
utri,
tire
ri in
mere
li mesi
eust.
lore

diretto al
Governo di [illegible]
per ~~[illegible]~~ [illegible]
liberato nel [illegible]
con [illegible]

in forza del Decreto del Ces.° Reg.° Capitanato Circolare in data p.° Febraro 1788 che l'infras.to produce sub n.° 1.° lui viene ordinato da presentarsi avanti la Superiorità Locale di Nogaredo per ripportare un'attestato sulla di lui dimora in Questi Ces.i Reg.i Stati con esprimere anco il tempo del soggiorno del di lui Fratello Sig. Co. Giovanni.

Per ottenere l'ordinatoli attestato presenta gli stessi documenti segnati sub lit. B già stati avvanzati al Ces.° Reg.° Cap.° Circolare quali siccome comprovano la permanenza dell'infras.to e della di lui Famiglia oltre assaj della mittà dell'anno così nella stessa viene anco abbracciato il di lui Sig.r Co: Fratello perche vive indiviso e perche uno de principali membri componenti la Famiglia Lodron. in riflesso di tali ragioni non può essere che graziato l'infras.to del ricercato attestato tanto più ch'è notorio che il Sig. Co: Gio: varj mesi di seguito si ferma a V.a V.a e che nel corso dell'anno ogni mese va ad abitare qualche settimana colà, oltre il tempo che fermasi anco a Nogaredo.

Nogaredo 27 Giugno 1788 Camillo Co: Lodron

~~Ces.° Reg.° Cap.° Circolare~~

~~In esecuzione del Rit.° Decreto di Questo Ces.° Reg.° Cap.° Circolare segnato p.° Feb.° 1788~~

Se il riverito ordine di questo Ces.° Reg.° Cap.° Circolare in data li 20 passato Mag.° non fu interamente eseguito concernente l'escavazione delle due Fossi che conduco da V.S. V.a fino a S. Egidio non è stata giammai colpa dell'infrascritto, ma bensì della lunga arrida corrente stagione che pur troppo ancora regna colà, quale non permette nè che il lavoro si faccia a dovere, nè che si possa eseguire se non a doppia, e replicata fatica. Assicura bensì l'infras.to che userà tutta l'[illegible] attenzione affine celeramente venga fatto, e si protesta

3066

Al Signor Conte Camillo Porzio di Vogarcdo.

Avendo il Signor Conte trascurato di legitimarsi del suo domicilio di mesi sei in questi Stati nel debito tempo prefisso con la Circolare 8. Gennaro 1788. non può essere assolto dal doppio Contribuzionale di detto anno, e così ne meno dall' obbligo di rassegnare anche pell'avvenire ogni anno a debito tempo tale legitimazione.

Tanto li viene sopra la sua rimostranza dat.a 30. pres.to 31. Marzo anno corrente rescritto per sua notizia, e direzione.

Dal Ces. Reg. Capit.o Circ.le Gorizia 16. Maggio 1789.

Con.e d'Aichelburg

Wolff

A.

Ricevuta li giorni 24 [illegible] maggio 1769

3066

All' Illmo. Signor
Camillo Conte Borgo
a Nogaredo.

Inclito Cos.o Reg.o Cap.o Circolare

Il sottos.to anche prima della Sovrana Rissoluzione che impone la doppia contribuzione a quei sudditi Aus.i che dimorano in Stato Estero ha sempre passata la maggiore parte dell'anno in Nogaredo Villa Austriaca. Ciò è pubblicamente notorio. però crede il sottos.to non dover sottostare non solo alla doppia contribuzione, ma neppure essere tenuto ad una giustificazione della sua dimora per Mesi 6 in un'anno in Stato Aus.o. Non ostante a scanso d'equivoci, e dispiaceri presenta il sottos.to l'Attestato sub A a questo Incli.to Cap.o Circolare, pregandolo istantemente a voler rilasciare gli opportuni ordini alla Ces.a Reg.a Cancelleria onde dalla stessa non si esiga dal sottos.to di più di quello è dovuto da ogni altro suddito dimorante nei Stati Austriaci.

Nogaredo 30: Marzo. Camillo Co: Lorgo

b
ti
ú
e
e
e
li

Copia

Ces.° Reg.° Cap.° Circolare

Alla riverita dichiaraz.e di Questo Ces.° Reg.° Cap.° Circ.re, che in copia l'infras.to riproduce sub A in cui appertam.te dichiarasi, che la errezione della nuova Strada non abbia in veruna maniera a toccare li di lui fondi fruttiferi, ei intieram.te acquietasi.

Affine per altro sappia Questo Ces.° Reg.° Cap.° Circol.e, che la di lui rimostranza prima d'ora avvanzata non sia stato un mero caprizio, oppure un mal fondato sospetto, egli rassegna 3 Attestati seg.ti N.° 1.°, 2.do, e 3.zo degli Uomini più assennati della Comunità di Villa Vicentina, quali fecero credere, che la Strada presa in disegno dal S.r Ingegnere Coppellaris fosse quella, sopra la quale fondano i loro attestati comprovati, che li fondi sono Gorgo, e che li Coloni pagano per li med.mi l'annuo affitto. Ha dunque creduto l'infras.to di lui dovere sincerirsi presso Questo Ces.° Reg.° Cap.° Circol.e, e si protesta con tutta la Stima

Nogaredo 12 Aple 1788

Umo S.
Camillo Conte Gorgo

Al Sig.r Camillo Conte de Gorgo.

Affine di persuadersi della verità, che la Stradda da apprirsi di Villa Vicentina sino a Terzo non abbia da erriggersi da nuovo sopra i suoi fondi, ma sultanto da allagarsi, e porsi in Stato careggiabile la gia esistente, e dai Contadini prattica antica Stradda, attraverso i fondi d' Esso Sig.r Conte, crede cosa opportuna questo Capitanato Circolare che Egli stesso, o personalmente, o mediante persona delegata v' intervenisse avanti la Commissione Locale da tenersi a questo fine in Terzo nella giornata da essergli preventivamente indicata.
Tanto gli si avvanza in risposta alla sua rimostrazione 12 corrente con cui hà compiegati a quest' Off.o li 3 attestati delli Villici abbitanti in què Contorni delle Basse:

Dal Ces.o Reg.o Capitanato Circolare. Gorizia li 22 Aprile 788.

[signatures]

a' 1ta

osizio

Patin. 2354

All' Illmo Sig.r Camillo Co. Gorgo Camariere della Chiave d'Oro. &c.

Ex Off.:

Al Sig.^r Conte Camillo Gorgo.

S.P.

Sopra instanza avanzata in data 9. dello scorso mese di marzo da esso Sig.^r Conte a codesto Capitanato Circolare, per il permesso che l'escavazione della Rondina sulla parte al medesimo aspettante possa venire eseguita da proprj sottani, si notifica ad esso Sig.^r ricorrente, che non possa aver luogo il suo petito per li seguenti riflessi.

1.^mo Per essere una scavazione solita a farsi dalli confinanti possessori ogni 20. anni, deve essere diretta la stessa da un Sopraintendente, acciò il lavoro venga in ordine a perfezione effettuato;

2.^do Che facendosi eseguire mediante li colloni di cadauna confinante, questi la scavarebbero a capricio ed a loro piacere, in modo che la profondità ed allargamenti non sarebbero consoni al bramato fine, e l'opera restarebbe imperfetta

3.^o Che dovendosi per effettuare questa scavazione divertire le aque influenti ad altra parte seguirebbe per mancanza di capo, che il lavoro venirebbe prolungato ed anche contrastato dalli confinanti per non saper divertire le aque a tempo debito del lavoro.

4.^to Che permettendosi alli coloni tali scavazioni cadauno da se vorebbe lavorare col comodo e suo piacere, ove all'incontro, subito che si principia tale lavoro si deve seguitare senza interruzione, per non farsi sorprendere dalle aque influenti, qual avertenza non è da sperarsi dalli coloni, che non possono saperla per essere poco prattici di tale lavoro, perchè questo non può farsi interrotamente e partitamente, ma bensì in ordine nella parte inferiore, e così seguitando sino alla sorgente.

5.^to Se poi esso Sig.^r conte desidera, che i suoi colloni in questo anno di miseria non languiscano di fame, che s'insinuino appresso il Capofossaladore Giordano, il quale per l'ordine avuto in tale particolare, li accetterà molto volontieri verso il pontuale pagamento, e verso la condizione di lavorare nella guisa, che i suoi lavoranti praticano.

6.^to Come che il lavoro di detta scavazione è già incaminato e che ai 1.^mo del corrente si da la prosecuzione del lavoro per aversi fatte le disposizioni è giusto, che esso Sig.^r Conte spedisca al Capofossaladore la quantità di suoi colloni

affinchè questi possino aquistarsi quella bramata mercede, ed eseguisca senza la minima dilazione l'esborso della sua tangente di fiorini 52. Kr: 6. a mani del Cassiere Gianbattista Michelli, sotto pena dell'esecuzione; ciochè servirà al medesimo di opportuna notizia, e direzione.

Dal Ces. Reg. Capitanato Circolare Gorizia 2. Aprile 1788.

[illegible]

Wolff

avenza
a ma.
hè sep,

1900.

All' Illustrissimo Sig.r Co:
Camillo Gorgo, Cameriere
della chiave d'oro di sua ces.a
reg.a ap.a maestà,

NOTA.

Was von nebenkommenden Expedizion zur k. k. Landrechtlichen Haupt-Tax- und Expedit-Amtsdirekzion an ausgemessenen Tax- und sonstigen Gebühren zu entrichten kommet.

Nro.		fl.	kr.
	Tasse Appelle restante dal Sig. Conte Camillo Gorgo.		
1865	contra de Taggi - francò	27	27
25703 / 4123	contra le tasse nella Cassa Neurionale	16	11½
859	contra Mattia Speranza Ricorso	1	32
		45	10½

Cesiller Reg. Off. Camerale delle Tasse
Gorizia 29. 8.bre 1804.

... origine a Sara ... ante il ... 45. 10½ X

Majnardi ...

Görz den Tax = und
ekzion.

Ces.a Reg.a Pretura

L'infrascritto in risposta al venerato Ordine di Questa Ces.a Reg.a Pretura
...no 1792, e ricevuto li
...oduce sub A, avvanza
veruna maniera possessio
di Bruma, e Farra,
non puo cadere sopra
...ebito impostoli dal
...re Domenico Tomaso
...onto dell'Urbario
vescovile di Gorizia.
a scanso d'ogni equivoco
o del proprio dovere
...no 1792

Ces.o Reg.o Cap.o Circolare

Una lettera innurbana, ed offensiva scritta dal Sig. Giambatta de Zanolli per parte della Giurisdizione d'Ajello, e che il sottos.to presenta sub n.o 1.o a Questo Ces.o Reg.o Cap.to Circolare li da giusto motivo di ricorrere a questo, e di fare le sue rispettose istanze, affine venga ripresa, e mortificata la temerità con cui è concepita.

Il sottos.to mai s'ha ingerito nelli diritti Giurisdizionali d'Ajello, e se qualche volta ha avuta la necessità d'avvanzare delle istanze avanti la medema, le ha sempre fatte con quelle formalità, che non offendono nè le Persone, nè li Diritti. Con pari maniera intende d'esser corrisposto, ed in conseguenza risarcito dell'usatoli offesa.

Ces.a Reg.a Pretura

L'infrascritto in risposta al venerato
Ordine di Questa Ces.a Reg.a Pretura
in data 14 Giugno 1792, e ricevuto li
28 d.to che riproduce sub A, avvanza
ch'esso non è in veruna maniera possessio-
nato nelle Ville di Bruma, e Farra,
in conseguenza non può cadere sopra
il medesimo il debito impostoli dal
Sig. Amministratore Domenico Tomasi
di f 305:1 per conto dell'Urbario
della Mensa Arcivescovile di Gorizia.
Tanto avvanza a scanso d'ogni equivoco
ed in adempimento del proprio dovere
Nogaredo 30 Giugno 1792

Alla Ces.a Reg.e Circolare
Pretura di Gradisca

Rimmostranza fatta da me Camillo
Co: Gorgo sul debito impostomi
di f 305: 1 dal Sig. Amministra-
tore della Mensa Arcivescovile
di Gorizia

Alla Ces.a Reg.a Circolare
Pretura di Gradisca

Rimmostranza fatta da me Camillo
Co: Lorgo sul debito impostomi

Cami[...] Cont. Gorgo Ciambellano delle L. M. C. ed I., Signore di Villa Vicentina ed annesse [...]

Col tenor del presente Nostro pubblico Editto, d'esser pubblicato per C. G. N. in Villa Vicentina, posto poi ed affisso in Piazza al Luogo solito ad universal intelligenza s'ordina, comanda e seriosamente si comette al Comune ed a tutti li altri compresi nel Clementissimo Giurisdizional Diploma ed annessa obbedenziale, la puntual ed esata osservanza dell'infrascritti Capitoli, sotto le pene in quelli contenute: cioè

1 Che nessuno ardisca bestemiare il SS.mo nome di Dio, della B. V. M., tutti li Santi e Sante della Corte celeste sotto pena contenuta nel Statuto e Sacri Regi Generali.

2 Che nessuno ardisca lavorare, o far lavorare in giorno festivo di Precetto della S. Madre Chiesa, sotto pena contenuta nel Statuto.

3 Che nessuno ardisca portar sotto questa Signoria Schioppi Carabine Pistole, Stilli, Pugnali, ed altra sorte d'armi proibite, sotto pena contenuta ne Sacri Regi Generali.

4 Che nessuno ardisca alloggiare o protegere Banditi di qual si sia sorte, sotto pena di £ 25, ed ulteriore contenuta ne' Sacri Regi Generali

5 Che nessuno ardisca andar alla caccia, amazar Lepri, Pernici o altra sorte di Salvaticina, prender Le[...] giovani, e tanto meno disfar le nida, sotto pena di £ 25. ed alli non solvendo tre tratti di corda d'esserli irremissibilmente levata et respective inflitta, e d'esserli amazzati li Cani, unitamente a quelli, che non averanno il suo legno appeso al colo, come vien prescritto ne Sacri Regi Generali; così pure levati li Schioppi e come più distintamente appare nel già in questo merito pubblicato Regolamento.

6 Che nessuno ardisca pescare, o far pescare fra li confini della nostra Signoria, sotto pena di £ 25. ed alli non solvendo ad arbitrio Nostro, e perdita delle Retti, ed altri Instromenti.

7 Che nessuno ardisca rompere, o mutare li Confini della Nostra Signoria, o presso li Benni e Prati altrui senza nostro intervento, o Dellegata Giustizia, sotto pena di £ 25, ed altra ad Arbitrio Nostro.

8 Che nessuno ardisca rompere le Croci, o Sequestri che venissero fatti d'ordine di questa nostra Giustizia, sotto pena di £ 25, ed altra ad Arbitrio Nostro.

9 Che nessuno ardisca pascolare, o far danno con Animali grandi, o picoli nelli Benni, Prati, Boschi, Orti altrui, sotto pena di Marche una di giorno, e due di notte per testa di cadaun Animale, alche sarà tenuto il Padre per il Figlio, e Padrone per il Famiglio, e di pagar il danno.

10 Che nessuno ardisca far Trozi, o Strade insolite per li Benni altrui, sotto pena di £ 25, ed alli non solvendo ad Arbitrio Nostro.

11 Che nessuno ardisca levar alcuna sorte di roba, Grani, Uve, Legna, Palladiti, od altro di giorno overo di notte fuori delli Benni altrui, sotto pena di y 60, e di pagar il danno, alche sarà tenuto il Padre per il Figlio ed il Padrone per il Famiglio ed alli non solvendo della Prigione ad Arbitrio Nostro.

12 Che nessuno ardisca tener in casa misure, stadiere false, sotto pena di y 100, e perdita di dette, come pure pesi, e misure se non sono marcate con il Nostro Bollo.

13 Che li Osti e Pancogole debbano dare la giusta misura del vino e peso del pane sotto pena di y 100, e perdita del pane d'esser dispensato a Poveri, come pure di non dover tener apperte le loro Ostarie, ne vender vino ad alcuno dopo le ore 10. d'Inverno, e 9 d'està alla sera, in pena di £ 25 toties quoties

14 Che nessuno ardisca obbedire alcuna Persona o altro Giurisdicente ne' Negotj concernenti la Giustizia, che Noi ed il Nostro Dellegato citato, o non citato, sotto pena di £ 25. ed alli non solvendo ad Arbitrio Nostro.

15 Che nessuno ardisca ballare, o far ballare, o suonare il giorno d'oggi senza nostra licenza, sotto pena di y 100

16 Che nessuno ardisca far rumore o strepiti nella Nostra Signoria ne di giorno ne di notte sotto pena di y 25. di giorno, e di notte 50, che il Padre sarà tenuto per il Figlio, ed il Padrone per il Famiglio

17 Che nessuno ardisca dar mano, o porger agiuto a Desertori Millitari, ne comprar Mondure, od altro da medemi, sotto pena contenuta ne' Sacri Cesarei Generali.

18 Che nessuno ardisca di levare, o lacerare dal loco solito il presente nostro generale Editto, sotto pena di y [...], ed altra Arbitraria.

19 Che nessuno ardisca metter il Canappe nelle fosse sì in Villa, che vicine ad essa, sotto pena di £ 25, e perdita di detto Canappe, ed alli non solvendo ad Arbitrio Nostro.

20 Che il Decano Nostro nel termine di giorni tre debba portar all'Officio Nostro la denunzia delli danni, morti, risse, latrocinj, ed altro sopra contenuto, in pena di £ 100, e d'esser amosso di Decano.

Perciò ogniuno saprà obbedire, eseguire, e guardarsi di danno.

Dall'Offizio della Signoria di Villa Vicentina. Li 20. Giugno 1779

Francesco Casarsa m.p. Cancelliere

Da derselbe der allerhöchsten Entschließung vom 11ten August und wiederholten Verordnung vom 13ten October dieß Jahrs die befohlene Uibergab der [illegible] an die betreffende [illegible] Jurisdiction in der bestimmten Zeit nicht befolget, so ergehet unter einem an das [illegible] Kreisamt der Auftrag die von 12 Dukaten verwirkte Strafe executive einzutreiben, wo unterdessen demselben aufgetragen wird bei unausbleiblicher Strafe von 24 Dukaten binnen 8 Tagen die unterm 13ten October letzthin erlassene Verordnung zu befolgen. [illegible] den 18ten November 788.

Carl Graf [illegible]
Präsident

Ex Consilio Appellationis
inter: et super: Austriae

Jakob [illegible]

Vom Appellatorio

Dem

Herrn Herrn Grafen v. Gorgo Inhabern
der Herrschaft

Villa Vicentina

in Görz

Ex offo

franco Ueberporto

Über den von dem Herrn Grafen als Jurisdicenten
von dem Villa Vicentina untern 24.t et praes. 26.t dieses
laufenden Monats Nov. gemachten Bericht und
beigelegte Zeugnisse von dem Ortspfarrer zu Mona:
stero des [illegible] erfolgten Übergangs der Justiz
actum hat [illegible] Appellations gericht
[illegible] andictirten Strafe zu 12 [illegible]
[illegible] befunden.

Welches dem Herrn Berichtsleger zur Wissenschaft hie:
mit bedeutet wird. Klagenfurt den
28.t Novemb. 788.

Carl Thomas Gf. Breuner
praesident

Ex Consilio Appellationis
int. et sup. austriae
Karl Muffat

Rom. e Spett.

Sig.r Giovanni Battista Gorgo

P.n M.

Fri.

Villa Vicentina

[illegible]

Noi Presidente, e Consiglieri della Ces.a Regia Suprema Intendenza Comerciale di Littorale Austriaco annunciamo la nostra Prepenzione agli abitanti del Distretto Comerciale d'Aquilea, e facciamo notto a tutti, e Singoli con il presente Editto da publicarsi, e Stare affisso more, et loco solito à inteligenza di ciascuno, che Sua Imperiale Regia Apostolica Maestà siasi compiaciutta di di risolvere, che il distretto Comerciale d'Aquilea debba restar fuori del nuovo Cordone mudale di Gorizia; consequentem.te siccome si trova circondato dal Dominio Venetto, così sia da trattarsi, quanto à Dritti Mudali, come un distretto estero, con la ricerva bensì che tanto li grani di qualunque genere ivi raccolti, ed asportati infastelli, o in paglia quanto li fieni abbiano a godere il passagio oltre il Cordone nel Goriziano franco, e libero d'ogni Dritto Mudale nella maniera come presentem.te effettivam.te si pratica dal istesso distretto nell'interessato Veneto, ed Austriaco; e poiche il nuovo Piano mudale è per mettersi in esecuz.e al principio del prossimo Mese di Novembre; Sua Maestà ordina doversi publicare nel più volte nominato distretto Comerziale d'Aquileja, che dal p.mo Novembre saranno abolite le Muse or esistenti in Aquileja, Terzo, e Cervignano consequentem.te in tutto il distretto non si pagerà più alcuna Gabella; all'incontro di tutto ciò principiando da d.ta Epoca, sarà portatto dal distretto d'Aquileja nel Gorziano, o da questo in quello salvi i soli grani in Paglia, e li fieni, quali passeranno franchi, si pageranno li Dritti Mudali a tenore della publicata generale nuova Tariffa presso le Mude situate nel Goriziano, e Gradiscano verso il Distretto d'Aquilea, o presso le nuove, che vi si stabiliranno, cioè in Villesse Tapogliano, Ruda, ed Ajello, consequentemd.te dovranno osservarsi tutte le Providenze legislative comprese nella prefata Sovrana Patente riguardante li Diritti Mudali sotto le pene prescrittevi; allincontro da qui in poi il consumo nel distretto d'Aquilea goderà ancor il beneficio di non andare soggetto ad alcuna gabella nella sua in: ed esportaz.ne Lo che essendo stato annunciato à questo Supremo Governo con il Decretto del Ces: Reg.o Aulico Consig.o Comle di 9 cor.te 8bre Noi lo vogliamo publicato con il presente per notizia, e norma di tutti, e ciascuno come sopra.

Trieste li 28. 8bre 1775.

Fran.co Adamo Co: Lamberg
Fran.co Saverio B.n Kenisarun
Giovanni Co: di Sarffemberg
Carlo Co: de Selardi
Pasquale de Ricci
Alessandro de Sel

Per Ces.a Sup.ma Reg.a
Comelem Intend.za Universi Litorali
Austriaci Capuy de Pichelstein

[illegible]

Pro Memoria

Il Regolamento ultimamente fatto per questo riguarda le Cesaree Reggie Mude, e Stabilimento del Cordone in queste Unite Contee di Gorizia, e Gradisca apporta un somo aggravio alla Casa Porzia rapporto alle rendite, che raccoglie nelle pertinenze di Villa Vicentina, Terzo, e Fiumicello, situate fuori del Cordone sudetto, e considerate per questo riguardo l'introduzione di dette rendite per essere pregiudicievole alli suoi diritti dalli Sommi Regnanti precedentemente concessi, e Confermati: Egli è riflettibile per tanto.

1.° Che la Casa Porzia per le rendite di dette Pertinenze che formano la massima parte del Patrimonio di detta Casa e famiglia, paga il solito Contribuzionale et aggravij publici di consumo, Datij &. alla Convocazione di Gorizia, e così al Sovrano Erario come tutti gl'altri Sudditi situati di qua del Cordone, e per conseguenza doverrebbe risentirne gl'istessi comodi, e vantaggi dell'altri internamente stabiliti e possessionati in ordine all'esito delle proprie rendite esistenti in Stato Austriaco.

2.do Che dalla loro Segregazione con il stabilimento di questo Cordone non verrebbe la Casa Porzia à conseguire alcun vantaggio, mà solo discapito: poiche si verrebbe impossibilitato l'esito del Vino, che in buona ~~parte~~ copia ricava

dalli

=tali suoi fondi; mentre in Stato Veneto non averebbe l'esito, ove detto Stato ne abbonda di tal prodotto, non in Trieste, per la difficoltà delle condotte, ed incontro di Navigazione, specialmente del Bianco, che forma una terza parte delle sue rendite, perchè di questo nè in Stato Veneto, nè in Trieste vi si dà esito, e volendolo esitare nell'interno dello Stato Austriaco l'accrescimento della Tabella delle Mude, rende impossibile l'esito stesso.

3.° La Casa Zorzo, per la metà dell'anno cioè nell'Estate, et Autunno, con tutta la famiglia si trattiene nella Villa di Nogaredo Austriaca (stantechè in Villa Vicentina non è abitazione, ne decente ne comoda, ne regolata per la famiglia) situata entro il Cordone, quale sussistendo, non potrebbe avalersi delle rendite dè grani, e Vini esistenti in Villa Vicentina, Terzo e Fiumicello per il di lei mantenimento necessarie in Nogaredo, senza soggiacere al pagamento esorbitante della Muda per il trasporto dè proprij prodotti, e per conseguenza non nè risentirebbe alcun vantaggio, giacchè vivendo la metà dell'anno in Nogaredo tutto ciò che può occorer alla famiglia ex Stato Veneto, alicunde doverebbe pagare la Muda stabilita in tali casi.

4.to Finalmente per Privileggio espressamente, e graziosamente concesso alla Casa Zorzo dall'Augus=

-tissima

tissima Casa d'Austria, se non si era da
Carlo sesto Imperatore di fel. mem. questa
hà il diritto d'introdurre nella sola Città di
Gorizia Botti di Vino N.° 40. prescindendo
dal vantaggio di introdurre l'altro nel Stato
Austriaco; ~~perciò si è detto nella Città di
Gorizia imme~~diatamente. Qual diritto è
stato anche posteriormente confermato, e
riconosciuto dall'Inclita Convocazione, del
quale di presente decaderebbe con il Stabi-
limento di detto Cordone in ciò direttamente
contrario, e dirrogativo al suddetto Privileggio
e graziosa Concessione.

Notabili essendo e gravosissimi tali discapiti; si
spera dalla Clemenza Sovrana una rifor-
-ma in questo particolare, e consecutivo
permesso di poter godere dalla Casa Longo
con equal libertà degl'altri Sudditi interni
di questo Stato, delle proprie rendite sì per il
grano, che per il vino, come per l'addietro &c.

[A]ller gnedigister herr, E. Mt. sein mein
willige dienst jederzeit zuvor, E. Mt. schreiben
vom ersten Januarij, hab ich den 10 disses
monats empfangen bey herrn Doctor Johann
Baptista de Burgo Ertzherzogl. desselb sambt
dem einschluss vernomen, Und befinde sich
der mir bevelhs Nun Inhalt, die ich gehorsamlich
zeig auf der Actis bey Eur Mt. Stilum
allerdings gestelt, wie Ich derselben ein
eigentliche erfarnheit gehabt hette, Das
E. Mt. dieselb dahin mit Enderung haben lassen
wellen, es were nit bevelch, liget wenig daran
Wie aber derselb seines Inhalts allerdings
Eigentlich vernomen, Wirt sich kein Zweifl
daran nemen befinden. Dan hiervor erst, der
verlagt durch Persohn und lauter, die zeit
der beschehen Erinderung nicht wenig Inn
denen Actis ausgedruckht, das also es
ad executionem sententiae komen soll E. Mt.
durchaus kein zweifl fürfallen kan, der die
selb hindern möchte. So ist es auch nit an deme
das man alsbald auf einer partheij, ansuechen
gleich die bevelh der Executions, daher disse

aigent erleüterung billich von dem Theil, der
darumb anhalt, begehrt, fürlegen und Ime
Iren für weitern kosten solle

Sonderlich aber weil ainiche erleütterung der
eröffneten Abschiedt, so der Ehrn vermelden,
der Zeit noch gar unfruchtlich sein, weillen
für das erst, als Ich verstanden, die Eröff=
nung desselben durch die hochlöblich O. Ö.
Regierung eingestalt und gegentheil zu des
vorigen Abschiedts Appellation glassen, und
zweifflich woll noch declarirt wolte werden.

Für das ander, wan der Ehrn nit und dem gegen=
theil auch E. Gn. [illegible] bricht, die Appellation des
vorigen Abschiedt abzuschneiden und die sach aller=
dings bey der [illegible] erkhanntnus dises ab=
schiedts beliben, So wolte doch E. Gn. nit
gebüren, dem Ehrn zuverleittern, bis das der zu
Appellation entschaidt wirdt, [illegible] solliches bevelch
und darunder ainiche erleütterung [illegible], der
Ich nit achte, so khundte die erst an Ime aber
nit fürgenomen werden. Zu deme wirdt
ainiches dubium In [illegible] Contract sein
Zweiflt mir nit mehr, die hochlöblich O. Ö.
Regierung werde dasselb [illegible] declaration
nit vergessen.

Zum dritten ist die erleitterung auch nit wenig
sorgelich. Damit dieselb nit etwo mereres einer
correction (welliches sich ein Iudex meiden
soll, dan einer Declaration gleich. Dieweil auch
weillen die Publication einer selbs beschehen,
schüde E. Mt. die Erleitterung auß/ von des
gegentheils bewegen nit woll thuen, bey
welliches aber allen der Zeit vnd in sollichem
Zustand Statu noch nit geraten sein werde.

Derhalben ich schlüß, daß der Zeit kein Erleitterung aufgehen möge, sein noch sollen, bis die
Disputation der Ersten oder die anderer
Abschiedts geendet,

Wie ich Auforderung mit meiner dienstpflicht E.
Mt. dienstlich sein mag, das wille ich
mich willig vnnd gern befleissen. Diss ich
habe ich E. Kh. Mt. auf Bevelch ...
schreiben zu dienstlicher Antwordt nit
verhalten wellen, vnnd den gnaden des höchsten
beuelhendt. Datum Wien den 11. tag
Aprillis Anno 64

E. Mt.

Vnderthenigster

Melchior Hofmair [?]
D. et Presbyter

Copia
Eines Sendtschreibens an Herrn
Haubtman zu Gradisch.

1564
10 Jen.

An die N. Ö. Regierung

Genedig und gunstig Herren: E. G. sein mein
gehorsame und gantz willige dienst zuvor beraidt.
derselben schreiben, so under dato Graz
den 29 april und aber den 13 tag aprilis dits jars
an mich ausgangen und mir bevolhen, E. G. prozess zue
geben, mit E. G. verordnet [illegible], die appellation
[illegible] Georgen und Giraldini de Burgo betreffendt, so
ich dem Georgen de Burgo [illegible] zu [illegible]
weil und zeit appellirt hete, ausstellen lassen, alles
hab ich sambt dem eingeschlossen empfangen und mit
[illegible] verstand [illegible] darauf E. G. in gehorsamb
[illegible] Georgen de Burgo zu
recht weil und zeit [illegible] nichts [illegible]
gebürt hete, nit appellirt hat, nichts [illegible]
ich ime die appellation [illegible] gestatt, [illegible]
und völligen process für E. G. sambt [illegible]
begerten appellation [illegible]
welchen er aber nicht erfolgt, und [illegible]
[illegible] allain [illegible] partheien und nit
allain die parthey, sonder E. G. [illegible] und mich
damit [illegible] recht und [illegible]
[illegible] sachen in [illegible]
[illegible] derhalben E. G. [illegible]
[illegible] solchen [illegible]
appellation nit an mir sonder an ime selbs erwindt.
[illegible] E. G. selben [illegible] bit und [illegible]
[illegible]
[illegible] hab E. G. ich [illegible]
[illegible] sambt [illegible]
[illegible] mit [illegible] E. G.
mich [illegible] datum
Bradisch am 10 tag Junii A° 1564

E. G.

Gehorsamer diener

Jacob von [illegible]

Hauptmann zu Gradisch Berichts
Coppey: G: Burgo ./.

mit Borgo furzuhalten
27 Junij Ao 1564

Ferdinand etc.

Getrewer lieber Uns hat Johan Battista de Burgo durch Camerarts sein Supplication und schrifft anpracht das die Appellation so du auf Ott Kreuß zu ... Ulrich und Georg de Burgo ergangnen Urtail zugeschrift durch gemelten Georgen als Appellanten nit prosequirt worden sind derhalben solch urtail rechtskrefftig angelangt gewe... diser verordnung ... damit die er-gangnen Urtail wirckliche volziehung ... raicht. Darauf bevelhen wir dir und wellen, wofern dem also, das bemelter de Burgo die Appellation nit prosequirt hat, das du ober gemelten Urtail wirckliche volziehung bringest. Daran volbringst du unsern ernstlichen willen und maynung. Geben zu Wien am 6 July Ao 1547

Unserm Haubtman zu Gradisch

Fernando de Burgos
[illegible]

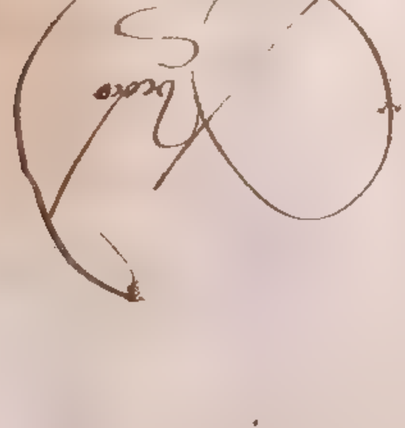

Carolus

Getrewer lieber, das was sich vnnser Camerling
vnnd Burgermaister zu Brugg, auf vnnser genedigiste
bewilligung, damit die Burgerschafft der
auf dem landtagsfr und die eingezogen
Band zu Cella burgermaister bey jrer [illegible],
wesen sicherlich vnnd freundlich wohnen mechten,
vndterthenigist angelangt vnnd gebetten,
das wurdest du als hierüber jrer Supplication
[illegible] jnhalt vernemmen haben,
[illegible] vnnser genedigster beuelch [illegible],
das du hierüber, wann [illegible] vnnser
[illegible] beruchung [illegible] bericht [illegible] vnnd
[illegible] wo [illegible] handlung dich
[illegible] vnuerzugt. Daran
beschicht vnnser willen vnnd meinung.
Geben zu Brugg den 10 Februarii Anno etc. [illegible]

An Herrn Hauptman
zu Gradisch

[illegible]

Carolus etc.

Was massen sich vnnd Hanns Baptista vnnd
seine gebrüeder a Burgo, vmb vnnser genedigiste
bewilligung, damit sy jr Traidt Zins, so sy bei
vnnseren gebieth haben, ohne den von [illegible] Zwang,
auf das Venedigisch verfüeren mügen, angelangt,
Das habt Jr aus dem einschluß zuvernemen. Weil
auch dan von wegen verfüerung des getraidts, aus
vnnser Grafschaft Görz vnnd Herrschaft Gradisch
vom 20 tag jüngst vergangen Monats Augusti
vns eüern bericht vnnd Rätliches guetbedunckhen
zugeschriben worden, So ist demnach vnnser
beuelch an euch, das Jr vnnserer N.Ö. Regierung
freundlich auf eüern bericht, Rath, vnnd guetbe-
dunckhen beschreibt, vnnd den einschluß wider
überschickt. An dem beschicht vnnser willen
vnnd gefellige mainung. Geben Görz den
6 Septembris Anno etc. im 75 ist [illegible]

An Herrn Haubtman zu Görz.
Jn abwesen seinen verwalter vnnd
an Hr Haubtman zu Gradisch.

Haimsey Balthasa, und seiner gebrüder. 2 Schu̇zo breulichs [illegible]

H. hauts J. 220.

1578. adj 22. april [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 15 [illegible]
8 9 7.10 [illegible] L 1442½

[illegible] 8 [illegible]
[illegible] [illegible] n° 4 4 F 4

Ferdinand

Ersamer lieber getreuer, wir haben deinen bericht
und gutbedunckhen vernomen, der Verordnung
halben so Gerardo a Burgo durch
[illegible] ober [illegible] [illegible] [illegible]
nit mer allain [illegible] [illegible] [illegible] und
nit billich gemacht und bezalt werde,
soll angehört und vernomen. Welchem
deinem bericht und gutbedunckhen wir bemelts de
Burgo [illegible] supplicieren und
erclärung der [illegible] [illegible] [illegible]
fürbracht nicht unbillich oder geringschätzig
befunden, demnach bevelhen wir dir
[illegible] und ernstlich, das du [illegible]
[illegible] [illegible] darinnen dieser
sachen gethanen bericht dem Burgo die [illegible]
forderung der [illegible] ernst und
[illegible] [illegible] [illegible] unnsers
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] 19 July [illegible]

[illegible] [illegible]
Eraso

[illegible] de [illegible]
[illegible]

[illegible]

Ferdinand etc.

Getrewer lieber, Was uns Girardus de Burgo der Strittigen handlung wegen, so zwischen Ime, und seinem Vettern Georgen de Burgo, geschwebt, für Anzaigen gethan, und beschwärung für gebracht, das hast du ab nebenverwarter seiner Supplication mit mehrerm zuvernemen, Darauf wir die sachen nochmals bey unserm vom 29. Marty gegenwurttigen Jars an dich aussgangnen Beuelch genedigist beleiben lassen, Beuelchen dir also hiemit und wellen, das du den gegentheil uber dise des Supplicanten beschwär Supplication auch vernemest, volgends uns, darüber, zuhanden unser N. O. Regierung deinen bericht überschickest, daran beschicht unser willen und Mainung, Geben Wien den 13. tag Aprilis Anno im 64. iste

An herrn Hauptman zu Gradisch ./.

Girardi de Burgo Bencloghs
copi.

Durchleüchtigister hochgeborner Fürst, Genedigister
herr, Eur Fur. Durch. pitt Ich derselben alter Erlobten, und
thenigisten Underthenigkhait und dienner, Gegenwürttigen
Nachuolgundt mein Underthenigs anbringen und pith
genedigist zuuernemen, Und in dhsolb aus angeporner
genadenreicher Miltt, genedigist zubewilligen.

Genedigister herr, Ich bin gleichwoll noch im Verschinen, dis tausend
fünff hundert und zwayundviertzigisten Jar durch weil.
herrn herrn Niclasen von Thurn, gewesten haubtman zu
Gradisch, von der gemainen haubtmanschafft und Jurisditten
derselben, Vorhaus wellundt der kai. Mai. etc. hochlöblichister
und seligister gedächtnus. als Regierunden herrn und Landts-
fürsten, allergenedigisten wolgefallen. Mandiert und aus-
gesprochen worden. aber bezeucht des gehabten Bandes, Ist mir
hernach durch vermelten herrn haubtman von Grandes selbigen
auch des drei und vierundvierzigisten Jars. auf mein ge-
thannes anlangen, zu Einbringung meiner Zinss, ain
Salua Conduct, und dasselb gar auf sein herrn haubtmans
wolgefallen, one benennung ainiches Termins bewilligt
worden, Wie Eur Fur. Durch. auß nebenligunden dreyen Copien
A. B. C. mit A. B. und C. genedigist sehen mügen, Dieweill
aber Nachmals er haubtman durch Gott den allmechtigen aus
disem Jammerthal erfordert worden, hab Ich mich bisshero mit

mit clainer bekhümernus vnnd sorg. Auch grosser schwelar-
ung des meinigen, Vnangesehen das erste Saluorendumb In der
Frembde zu Weiden, aldar Ich anders nichts als ain Closters
haus hab, in die dreyundzwainzig Jar lanng zu meinem ver-
derben aufgehalten. Vnnd also nach Vermögen meines obme
habenden Sibenzigjärigen alters, Erbärmblich zu mein vnnd
meiner Khinder augenscheinlichen schaden vnnd verderben in Ellendt bey
den meinigen sein muess. So Ich aber Vnnderthenigist beziech
nicht noch vor meinem absterben sambt Weib vnnd Khindt hinder
Eur Frl. Dur. zu den meinigen zuziehen. Demnach
Langt an Eur Frl. Dur. meinen gnedigisten Herrn. Mein vnnd-
thenigist bitt, die wellen mein obligundts Sibenzigjärigs Alter,
zu gnedigister gemüeth füeren, vnnd in Erwegung desselben, auch ob-
eingefüerten Vrsachen, Vnnd sonnderlich das Ich so lannge Zeit mit
Entperung des meinigen, Kriegs gethan, mir so gnedigist erschei-
nen vnnd aus sonndern gnaden solchen Wandl cassiern vnnd auf-
heben, Vnnd nicht verhindert desselben gegen mir gestannen Bürg-
schafft, die Ich mich zu Görz oder Venedig halten vnnd heimisch
erfindt, bey den meinigen in dem district zu Görz od Vra-
dich gnedigist, frey sicher beleiben lassen. Solches will Eur
Frl. Dur. verdient Ich mich sambt allen den meinigen, in Zeit meines
Lebens, allezeit mit aller müglichait vnnderthenigist zu ver-
dienen, vnnd thue Eur Frl. Dur. meinem gnedigisten Herrn

mich alten herkhomen zu. Damit dem [illegible] underthenigist
zu gnaden bevelhe/

Eur fürstl: Durchl: etc.

Underthenigister und
gehorsamister Diener,

Girardus a Gurgo.

An die Fr[t]: Dh[t]: Erzherzog Carolen zu Österreich

Girardi de Burgo underthenigiste Supplication

Dem Supplicanten
[illegible]
Ex C. Arch. 28. Aug.
64

Allerdurchleüchtigister Gross-
mächtigister Römischer Khaiser.

Allergenedigister Herr. Ich zweiffel nicht Eür Röm: Khay: Mt: werden sich allergenedigist zuerindern haben. Das nachdem mein lieber vatter Gerhardus à Hirge, wegen etlicher ime zuegemessen verbrechungen, wie aus dem aufbevelch der hochlöblichen N.O. Regierung Eür Khay: Mt: dem jetzigen Haubtman zu Wradisch Herrn Jacoben von [illegible] abschrifft [illegible] abkhumen, durch weillendt herrn Niclasen von Turn gewesten Haubtman zu Wradisch noch Anno 1542 [illegible] des ganzen [illegible] schafft und Jurisdiction [illegible] biss auf Eür Khay: Mt: allergenedigist wolgefallen, bandisiert worden. Da aber [illegible] mein lieber vatter in söllichem langwierigen bando, so sich nicht in die dreyundzwainzig Jar lang erstreckht, dergestallt [illegible] seines alters [illegible], [illegible] durch allerlay in söllichem langwierigen bandt zuefäll und khumernuss der[illegible] [illegible] werden. Das zubessern, wer er nicht fürder [illegible] widerumben restituirt. Das seins aufenthalts in der frembd. Und [illegible] seines heüslichen hainbwesens und handtraichung der seinigen nicht mer [illegible] sein [illegible]. Demnach und in erwegung diss alles, auch das er [illegible] mein lieber vatter in söllichem seinem langwierigen bando zeitlichen [illegible] [illegible] und [illegible] gewürcht. [illegible] Eür Röm: Khay: Mt: mein [illegible] seine, als derselben [illegible] [illegible] und [illegible] abgefertigten [illegible], allerundertänigist [illegible] bitt und begern, die wöllen aus angeborner [illegible] [illegible] zu [illegible] bevelchs meines allerseligsten lieben vattern [illegible]

kaiserlichen würden, so aller gnedigist erschinen. Damit dob der lengst ver-
[illegible] in zwayundzwainzigisten beschehen dann mich [illegible] [illegible]
[illegible] und angehören werde. Und ainen mein lieben vatter [illegible] derselben
zu seinem hab und gutt, in gedachtem district zu [illegible] andern [illegible]
khay. Mt. etc. geringen und seinen [illegible] [illegible] [illegible] zu [illegible]
mügen. derselbigen erzaigen [illegible] von khay. Mt. etc. ain [illegible]
[illegible]. Wellichet auch ich sambt meinen lieben vettern und unser [illegible]
solichen freundtschafft in allerunderthenigister gehorsam zu beschulden in [illegible]
lebens sein wellen. Und also hiemit der [illegible] khay. Mt. etc. aller
gnedigisten erledigung und [illegible] beschaidt allerunderthenigist
verwartend.

Euer Röm: khay: Mt: etc.

Allerunderthenigister
gehorsamister

Joannes Bap.ta a Burgo

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

An die röm: khay: Mt:

Johann Wolffs von Burgo Allexander, [illegible] Supplication

Der (Supplicanten) begeren helt mit stat: Dec. in Cons. aul. Imp. 15. Junij 64.

Haber egl

A

13 Junii Aº 64

Durchleuchtigister hochgeborner Erzherzog etc.
Gnedigister Landtsfürst, vnd herr,

Ich bin alles zweifels, Eur. F. Dht. werden sich genedigist
woll zugedenncken sein, Wasmassen der mein lieber
Vatter Bernhardt von Burge hieuor mit zu etlichmallen
~~[illegible]~~ an weillendt Rö. Kay. Mt. hochlöblichister vnd
seligister gedächtnus ~~[illegible]~~ der vnbillichen Iniurien, so an
Ine vnd abstellung der [illegible] [illegible] worden,
vnd das sich bey Eurer F. Dht. alls dem von Natürlichen
Erbherrn, vnd Landtsfürsten vndterthenigist angehalten, vnd
anhalten lassen, vnd wiewoll nun obgedachter mein
Vatter gäntzlichen verhofft, von ~~[illegible]~~ derselben [illegible]
[illegible] halber dann auf sein beschehen anrüeffen ain
genuegen [illegible] aufgericht worden ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ [illegible] zu werden, vnd gäntzlich abgestellt worden ist, aber obgedachtem meinem
Vattern auf sein dargegen beschehen vnderthenigist
Supplicieren zu beschaidt eruolgt, Wie das sein begeren
nit stat hette, vnd deshalben abgewisen worden
solle. welliches Ine dann in bedenckhung seiner
vnschuldt sambt seines sibenzig järigen alter, vnd das
Er sich (dann er in Eurer F. Dht. alls seines rechten
Erbgebornen Landtsfürsten vngnad erstorben) welle
zu höchster bekhümernuss, sorg, vnd herzenleidt gedient

Zu erhörung des [illegible] lieben herrn Vattern.

~~[illegible]~~ vnd genedigiste [illegible] etlicher Vrtheil [illegible] angelegten [illegible] richten

Zu darthuung seiner Purgation, vnd grundt der sachen

Welches er bis vor Gott, ~~[illegible]~~ an Jüngsten tag zu verantworten hat,

und ob Er gleichwoll in Crafft weillandt Herrn Niclasen
Freiherrn von Thurn etc. gewesten Haubtmans zu Gradisch
gehaltener dreijer Bleidtfall auß hierbeigehund(en) Abschrifft
mit A. B. und C. numeriert, in Herrn [illegible] des
herrschafft Gradisch frei sicher, und unbetrüebt handlen und
wandlen mügen: so ist Er mein Vatter nicht destoweniger
aber dasselb allweegen dahin beflissen, und bevelchen ge-
wesen, damit Er selbst dise [illegible] an Irer gelegte des
ietzigen hochstgedachter Ro: Kay: Mt: selbst underthenigist
fürgebracht, und umb gnedigiste Ersehung ~~[illegible]~~ seiner
Purgation auch begnadigung, und absolvierung derselben
fürgebracht, und ~~angehalten hat~~ angelangt hette,
welliches Er auch nun, wofer Gott der Allmechtig, Ir Kay:
Mt: nur umb ein klaine Zeit lenger bei dem leben
erhallten hette, fürderlich zu verrichten gäntzlich verhofft,
dieweil es aber seiner Allmechtigkeit [illegible] Ir Kay: Mt:
an jetzo in die Regierung succedieren ~~[illegible]~~ also gefallen,
und mein [illegible] betrüebter lieber Vatter auch vor seinem
an der handt habunden absterben hievon Ir Kay: Mt: [illegible]
und gnad [illegible] [illegible], und [illegible] wollen,
So ist derhalben an seiner statt mein underthenigiste hochste bitt
Ir Kay: Mt: die geruechen allergnedigist offtermelten meines
lieben Vattern [illegible] ~~[illegible]~~, auch seiner [illegible]
[illegible] zubedencken, und [illegible]
und derowegen auf den fürgebrachten process, und derwegen
[illegible] allergnedigist der [illegible] beschuldigten Injurien
absolvieren, und begnaden. Inn sach aber Ir Kay: Mt: [illegible]

† so dieweil in dem diser sachen [illegible] [illegible] bescheid, dass er mit disem Bande nur biß auff der Kay: Mt: [illegible] [illegible] gefallen, [illegible] und mit straff als [illegible] Leute, die [illegible] sollte /.

+, b. So noch auf ihre lichen damit sein der schaldt nach vergnüeglicher abgeraumen und verfiert werden möchte.

dahin nit genedigst vermainen, obgedachter mein Vatter hette sich mit etlichen fürgebrachten worten, noch nit ~~gnueg~~ genuegsam purgiert, So bitt Ewer fürstlich durchlaucht ich gehorsamblich umb ihre wohlgefallen durch Gott in aller undterthänigkeit, und bitten gehorsamblich, Ewer fürstlich durchlaucht welle, ime meinem Vattern ain Clainot nach derselben genedigisten wolgefallen in ihre diser zeit so dann ime noch lauttere verainigung, diser sachen halber declariern, und nit allein mit zeit (?) hernach Ewer fürstlich durchlaucht fürstlichen Grafschafft ~~Görz~~ Görz wann müer mit genedigen bewilligen und befreyttig lassen, die fürstliche genad wellen mein Vatter und ich sambt unserm ganzen fürstlichen Geschlecht, umb Ewer fürstlich durchlaucht und des hochlöblichen hauses Österreich die zeit unsers lebens in aller undterthänigkeit zu verdienen geflissen, und schuldig sein, auch den Allmechtigen umb Ewer fürstlich durchlaucht glückseligen Regierung, und ~~[illegible]~~ ... zeitlich ... hiemit in genaden bevelchen, Thue mich Ewer fürstlich durchlaucht mein lieber Vatter sambt mir in aller undterthänigkeit gehorsamblich bevelchen.

Ewer fürstlich durchlaucht

undterthänigister und gehorsambister ~~[illegible]~~

Hanns Baptista von Thurn (?)

Hannsen Babtista von Vrßo

Vnderthenigiste Supplication

Ferdinand /

Getreuer lieber, Uns hat unnser
Kay: Hof Girardus de Burgo mit beschwär
anpracht wie das Er seine [illegible]
so Er in [illegible] sind worden, die
Unnser Landtmarschalh [illegible]
[illegible]
Getreuen lieben Jacob [illegible]
Unnserm Rat unnd Landtman daselbst
[illegible] das Er die [illegible]
[illegible] bezallt nit haben unnd
seiner [illegible]
[illegible]
schilling [illegible]
[illegible]
unnd darauf umb genedige [illegible]
[illegible] angerufft
Darauf bevelhen wir dir unnd [illegible]
das du [illegible] unnser
N.O. Regierung [illegible]
[illegible] daran beschicht
Unnser Will und Mainung. Geben [illegible]
am 4 May Ao 1545

An [illegible] zu
Gortz

Sirardus de Brirgo
Secretarius

Karl etc.

Du von Dornberg hast dich zuerinnern, dz wir dich
vnnd Lucassen Holzapfl in der Irrung zwischen Johan
Baptista Burgo, vnnd seiner gebrüed, dann Georg
Burgo, Iren vettern, etlicher laut hieß weg-
erhaltung, zu vnnsern Comissarien fürgenomen
vnnd euch darunder vom fünfften tag Aprilis
verschinen 75. Jars die notturfft zugefert-
igt, Nachdem aber die sach auf dato sein
Holzapffs schwachait halben, vnuerrichter ver-
bliben, vnnd dann ermelte Burgo gebrüed
dz wir Iemandt andern an sein Stat, dir von
Dornberg zu mit Comissarien adiungiern
wolten, gehorsamblich angelangt, vnnd ge-
betten: Wie du hierin verwart mereres zuuer-
nemen haben wierdest, So haben wir gedachten
Holzapfl solcher Comission erlassen vnd dich
Capella an sein stat darzue fürgenomen,
Benedigelich beuelhende, dz Ir beide verordente
nach baider partheien für euch erfordert vnnd
müglich vleiß fürwendet, Sy in der güette zuuer-
gleichen, Wo aber die güettigkhait vnuerfenckhlich

sein wolte, Dann bede thaill Iren notturfften
mit Zwayen schrifften vnnd ainen beschluß ver-
nemet, vnnd ain erkhantnuß thuet, vorbehalltlich
dem beschwärdten thaill der Appellation Daran
beschicht vnnser genedigen willen vnnd mai-
nung. Geben Wien den 23 tag Aprillis
Jm 78ten Jar.

An Franzen von
Dornberg vnnd Franzen
Caspila

tty
orre
lis
avy
mas
lib

Johan Babtista Burgo
und seiner gebrüeder, dem
Georg Burgo zum vatter
Brüelicht Cassij

4

Ill.mi ac R.mi Domini
D. [illegible]

Non parua Admiratione Affectus sum Ego Joannes Baptista filius Girardi a Burgo humilis seruus Ill.marum DD. VV. cum ad aures meas peruenerit ad ipsis sub die [illegible] presenti mensis emmanatum fuisse decretum per Georgium a Burgo [illegible] meum obtentum in quo sibi concessi fuere commissarij in causis [illegible] ipsum, et [illegible] [illegible] patrem meum iam quatuor annis vertentibus et iam [illegible] non tantum per primarium Judicem, sed etiam in Appellatione per Clar.m Gradi [illegible] Capitaneum [illegible] [illegible] sanctis, cum de directo sit contrarium [illegible] to ad ipsis Emmanato sub die [illegible] Julij mensis preteriti per me obtentum mediantibus literis informationi prelibati Clar.mi Capitanei super hoc negotio data. in quo [illegible] prosequendi [illegible] ationem per ipsum [illegible] cap.o quod stante ad erant transacta [illegible] prosequendi [illegible] ationem per ipsum Georgium [illegible] positum, sua sententias Executioni demandari, prout iam demandauit, Cumque dictum decretum per dictum Georgium obtentum nullo modo [illegible] nere posit, ad pedes Ill.marum DD. VV. prostratus confugere [illegible], ipsisque supplicare humiliter Exponere predictum decretum tanquam surreptitie, et tacita [illegible] obtentum Ex [illegible] multis causis et rationibus rescindendum fore, tum quia processus iam sunt formati, ut Ill.mae DD. VV. videre potuerunt, ac sententie non tantum per primariu Judicem, sed etiam in appellatione de consilio Sapientis late sint, tum quia, ut [illegible] dictum est ab Ill.mis DD. VV. concessa est Executio et hoc mediantibus literis [illegible] mationis predicti D. Capitanei ab ipsis eam dare requisiti, ac non nullis alijs [illegible] [illegible] ab ipsarum sapientissimo Juditio considerandis [illegible] Et Ex hoc potissimum quia hoc modo lites fierent immortales, quod esset contra illud, quod ab Ill.mis DD. VV. hoc anno presenti fuit sancitum, quod scilicet [illegible] in Appellatione per [illegible] [illegible] acauci, sed tantum in prima instantia, non obstante illa regula iuris que est in [illegible] trarium; quod in Appellationibus non deducta deduci et non probata probari possunt: et hoc [illegible] ne lites in longum protrahantur, et sic fiant immortales, sed quod [illegible] ne lites [illegible] [illegible] tionibus ad finem producantur si enim iam [illegible] lites decise sunt, ac sententie [illegible] defectum Appellantis in rem iudicatam transacte, ipsisque executio concessa, quid [illegible] est commissarijs. Et hoc precipue cum Exstet consuetudo, ac Ill.marum DD. VV. sacrorum Casarcam [illegible] Maiestatem representantium, decretum quod in causis in Appellatione de [illegible] [illegible] solutis non dantur commissarij, sed ipsarum cognitio tantum DD. VV. [illegible] spectet. Fortasse dictus Georgius asserit se iura sua non produxisse, sed hoc falsum [illegible] non obstante quod omnia sua iura circa hoc [illegible] favorem suum respicientia [illegible] fuere [illegible] isset, tamen etiam in Appellatione non nulla dilatione ipsi concessa fuere [illegible]

+

si aliquid deducere interdicebat, et tantem voluntarium terminum sumpsit, sed cum non haberet quid producere, nihil egit, ut in processibus per ipsum ill.mis ac Ex.mis DD. VV. presentatis clare constat, si vero asserit predictus georgius inter patrem suum et fratrem alias initum fuisse compromissum, hoc verum est, sed cum ob alterius mortem expirauerit de eo non est loquendum. Et quatenus adhuc firmum remaneret, hanc exceptionem in principio litis, et non in appellatione postquam primarius iudex suam protulerat sententiam, et iudici appellationis erat in iudicio [illegible] suam opponere debebat, sed quoniam dictus Georgius machinatus fuit, hac tantum de causa egit, ut iste lites per iam secula fiant immortales, sed maior fuit et erit uis iustitie, quam subterfugia et [illegible] [illegible] sua. Quapropter ill.mi ac Ex.mi DD. non vereor quin ill.me DD. VV. [illegible] et annullent predicto decreto tanquam surreptitie, et tacita veritate per dictum Georgium obtento, confirment aliud suo die sexta Julij anni presentis ab ipsis emmanatum, tanquam fundatum super mera veritate, ac literis informatoris predicti Clar.mi Cap.i Gradiscae ab ill.mis DD. VV. eam dare requisiti, et hoc maxime cum ego per septem menses hic commoratus sim non sine maximis expensis, ut has lites ad finem iam tandem producerem, prout produxi, hoc tantum dignum est ut ill.me ac Ex.me DD. VV. quemadmodum mihi in ipsis ad finem perducendis gratiose pro iustitia succurre[runt], nunc no[n] patientur, que iterum fiant immortales, quod prius duobus cuenierunt, quatenus predictum decretum per dictum georgium surreptitie obtentum firmum remaneret, quod tamen non dubito DD. VV. ill.mas permissuros fore, sed ut iustitie [illegible] immitatores confirmabunt decretum die sexta [illegible] tanquam super mera veritate fundatum. quibus me humiliter commendo. [illegible] responsum. [illegible]

Ill.marum ac Ex.marum DD. VV.

Humilis seruus

Ioannes Baptista a Gurgo [illegible]

sed
o.q:
m et
s mor-
manere,
Juli
uam.
m dē
it et
mi ac
eto
int
ndatum
ab
hic
ui em
...
urre
niet
mus.
uis
ven
espon-

12 Augusti [illegible] 64

Humilis supplicatio Gerardi
[illegible] 4 [illegible]

Die Regierung lesst es bey dem vordiss gegangen Abschlag bleiben
12 Augusti Anno 64

Noi Ferdinando p la Dio gratia Eletto Ro. [illegible] et Romanorum Semper
Augusto Re della Germania del [illegible] Ongaria della Boemia
della Dalmatia della Croatia et Sclavonia [illegible] Infante di
Spagna Archiduca et Austria Duca di Borgogna et di
Stiria Carinthia Carniola et Wirtemberg [illegible]
et Tirolo etc. Recognoscemo che la qui inclusa
Appellatione tra li magnifici [illegible] [illegible] accidentale
Una parte et Girardo dal Gorgo [illegible] dall'altra
[illegible] e stata p il nro Logotenente Consiglieri Regenti
et Consiglio del Nostro Regimento della Nostra [illegible]
[illegible] Espedita, et confirmata la sententia fatta p
Theobaldo de Theobaldis come substituto del q. Nicolo
della Torre baron et già Capitano di Gradisca, il cui dato p la
alli 10 di Junio del 1555 [illegible] publicata p [illegible]
[illegible] a di ditto 10 di Junio. [illegible]
[illegible] lettera [illegible]
Alli 9 di Feb. 1559 [illegible] Regni Nostri di Ro-
mano lo Anno 29 et delli altri lo anno 33

Commissio Domini Electi [illegible]

[illegible]
[illegible] — [illegible]
[illegible] — [illegible]

A Tergo.

La Sententia Appellationis [illegible] Espedita p il Logotenente
Consiglieri Regenti et Consiglio di nro Regimento della

Austria Inferior di Don ferdinando I. eletto Imperator
de Romani Semper Augusto, Re di Germania
Ungaria, et Bohemia Infante delle Spagna Archi
duca d Austria. Duca di Borgogna etc.

[illegible]

S

Carl etc.

Nachdem wir Camillo Gorgo aufs gh: bewilligt, daß er vnnser hundert freiwis Bandi von venedigischen auf vnnser gebiet sechs ganzer Monat lang wonen vnnd hausen mag; So haben wir dir sölliches hiemit zu wissen machen: vnd daneben beuelhen wollen, dz du jme bey sölicher vnnser jme gethonen bewilligung vnuerbrüchlich bleiben lassest. Daran beschicht etc.
Grätz den j. Augusti A° 80i.

An Haubtman zu Gradisch.

Und Hoch und

Durchlauchtigist hochgeborner Fürst
genedigister herr, Eur f. d.
sol Ich derselben Alter, Erlebter, und
Wenigister Diener, ~~und den~~ diemuetigist
Nachfolgendt mein underthenigs
Anbringen vnnd bit ~~genediglichen~~
genedigist zuuernemen, vnnd In
dasselb auß angeborner gnaden,
(?)licher Mildte, genedigist zuebewilligen,

Genedigister herr, ~~Mir~~ Ich bin
gleichwol nach dem verschinen 1542 ist Jar
durch weilendt herrn Niclasen von
Thurn, Gewesten haubtman zu
Grodisch, von der ganzen haubtman-
schafft vnnd Jurisdition daselbs,
doch auf weilendt, der Röm: Kay:
Mt: hochlöblichister vnnd seligister
gedächtnuß, Alls Regierunden herrn
vnnd Landtsfürsten, Allerge-
nedigist wolgefallen, licendiziert
vnnd ~~auf~~ außgesprochen worden
Aber ~~vnangesehen~~ vngeacht des
gehabten standts, Ist mir hernach
durch ermelten herrn haubtman
von [illegible] denselbigen, Auch des
drei vnd vierundvierzigist Jar,
Auf mein gethanes Anlangen, zur
Einbringung meiner Preiß, ein
Salua Condurt, ~~vnnd dz last gar~~
~~auf sein herrn haubtmans wort~~

vnd dz ist gar auf sein herrn
hauptmans wolgefallen
aus benennung austichs Termins

~~gefallen, aus benennung dinstags~~
~~Termin, hauchendich~~ zue
bewilligt worden, wie E. f. G.
aus nebenligenden drei schriften
mit A, B, vnd C. genedigist
sehen mügen, dieweil aber
nachmals der hauptman ~~durch~~
disen Jamerthal erfordert worden

A . B . C .

durch Bot des allmechtigen auss

hab Ich mich bisshero, nit mit
khlainer bekhumernuss vnnd
sorg, auch grosser schmelerung
des Meinigen, ~~zuweichen, Jn~~
Jn frembde, zue weichen, Alda Ich
Anderss nichts alls ein ~~Ir~~
plosses hauss hab, Jn die 23 ~~4~~
Jar lang, ~~enthalten~~ zue meinem
verderben ~~enthalten~~, aufenthalten
vnnd alss ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ noch ein man
gestern meines ob mir habenden
Sibenzig Järigen Alters, erbärmlich
zue mein vnnd meiner Khinder
Merkhlichem schaden vnnd verderben
im Elendt von dem Meinigen
sein muess, So Ich aber Je ~~er~~
vnndertheinigist begierlich, mich
Noch vor meinem Absterben, sambt
weib vnd Khindt, hinder E. f. G. der
Zue dem meinigen, zuziehen

vngeacht des leyen Salvaconducts der

demnach Langt an E. f. G. der

mein obligende .70.
Jarigs Alter zu gnedigist
gemüet füeren ~~2~~
vnnd

~~Regen~~

meinen gnedigisten herrn,
Mein vnderthenigist, fur die vollen
In ~~gnedigister~~ erlegung, ~~die ich~~
~~obengeschriten~~ beschehen, vnnd sunderlich
Dz Jch so lange zeit mit ~~h~~ Entpfang
~~vnd mit~~ deß meinigen, ~~[illegible]~~
fueß gethan, ~~wie~~ so gnedigist erschinen
vnnd auß sondern gnaden, ~~der~~
solchen Bandt Cassieren vnd aufheben
vnd mich vnuerhindert desselben
~~bi den Meinigen~~ wegen gemei-
ner Bürgschafft, die Jch
mich zu Görz vnd Gradisch,
zuthun vnderthenigist erbot
~~bei~~ den Meinigen, In dem distrikt
zu ~~zu Gradisch~~ Görz, vnd
Gradisch gnedigist, frej, sicher
bleiben lassen! Solches
erkenn ich mich
vmb E. F. G. dermassen sambt allen
den meinigen, In zeit meines
lebens, allezeit, ~~vnnd dieh~~
mit aller müglichkeit vnder-
thenigist zuuerdienen, vnd
Thue E. F. G. dero Meinem gnedigisten
herrn, mich ~~sambt~~ ~~[illegible]~~ alten
erlebten Man, sambt den
meinigen vnderthenigist zu
gnaden befelhen.

An d. Fr. Dur. Ertz:
hertzogin Carols
Wittib
Bürandt der Vnzo und:
Hainische Supplication
55

Wir Ferdinand von Gots genaden Römischer, zu Hungern und Behaim etc. Khunig, Infant
in Hispanien, Ertzhertzog zu Österreich, Hertzog zu Burgundi, Steir, Kharndten, Crain und
Wirtemberg etc., Grave zu Tirol etc. Embieten dem Edlen unnsern lieben getrewen [illegible] Erbhofmaister
in Khärnten und [illegible], unnser Rat und Haubtman zu [illegible], unnser gnad und alles
guets. Als zwischen [illegible] weillendt [illegible] de Villa [illegible] gelassen Erben ains und
[illegible] andertails Recht [illegible] ergangen und deshalben ain urtl für unns[er] Stat-
halter, Cannzler, Regenten und Räte unnsers Regiments unnser Niderösterreichischen
Lannde zu erledigen gedingt ist, die aber andrer obligennden geschäfft halben, damit sy diser
Zeit vor [illegible] beladen sein, nit erledigt werden mag. Demnach haben wir
[illegible] Recht und urtl, von dato dits unnsers Brieffs an zu raitten, auf zwelff wochen lanng
gehalten und angestelt. Und ist unnser bevelch, das solcher gedingter urtl, an seinem Rechten
und gerechtigkaiten unvergriffen und on schaden sein solle. Darnach wisst dich zu richten.
Geben in unnser Stat Wienn am [illegible] tag Augusti, Anno etc. im [illegible]
unnserer Reiche des Römischen im Sibentzehenden und der andern im ain und zwaintzigisten.

[illegible]
[illegible]

[illegible] Canntzler

Commissio Domini
Regis in Consilio.

[illegible]
[illegible] von [illegible]

[illegible]

Vnnd nachdem im vergangnen [illegible] kunig.
Durch weil [illegible] Maximilian, vnnser [illegible] vnnsern
löblichen vorfordern, alle der herrschafft venedig
vnnd derselbigen vnndterthanen gründt vnnd
possessionen, die sy [illegible] herrschafft venedig vnnd
derselben vnnderthanen in vnnseren [illegible]
gehabt, ainich [illegible] vnnder haben, confisciert
vnnd einzogen, [illegible], das von denselben
zinns in vnnser Camer zu [illegible] vnnd sonsten
niemand [illegible] gar nicht gereichen sollen [illegible],
Vnnd aber [illegible] personen, so auf denselben [illegible] vnnd
diß sachen [illegible] gesessen, die [illegible] haimblich
vnnd yetzt er zuvor den venedigischen gar nicht
oder noch schuldig sein, auch wol gar verschweig[en],
Welche zinns aber [illegible] vnnser Camer [illegible]
von fünffzehen hundert vnnd [illegible], biß
auf das fünffzehenhundert vnnd [illegible]
[illegible] jar, dar innen die [illegible]
[illegible] hingehen, vnnd [illegible] Recht
[illegible] nit sein. Solle derselben [illegible]
maister sein vleissig acht haben, von welchen
[illegible] die vnnderthanen, in [illegible]
maler Confiscation die [illegible] einge[illegible]

oder noch ausstendig, auch zu verschweigen
sein, vnd wo Er also daran angenomen
oder ausstendigen zins, wenig oder vil
erfuere, Als dan, wie sich gebürt, von
den Innhabern derselben Gueter, wo sonnst
ersuechen, einzuziehen, vnd in seinen
empfang stellen, wie wir dann
solches alles also genedigclich zu Ime ver-
sehen, Es beschicht auch daran vnnser
will vnnd maynung, Geben in vnnser
Stat Wienn, am vierundzwainzigisten
tag Decembris, Nach Christi vnnsers lieben
herrn geburdt, Im funffzehenhundert
vnd dreyundfunffzigisten, vnnserer Reich
des Romischen Im dreyundzwainzigisten
vnd der andern Im Sibenundzwainzigisten
Jarenn.

[illegible]

... pro duos annos [illegible]

[illegible] in altera [illegible]

[illegible] Georgius [illegible]

[illegible] absolutus, et [illegible] devoluta [illegible]

appellationem [illegible]

[illegible] in calculo [illegible]

[illegible]

[illegible]

ab omni [illegible]

[illegible]

[illegible] quod [illegible]

[illegible] solut cum

[illegible] ut [illegible]

[illegible] ut [illegible]

[illegible] dicti [illegible]

[illegible] presentauit literas

[illegible] prefati [illegible]

[illegible] nihil [illegible] mor

[illegible] est ad [illegible] quae

[illegible] scripsit, [illegible] dispositionem

[illegible] ad [illegible]

[illegible] cantum est [illegible] canibus [illegible]

[illegible] pro [illegible] oratores [illegible]

[illegible] at [illegible] [illegible] literis [illegible]

nisi [illegible] Gonsius, nihil intermittit [illegible] relinquit [illegible]

[illegible] supplicandum defraudet suis [illegible] et [illegible] quid [illegible]

[illegible] aut magis inauditum est [illegible] quam post [illegible]

[illegible] judicem [illegible] remissionem ad [illegible] maxime cum [illegible]

[illegible] aliqua ad id [illegible]

[illegible] magis [illegible]

[illegible] a [illegible]

[illegible]

[illegible] ad [illegible] est ad [illegible] judicium [illegible]

[illegible] solvend. quare [illegible]
[illegible] supplicat [illegible]
[illegible] est [illegible] libros [illegible]
[illegible] Mag [illegible]
[illegible] dicti [illegible]
[illegible] prout [illegible] est [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] super omnibus [illegible] justitia [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

hõrie

gratiis

Con.

augº

de Gratij

... de Commissio ...

... Anno ... Incar...

... Bolher

Cann...

Chri...

... februarii

a ... [illegible] ... de donis ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

Ferdinando

Fidelissimo nro quato alla Causa de m Gerardo Gorgo contra quarelante, et dollendosi si come p auati habiamo Rto da tue comissioni et appelationi contra il aduersario suo del antedito m Gerardo Gorgo: qualli no hano posuto accordarse appresso de ti, et p tal coso sono comparsi gratiosamete a noi dimadandoci aiuto esclamado et pregandoci si come tu hai fatto justa la lor suplicatione hai considerato Cop.a di cio ti comettemo de rinouo quato al suplicante al tempo suo ordinatamete si habi appelato, che tu gli admeti la sua apellatione, come se appartiene, cosi e il nro volleze in tal maniera

Datum in la citta nra de Viena di 10 Xbrio 63 anno

Comissio Dni Imperatoris in Consillio

Zorzi Chamnich

Antonius Capitaneus Gradisc

Sigismudo de D.

[illegible] NOTE

88

Ferdinand /

Getreuer lieber, Als unns Burger auß
der Burger der [illegible] handlung [illegible]
[illegible] unnd [illegible]
[illegible] der Burger gestalt fur anzaig
gethon unnd beschwerung fur [illegible]
[illegible]
[illegible] mit [illegible]
[illegible]
[illegible] von 29 Marty [illegible]
[illegible] Jar [illegible]
[illegible] gnedig [illegible]
[illegible]
[illegible] gegenwirtig uber dise
[illegible]
[illegible]
Unnd damit [illegible] Unnser [illegible]
Begerung demnach [illegible]
[illegible] daran beschicht unnser
Willen unnd maynung. Geben
[illegible] den 3 Aprill Anno [illegible] im 69

an herrn hauptman
zu Hradisch

Evrardo de Burgo
[illegible]

Cop

Ferdinand

Getrewer lieber, Vnns hat Girardus de Burgo
durch Jnnligende sein Supplication zue-
khomen geben, wie daz er nach dem verschinen 55 Jar
hervider Margareth de Adrianis, ain Vrtl
daz Sy Jme Järlich den gewonlich Zinß von
Etlichen verlassnen Weckhern nit raicht,
oder aber für den Vor berechn Pfund Gelt ze be-
zallen solle behabt welliche Vrtl hernach durch
vnnser N. Ö. Regierung zu Crefften erkhent
worden, So solleß du Jme dardurch zuwider
solcher ergangnen abschid, mit deiner
Erkhanntnuß, daz Jme bemelter Adrianis
für einen Vor Traidt nit mer dann vier
Pfunt vnnd Siben schilling zuraichen
schuldig sey beschwären dessen Jme zu nachtail
vnnd schaden gedrungt vnnd derowegen vmb
vnnser genedige hilff vnd Ersehung gehor-
samblich angelanngt, Darauf beuelchen
Wir dir vnnd wollen, daz du vnns hierdort
deiner ergangnen Sentenz, den Suppliranten
bey bemelter Regierung beschehen Verla-
ation beleiben lassest, vnnd seine gegen

teill dafür halltest, dz vilgemelte Supplicanten die
verloffne Zeiß, vermög bemelter declaration
bezallen, hetten wir aber bedencken darwider
oder dz die sachen annderst gestallt, dann dessen
vnns zusamen den vnnserer O.Ö. Regierung
berichtest daran beschicht vnnser endtlich
willen vnnd mainung. Geben zu Wien
am 15 Marty Ao 64.

An hauptman zu
Bradesch

Ricardus a Burgo Re
volegt

Oppl.

Wir Ferdinand von Gottes genaden Römischer zu Hungern
vnnd Behaimb etc. Kunig, Infant in Hispanien Ertzhertzog
zu Osterreich Hertzog zu Burgund, Steir, Kernndten, Crain
vnnd Wirtemberg, Graue zu Tyroll. Bekhennen daß die
Dimission hierbey beschlossen, von vnnsern Stathallter Ambts
verwallter, Cantzler, Regenten vnnd Rätten vnnsers
Regiments vnnserer Niderosterreichischen Lannde, zwischen
Gerardin Burgo Burger zu Wienn, vnnd N. ders.
Gemain zu villa vicentina Ainstaills vnnd Anndertaills,
Ist erledigt vnnd des Ersamen, gelertten, vnnsers getrewen,
vnnd lieben, vnnsers Vicari zu Gradisch gesprochen Vrtaill.
Ausserhalb der Costung so hierin gegeneinander auf
geloffen sein, zu Crefften, erkhennt. Mit vrkhundt diz Brieffs
Geben in vnnser Stat Wienn, Am Neunzehenden tag
Octobris Nach Christi geburde Funffzehenhundert vnnd im
Sechsvndfunffzigisten, vnnserer Reiche des Römischen
im Sechsvndzwaintzigisten, vnnd der Anndern im Sechs
vnndzwaintzigisten Jaren.

W. Greyssen Ritter Stathallter
Ambts verwallter.

Ber. Walther D.
Cantzler

Commissio Dni Regis
in Consilio

Niclas von Newhauß.
G. Alber D.

Von vnnsern Ferdinannden Römischen zu Hungern vnnd
Behaimb etc. Kunigen, Infannten in Hispanien Ertzhertzogen
zu Osterreich Hertzogen zu Burgund Stathallter Ambts ver:
walther Cantzler Regenten vnnd Rätten vnnsers Re-
giments vnnser Niderösterreichischen Lannde. Ist die Dimis-
sion hierbey beschlossen Erledigt.

Guardium Burgo vnd die gemei
zů villa bisentina betreffend

Allerdurchleuchtigister Grosmechtigister Romisch
Khayser zu allen zeitten merer des Reichs /

allergenedigister Herr. E: Ro: Khay: Mt: Bit Ich vndter
thenigist mit Kaiserlicher gnaden mich zuuernemen
Wiewol nach Irrung der nachenden befreundtung zwischen
meinen vattern, Hannsen vo Burgo vnd meinen vettern
Gerharten vo Burgo wonhafft zu weiden, auch meines,
ainig meines vattern Armuet vnd vnd vnuermugenns, vnd
entgegen des andern Statlichen Reichtumbs, aller
zwischen Inen schwebender Strittigkhaitten vnd Rechts
halben ain Compromiss mit d beschlossen worden weil
weitleufigkhaitten vnd Rechtfuerungen, denen mein vatter
noch Ich nit zuerschwingen oder auszurusten stathafft
genugsam, zuuerhuetten, so hat doch gegentheil weder
freundtschafft noch andere billiche vmbstendt des Com,,
promiss betracht, sonder nach absterben gedachts meines
vattern, mich in gerichtliche handlung von wegen der
Compromittierten strittigkhaitten eingelaidt, darüber
gleichwoll ain abschidt vor dem Vicarj zu Gradisch
in mei favore ergangen, aber mein gegenthail flohen
für den Herrn Haubtman daselbs, bevor gedingt
Kan Ich also gesehen das mir gegenthaill mit ge,,
richtlichen clagen vnd Procurieren verlethun gewesen
allain damit er meine habunde widerspruch dar,,
durch zu ainer gegen clag deutten vnd ausflucht
darin biss zu austrag der vor anhengigen sachen,
suchen mochte entzwischen gemain dz meinige fürsetz,,
lich vorhalten thuet, vnd Ich dessen nit weis vnd
billen schindlen, dannocht bisshero leidenn muss hab Ich
aus Zwang vnd tragents meines vnuermugens Ich

mich vor Jme dem herrn haubtman zu Rradisch aufgange,
negt Compromiß widerumb vnd von nöuen gelendet, vnnd
denselben stat zugeben begert, vnd vnangesehen des ersten
gehabten abschiedts oder verhandlung mich Jn vnd vberall
zwischen vnnß beden thaillen, haltunde Jnige Artikl
gütlicher handlung zu vermeidung langwiriges
Rechtens Erbotten, aus was vrsachen dann der herr
haubtman in solch mein billich erbietten vnd begern nit
bewilligen hat wollen, kan Jnderst nit abgenumen
werden, weder dz ehr mir zu wider vnd zum Richter
in sachen gantz beschwerlich, will Jch auch von solichem
seinem interlocutori abschiedt zeitlich appeliert, ehr
mir aber die Appelation zuzulassen geweigert, nit
allein auf mein selbst ansuechen, sonder auch mich damit
vber vier vnderschiedtlich der N. O. Regierung bruch
aufgezogen, biß Jch lestlich den funfften Beuelch
beygelegter Copey mit B. ausgebracht darauf er
mir erst die Appelation mit der Beschaidenhait zu
gelassen, dardurch die Apostel Alle handlung vnd fromb,
de Allegationen verschlossen sollen werden, dar,
auf Jch meines thailles bißhero nit gehört bin, vnd dar,
gegen noch stattlich Justrumentische vnd Andere behelf
einzubringen hab, dardurch etwo die hochloblich
Regierung bewegt mochte werden, nit allein in disem
Jncidenal streitt, sonder auch in der haubtsachen erle,
digung zu thun, dessen Jch mit völliger notturfft
noch vngehörtter zu verderblichen schaden vnd nachtl
khumben vnnd geratten mochte, vnd dergleich solches
nit beschach, sonder Jch nur auf erweitterlichs langs,
wiriges Rechten gewisen solle werden, bin Jch dasselb

zuuerhinnern vnuermügig wie ich neben Jrgender khund,
schafft mit E. meiner Armuet, v̄ meines vergonthails
weil vbrigem Reichtumbs schwindt,

Da dann der Orten im Erzhaus so wol als in disen Eur
Khay: Mt: heranstossen Landen gebreuchig zwischen den
befreundten Erstlich die güete alles vleiss zuuersuech,
vnd wo dieselb nit statt hette, sy demnach durch glim-
pflichen weeg souil muglich entschaiden, damit solches
mir Armen, des Langwierigen Rechtens vnuermügigen
nit abgeschlagen werde, weil auch der herr haubtman
zu Gradisch mir zum Rechte hierin beschwerlich wie er
sich dann mir ganz zu wider vnwillig erzaigt, Langt
derhalben an E. Röm: Khay: Mt: mein diemüetigist
bitt die geruechen der N: O: Regierung genedigist
verordnen, das sy den Herrn Verwalter zu Görz
vnd Erasmen holzapfl auch Franciscen Ehrenfell
zu Commissarien verordnen, vnd Inen den vberschickten
Process oder Appellation einschliessen auch beuelchen
dz sy vleissig fürnemen, vnd in der güete alle streit-
tigkhaiten vnd Irrungen mit einander zuuergleichen
im fall aber dieselb nit verfänglich sein wolte
dann bede thaill mit Iren völligen notturfften Inn
zwayen schrifften vnd ainem beschlus haubtsachlich, aus
geschlossen aller Incidentschrifft, aufzug oder verlengerung
vernemen, darüber volgund mit Irer Erkhantnus für
gehen, vorbehalten dem beschwerten thaill die Apelation
für gemelte N: O: Regierung daran beweren vnd
verordnen E. Khay: Mt: Genedigist die billichait
thue derselben zu Khaiserlichen gnaden mich die
muettigist beuelch..

E. Rö: Khay: Mt: D. f.

Andre Alhaimister.

Georg de Burgo

Georgen de Burgo vnd bethanigiß Supplication. A

Regierung verordnen hierinnen zu Commissarien, den herrn Verwalther zu Görz, Caspar Holzapfl vnd Franzen Schronphelle, denen selle mit zueschickhung diser Supplication auferlegt werden, daß sie baide Parthejen für sich erfordern vnd müglichen vleiß fürwenden sie in der güette in ansehung des Supplicanten der muet. zuuergleichen, wo aber die vnbillichait vnnder, fenglich sein würde, dann baidthail in Iren notdürfften mit 3 schrifften vnd ainem beschlus vernemen vnd ze erkhantnus thuen mit vorbehalt der appelation.

3 Augusti.

Allerdurchleuchtigister Großmächtigister Römischer Khayser. Auch zu Hungern und Behaimb Khünig.

Allergenedigister herr. Als sich verschiner zeit, zwischen
meiner und Brenners a Burgo als beclagten etlicher Gueter zu-
spruchs halben, vor dem Haubtmann zu Gradisch erster
Instanz Irrung gehalten, und schließlichen nach dem [illegible]
derselben gantzen Jaren, vermüll des Rechtens und [illegible]
der Sachen, wider ime beclagten also erhalten, dieweil er a Burgo
sich sollichen urtl beschwärt und fur den herrn Haubtman zu Gra-
disch appellando beschwärdt, und der herr Haubtman nach er-
sehung und rat [illegible] derselben [illegible] Rechtssätz,
ausspruch und erclärung thun wollen. Aber er a [illegible]
seiner [illegible] und [illegible] [illegible]. Ist er als [illegible]
[illegible] und damit die [illegible] [illegible] in [illegible]
protrahiert wurde, zu [illegible] und [illegible] [illegible]
lichen [illegible] des Rechtens auf [illegible] [illegible], und [illegible]
[illegible] ausspruch Compromis weiß zu [illegible] [illegible]
[illegible]. Als aber sollichs [illegible] und [illegible]
bey gemeltem herrn Haubtman zu [illegible] nicht [illegible]
[illegible], und er sich dessen durch [illegible] [illegible]
Aber er Haubtman [illegible] als [illegible] nicht zuelassen wellen.
Sondern er gemeltes herrn [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], und er [illegible] [illegible] [illegible]

aufzüge(n) fürnemen vnd nicht anders zühören gewist, hat er
alsbald sein Weib alhieher [illegible], wider für die [illegible]
an die hochlöbliche N. O. Regierung (mit verhaltung des zu-
Supplicirens), vnd einen Beuelch, des Inhalts, daß er zu Laibach
zu gericht vermelten seinen angemeldten appellation [illegible], Im
fall anderst dieselb [illegible] vnd zeugt beschehen, statt
thun solle Surreptitie erlangt. So aber in Ir Laibach
sein des Supplicirenden vnbilliche aufzüge vnnöthig [illegible],
vnd deren d Regierung allen [illegible] fürtragen, [illegible] auch
sollichen Surreptitie erworben Beuelch auch Volziehung
mit zuelassung benannter appellation nicht schuldig zu sein,
erkhent, ist er alsbald gedachter Regierung seinen
Bericht vnd entschuldigung, auch den tatstand der sachen laut
A. Copi hiebey mit A. zuübergeben [illegible] werden, darauf
deren vnd auf mein [illegible] Supplicieren vnd [illegible],
B. würffen wir alsbald beyligend Beuelch mit B. [illegible], des
Inhalts, daß er herr Laibacher, Im fall benannter á Gurgo
die appellation nicht prosequirt hatte, seine gegeben vrtheil
in würckliche Volziehung bringen solle. Darauf aber [illegible]
Gurgo nach erforderung der sachen nicht [illegible], [illegible] falls
[illegible] einen andern vnd widerwärtigen Beuelch, Copi hiebey mit
C. C. bey vermelter Regierung zu bewerben, des Inhalts, daß
die darin benannten herrn Commissarien baide partheyen für
sich erfordern, vnd sy in d güette womüglich vergleichen, oder wo
die güett [illegible] nit sein würde, [illegible]

erläuttern mit zwaien schrifften, und einer schliesslichen [illegible], und zu
rechtsendenbt mit Vorbehalt der appellation [illegible]. Wir
will aber allergnedigister Khayser, lediglich nit allain in
die vorbringhen [illegible] d. Sachen [illegible] wurde und be-
schwerlich anzuhören, das selber zu appellieren, und von
lengst in Rem judicatam ergangen Urtail, die aber
allain erst auf güettige handlung, und wie dieselbig statt [illegible]
würde, auf ain new schrifftliche verfassung und dritte rechtliche
erkhandtnuss und alls usque in infinitum angestellt werden
solle. Gelangt demnach an E. Röm. Khay: Mt: etc.
mein allerunderthenigist bitt und begeren, die völlig ab-
gehörten sachen nit zu hören noch zu gestatten, das ich ar-
mer ausländer, aber so lauttern und zweifelsfreien rechtliche
erkhandtnuss gehörten müessen in [illegible] kaiserlicher
[illegible] oder die Warheit ungeläutert und [illegible]
werde. Sondern [illegible] obernennten des herrn
ersten bestand zugeben, und durch den herrn [illegible]
zu Gradisch zu [illegible] gesprochen Urtail [illegible]
[illegible] handthaben, und dieselbigen [illegible]
[illegible] B. [illegible]
[illegible] fürderlich zu [illegible]
Damit also ich armer ausländer bey meinem erhaltenen
Rechten gehandhabt werde, und an weitern unbilligen
und beschwerlichen [illegible] der billigkeit [illegible]

würckhlich geniessen müge, [illegible] E. Röm: Khay: Mt: etc. will ich mich allerunderthenigist vnd gehorsamist [illegible] in höchster gebüer bevelhen.

Euer Röm: Khay: Mt: etc.

Allerunderthenigister vnd gehorsamister

Joannes Baptista, a Burgo

26 Augusti Ao 64

An die Rö: Khay: Mt:

Johan Babtista de Burgo aller=underthenigiste Supplication

Der N.Ö. Regierung, die Billichait zu handlen.

Decretum in Cons. aul. Imp.
25 Augusti 64.

Die Regierung lassen bey dem ausgangnen Bevelch vnd dem Jüngsten Jme gegeben bschaidt beleiben.

28 Augusti Anno 64.

[illegible]

A

21 Augusti Ao 64

Ferdinand von Gottes gnaden Erwelter Römischer
Khayser zu allen zeytten Merer deß Reichs ./.

Getrewer lieber, Uns hat an unserm Khayserlichen Hove,
Girardus de Burgo, durch Fürwartter sein Supplication
mit beschwär angebracht, wie das Er seine einkhünften, so Er von
Traidt und andern in unser Haubtmanschafft Gradisch habe,
ainen durch dich gethonen verpotts wegen ungeacht das Er die
gebürlich Steür davon bezallen nit heben und seiner notturft
nach verfüeren müge, sonder von Jedlichem Stär, zwen
und dreissig Walscher schilling, so bey den zuvor gewesen
Haubtleutten nit gewest und erst bey dir aufkhumen sey,
bezallen müesse, Und uns darauf umb gnädige
Einsehung underthäniglich angerüefft. Darauf
Bevelhen wir dir hiemit und wellen, das du uns, hierin,
zuhanden unser Niderösterreichischen Regierung deinen
Bericht zuekhumen lassest. Daran beschicht unser maynung.
Geben in unser Stat Wienn am dreyzehenden tag Aprilis Anno etc. im Vierundsechtzigisten, Unserer
Reiche des Römischen im Vierunddreissigisten und der andern
im achtunddreissigisten.

Commissio Domini electi
Imperatoris in consilio ./.

Leopold Stättner

Kirchhamer

[illegible]

[illegible]

Girardus de Burgo 8

Unserm getreuen lieben Jacoben von Attimis
unserm Rath und Haubtman zu Gradisch./.

Ferdinand

Wolgeborner lieber getrewer. Wir senden dir hiemit
ain Supplication und darbeligundt ain Appellbrieff
und Copi aines process, so Bernardus ab Burgo in der
Sachen die sich zwischen weillendt Carln Sandrin
Erben an ainem, sein Bernardin a Burgo am andern, und
dem Camer procurator zu Görz dritten taills, helt, fürbringen
lassen, und umb verordnung des Franntz Sandrin und
unnser gnedig hilff und ersehung und hierinn gebete
wie du solhs vernemen werdest, Darauf haben wir
dich in angeregten sachen zu unnserm Comissari fürgenomen
und verordnet. Mit bevelh und wellen, das du die par-
theyen auf ainen gelegen tag für dich ervordest, in deren Not-
turffte, wo si ferrer bericht fürzubringen hetten vernemest,
auch den process mit vleiß ersehest, und alßdann von unsern
wegen durch bekanntnuß handlen und bringen lassest
was recht ist. Mit vorbehalt dem beschwerdten taill die
appellation für unser Regierung und Camer Rätte
unnserer N.O. Landen, Daran ist unser Maynung. Geben
in unser Stat Wienn am [illegible] tag Septembris.
A° 47

An herrn Franntz Grauen und
Freiherrn von Thurn und zum Creutz
Haubtman zu Görz

Biuardj a Burgos Danecho Cop

[illegible]

Commisso [illegible]

[illegible]

Bernardy [illegible]

[illegible]

[illegible]

Ferdinand

Getreuer lieber. Uns hat der unser Burg-
hof Quardian zu Burgo durch inligende
sein Supplication, underthenigist angelangt
und gebeten, dz wir ime des Stande darin
er durch weylend Virilaster von Thurn
gewesnen Hauptman zu Gradisch auch
Balthasarn Sachsen [illegible] beschwert
worden begnaden und zur Handhaltung
bestimmen lassen wolten. Darauf be-
velhen wir dir genedigst und ernstlich dz du
uns von diser sachen beschaffenhait
zuhanden unser N.Ö. Regierung warhaftigen
und aigentlichen bericht, ob sy der Supplicant
auch dz bescheid Proclama presentiert habe
oder nit. Daran beschicht unser willen und
maynung. Geben zu Wien den 29 Martij
Anno etc. im 56 [illegible]

Unserm Hauptman zu
Gradisch

Girardo de Burgs
Barrolegh

(999)

1589
27 Xbre

Carl von Gottes Gnaden Ertzhertzog zu
Österreich Hertzog zu Burgundi Graue zu
Tyrol

Ersamer gethreuer gelerter lieber, wir sein glaub-
würdig berichtet worden, das noch im verschinen
Neun und sibenzigisten Jar Camillus Gorgo sein
ehleibliche Schwester Helenam allain darumben,
auf das sy zur andern Ehe nit greiffen solle:
sonder er vill mehr die von irem ersten Ehewirt dt.
Scipion Sauorgnano ererbte haab Güeter, die Comm-
tara genant, an sich bringen möchte gantz unbarm-
hertziger weiss erstochen haben, weil aber solliche
haab Güeter nicht dem Gorgo oder seinen
erben: sonder in unser Camer als ein erbloss
guet, billich haimbgefallen sein solle: So ist unser-
ren unser gnedigister beuelch an dich, das du angereg-
te haab Güeter von den Ihenigen so sy innen rechtlich
und wie in dergleichen fällen gebreuchig abfordern, da-
mit sy zu gemelter unser Camer handen würck-
lich gebracht werde, an dem vollziehst unser gefälli-
ger willen und mainung, geben in unser Statt
Grätz den 27. Decembris A° 1589.

[illegible] Statt
[illegible] Walter
[illegible] Cantzler

Commissio Ser[enissi]mi D[omi]ni
Archiducis in Consilio
Lorentz Schrenck [illegible]
Blasius Kirch

A tergo

Dem Ersamen gelerten vnsern getrewen lieben,
Josephen Locatelli Doctorn vnsern fiscal in friaul

bro,
friaul

Carolo / 1589 – 27 Settembre

Honorando dotto fidel diletto, siamo schiaramẽte
informati, qualmente ancora nel Anno passato
[illegible] Camillo Borgo la sua natural sorella, [illegible]
solung chi non si maritasse l' seconda volta acciò
[illegible] più presto la meza possessione hereditata dal
suo primo marito Scipione Sauorgnano [illegible]
mata la Columba[illegible] po[illegible] se acquistar per sè,
[illegible] [illegible] ha ma[illegible] poi chi [illegible] possessioni
[illegible] al Borgo, ouero alli [illegible] heredi veruien
[illegible] alla nostra Camera, come ben confiscato
iustamente è peruenuto, però ti Commettemo
gratiolamente chi tu l' detta meza possessione
da quelli possessori auanti l' iustitia [illegible] in
tali casi s'usa, domandi, acciò effettualmente
alla nostra Camera sia tirata, in questo sara
essequita l' nostra gratiosa volontà et opinione,
in l' nostra Citta di Graz 27. Settemb. A[illegible] 1589

[illegible]toff Sturck
Vice logotenente
[illegible] Gienpergr

Commissio Ser.^mi Dni
[illegible] in Consilio
[illegible] Carolo [illegible]
[illegible] Kirchmair

A tergo
Honorando dotto nostro fidel diletto Iosepho Locatello
dottor nostro [illegible]al in friul /

A tergo

[illegible]ing,
[illegible]rial

Carlo per la gratia de dio Archiducha de Austria ducha di bogogna, etc. Conte de tirol et gorizia etc.

fidel diletto, Noi te Auisemo, che noi hauemo sopra il ~~suplichar~~ humil supplichar de georgio de gurgo, nela qual ~~[illegible]~~ lui se adogliuta, che tu habia Volesto Constrengerlo, per conto de althuni diferenzie che tra lu, et girardo de gurgo se Contiengano, de exsequirli auanti de ti no resguardando la Comission mandatta ali nri fideli deleti Vito de dornberg nro Conseglrero et logotenente del Capitaneado dl nro Illtr.e Contado de gorizia, fran.co Cronsel, et Lucha holzaphel, Come qui perauanti alli quali in qsta Causa delegatti Comisarij hauemo Comesso et ordinatto, che lor habiano li Acti, da te adimandarli, et exsequir la Causa, et essendo Come il gurgo suplicha, te Comitemo, et Vollemo, che tu habia con tutta la Causa proslongar, et ali Comesari sopra il lor recerchamento li Acti dare, sopra zio exsequise la nra Volunta et mente datta nela nra Citta de graz alli 7 de februari Anno 1565

Nicolo de neuhaus a neuchofl Vize presidente

Comissio Serenissimi dni Archiducis in Consilio

Achazio Barò dla tore
Cristoforo belzer

Bernardo Bolter Dotore Canzilliero

Al nro fidel dileto Jacomo de Attimis nro Conseglriero et Capitaneo di gradischa

1585, 7, Febraro

1585 7 febr.

~~Vicenza~~ . B.

Villa Visinnza

1559
13 marzo

[illegible]

[illegible]

[illegible] weicher des [illegible]

[illegible]

A Tergo:

[illegible]

Die 13 mensis marcij 1559

Suprascripta commissio, sive sententia, consona ab eius Serenissimo Regimine [illegible] inferioris Austriae emanata, fuit infrascripto peregrino Sandrigo cum Curtio suo [illegible] vocato magnifico domino Maximiliano de Dornbergo [illegible] capitaneo Gradiscae [illegible], fuit aperta et publicata quam per dictum Sandrigum fuit audita [illegible]. Ibi [illegible] dominus Apollonius Gorgo [illegible] [illegible] de [illegible] partibus, ad [illegible] domino Francisco Barbona et Michaele [illegible] [illegible] Aquilegiae [illegible] Baptista della porta di Gradisca omnibus [illegible] notarijs testibus

Traductio sententiae

Noi Ferdinando per la dio gratia eletto Imperatore de Romani sempre Augusto, Re della Germania, della Ungaria, della Boemia, della Dalmatia, della Croatia et Sclavonia, Infante della Spagna, Archiduca di Austria, Duca di Borgogna, della Stiria, Carintia, Carniola et Wirtembergo, Conte di Tirol, riconosciemo circa la qui inclusa appellatione [illegible] del q. [illegible] Sandrigo [illegible] di una parte, et [illegible] del Gorgo [illegible] dall'altra parte è stato per il nostro locotenente [illegible] Regente et consiglieri del nostro Regimento della Austria inferior [illegible] confirmata la sententia fatta per Theobaldo de Tirobaldis come substituto del quondam Nicolo della Torre [illegible] già capitano di Gradisca, il cui [illegible] sta alli dieci di giugno del 1555 passato publicata per Giovanni Andrea Bocasso [illegible] [illegible] dieci di giugno [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] in [illegible] Città di Vienna alli 9 di Febraro 1559. Regni nostri del Romano [illegible] anno 29 et delli altri anno 33.

(Per [illegible] elletti [illegible])

Nicolò [illegible] locotenente
[illegible] Baltasar doc. Canc.

B. di Lamvinai
Leonardo [illegible]

La inclusa appellatione et sententia predicta [illegible] locotenente, Consiglieri Regenti et consiglieri di nostro Regimento della austria inferiori di [illegible] Ferdinando eletto Imperator de Romani sempre

4 [illegible]

Augusto, Re della [illegible], [illegible] et [illegible], [illegible]
delle Spagne, arciduca d'[illegible], duca di Borgogna.

1559 - 9 febraro

Noi ferdinando con l'Idio gratia Romano imperator elletto, in ogni tempo piu prosperando al Regno di Germania, hongaria, Boemia Dalmatia, Croatia, et Schiauonia, Re infant in Spagna et Ducha nel Austria, Ducha de la Borgona, Sthiria, et Chorintia, Cragno, et Wierthenbergo, Conte de Tirolle, et

facio fede qualmete le degne lettere sigillate gia p. auati dal nro subsitudo Stotholter del Capitaniado Cancelliero del Rezente zudise del nro Regimeto, et paiese d'Austria inferiore, fra herredi de Sandrigiet Cechi dolenti d'una parte, et del altra part dolendosi il Nobille m. Girardo del Gorgo, ~~il qual~~ e liber la sentetia del Nobile m. Theobaldo de Theobaldis zudise p. il Mag.co Sr. Nicollo della Torre Baron francho gia de Gradischa, qual substituite a tal sentencia [illegible] delegati ambe parte, come sotto di 10 del mese di Zuno pasato anno si come ecciam p. mezo del Spetabille m. Andrea Bocha di diese zugno sopradito in corroboration appare [illegible] fiem. el datte Citta nra de Viena die 9 februarij 1559 anno natiuitatis lo Regno nro Romano creato del 1529 incoronato del 1533 Re de Romani anni

Nicollo de Neuhaus in Neuchett
Stotholter, et Capitanio substitudo

Comissio Dni electi Imperatoris in Consilio

Bernardo Lonbergher

Bernardo prunher D.
Cancellier

Lenardo Chirchomer

Dal nro · Ferdenando Romano imperator electo, in ogni Tempo piu
prosperando, del Regno in Germania, hongaria, Boemia, et
infant in Spania, Ducha del · Austria, de Borgogna, substi
tudo Capitanio della Tera, et Cancelliero del regente zudise
del · nro · Regimeto del paese · nro · d · Austria inferiore, · e ·
la pnte deliberatione sigilata al in contro Liberamete · etc

...po piu

... et

..., subito

...udise

...y. e.

1559 · 9 · febr°

Velmo

Durchleüchtigister, hochgeborner Erzherzog etc.
Genedigister Landtsfürst, vnnd herr. /

Ich bin aller vnderthenigist E. Fr. Dt. werden noch genedigist woll ingedennckh
sein, wasmassen mein lieber vatter Bernhardus von Burgo hieuor,
nun zu etlichmallen an weillenndt Rö. Khay. Mt. etc. Eurer Fr. Dt. etc.
geliebsten herrn vattern hochlöblichister, vnnd säligister gedächtnus von..
wegen der vnbillichen inzicht, so an Jne vmb abstellung der [illegible]
willen gelegt worden, vnnd darüber bey Eurer Fr. Dt. als vnnsern
Natürlichen Erbherrn, vnnd Lanndtsfürsten vmb genedigiste begnadigung
sollicher vnbillicher auferlegten inzichten vnnd gerichtlich angehalten vnnd
anhalten lassen, vnnd wiewoll nun obgedachter mein vatter genugsam
verhört von derselben inzichten, dhalben dann auf sein begehren ain [illegible]
ain gannzer [illegible] zu durchsehung seiner Regalien, vnnd grunts
dahin aufgericht worden, entschidt vnnd gänntzlich absoluiert worden.
So ist aber obgedachtem meinem vattern auf sein [illegible] begehren
vnnd gerichtlich supplicieren zu bschaidt eruolgt, wie das sein beg[ern]
nit stat hette, vnnd dhalben er abgewisen worden sollt. [illegible]
[illegible], in bekhennhung seiner vnschuldt alß er vor Gott [illegible]
am Jüngsten tag zuuerantwurten hat, auch seines Leib
alter, vnnd d3 er nit sehen lassen in Eurer Fr. Dt. als sei[nes]
hochgebornen Lanndtsfürsten vngnad zu sterben, wo
khumernuß, sorg, vnnd herzenlaidt gedrungen, vnnd ob er z[illegible]
in Crafft weillenndt hn. Niclasen Freyherrn von Thurn
haubtman zu Gradisch gehabter [illegible] Beuelch, als aus
Abschrifften, mit A. B. vnnd C. zuuernemen, in Eur
herrschafft Gradisch frey sicher, vnnd vnbetrüebt hanndl[en]
mügen, so ist er mein vatter nichts desto weniger aber da[illegible]

dahin beslissen: vnnd sorgfeltig gewesen, damit Er selbst dise Sachen an
Ire gestelte Inzichten, hochstgedachter Rö: Khay: Myt: zu vnderthenigist fürgebracht,
vnnd vmb gnedigiste Einsehung seiner Purgation auch begnadigung, vnnd
absolvierung derselben fürgebracht, vnnd angelangt hette, wöllichs Er auch
nun mer bey allermechtig: Ir Khay: Myt: (nur vmb ainich klaine Zeit langer
bey dem leben erhalten hette, sonnderlich weil in dem diser sachen wegen
gesprochnen Sentenz: begriffen, das es mit disem Bande nur biß auf
Ir Khay: Myt: gnädigistes wolgefallen, vnnd Veränderung vnnd nit
straks absolute, den verstanndt haben solte, richtig zubeschehen gänntzlich
verhofft; dieweill es aber seiner Almechtigkhait das Eur Frl: Drl: (an
Jetzo in die Regierung succedieren solle, also gefallen. vnnd mein armer
betrüebter Geliebter Vatter noch vor seinem ausshanndthabunden ab,,
sterben hierinn E: Frl: Drl: erhörung vnnd gnaden augenscheinlich
spüren, vnnd empfinden wolte: so ist dhalben an seiner Stat mein
vnderthenigiste höchste bith, E: Frl: Drl: geruehen allergnedigist offtgeda,,
chtes meines lieben Vattern vnschuldt, auch schwäres Alter, Khümernuß,
vnnd Hertzenlaydt, zubedennckhen. vnnd Zuebeherzigen, vnnd Ine also
auf den fürgebrachten Process: vnnd dargethone entschuldigung aller,,
gnedigist der obangelegten Inzichten absolvieren, vnnd begnaden. (Im
fall aber E: Frl: Drl: Sy dahin mit gnaden vermainten, obgedachter
mein Vatter solte sich mit sollichem fürgebrachten Process, noch nit
genuegsam Purgiert, So bith Eur Frl: Drl: ich sambt Ime nochmallen
durch Gott in aller vnnderthenigister, vnnd höchster gehorsamb E: Frl: Drl: sy
wellen Ime meinem Vattern ain Clayd nach derselben gnedigisten
Wolgefallen, in wellicher Zeit Er dann seine noch lauttere beweisungen,
so er noch auf fürbrechte, damit sein vnschuldt nothdürfftiglicher abgenomen
vnnd gespüert werden möchte diser sachen halber, darthuen vnnd in
mitls der Zeit frey sicher, vnnd vnbetrüebt, in Eur Frl: Drl: fürstlich
Graffschafft Görz wanndln müge, mit gnaden bewilligen, vnnd ver,,

fertigen lassen. Für solliche genad wollen mein Vatter und ich sambt unnsern ganntzen loblichen Geschlecht, umb Euer Fr. Dt. und das hochlöblich hauß Osterreich die Zeit unnsers Lebens in aller underthenigkhait zuverdienen geflissen, und schuldig sein. Auch den Allmechtigen umb Euer Fr. Dt. glückhsellige Regierung und lanngkhwirigen gesundt, Täglich zubitten in khain vergessen stellen. Und thue sich Euer Fr. Dt. mein lieber Vatter sambt mir in aller underthenigkhait gehorsamblich bevelhen /

E. Fr. Dt. etc.

Underthenigister und gehorsambister

Zuanist Battista Burgo

Joannes Babtista von Burgo
Wund Arzniste Supplication

Des Supplicanten begeren
hatt noch dißmals nit statt
Decr. 4 Martii in Septem.

64

N.° 409.

Al Sig.r Camillo Conte Gonzaga Patrono &c

Avendo colla sua notificazione dd.° 20. e pres. 22. decorso Luglio N.° 361 attribuito il diritto di nomina del Camerario alla Comunità di Villavicentina ed all'opposto avendo il Nob. Sig.r Conte Giovanni suo fratello come sua insinuazione dd.° 24. Luglio stesso N.° 363 eletto Ser Giovanni Bertagna in tale qualità; Perciò questa Centrale Giurisdizione per provedere alla buona amministrazione dei beni della Chiesa, e per non pregiudicare agli eventuali diritti di nomina ha eletto in Camerario interinale Pietro Toso coll'ulterior avviso che esso Sig.r Conte di concerto con il Sig.r Conte Giovanni suo fratello non facendo nel termine di 3. mesi constare di questo diritto di nomina verrà il detto Toso confermato, e si passerà nei casi futuri immediatamente alla nomina degli eventuali Camerari.

Dalla Giurisdizione Centrale di Monastero

li 9. Agosto 1802.

Giov. Giavarina Giudice

N.° 409.

Al Sig.r Camillo Conte
Gorgo qua Patrono
della Ven.da Chiesa di
Villacicontina

Co Off.o

N:o 123. Pres. di 15 Aprile 1782.

N. 6.

COSCRIZIONE.

N.° con entro Ricevute analoghe.

Delle fassioni vocali assunte da tutti i particolari, e contadini abbenati, sottani, ned inquilini della Giurisditione di Villa Vicentina attinente alla Ill.ma Casa de Conti Camillo e Giovanni Fratelli Gorgo ed in caso le fassioni vocali non avessero parso proporzionate, delle tasse fatte dalle rispettive superiorità, di quanto, in vigor della Patente della Steura Debitoriale 3. Dicembre 1764., devono i medesimi pagare fino il dì 8. Marzo 1782. per titolo di Steura Debitoriale, per l' anno militare 1781.; cioè dal primo Novembre 1780. fin ultimo Ottobre 1781.

N. de' fatenti.	Nome, e condizione de' fatenti.	Classi 1ma. perso. k. 15.	2da. perso. k. 36.	3za. perso. f. 1k. 12	4ta. perso. f. 2k. 24	5ta. perso. f. 5	Importo F.	Importo k.	Somma F.	Somma k.
1	Steffano Iacumin 3 Germani	3	—	1	—	—	1	57		
2	Antonio Stabile 3 Figli un Nipote	4	—	1	—	—	2	12		
3	Gio: Domenico Baco 2 Nipoti	2	—	1	—	—	1	42		
4	Domenico Michelin 2 Figli	2	—	1	—	—	1	42		
5	Valentino Vinlin 2 Fratelli 2 Germani	4	—	1	—	—	2	12		
6	Mattia Dreas 2 Famigli	2	—	1	—	—	1	42		
7	Giuseppe Tonet un Figlio 3 Nipoti	4	—	1	—	—	2	12		
8	Giuseppe Cattachio un Figlio 3 Nipoti	4	—	1	—	—	2	12		
9	Giuseppe Stabile 5 Figli	5	—	1	—	—	2	27		
10	Giacomo Nicola un Germano un Famiglio	2	—	1	—	—	1	42		
11	Valentino Antonciz un Nipote un Famiglio	2	—	1	—	—	1	42		
12	Marco Zuco 2 Fratelli un Famiglio	3	—	1	—	—	1	57		
13	Simon Stabile 2 Figli 2 Nipoti	4	—	1	—	—	2	12		
~~14~~	~~Domenico Stabile 4 Fratelli un Germano~~									
		41	—	13	—	—	25	51	25	51

N. de' fatenti.	Nome, e condizione de' fatenti.	Classi 1ma. perso. k. 15.	2da. perso. k. 36.	3za. perso. f. 1 k. 12	4ta. perso. f. 2 k. 24	5ta. perso. f. 5.	Importo F.	k.	Somma F.	k.
		41	—	13	—	—	25	51		
14	Domenico Stabile 4 Fratelli un Germano	5	—	1	—	—	2	27		
15	Giovanni Deotogna un Germano	1	—	1	—	—	1	27		
16	Francesco Furlan 2 Figli	2	—	1	—	—	1	42		
17	Gio: Batta: Macor 1 Fratello	1	—	1	—	—	1	27		
18	Giuseppe Sandrigo un Fratello un Nipote	2	—	1	—	—	1	42		
19	Giuseppe Deotogna un Figlio 2 Germani un Fratello	4	—	1	—	—	2	12		
20	Nob. Sig. Sebbastian dal Stabile	—	—	1	—	—	1	12		
B. Restante 21	Sig. Bortolomio Petronio un Famiglio	1	—	1	—	—	1	27		
22	Sig. D. Francesco Dri Vicario	—	1	—	—	—	—	36		
23	Rendo Sig. D. Giacomo Speranza Paroco	—	—	—	1	—	2	24		
	Massi Colloni									
24	Lorenzo Dertogna 2 Nipoti	2	1	—	—	—	1	6		
25	Franco Gerin un Famiglio	1	1	—	—	—	—	51		
26	Steffano Sitisnich un Figlio	1	1	—	—	—	—	51		
27	Gio: Batta: Montanari un Fratello	1	1	—	—	—	—	51		
28	Franco Goat un Fratello un Figlio	2	1	—	—	—	1	6		
29	Giacomo Cabora un Figlio un famiglio	2	1	—	—	—	1	6		
30	Antonio Fabro un Fratello un Figlio	2	1	—	—	—	1	6		
	Sottani									
31	Daniele Verzegnas 1 Famiglio	2	—	—	—	—	—	30		
32	Nicolò Facis	1	—	—	—	—	—	15		
33	Giuseppe Bolpetto un Famiglio	2	—	—	—	—	—	30		
		73	8	21	1	—	50	39	50	39

N. 249 QUITANZA.

PEr fiorini trentauno x.ni 12 che s' hanno ricevuti, salvo la rettificazione, nella Cesareo Reg. Cassa de' debiti di Stato di queste Principate Contee da Villarrientina a conto a titolo di STEURA DEBITORIALE per l'anno militare 1783. a norma d'Assegno della Ces. Reg. Aul. Commissione N. 213 Per fede ec. Gorizia 12. Settemb.re 1783.

Idest F. 31 k. 12

Per l' Officio Esattorale Generale Provinciale delle Principate Contee di Gorizia, e Gradisca.

Westermann

12 Ziacomo Nicola ... 2 – 1 – 1: 42

N. 309 QUITANZA.

PEr fiorini sessantaquattro —
che s' hanno ricevuti, salvo la rettificazione, nella Ces. Reg. Cassa de' debiti di Stato di queste Principate Contee da Villarrientina — a titolo di STEURA DEBITORIALE per l'anno militare 1784. Per fede ecc. Gorizia 6. Nov.re — 1784.

Idest F. 64 k. —

Per l'Officio della Cassa Camerale e Provinciale.

B.

212	Sig. D. Francesco Dei Vicario	–	1	2	–	–	1	2	

12
/
/
/
/
/
/
2
2
2
2.

N. 410 QUITANZA.

PEr fiorini Due car. 54 ——— che s'hanno ricevuti, salvo la rettificazione, nella Ces. Reg. Cassa de' debiti di Stato di queste Principate Contee da Villavicentina a titolo di STEURA DE' Bitorial per l'anno militare 1782 a norma d'Assegno della Ces. Reg. Aul. Commessione N. Per fede ecc. Gorizia 26 Aprile 1784.

Idest F. 1 k. 27

pena 1 . 27

2 . 54

Per l' Officio Esattorale Generale Provinciale delle Principate Contee di Gorizia e Gradisca.

12 Giacomo Nicola ... Giermano ... Famiglia ...

G.N. 254 QUITANZA. M.N. 718

PEr fiorini cinquantaotto ——— che s' hanno ricevuti, salvo la rettificazione, nella Ces. Reg. Cassa de' debiti di Stato di queste Principate Contee da Villavicentina Giuvieri ——— a titolo di STEURA DEBITORIALE per l' anno militare 1787. Per fede ecc. Gorizia 13. Ottobre 1787.

Idest f. 58 k. —

Per l'Offizio della Cassa Camerale e Provinciale.

20	Liv. S. Ambrosius des Vicariat	—	1	—	—	—	—	36		

G.N. 302 QUITANZA. M.N. 78

PEr fiorini cinquanta otto ——————
che s' hanno ricevuti, salvo la rettificazione, nella Ces. Reg. Cassa de' debiti di Stato di queste Principate Contee da Gorgo Cont: Camillo, e Gio: fratelli
a titolo di STEURA DEBITORIALE per l' anno militare 1786. Per fede ecc. Gorizia 31 Ottobre 1786.

Idest f. 58 k. —

Registrato
Schmaidar...
4117

Per l' Officio della Cassa Camerale e Provinciale.

Wassermann

G.N. 105 QUITANZA. M.N. 217

PEr fiorini cinquantaotto car. 24. — — —
che s' hanno ricevuti, salvo la rettificazione, nella Ces. Reg. Cassa de' debiti di Stato di queste Principate Contee da Villavicentina Giurisd.e ——————
a titolo di STEURA DEBITORIALE per l' anno militare 1786. Per fede ecc. Gorizia 6. Maggio 1786.

Idest f. 58 k. 24

Mansferri

Per l' Officio della Cassa Camerale e Provinciale.

Wassermann

212	sig. D. Francesco Dei Vicario	1	1	1	—	—	1	36

Fassione per la Steura Debitoriale da Presentarsi l'anno 1785 della Comunità dalla Giurisdizione di Villa Vicentina

N.ro	Nome e Cognome delli Coloni e Sotani	C. la ss. 1.ra	2.da	3.za	4.ta	F.	K.
1	Bortolomio Stabile 1 Figlio 2 Garzoni	7	–	1	–	1	57
2	Marco Zucho 2 Frateli	2					
3	Batta Macor 1 Fratelo 1 Famiglio	2	–	1	–	1	42

G.N. 185 QUITANZA. M.N. 338

PEr fiorini cinquantanove x.ri 48 che s' hanno ricevuti, salvo la rettificazione, nella Ces. Reg. Cassa de' debiti di Stato di queste Principate Contee da Villavicentina Ruvird ——— a titolo di STEURA DEBITORIALE per l' anno militare 1785. Per fede ecc. Gorizia 31. Xbre 1785.

Ideft f. 59 k. 48

Per l'Officio della Cassa Camerale e Provinciale.

Menakeny [illegible]

Wasserman [illegible]

	1 famiglio	4	–	1	–	2	12
21	Nob. Sig.r Sebastian Stabile	1					
22	Sig.r Bortolo Petronio 1 famiglio	1	–	1	–	1	27
23	Giacomo Padoan 1 Figlio 1 Fratelo 1 Famiglio	3	–	1	–	1	57
	Suma	59	–	23	–	42	21

= 93 : 9 : 23 : 1 : 52 Summa

107 . 8 . 21 . 1 . . . 1 . 7

	[illegible]	1		1	—	—	1	21		
22	Sig.r D. Francesco Dri Vicario	—	1	—	—	—	—	36		
23	Rendo Sig.r D. Giacomo Speranza Baroco	—	—	—	1	—	2	24		
	Mazzi Colloni									
24	Lorenzo Bertogna e Nipoti	2	1	—	—	—	1	6		
25	Franco Gerin un Famiglio	1	1	—	—	—	-	51		
26	Steffano Pitisnich un Figlio	1	1	—	—	—	-	51		
27	Gio: Batta: Montanari un Fratello	1	1	—	—	—	-	51		
28	Franco Goat un Fratello un Figlio	2	1	—	—	—	1	6		
29	Giacomo Padoan un Figlio un famiglio	2	1	—	—	—	1	6		
30	Antonio Fabro un Fratello un Figlio	2	1	—	—	—	1	6		
	Sottani									
31	Daniele Verzegnas 1 Famiglio	2	—	—	—	—	-	30		
32	Nicolò Facis	1	—	—	—	—	-	15		
33	Giuseppe Bolpetto un Famiglio	2	—	—	—	—	-	30		
		73	8	21	1	—	50	39	50	39

Fassione per la Steura Debitoriale da Presentarsi l'anno 1783 della Comunità della Giurisdizione di Villa Vicentina

N.ro	Nome e Cognome delli Coloni e Sotani	Classi 1ª	2ª	3ª	4ª	F.	K.
1	Bortolomio Stabile 1 Figlio 2 Giermani	3	—	1	—	1	57
2	Marco Zucho 2 Frateli	2	—	1	—	1	42
3	Batta Macor 1 Fratelo 1 Famiglio	2	—	1	—	1	42
4	Giovanni Bertogna 1 Famiglio	1	—	1	—	1	27
5	Domenico Stabile 4 Frateli 1 Germano	5	—	1	—	2	27
6	Giuseppe Zorato 1 Figlio 3 Nipoti	4	—	1	—	2	12
7	Pietro Antonio Bertolin 1 Genero 1 F.	2	—	1	—	1	42
8	Valentino Antonzig 1 Nipote 1 Famiglio	2	—	1	—	1	42
9	Mar: Antonio Sandrigo 1 Fratelo 1 Nipote	2	—	1	—	1	42
10	Fran.co Furlan 2 Figli	2	—	1	—	1	42
11	Gio: Batta Stabile 4 Frateli	4	—	1	—	2	12
12	Giacomo Nicola 1 Giermano 1 Famiglio	2	—	1	—	1	42
13	Pietro Catachio 3 Nipoti	3	—	1	—	1	57
14	Matia Dreos 2 Famigli	2	—	1	—	1	42
15	Valentin Violin 2 fratelli 2 Germani	4	—	1	—	2	12
16	Domenico Pacco 2 Nipoti	2	—	1	—	1	42
17	Domenico Michelin 2 Figli	2	—	1	—	1	42
18	Matia Stabile 3 Germani	3	—	1	—	1	57
19	Stefano Jacomin 3 Germani	3	—	1	—	1	57
20	Giuseppe Bertogna 1 Figlio 2 Germani 1 famiglio	4	—	1	—	2	12
21	Nob: Sig.r Sebastian Stabile	1	—	1	—	1	27
22	Sig.r Bortolo Petronio 1 famiglio	1	—	1	—	1	27
23	Giacomo Padoan 1 Figlio 1 Fratelo 1 Famiglio	3	—	1	—	1	57
	Suma	59	—	23	—	42	21

707 1 18 . 21 : 1 . — 59)

N.ro	Nome e Cognome delli Mezzi Coloni e Sotani	Classi 1a	2a	3a	4a	
	Riporto	59	–	27	1	42:21
24	M. R.do Don Giacomo Speranza Paroco e Vicario	–	1	–	1	3:7
	Mezi Coloni					
25	Lorenzo Bertogna 2 Nipoti e fig.l Capelano	2	2	–	–	1:42
26	Stefano Pitismic un figlio	1	1	–	–	51
27	Fran.co Goat, 1 figlio 1 fratelo	2	1	–	–	1:6
28	Antonio Fabro 1 figlio 1 fratelo	2	1	–	–	1:6
29	Gior Batta Montanar 1 fratelo	1	1	–	–	51
	Sotani					
30	Daniele Versegnas 1 famiglio	2	–	–	–	30
31	Nicolo Facis	1	–	–	–	15
32	Gior Batta Sop	1	–	–	–	15
33	Bortolo Cres	1	–	–	–	15
34	Franc.o Pilicori	1	–	–	–	15
35	Giacomo Duar	1	–	–	–	15
36	Matia Tomasin	1	–	–	–	15
37	Angelo Michelin	1	–	–	–	15
38	Batta Clementin 2 Figli	2	–	–	–	45
39	Batta Canisin	1	–	–	–	15
40	Gerolamo Bertogna	1	–	–	–	15
41	Gior Maria Facis	1	–	–	–	15
42	Andrea Duca	1	–	–	–	15
43	Giacomo Marsut	1	–	–	–	15
44	Antonio Grossi	1	–	–	–	15
45	Giuseppe Bolpet 1 figlio	1	–	–	–	15
46	Pietro Gianin	2	–	–	–	30
47	Valentin Zelot	1	–	–	–	15
48	Batta Decorti 1 fratelo	1	–	–	–	15
49	Biasio Vibani e un lavorante	2	–	–	–	30
		2	–	–	–	30
	Summa	93	7	27	1	57:27
		73	8	21	1	50:39

50:39

N.ro

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Nº	Nome e Cognome de Soloni	1ª	2ª	3ª	4ª	L.	K.
	Riporto	93	7	23	1	57	27
50	Francesco Zianin	1					15
51	Giacomo Rinot	1					15
52	Simon Mauler	1					15
53	Franco Grattin	1					15
54	Domenico Delponte	1					15
55	Detto Grator	1					15
56	Domenico Cerusin	1					15
57	Giacomo Vadagnin	1					15
58	Domenico Stabile un fratelo	2					30
59	Pietro Sandrigo	1					15
60	Sebastian Sandrigo	1					15
61	Detta Zian	1					15
62	Zan Maria Magnan un figlio	2					30
63	Simon Filet	1					15
64	Gasparo Bertogna	1					15
65	Andrea Visintin un Nipote	2					30
66	Marco Tomasin	1					15
67	Carlo Furlan	1					15
68	Giacomo Zapel	1					15
69	Giacomo Dudnin	1					15
70	Mattia Simzig	1					15
71	Domenico Padoan un figlio	2					30
	Summa	119	7	23	1	64	24

Giuseppe Bertogna Sindico

707 118 . 21 : 1 : – 59 7

73. 8. 21. 1 — 50.39 50.39

N. de' fatenti.	Nome, e condizione de' fatenti.	Classi 1ma. perso. k. 15.	2da. perso. k. 36.	3za. perso. f. 1 k. 12	4ta. perso. f. 2 k. 24	5.a. perso. f. 5	Importo F.	Importo k.	Somma F.	Somma k.
		73	8	21	1	—	50	39		
34	Gio: Batta Job	1	—	—	—	—	—	15		
35	Giacomo Ruan	1	—	—	—	—	—	15		
36	Mattia Tomasin	1	—	—	—	—	—	15		
37	Giuseppe Tomasin	1	—	—	—	—	—	15		
38	Angelo Michelin	1	—	—	—	—	—	15		
39	Girolamo Bertogna, Nipote	2	—	—	—	—	—	30		
40	Batta: Clementin, Figlio	2	—	—	—	—	—	30		
41	Batta: Cian	1	—	—	—	—	—	15		
42	Andrea Duca	1	—	—	—	—	—	15		
43	Domenico Spagnol	1	—	—	—	—	—	15		
44	Domenico Perusin	1	—	—	—	—	—	15		
45	PierAntonio Bertolin un Genero	2	—	—	—	—	—	30		
46	Pietro Gerin	1	—	—	—	—	—	15		
47	Francesco Graton	1	—	—	—	—	—	15		
48	Gaspero Bertogna	1	—	—	—	—	—	15		
49	Simon Muelar	1	—	—	—	—	—	15		
50	Domenico Graton	1	—	—	—	—	—	15		
51	Domenico Stabile, Fratello	2	—	—	—	—	—	30		
52	Giacomo Guadagnin	1	—	—	—	—	—	15		
53	Sebastian Sandrigo	1	—	—	—	—	—	15		
54	Pietro Sandrigo	1	—	—	—	—	—	15		
55	Gio: Maria Magron, Figlio	2	—	—	—	—	—	30		
56	Marco Tomasin	1	—	—	—	—	—	15		
57	Andrea Visintin, Nipote	2	—	—	—	—	—	30		
58	Carlo Furlan	1	—	—	—	—	—	15		
59	Giacomo Zupel	1	—	—	—	—	—	15		
60	Giacomo Baldrin un Cognato	2	—	—	—	—	—	30		
		107	8	21	1	—	59	9		

N. de' fa-tenti.	Nome, e condizione de' fatenti.	Classi 1ma. perso. k. 15.	2da. perso. k. 36.	3za. perso. f.1k.12	4ta. perso. f.2k.24	5ta. perso f. 5.	Importo F.	k.	Somma F.	k.
		107	8	21	1	—	59	9		
61	Domenico Padoan	1	—	—	—	—	-	15		
62	Mattia Sinzig	1	—	—	—	—	-	15		
63	Antonio Gras i Figlio	2	—	—	—	—	-	30		
64	Francesco Peliqari	1	—	—	—	—	-	15		
65	Biaggio Urban, e Leonardo Quatri	2	—	—	—	—	-	30		
66	Batta: Decorti, Fratello	2	—	—	—	—	-	30		
67	Gio: Maria Fuccis	1	—	—	—	—	-	15		
68	Mattia Cacor	1	—	—	—	—	-	15		
69	Bortolomio Gres	1	—	—	—	—	-	15		
70	Batta: Scarpin	1	—	—	—	—	-	15		
71	Giacomo Pinat	1	—	—	—	—	-	15		
72	Batta: Cian	1	—	—	—	—	-	15		
73	Batta: Businel	1	—	—	—	—	-	15		
74	Batta: Lacumin	1	—	—	—	—	-	15		
	Somma	124	8	21	1	—	63	24	63	24

Dall' Off.o della Giurisdizione
di Villa Vicentina
8 Marzo 1782

Francesco Cassa Cancelliere

31
4:48
21:—
4:12
2:24
63:24

Al Sig.r Conte Camillo Gorgo qual Proprietario del Passo della Barca della Torre di Versa.

Sulla ferma fiducia, che esso Sig.r Co. abbia fatto rimettere interimalmente la Barca della Torre di Versa in maniera tale, che non possa alli forastieri, e Passegieri sovrastare alcun danno, e pericolo come egli assicura con la sua rimostrazione in data e pres.a in quest'oggi, gli viene per la Costruzione della nuova Concesso un termine di quatro, o Cinque Settimane, non potendo però questo Capitanato Circolare fare a meno di disaprovare la trascuragine d'esso Sig.r Conte nel mantenere sempre in buon stato detta Barca, racomandandolo perciò pell'avenire d'essere più esatto nell'osservare questo suo preciso dovere, altrimenti sarà costretto questo Capit.to Circolare di procedere contro il medesimo con mezi spiacevoli.

Co. d. [illegible]
Capit.o [illegible]

Ex Capitaneatu circulari
Goritia li 22 8bre 1754.
Wolff

All' Ill.^mo Sig.^r Camillo
conte Gorgo, camariere
della chiave d'oro.

Ex off.^o

reg. Die 4: 9obre
784

3/102

Dem Herrn Camillus Grafen von Gorgo:

bei den von diesen Ständen mittelst berichts
vom 7 dieses bestättigten Umständen würde mit
hohem hofkommissions Beschluß in Steuersachen
vom 25 Erhalt 27 dieses dem Herrn Grafen zur berichti-
gung der rükständigen Steuer Steuern eine weitere
Frist bis zum 15 July d. J. jedoch nur gegen dem bewil-
liget, daß er alsdann seinen Rückstand von 6 fl 4 3/4 kr
für das Jahr 1790 unfehlbar tilgen solle.

Welches dem Herrn Grafen zur Benehmung mit dem
Beisatz erinnert wird, den obbemeldeten Betrag bis
zum 15 Julius zur Cammeral Casse unter Exekutions-
strafe abzuführen.

K. k. Steuer Amt Görz den 28 Junius 791

Schlauchelberg

Wolf

Praes. d. 5ten Julii 791

3/102

Dem Hochw. Herrn
Camilus von
Gorgo
Ex offo

3918.

Al Sig.r Camillo Co. Porzo.

Essendo venuto codesto Capitanato Circolare in cognizione, che esso Sig.r Conte abbia soltanto in parte adempito l'ordine emanatoli sotto li 20. del mese passato riguardo l'escavazione de' due fossi da Villa Vicentina fino a S. Egidio, e d'una parte della strada sudetta sia restato il lavoro imperfetto, così dunque viene ad esso Sig.r Conte per l'ultima volta ingionto, di dovere nel termine di giorni 8. sotto pena della militare esecuzione far escavare anche dell'altra parte della strada i fossi da Villavicentina fino a S. Egidio, restando rimproverato per la fin'ora dimostrata renitenza.

Dal Ces.o Reg.o Capitanato Circolare Gorizia li 18 Giugno 1788.

[signature]

Wolff

Ricevuto gi.o 30
Giugno alle ore
[illegible]

3918.

All'Ill.mo Sig.r Camillo Co: Giorgio Camerier
della Chiave d'oro 6.
[illegible]

+

Villa Vicentina 5 9mbre 1777.

Essendo insorta questione avanti il Ces.o Reg.o Capitaniale Consiglio di Gorizia fra l'Ill.mo Sig.ri Co: Fratti Corgo, e li S.ri Consorti Vecchi, e Spangher per restanze d'Ill.o Cavio per titolo d'Enfiteusi precorse sino all'anno 1776. ascendenti alla summa di f 2250:-7. et avendo conosciuto li sud.ai Consorti essere liquido il di loro debito, e giusto il titolo dell'instanza avanzata dalli sud.i Sig.ri Co: Fratti determinarono li med.mi Consorti di venire ad una convenzione con li S.ri Co: Fratti contenuta nelli seguenti Capitoli.

Primo L'Ill.mo Sig.r Dir.r Andrea de Vermati qui presente facendo à nome ancora delli Sig.ri Fratti, uno dè membri componenti li sud.ai Consorti si obbliga per la di lui quota e per conto della sopra esposta summa di debito di pagare annualmente sino all'intiera estinzione f 100= all'anno dovendo principiare il pagamento nel venturo Mese di Lug.o à S. Giacomo 1778.

2do. Il Nob.e Sig.r Andrea Spangher commembro pure delli sud.ti Consorti facendo à nome ancora delli Sig.ri altri Fratti, s'obbliga per la di lui quota di pagare annualmente fiorini venticinque all'anno sino all'estinzione del debito, accordandoli graziosamente che possa principiare il pagamento il primo Gennaro 1779.

3o. Sig.r Giangiacomo Vecchi commembro pure dei sud.mi Consorti s'obbliga intieramente pagare la di lui quota entro l'anno venturo 1778.

4.° E perchè uno dei comembri dei medemi Consorti è anco l'Eccell.mo Sig. Andrea Frangher non intervenuto nella presente convenzione benchè stato dalli Consorti avisato, s'assumano impegno li qui tre presenti Consorti d'impetersto anche giudicialmte in caso per obbligarlo al pagamento à lui aspettante

Tanto promettono rimossa qualunque opposizione in contrario li nominati Consorti, e per validità, e conferma della presente si sono sottoscritti di proprio pugno.

Gio: And.a de Vermati a nome pure delli altri Fratelli

Andrea de Frangher

Io Gian Giacomo Vecchij e à nome anco del Fratello

Io P. Antonio Speranza estesi la presente, ed intervenni a nome degl'Ill.mi Sig.ri Co: Fratelli Gorzo

ti

r-
latto
gui
ciatmt
prettante
ntrario
lehn
o.

rco

nni

1559
26 xbre

n.o i. Essendo hora venuto à notitia alla sac. Ces. M.tà nostro Clem.mo Sig.r
quat.o in questo Cap.to et Signoria de Gradisca si ritrovano assai
Imperiti sacerdoti, li quali essercitando l'offitio del pub.o Nodaro
vogliono rogar, notar, et stipular Testamenti; Donation, Instrumenti
et altre diverse sorte de contratti per la insufficientia loro nasconoi
uarij, et diversi errori, et difficoltà, dimodo che per tal causa incor-
rendoli contrahenti in grandissime liti, finalm.te segue una total rui-
na loro. Et perche parim.te altri li idioti Sacerdoti sono altri
sudditi nati nel Dominio Venetiano, et tra essi alcuni, che sono
banditi, li quali hanno hauuta gratia di poter habitar in questo
Capitaneato di Gradisca ardiscono, et si pigliano licenza, come
Nodari de stipular simil instrumenti, testamenti, et ogn'altra
sorte de contratti tra li Sudditi di sua Ces. M.tà portando
dopoi simil note, et protocolli nel Territorio Venetian, di modo
che per questo li sudditi uolendo poi hauer la copia delli Instru-
menti; testamenti, ò altri contratti sono astretti con lor gran
spesa, danno, et perdita di tempo ricercarli, et ribauerli dale
mani di questi tali: Volendo alsutto sua M.tà Ces.a prouedere,
et à tutti questi inconuenienti gratiosam.te remediar, ha per sue
special comissioni à nui Gio: de Hoyos Cap.o di Gradisca
seriosam.te comesso, che de qui in poi non doviamo permetter
che alcun sacerdote etiam che sij suddito, et meno, che alcun
altro Nodaro, che sij nato in Dominio alieno, à rogar, sti=
pular, scriuer, ò notar in questo Cap.to et luochi sottoposti
à questa superiorità, Instrumento, testamento vendition,

compromesso, Contratto ò essercitar altro qualunq atto aspettante, ò che potesse aspettare al officio di Nodaro. Imperotanto volendo noi Gio: de Hoyos libero Baron de Stichsenstayn Ces: Cons: et di Gradisca Cap: con ogni prontezza mandar ad essecutione le gratiose comissioni à noi in cio emanate, con tenor del pnte publ: et general proclama pp. s. n. nostro publicato in la piazza de Gradisca, et sopra il solito ordinario mercato, si fa publicamente intender à tutti, et ciascaduni sacerdoti, che anco fussero sudditi nativi, et parimente à tutti, et singuli Nodari, i quali ~~siano~~ non siano sudditi nativi di sua M.tà Ces.a et che non resendino nelli luochi suoi, che de qui inpoi nessuno di loro non debbano scriver, rogar, ò stipular atto Judiciario, et meno testamento, Instrumento, Contratto, Compromesso procuratorio, ouero in altro qualunq modo essercitar l'offitio di Nodaro sotto pena de Ducati cinquecinq p ciascun atto Instromento, ò contratto, che da lor di qual si voglia sorte si ritroverà da esser si al sacerdotte, come al Nodaro suddito alieno, lo quale, ò quali si ritrouerano hauer contrafatto Irremissibilmente subito cauato oltre la quale sarano anco tenuti à refar le spese, danni, et interesse delle parti, le qual patissero, ò uer potessino patir p causa de simil loro conmessi contratti di qual si voglia sorte, et se non haueran beni sotto la Felice Ces.a M.tà p poter pagare tal pena, spesa danni, et interesse saranno retenuti in prigione p sin tanto, che pagarano la ditta pena, danni, et spese, et interesse, che saran patiti p le parti. Notificando anchor à tutti si sudditi, come de qual si voglia luoco, et à ciascun in particularita, che tal atti, Instrumenti, testamenti

ò altri

ò altri contratti si Judiciarij, come uoluntarij di qual si uoglia sorte, che per l'auenire saran scritti per sacerdoti, et simili Nodari nati in alieno Dominio contra il tenor delle Cesaree Commissioni della Sacratissima Ces.a M.ta et del presente General Editto saran tenuti in li Judicij cassi, nulli, et non li sarà data, ò prestata fede alcuna, et per cio ciascheduno per non incorrer in censura delle Cesarea Commissioni della Sacratissima Cesarea M.ta et del presente General proclama nostro, et per schiuar ogni danno, che per cio gli potesse incorrer, sarà aduertito di dimostrarsi obediente, et in tutto essecutore etc. in quorum fidem etc.

Gradiscae die 22 mensis decembris 1559

Die sabbati 23 mensis decembris 1559

Publicatum fuit suprascriptum Edictum, et proclama per Blasiutum Zinutti Comilitonem Gradiscae super publico et ordinario mercato extra terram Gradiscae loco solito alta, et intelligibili uoce legente me Gaspare de Bertolis Notario. presentibus ibidem quamplurimis personis, sed specialiter R.dis D.D. presbiteris Franc.o de Vintono Plebano Farrae et Petro Marcarolo Plebano Gradiscae, ac Dno Josepho Formigola Ciui Gradiscae testibus etc.

Suprascriptum edictum aliena manu eductum cum originali Canc.ae Gradiscanae recidit, et Ideo signauit de more, et subscripsit in fidem requisitus Jo. Baptista de Gatoldis not. pub. et d. loci v. Canc. et sub. in fidem

signum

4:º 1.

Udine 21. Genaro 1760

Avendo determinato l'Ill.mo Sig. Co. Franco Sorgo Signore, e Giurisdicente di V.V., e Capitanio Ereditario del Capitaniato di Plez provedersi d'un Amministratore, o sia Vertolser, che abbia l'impegno non solo di riscuotere le sue rendite, regalie, et oranze sì certe, che incerte nel sudetto Capitaniato, e conservare li diritti suoi ~~Capitaniali~~ li cioè caccie, peschag. non meno, che faccia la figura di Cancelliere per l'esatta e celere amministrazione di Giustizia rispetto alli Sudditi, così risolse di prender il Sig. Antonio Frasinelli verso la piegeria già stata fatta dal Sig. Anselmo Marpurgo, e gli conferì gl'impiegi di Amministratore, e Cancelliere del suo Capitaniato verso le seguenti condizioni.

Primo che il Sig. Frasinelli debba tener distinto, e regolato registro di tutte le rendite capitaniali sì certe, che sono le corrisponsioni annuali per li fondi sogetti all'Urbario, quanto delle incerte, cioè della Muda, Pascoli, condanne, caccie, pesche, decimi, ramari, Taverna ghelt, Kost Grin, acque vite, affittanze di Camine Capitaniali, del pascolo nel Bosco Vimei, perchè affitti delli terreni capitaniali, che si procureranno col maggior vantaggio, nissuna cosa eccettuata, e di queste distintamente renderne conto sotto obbligo della propria responsabilità.

2.do Che debba procurar di conservar tutti, e cadauna diritto Giurisdizionale e Capitaniale senza lasciarsi in minimo pregiudicare sì nella giudicatura, confini, pesca, caccia, e qualunque altro Diritto in qual si sia materia, e specialmente invigilare, ed operare

che li Cacciatori portino il salvatico, e non lo vendino altrove come sin'ora è stato praticato, e che li pescatori paghino il solito pesse verso la solita regalia

3°. Sarà in debito del Sig. Frasinelli di fissar domicilio nella Villa di Piez per sollievo delli sudditi, e con maggior aggievolezza si possa provedere alle loro indigenze, non meno per ciò che occorrer può al buon serviggio dell' Capital. e nella guisa stessa procurare al medemo l'esito de' grani, e vini per quanto sia possibile con suggerire di fidarli a persone solvendo, ed a debiti tempi riscuotere dalli medemi il pagamento

4to. Per tale suo impiego, ed attenzione li vestano accordate al Sig. Frasinelli le pure sportole della Cancellaria consistenti in pubblicazione di sentenze sì interlocutorie, che diffinitive, civili, e criminali assunzioni di giuramento sportole di sigillo, e così la tangente per le divisioni, esami di testimoni, rilevazioni, o estese di testamenti, e di qualunque altro contratto, e sportola all' Offizio attinente, nissuna eccettuata, esclusive a quelle che si aspettano al Sig. Vice-Capitanio, verso le quali si chiama esso Sig. Frasinelli contento, e si obbligò con tutta puntualità esercitare, ed adempire agli obblighi di detti Uffizj senza che per ragion de medemi possa far pretesa d'alcuna altra ricognizione per qualunque siasi titolo

Tanto affermano, e promettono le respettive parti di mai contravenire, o controfare

in qualunque tempo, e per qual si sia motivo, poiche di loro propria libera volontà hanno fra esse così stabilito, ed accordato sotto obbligazione di ogni loro avere si presente che venturo, in comprovazione di che si sono di proprio pugno sottoscritte ed hanno posto il loro sigillo in presenza de' sottoscritti testimonj

[illegible] Gerzo [illegible]

Pietro Ant.o Frassinelli

Copia

Grat 6. Febr. 1726

Rilgetto d' impositioni rilasciato alli Scrittori in ottobre 1726

Ommisis

Per resto Sua Ces.a Reg.a Maestà vede volentieri, et accetta in ogni modo et tempo precente per la riparatione necessaria dell' acque provisionaliter, e sinche averrà la relatione co:missoriale, che si possi metere, ed ordinare le cose in miglior stato le offerte f. 4000:- della loro Convocatione, ed ancora la quinta parte ex erario di f. 1000:, cioè in moneta alle:mana importa f. 188:53 x da lasciar esborsare. Per tal fine alla inclita Convocat.e conviene da depositare intiera:mente il sopradetto quanto subito

E

Copia

Noi Per Dio Gratia Giovanni Sigifrido del S.R.I. Duca di Cromau, e Prencipe d'Eggenberg, Principal Conte di Gradisca, Sig.re d'Aquileia, e Co. d'Adelsperg, Sig.re di Pabuin, Rochesperg, Ernausen, Beldon, Roiß, Loiß, Hosperg, Ebeling, Seibinch, et Bolestain, di S. M. Ces.a Cameriere, Intimo Consigliere, et Diretor di stato, e Cavallier del Tosone &c.

Con le Presenti dichiariamo il Nostro Gentilhuomo Nicolò Vecchi sul esperienza della Fedeltà, devotione, e buoni servitij in ogni occasione si da esso, che da suoi Antenati à Noi, et alla Nostra Casa prestati, per attuale Nostro Agente in Friuli, et sue vicinanze, fin ordine à che sarà dalli Rappresentanti, Officiali, et Sudditi nel Nostro stato di Gradisca riconosciuto per tale, comettendo di prestargli nell'occasione di nostro servitio ogni assistenza, come pure preghiamo li Ministri d'altri Prenci Amici, non solo di talmente riconoscerlo, ma ancora per dove li converrà passare di dargli con il suo seve, armi, et Bagaglio, ciò che richiederà il suo comodo, et il Nostro servitio, il libero, e securo passo, e ripasso, offerendoci ancor noi in ogni evento similmente di corrispondere, e di havere in consideratione quelle persone, che ci venghano raccomandate; In confermatione di che si siamo sottoscritti di proprio pugno, e corroborate col nostro sigillo. Data nella Nostra Residenza d'Eggemberg li 18 Agosto 1706

Gio: Sigifrido Prencipe d'Eggenberg (L. S.)

Copia della Patente.

Carlo VI

Avendoci dirotamente fatto riferire l'inevitabile necessità per porvi un sufficiente riparo agli molti danni che causano nello Stato di Gradisca il Fiume Lisonzo, e la Torre, mediante l'erezione di sufficienti opere per provedere agl'ulteriori pericoli che minaciano à qual effetto però doveni levare li necessarij mezi ed stabiliti li medemi per porvi imediatamente la mano all'oppera, perciò Graciosissimamte. abbiamo risolto però

Primo, che venghi eretto un solido ed profittevole riparo, ò sia posta per provedere tanto al Publico che privato avantaggio, ed utile ed ostare agl'ulteriori danni e del pregiudizij, che altrimente tutto il Paese incontrarebbe.

2do. Per supplire alle spese, che soresta per altro noi, ed quei Composessori raggionevolmte. tenuti à soccombere, con tuttociò per Sovrana Pietà ed Grazia siamo propensi di porgervi dell'aiuto à conservazione dei Popoli e del Paese, le quali spese per esser impiegate con profitto devono venir compartite in cinque parti (4) delle quali venghino premiate gg. ciâ ripartitione prestate da voi in certe annue rate ed la 5.ta d'esser per ora dal nostro Cameral Erario vestata oltre qualche provisione di legname ò sia di cosi detti Tolpi, in quanto senza danno dei nostri Boschi Cesarei può effettuarsi, ed non essendo quel tanto sufficiente in tal caso di necessità, si prenderà l'ulteriore determinazione.

3.o Affine di potersi apromettere del buon effetto delle spese da farsi ed acciò quanto prima si possa avere un positivo detaglio (. mentre che li Periti de quai in passato

si hà avaluto paiano non esser esperti nell'affare di riparar, ed divertir dell'Aque.) si spedirà quanto prima sopra locco il nostro Supremo Ingegniere Weiz, al quale già è stato dalla nostra Aulica Camera assegnato il da(navo per il viaggio, ed il Lifergelt senza alcuna detrazione sopra la predetta 5.ta parte dal quale verà presa la vision locale, ed fatta la relacione ed progietto per dette spese di ripari o roste e perche la Colletta delle 4 parti che à voi s'aspettano non può così presto eseguirsi dove all'incontro il male sempre più và crescendo, così veranno frà tanto anticipati f. 2000 subito adesso dal Ces.o n.ro Erario à conto, ed in difatto della predetta 5.ta parte Camerale come già è stato ordinato à suo luogo, à fine che subito con questo si possa dar la mano all'opera nei luoghi dove fosse esser maggior il pericolo, e che tal opera venghi proseguita con diligenza in tempi che il suddito non vi è impedito al lavoro delle terre ed raccolte dei frutti per accelerar l'opera.

4.to Che le Robbote universali del Paese somamente necessarie devono esser prestate senza dificoltà ed senza alcuna detracione sopra il Fondo dei denari da univsi per conto di queste spese.

5.to A fine che il tutto venghi opperato col dovuto ordine e con giusta misura ed equalità venghi subito effettuata la colletta del dinaro à tal oggetto destinato, sotto la Presidenza del nostro Capitanio di Gorizia qual Aministratore di Gradisca con aggiunta d'alcuni primarij deputati e del nostro Pagatore Bar. Lotrievi

6.to

6.° Che l'Aministrazione del dinaro d'accumularsi à quest' effetto venghi confidata à quel Nostro Cameral Pagatore Lobieri con aggionta però d'alcuni Com missarij del Paese per l'istessa fida aministrazione ed giusto rendimento de conti; e che però

7.mo Riguardo al punto della Conservazione ed la sicurezza della stessa venghi sotto la med.a Providenza della Sovrana Rapresentanza comunem.te alli aggionti Deputati concertato quello che ulte riorm.te sarà necessario però

8.vo ed ultimo sarà d'avanzarci una celere ed distinta informazione di tutto questo, ed quello che di più potrebbe cader in considerazione.

Quanto vi vien ora notificato colla p.nte per vostra direzione ed dovuta esecuzione di questa nostra Resoluzione Clementissimam.te presa li 16 del corrente, e per poter noi il tutto ulteriorm.te ordinar di quanto vi si richiede mentre che sotto la pred.ta data è stato spedito alla nostra Aul: Camera parim.te l'istessa necessità, questa è la Graziosissima N.ra Volontà ed intenzione

Graz li 24 Agosto 1726.

N.N.
N.N.

Comissio &c
N.N.
N.N.

Tergo/ alla Deputazione di Gradisca &c

copia d'una simile spedita al sig.o Pietro Antonio Porta.

Il sig.o Pietro Antonio è pregato ricorrere à Gray, acciò senta li miei richiami per essere queste rive di Pogarido totalm.te abbandonate dalli SS.ri sopra le Acque coltivati da me, con ogni maniera la più propria promettono, ripromettono, e tornano à ripromettere, e così si è sempre da capo.

Aurago un attestato del Comun da unirsi allo stesso mio ricorso

So in Genaro 1740 pagai la cava di sassi C. 300 con dinaro mio à 217 ..
il cavo . — — — — — — — — — — Z 255:+

Nello stesso Genaro 1740 Pietra à tutte mie spese aggionta Cami 50 à Z 3:4 Z i 60:+

1741 in Giugno à mie spese condotta altra Pietra Cami 24 à Z 3:4 — Z — 76:16+

Pietra tutta mia presa dal q.m sig.o Gian.co Baselli in anno 1736
Cari 80 consegnata da Bernardino Picco à Z 3:4 — — — Z 256:+

1742 in 7bre il sig.o Lorenzo Baselli si prese Pietra tutta mia
più di Cara 100 à Z 3:4 — — — — Z 320:+

Il defonto sig.o Gian.co e vivente sig.o Lorenzo s'impegnò restituirla
mai restituita.

1743 12 feb.o contai per lavori 25 — — — — — — Z — 65:+
Z 1132:16

Ciò, come è vero verissimo, si senti, se il fatto mio miserabile non sia degno di reflessione, e non meriti che mi sia rimborsato il da me speso sino ad ora così infelicem.te
Camillo Gorgo mano propria oggi 27 Giugno 1743.

Aggiongo l'omessa in feb.o 1738 C.a 100 Pietra mia à Z 3:4 — Z 320:+
1452:16

Petrus Antonius de Giorgij I. V. D.r et Substitutus Villæ V.ti

In seguito alle Patenti Circolari in data si corrente
statemi rilasciate da Sua Ecc.za il Sig: Co: Maria Gioseppe di Auersperg Presid. Inclito Ecc.o Plenipotenziario Cons.re Comm.o delle Contee di Gorizia, e Grad.a; con le
quali la prefata Ecc.za hà trovato vantaggioso, e spediente
pel ben Sovrano Serviggio di devenire à diversi pro-
-vedimenti in queste Critiche circonstanze: col T. del P. si
comette al Degano, Comune et Vicinini della Villa Vicen-
tina in pena di £100: d'essere irremissibilm.te
levata, cioè à dover immediatam.te unire una piena,
et integrale Vicinia di tutti li Coloni, Sotani, Artisti, ed'
altri comensali, et in detta notificare, e rendere palese
à tutti, che ogn'uno abbia quelli Grani, e de quali si
si potesse spriciare senza abbandonarsi per le proprie
indigenze: a vendere ad un prezzo conveniente
à Persone, che avevano legitimam.te provate d'essere
per simili provisioni state spedite dalla Ces.a Reg.a
Intendenza di Trieste sub pena caducitatis, e di Duc.
200: non possano ne debbano vendersi per essere
estrati e trasportati in Stato Straniero, o sia estero,
atteso che occorono per il bisogno del Paese, massime
in quest'anno della corrente siccità, cometendo ulti-
-mamente alli sud.ti Degano, Giurati, e Vicinini del Comune
à dover subito far notificare il contenuto de presenti
provedimenti anche alle Persone Nob: e Privilegiati
di qual si sia Stato, grado, e condizione mediante li

li loro respetivi Coloni e Lotari acciò non possino alegare
ingnoranza, o scusa di non aver ciò saputo, ma siano,
e s'intendono tuti indistintamente tenuti, ed obligati ad ese-
guire, et esatamente osservare il Tenore deli predeti
provedimenti sotto le pene sopra cominate come non
meno dovrano il Degano, Giurati, e Comune usar ogni maggiore
ogni diligenza di invigilare acciò il contenuto de sopra
noticati provedimenti vengono da ogni uno eseguiti; e
trovandosi trasgressore à dover subito avanzare la
specifica relazione al Offi.o ad efeto &c in fede &
Dal Offi.o di Villa Vicentina li 14 Ag.o 1757

Morari Cancell.r

[illegible]

Copia Noi Maria Teresa per l'Iddio Grazia Imperadrice Regina in Germania, Ongaria, e Boemia, Arciduchessa d'Austria ??.

Facciamo notta colle presenti à tutti, e ciascheduno degl'Abitanti nelle nostre unite Contee di Gorizia, e Grad.ca specialmente alli Giurisdicenti tanto Ecclesiastici, che Secolari, Possessori, Communità, e Coloni di d.te Contee la Nostra Grazia, e Materna Sollecitudine, à seconda della quale nudo più fervorosamente bramiamo, che di promovere tutto ciò, che ridonda in aumento del Comercio, e per conseguenza in vantaggio de nostri Fedelli Sudditi

Ora trovando noi essere sommamente profitevole al Comercio, al Publico, ed alli particolari stessi il piantare, e coltivare igli Alberi mori; perciò abbiamo clementissimamente stabilito di vendere publica colle presenti la Nostra clementissima intenzione, e serio volere, cioè

1.mo Che tutti gl'abbitanti di tutte due Contee debbino prestare celere, e pronta pravizione in quello concerne il tenore di questa Nostra patente alle loro respetive Signorie, e Giurisdicenti abbenche siano Nobili, o Communità per altro non sogette alli medemi, in seguito di che

2.do Saranno tenuti li Giurisdicenti, e Signorie ricercare dalli respetivi possessori una distinta notta della quantità de Mori fruttiferi, ed infruttiferi, che esistono in ogni Communità ed specificare li Padroni d'essi, qual nota nel termine perentorio di giorni otto douvano presentare al Nostro Magistrato Comerziale in Gorizia in oltre

3.o Vienne commesso alli Giurisdicenti, e Signorie di rilevare il numero de Compossessori divisi in tre Classe, prima, seconda, e terza incaricando ogni uno della prima Classe, che debba provedersi almeno di trenta, quelli della seconda di venti, e quelli della terza di dieci Mori, e questi piantarli nel loro fondo, e terre, che possedono avertendoli, che li Mori douvano essere di bella, e bona qualità, e della grossezza almeno in circonferenza onze n.o cinque, le Communità poi tutte tanto sopra le particolari loro Comugne ultimamente comprate, quanto negli altri Communali douvano pure piantare successivamente, e non volendo esse Communità avalersi di tal beneficio rispetto alli Communali assegnati, e non propri, stia in libertà di chiunque

il farli impiantare per se nelli med.mi; perciò li respetivi Giurisdicenti dou=vanno radunare dette Communità, animarle al adempimento di questo Nostro Clementissimo volere, ed incoraggirli à tal opra suggerendoli il proprio loro utile, e vantaggio, che d'indi saranno per ricavare col progresso degli anni, in caso poi, che le Communità ricusassero di ciò fare.

4.to Sarà tenuto ogni Collono di piantare nelli Communali quatro Mori al anno, il mezo Collono due, e cossì successivamente uno secondo le forze di ciasche=duno à qual effetto

5.to Nel caso, che li Composessori, ò Communità non avessero, ò non potessero ri=trovare li Mori douranno presentare una notta in scritto al Nostro Magistrato Comerziale sottoscritta da ogni individuo con esporre nel B.ne parendorio di gior=ni 15, con obligarsi successivamente al pronto rimborso della spesa occorente alla consegna de Morri, che gli verrà fatta, imperoche

6.to Il Nostro Magistrato Commerziale averà la cura di provedere li Mori al tem=po della piantaggione, e però affine di poterli capitare, ed assicurarsi oppor=tunamente, sarà indispensabilmente necessario di sapere intempo la quantità occorente, per aver la quale il Magistrato sud.to provederà il dinaro biso=gnevole d'essere rimborsato da quelli, che s'averanno datti in notta.

Saprà pertanto ogni uno osservare il tenore di questa Nostra Patente, essendo questa la Nostra Clementissima intenzione e volere.

Datta nella nostra Capitale Città di Lubiana li 29 9bre 1756

Gio. Sigifredo Co: d'Herbestain

(L. S.)

Ad mandatum Sac. Ces. Reg. Majes=tatis in Consilio Rapresentationis, et Cameræ Ducatus Carniolæ

Gio. Pietro Herle

Al Sig.r Co: Camilo Porgo.

Per poter formare una ripartizione esatta dell'importo competente alle Comunità che eressero i ripari sul torrente torre nel distretto di Nogaredo, è di necessità, che esso sig.r Co: avanzi una specifica della longhezza, altezza, e larghezza del Riparo, che ogni Comunità fù obligata nell'erezione; saprà perciò il medesimo adempire nel termine di giorni otto a quest'obligo.

Dal Ces.o Reg.o Cap.to Circolare Gorizia li 19 Aprile 788

Co: di Coronini
Rapp.e

Wolff

Tol

2293

All' Illust.mo Sig.r Co:
Camillo Gorgo Cameriere
della Chiave d'oro ecc.
Imediate

... Offe

Al Sig.r Conte Camillo Gorgo, fu Conte Gauzolmi 1889

In seguito a decreto governiale in data 22. del mese corrente, viene notificato ad esso Sig.r Conte, che in seguito all'ultima rata delli 12. Marzo 1767. pagata al Capo fossaladore Sebastiano Giordano per la scavazione della Roja Mondina di Lire 5300. siano da pagarsi presentemente . . . . . . f. 1001. 6.
per riparazione del ponte di muro in S. Nicolò . . . . . . „ 100. —
per assistenza e Viaggi . . . . . . „ 77. —
Somma f. 1178. 6.

Questa somma viene ripartita sopra caratti 2945¼, sichè tocca per ogni caratto x: 24. perciò a raggione di caratti 130¼, incombe al medesimo di pagare f. 52 x 6. ciochè li servirà d'opportuna notizia e direzione.

Dal Cesareo Regio Capitaneato Circolare
Gorizia li 31. Marzo 1788.

[illegible signature]

Wolff

col

1889.

Al Illmo Sig.r Conte
Camillo Gorgo fu Conte Ganzo-
lini

Ex Offo

N.º 1714.

Al Sig.r Camillo Conte de Gorgo.

Con sorpresa ravisa questo Capitanato Circolare dalla Rimostrazione di Esso Sig.r Conte, di data 16 Marzo, che sopra voce sparsasi, comecche la nuova formazione della Stradda da Villa Vicentina sino a Terzo avesse da estendersi sopra i di lui Fondi fruttiferi, la dove non si tratta, che di riparazione d'una Stradda già esistente ma recasi soltanto inpratticabile e fongosa perchè abbandonata e ristretta talmente dall'ingordiggia degl'avvidi agricoltori Colloni che colle fossa e Sieppi da medesimi troppo avvanzate sopra la detta antica Strada, si è in oggi ridotta ad un Stato inpratticabile cosicche vi si richiede un semplice allargamento della medesima, ritirandosi alquanto le troppo allargate fossa, e Sieppe de Campi ivi contigui, ed un Soddo ingiarramento: Questa circostanza non si crede atta ad ottenere nella proposta guisa da Esso Sig.r Conte, lungo idi lui fondi non viene certamente ad aprirsi una Strada nuova, ma semplicemente a rendersi più comoda carregiabile, e men pericolosa al publico transitante l'antica già esistente, e perciò non dubbita questo Capitanato Circolare, che ~~remoto~~ dal medesimo ogni aereo timore cagionato da volgare sinistro spargiamento, sarà per rattificare l'assenso dell'Erezione del ponte sul Cadoanello a norma dell'antecedente discretta sua dichiarazione 10 corr: Marzo che tratta di aggevolare ed abreviare la Stradda ai Publici Rabbotanti nel trasporto della giarra frà quali vi concorreranno anche i proprij Colloni non già che per mancanza di questa Concessione avesse la medesima

ad arrenersi. Dal Ces.° Reg.° Capitanato Circolare. Gorizia li 17 Marzo 788.

[illegible signature]

Wolff

Coll.

a li

1714

All' Illmo Sig.r Co: Camilo Gorgò Camariere della Chiave d' Oro di Sua I: R: A Apost.a: Maestà.

Ex Off.

Coll.

Copia Al Sig.r Pietro Speranza Operatore di Villa-Vicentina

Dall'annessa Copia di rimostranza fatta dal Sig.e Conte Camillo Gorgo, come Giurisdicente di Villa=Vicentina, ravviserà esso Sig.r Operatore i giusti motivi di doglianza di detto Sig.r Conte contro di esso, e nell'istesso tempo i motivi di risen=timento, che dee avere questa Sudia Com=missione per il suo poco delicato modo di procedere: Si comette quindi ad esso S.r Opera=tore di soddisfare nel termine di giorni 15, quello, che esso dee per le cibarie fatte som=ministrargli dal mentovato S.r Conte Gorgo, in caso contrario dovrà questa Commissione ricercare l'Offizio Circolare d'incassare da esso S.r Operatore li L. 76: sotto il dì 15. Gennajo 1787 ad esso esborsati. Qual determi=nazione viene sotto il giorno d'oggi anche notificata al S.r Conte Gorgo

Gorizia li 20 Febbrajo 1787.

Carlo Morelli

Federico di Oseschi

Al Sig.r Conte Camillo de Gorgo

Avendo il Provinzial Ingeniere Antonio Cappellaris, rassegnato a codesto Capitanato Circolare la sua relazione, che non sia ancora stata cominciata la escavazione del fosso sopra la Strada d'Aquileja nominato Padoan, e vedendo infruttuoso l'ordine emanatoli ultimamente su tal proposito.

Così li viene ad esso Sig.r Conte novamente ingiunto, di dovere nel termine di giorni 14 ~~giorni~~ sotto pena della Militar Esecuzione effetuar detto lavoro, acciòche le aque stagniate abbiano il loro scolo.

Dal Ces: Reg.o Capitanato Circolare. Gorizia li 7 Giugno 1788.

Il C.e di Cobenzl

Wolff

3324

All' Illmo Sig.r Conte Camillo de Gorgo Camariere della Chiave d'Oro di Sua S: C: R: Apost: Maestà.

Ex Offo

An den Herrn Grafen von Gorgo zu Nogaredo.

Es bestehet in diesen Herrschaften seit vielen Jahren der ganz billige Grundsatz, vermög welchem die Reparazionen, der Dämme und Ufer, da Orten, wo sie nicht von dem ständischen Wasserbau-Fond ohnehin bestritten werden, durch die benachbarten Gemeinden in der Robot, gegen einer mässigen, ohngefähr das Brod und Futter für das Vieh vergeltende Belohnung bewirket, und diese sofort auf jene Concorrenten, deren Gründe der augenscheinlichsten Gefahr unterworfen sind, und welchen folglich auch an der Erhaltung der Dämme am meisten gelegen seyn muss, repartirt zu werden pflegen.

Nach diesem von keinem einzigen Gültenbesitzer jemals angefochtenen Grundsatze wurde im Jahr 773 eine Hauptreparazion der Dämme in dem Bezirk von Nogaredo veranlasset, die auf 515 fl: 40 x betragende Geldenforderniss auf die dortigen Gültenbesitzer und zwar namentlich den Grafen Gorgo, den Graf. Agricola zu Udine die Dominikaner zu Cividale und die zu Nogaredo, nach dem Verhältniss ihrer Grundbesitzungen, behörig repartirt, und von ihnen ohnweigerlich entrichtet.

Im Jahr 787 dringet der Hr. Graf selbst bei diesem Landamte auf eine neuerliche Reparazion der beschädigten Dämme, welche auch

grundsatzmäßig bemerkt, die Halbersteuerniß auf 138 fl 25 kr
beruhet, und, nach der hievor beobachteten Proporzion unter die
nämlichen Gültenbesitzer vertheilet wird.

Allein, obgleich die übrigen ihre Beiträge schon willig entrichtet
haben; so glaubt doch Graf v: Gorgo sich der Berichtigung der auf
ihn ausfallenden 80 fl 23¼ kr. um deswillen entschlagen zu können,
weil er vermeint, daß die in der Frage stehende Ufer Verwach-
-sung aus Aerarial Unkösten bestritten werden sollte, daß
von rechtswegen auch andere weiter entlegene Grundbesitzer
dazu zu konkurriren hätten, und daß man den robotenden Gemein-
-den einen allzuhohen Arbeitslohn gereicht habe.

Der erste Beweggrund fällt von sich selbsten dahin, weil die
Dämme in der Gegend von Nogaredo immer von den Privatgrund-
besitzern und niemals aus einem Aerarialfond erhalten worden sind.
Der zweite scheint auf keinem bessern Fundament zu beruhen,
weil zu der im Jahr 773. vorgenommenen Hauptreparazion wirk-
-lich nur die dermalen in die Angerentizion beruhenden Bergschup-
-pen eigenwillig beigetragen haben, und über den vorgeblich
allzu hoch gesetzten Arbeitslohn der Gemeinden müßten erst
standhafte von Kunstverständigen zu beurtheilende Beweise
geführet werden, die aber Graf v: Gorgo aufzubringen um so
minder vermögend seyn dürfte, als wirklich die von dem Landingenieur

Kapellanis angetragenen Bezahlung von 20 Xr. für jede □ Klafter des um einen Schuh erhöhten Damms sehr geringe ist.

Alle diese Betrachtungen werden also ihm Herrn Kreiscommissär zu Folge hoher Gubernial Entschließung vom 25ten, empfang 30ten vori=gen Monats mit dem Beisatz eröffnet, daß ihn das hochlöbliche Guber=nium, falls er nicht eine ihm gegen die bisherige Observanz zu=gehende offenbare Bedrückung binnen 14 Tagen standhaft darthun könnte, von Vergütigung seiner Rate an dem der arbeitenden Gemein=de gebührenden Arbeitslohn keineswegs entbinden könne, sondern ihn vielmehr dazu auch allenfalls durch ergiebige Zwangsmittel würde verhalten lassen müssen.

Kaiserl: Königl: Kreisamt. Görz den 12ten 9ber 788

[illegible]

[illegible]

Coll

7047

Dem

Dem Hoch und Wohlgebohrnen Herrn

Herrn Graf von Gorgo Ihro k.k. geh. Rath
wirklichen Kämmerer.

Ex Offo

Nogaredo

[illegible]

Herrschafts

gerichtet an

[illegible]

Ricevuta
19 9bre 88

Ces.° Reg.° Cap.° Circolare

Il venerato Ordine di Questo Ces.° Reg.° Cap.° Circolare in data 10 Lug.° corrente che l'infras.to riproduce sub n.° 1 ha bensì sapputo infinitamente sorprenderlo, ma non li ha levato il corraggio nè di metter-si alla difesa, nè tolta la speranza di poter restare esaudito, perchè conosce di presentare le sue istanze presso un illu-minato Tribunale, la di cui base fondamentale è la giustizia, e la ragione.

Coll'appoggio dunque, di questi due principj, non potrà mai l'infras.to restare persuaso d'essere obbligato a pagare li f 80: 20 alle Comunità nominate per il restauro degli Argini nel distretto di Nogaredo; e ciò per li seguenti riflessi.

1.° Perchè l'Augusto Nostro Sovrano ha sempre Clement.te voluto, ed ordinato, che li fondi de' di Lui Sudditti siano validamente difesi dalle irruzioni dei Fiumi, e Torrenti come continuamente fassi, e fu fatto nei siti dove malamente minaccia o la Torre, o il Lisonzo

2.° Perch'è interesse del Pub.° il conservamento dei fondi; mentre mancando questi mancherebbe il diritto del pagamento delle Pub.che Gravezze, sulla rendita de' quali sta appog-

giato l'aggravio giustamente dovuto al Pub.co Sovrano Erario

7.o Finalmente, se li Compossessori di Nogaredo avessero creduto, che il restauro delli Ripari vi avesse da essere pagato dalli medemi, non averebbe l'Infras.tto incomodato con suppliche Questo Ces.o Reg.o Cap.o Circolare, ma s'averebbe unito cogli altri, e così con minore spesa, con più celerità, e forse con più sussistenza l'averebbe fatto eseguire.

Ma dato per inconcessum, che il Lavoro fatto sugli Argini dov'essere pagato dalli Compossessori, perche mai ha da cadere questo a solo peso di quelli di Nogaredo? Supponghasi il caso, che la Torre rompa, o sormonti li Ripari, l'Acqua fermerebbesi forse sulla sola Campagna di Nogaredo, oppure allaghe rebbe, espanderebbesi anco nei fondi delle Ville che concorsero al restauro delli medemi? Il caso lo abbiamo avuto ~~avuto~~ in pratica, e più d'una volta. Dunque se comune è l'avvantaggio, comune doverebbe essere anco la spesa. Così continuamente accostumasi nell'escavazioni che fansi nel Distretto d'Aquileja di Fiumi, od altro, mentre tutti li Compossessori, che scolano o direttamente, o indirettamente, con proporzione sono obbligati al pagamento

Non ommette l'Infras.to d'aggiungere, che le due Communità di Sabraco, e di Soaniz, in riflesso della loro attenzione, e puntualità siano state riconosciute con Formento, e Formentone.

Per tutte dunque queste ragioni spera d'essere dispensato dall'addossatoli pagamento, e si protesta

Nogaredo 26 Lug.o 1788

Camillo Co. Borgo

Copia di risposta
dell'ordine ricevuto: 40:13
[illegible]
per [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Al Signor Conte Camillo Gorgo: N.o 614:

In seguito alla sua Rimostrazione dd.o 26: et pross.e 28: Luglio, per esimersi del pagamento di f.ni 80: k.r 23 1/4: alla Comunità, che eressero, e ripararono gli Argini sul Torrente Torre nel Distretto di Nogaredo, si riflette,

1mo che per rimettere le rotture cagionate dal Torrente Torre nel mese di Giugno 787, sia sopra Sua Istanza stato ordinato alle Comunità l'opportuno per tale Riparazione.

2do Riparato che ebbero le Comunità questi Argini, ricorsero per il pagamento, e e formato il riparto fu Esso Sig.r Conte Gorgo unitamente alli altri Composses=sori ratato a proporione de Loro Ter=reni:

3o = Per consimile Lavoro fu già intro=dotta la massima sotto il Consiglio pas=sato in data 6 Febraro 1773:, che le riparazioni di quelli Argini debbansi dalli Com=possessori di Nogaredo pagare alle

Comunità rabottanti:

4to Questa modalità è tanto più giusta, quantocchè le Comunità furono ~~non~~ solo per il loro Lavoro ratate a titolo di Rabotto, e non a pagamento totale, mentre si adoperò in tale incontro quelle date Comunità senz'altro sogette a qualche danno delle irruzioni delli Argini,

5to Il godimento dell'Erba, e Legname crescente sopra li argini viene goduto da soli Compossessori di Nogaredo:

Attese dunque le sopra esposte ragioni viene Esso Sig.r Conte Licenziato dal suo infondato petito, e rimesso a pagare li f.ni 80 x.ni 23 1/4 nel Termine di giorni 3: sotto pena dell'imediata Esecuzione.

Dal Cesareo Regio Capitanato Circolare
Gorizia li 15: Settembre 1788:

In assenza del Sig.r Co: Cap.no Circ.le
Alfonso Gab.o C. di Porcia
Commiss.o Circ.le

Wolff

Eb

olo
ntre
ate
chè
me
o da
ni
suo
ne
mi
ne.
re

N° 1°

Ricevuto gli 9 8bre 1765

5614:

All' Illustrissimo Signor
Conte Camillo Gorgo
Camerière della chiave
d'oro di Sua Maestà
Cesarea Regia Apostolica

+

Gb

Copia.

4043.

Al Sig.r Camillo Conte Gorgo

Avendo le Comunità di Joaniz, Visco, Salmico, e Crauglio ristaurato a dovere gl'argini del distretto di Nogaredo, ed essendo stato fatto tale ristauro a beneficio di Esso Sig.r Conte, è giusto, che debba lo stesso contribuire la sua tangente a proporzione delle sue possessioni, la quale ascende alla somma di f.ni 80. x 23 1/4. —

Sarà perciò cura del medesimo di pagare questo importo nel termine di giorni otto a mani di codesto Capitanato Circolare, per poter indi fare la giusta ripartizione alle rispettive Comunità. Tanto &c.

Dal Cesareo Regio Capitanato Circolare
Gorizia li 10. Lug.lo 1788.

il C. di Cortia
Cap.o Circ.re

Wolff

pres. 14. Luglio
1788.

N.° 1.mo al 3.tio

Ex Off.o

Inclito Ces: Reg: Capto Circolare

Il sottos.to qua Giurisdicente della Villa Vicentina, in adempim.to alla Circolare 9 corr.e Gen.o, si dichiara ad effetto di sollevare i suoi Coloni, e Comunità Giurisdizionale di prendere per titolo d'imprestanza dalla munificenza Sovrana £ 1500—, e di pagar, e cautar questi nella maniera prescritta nella sopracitata Patente.

Tanto avanza in atto di suo dovere, e si rafferma

Dalla Giurisdizione della Villa Vicentina li 22 Gen.o 789

Ex Off.

Inclito Ces. Reg. Cap. Circolare.

Il sottoscritto ancor in data 18: Genn: 1749. si è dichiarato in seguito a Circolare g: detto di accettare per titolo d'im-prestanza a favore de suoi Coloni la somma di f. 1500: e di cautarsi nella maniera prescritta. Quindi è che aven-do fatte delle disposizioni in questo particolare, nè vedendo calare alcuna Ressoluzione supplica si compiaccia trasmettere il presente ad effetto g. all' Eccel. Governo, onde ottenere una qualche deliberazione, e si raferma.

Nogaredo li 25: Marzo 749:

Camillo Conte Grazio

3650. Praes. 28. Mai 1789.

Non essendo nè sopra la presente dichiarazione, nè sopra le altre simili inoltrate all'Eccelso Governo giunta veruna ulteriore Risoluzione, ed essendo ora già levato il principale oggetto di tali anticipazioni, cioè la grande carestia e miseria: Non hà più Luogo l'entro rinovata dichiarazione.

Dal Ces. Reg. Capitanato Circolare.

Gorizia 15. Giugno 1789.

Wolff

All Sig.[re] Camillo co: di Gorgo Giurisdicente di Villa Vicentina

La differenza in riguardo alla coltura delle terre rilevata dal l'economo Sig.[r] Michelle de Tuzzi, che il sostituto della sua giurisdizione di Villa Vicentina Pietro Speranza vuol far valere nella rilevazione de' prodotti de' grani può tanto meno aver luogo, quanto che sarebbe diametral-mente opposta alla sovrana patente 20 Aprile ed annessa istruzione; quindi esso Signor giurisdicente a scanso de proprj danni rimetterà il suo sostituto all' osservanza delle regole per l' operazione della cosenzione de terreni prescritte, e recentemente dall' suddetto economo Michelle de Tuzzi nella sua visita ad esso sostituto spiegate.

Gorizia 4 Luglio 1785

Carlo Morelli

Dalla C. R. Sup: Com[ne] Stab: nelle Contee pel regol: delle Cont.

G. Batt.[a] Radiozzatto

All' Ill.mo Signor Camilo Conte Gorgo
Giurisdicente di

Ex Off.o

Villavicentina

Inclito Cesareo Regio Capitaniato
Circolare.

Vedendo, che il Ruscello Cadoano sia ingombro d'erbe crescenti, che rallenta il moto allo scolo delle acque verso Aquileja, e che questo venga discer:nito coll'apertura della Chiusa nella Mondina, derivante dall'inmalenzio:ne del fattore del S.r Conte Gorgo, o di lui Colloni; si compiacerà perciò questo Capitaniato Circolare d'ordi:nare colla minaccia d'Essecuzione al S.r Conte Camillo Gorgo di non solo far seguire lo spalzo delle erbe in detto Cadoano, e di serare la porta della sudetta Chiusa; quanto anche di dar fine alla scavazione del fosso alla destra dello Stradone, di Aquileja stata ordinata da questo Capitaniato Circolare in seguito a mia Informa:zione 25 Maggio 1788, che per di lui trascuratezza non fu per anco esequita, e ciò coll'obbligo di relazionare il di lui operato.

Gorizia 18 Maggio 1789
L. A. Capellari
Direttore alle fabbriche

Il Signor Conte Camillo Gorgo
saprà senza dilazione far porre
in esecuzione l'entro esposti lavori,
e rassegnare nel termine di giorni
14. la relazione del seguito.

Dal Ces.° Reg.° Capitanato Circ.le
Gorizia 30 Maggio 1789.

Wolff

3433. Pres.to [illegible] Magg.o 1789

Ricevuto il giorno
-/ Giugno 1789

Inclito Cesᵒ: Regᵒ Capᵒ Circolare.

il Sottoscritto, ~~osserva dal Rescritto~~ ~~non potendosi~~ dalla lettura del Rescritto 12: cadente gobreᵒ segnato Nᵒ 7012. osserva che ~~egli credeva di avere una Ressoluzione Gubernialle contro~~ l'ordine 15. 7bre a. c: come ~~intendeva con il suo Ricorso ad hoc porretto in data 6. 8bre; mà contro ogni sua aspettatᵉ, si vede da questi inclito Capᵒ: Circolare~~ egli venghi rimesso a provare di nuovo nel Suddᵒ. di giᵒ 14. ciò che abbunde hà già giustificato, onde resta assolto della ratta a lui addossato di f 80: 12. ¼ per le riparazioni delli Ripari sul Torrente Sorra nel distretto di Nogarendo, quindi in tali circostanze supplica ~~[illegible]~~ rifletere ~~trasmesso~~ ulteriormente l'antecedente ~~suo ricorso al Eccᵒ: Governo ed effetto g: ant quest rifletera~~

a) che l'introdotta consuetudine non sia sufficiente per volerlo

volerlo obbligato a pagare una
somma si eccedente il riparto
della quale si doveva communicare
questi al sottoscritto, e non formar,
"si quella a capriccio e senza
rattare tutti i Possessori di quel
distretto adeo verum
6.) Che fù commesso l'Ebreo d'On
"tognano il Sigr: Marco de Nipoti"
virgulini di Salmico la veda;
Chiesa e la Communità di Salmico
che ~~tiene Terra confinanti~~ tengono terra in quel distretto
~~alli Bigari stessi~~ onde dato
per inconcessum, che dovesse
valere la supposta consuetudine
tutti questi doverebbero rattarsi
tanto più, che il sottoscritto,
onde animare le Communità
ad hoc destinate et signanter
c) alla Communità di Scarriz diede
Sta: 4: Biada ed a quella
di Salmico Sta: 13: Formento,
come non potranno negare
alla qual corrisponsione non
s'averebbe indotto se avesse
creduto di dover pagar la
sua tangente per le fatte

riparazione per le quali furono appunto assegnate quelle Commu-
nità più vicine e che risentono
un ~~non~~ notabile non indifferente,
e vengono liberate di questi
danni che pur troppo si potreb-
bero sovrastare dall' Torrente
Dore

Quanto ~~rassegnato, affine il tutto venghi~~
~~venghi avanzato ai saggi~~
~~riflessi dell'Ecc.mo Governo, onde~~
~~ottenere la totale assoluzione~~
~~debba a lui addossata tassa,~~
~~e si afferma~~

+ affine preso l'affare
nel suo vero aspetto,
e considerati gli antecedenti
suoi riflessi venghi
assolto dell'addossatali
tassa e si afferma

Mozanedo li 1° ~~[illegible]~~ [illegible] 178[illegible]

Inclito Ces.o Reg.o Cap.to Circolare

Non potendosi il Sottoscritto
aquietare alle determinaz.e:
di Quest' Inclito Cap.to: Circo,
,,lare, de dato 15: scaduto 7ebre:
ad numerum cursivum 5614
~~hè risolto onde~~ che rassi,
1.mo: ,,gna sub N.o: 1.o: calata
sopra la sua Rimostrazione
~~[illegible]~~ 26: e pr 28: Lug.o:
2do: anno corre: sub N.o 2do:
poreta contra l'ordine
3zo: 10: Lug.o: sub N.o 3zo: hà
rissolto d'espor z quello al
Sindicato e retitudine dell'
Ecc.o: Governo e per tall'effetto
supplica si compiaccia previa
la sospensione d'ogni, e qua,
,,lunque comminata esecuzione,
trasmetere il presente suo
Ricorso all' Ecc.o Governo, ad
effetto d'ottenere l'assoluzione
del pagamento di f 80: 21: 1/4
e ciò in forza de rifflessi
già addotti nella Rimostraz.e:
sub N.o 2do: e per li

Li susseguenti che in via di
Ricorso umilmente rassegna ~~[illegible]~~ †

~~[illegible]~~

~~Primum~~

†, e però ad

Primum dirà che egli sottoscritto
abbia fatto l'instanza pro
bono publico per rimetere le
votture cagionate dal Torrente
Torre † mà non si è obbligato
come non poteva senza l'as,
„senso degl'altri Compossessori
di pagare alle respetive Com,
„munità rabotanti la loro opera
poicchè se ciò fosse verifficato,
esso da se unitamente agl'
altri averebbero fatto seguire
una tal riparazd: e non
aspetare che venghi fatta
dalle destinate Commtà a suo
capricio e nella maniera
che à loro hà piacciuto,
non avendo il sottoscritto
avuto altro che l'incomodo
di invigilare sopra le ripara,
„zioni stesse, per far accelerar

† nel distretto di Nogaredo

accedevano le quali più volte
con replicate Rimostrazioni
ha dovuto incomodare l'Inclito
Cap.to Circolare di Gorizia e
quindi ad

Secundum. Terminata l'oppera ogni
qual volta il Sottoscritto e li altri
Compossessori fossero obbligati a pagar,,
,,la dovevano le Communità
ricorre al Sottoscritto e non
mai senza il suo intervento
formarsi un Riparto ed indi
addossarsi al med.o una tangente
si esorbitante, che quantunque
fosse giusta, tanto non importa
il lavoro da esse Communità
effettuato e però ad

Tertium. Crederebbe il Sottoscritto,
che l'introdotta massima sotto
il passato Consiglio che le
riparazioni di quelle argini
s'avesse da pagare solamente
dalli Compossessori di Nogaredo
fosse non equa, poiche nel
Caso, che avessero da supplirsi
pro ratto dalli sudetti Compos,,
,,sessori, doverebbero certamente

certamente estare in ratta tutti quelli che da una tal riparaz.e vengono a sentire un qualche utile conseguentem qualunque rata fatta in questo particolare è del tutto irregolare tanto più, quanto che ad

Quartum. L'Istesso Inclito Capt.o Circolare ha riconosciuto che i Compossessori delle ~~ville~~ Communità state destinate al reboto siano sogetti a qualche danno dalle corrosioni dell'argini di Nogaredo adunque ogni qual volta fosse giusta che una tale riparaz.e avesse da supplirsi dai Compossessori di Nogaredo doverebbero non v'è dubio essere ratati tutti quelli che vengono a sentire un qualche utile, onde sempre irregolare è il riparto, e finalmente sad ~~[illegible]~~ ~~fosse giusto il riparto~~

un... che... a f... sen... con... se il g... per... cre... pia... ver...

~~[illegible]~~ pagamento

Quintum. Non v'è ragione per,
"che ~~[illegible]~~ l'Erba,
e legname crescente sopra
~~la~~ li argini solamente vengono
goduti dai Compossessori di
Nogaredo, e che per questo
essi soli abbin a pagare le
~~fatture~~ riparazioni ~~riparazioni~~ ~~costru-~~
~~zioni che sopra gl'argini~~
~~stessi vengan~~ ; che for,
"tuitamente si fano dal
Torrente Sorna nelle argini
stesse, massime se si riflete
che in parte furono ### ~~pian-~~
"~~tati dette argini e fatto~~
~~a spese degl'Autori del~~
~~sottoscritto e però di verun~~
~~vigore è il proposto riflesso~~.
avanza contro le indolute
determinazioni ~~che sacro~~
sub ~~1o:~~ ~~2do~~ 1mo: et 5to: e con
la speranza d'una certa ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ totale assoluzione
del preteso pagamento delli
f 60: 27 1/4 si raferma
Camillo Raso.

a proprie spese del Sotto.to eretti, e parte unitamente alli Compossessori, et quidem che ogni anno il medesimo impiega soldo e fatica per la loro susistenza, altrimenti sarebbero abbandonati all'impeto dell'acque con desolazione delle contigue campagne. Se il godimento dell'Erba, e del Legname percepisce il Sotto.to, lo percepisce perché cresce sopra i suoi fondi, ~~e perché~~ ed anco pianta a sue spese. Dunque è di verun vigore il proposto riflesso.

Nogaredo li 6: 8bre 1748

All' Inclito Cesd: Regio
Capto Circolare di Gorizia
e Gradisca

Camillo Co Vaso

perchè

~~venghi ordinato~~

previa la sospensione
della comminata esecuzione
venghi avanzato il preaccto
suo Ricorso all' Ecc Governo
ad effetto ut intus

Copia

Inclito Ces.o Reg.o Cap.o Circolare.

In pronta esecuzione del riverito Decreto di Questo Ces.o Reg.o Cap.o Circolare seg.to sopra istanza del Sig.r Capellaris 18. Mag.o e rilasciato 30 D.to a.c. hà l'avantaggio di relazionare l'infrascritto, che

1. Si abbia già effettuato lo sfalzo dell'erbe crescenti nel prodotto Ruscello Cadeano.

2. Che l'appertura della Chiusa nella Mondina sia una mera produzione del Sig.r Direttore, quando questa sta costantemente chiusa, salvo il caso d'un eserescenza d'aque, che allagarebbero la soggetta campagna, se non si permettesse lo scolo alle medesime ne può in conto alcuno tacciare d'innatenz.e e negligenza il Fattore del Sotto.to o di Lui Colloni, quando quello, e questi usano la possibile vigilanza nell'opera prescritta.

3. Che l'escavazione del fosso alla destra dello Stradone d'Aquileja si vada continuando senza la cominata esecuzione, che il Sig.r Capellaris incarica Questo Ces.o Reg.o Cap.o Circolare d'esequire contro l'Infrascritto.

Finalmente, se in ordine all'informazione avanzata a Questo Ces.o Reg.o Cap.o Circolare 25. Mag.o 1788. non fù adempiuto il lavoro, non lo fù, perche molti sono i Confinanti al medesimo, perciò riuscì malagevole di condurlo al fine; Non cessa per altro, che dalli Colloni del Rifferente non sia stato incoato, ed à torto viene impultato di trascu=ratezza. Quindi in adempimento de suoi doveri si rassegna

Villa Vicentina 11. Giug.o 1789.

In Christi Nomine Amen.

Giorno di Sabbato 17 Genn: 1611 Ind: 15a fatto fuori della Porta di Gemona nella Publica strada.

Havendo Valantino q. Batta Giorgio di Campo formio fin soto li 14 Febraro 1610 et li 20 marzo 1610 acquistati dali Sri Carlo et Gaspare morati Fratelli morati due pezzi di terra posti nelle pertinenze di Campo formio in Loco detto in Castenetto di 63 di 62 l'un, come appar instrumenti di mano di Nod. et essendo di cio esso Valantino stato molestato dal Sr Lodovico Capodaglio per la pieguaria fatta dal Sr Sig.r Gio: Batta Capodaglio suo Padre per detti Sigri Fratelli Morati di un Capitale livellario dovuto al Sig.r Pietro di Bortoli di 300 in virtu della sentenza subornitatoria di detti Sri Morati alla ... et stante in giudicio seguito tra detto Valantino Zorzi et il Sig.r Lodovico Capodaglio ... il qual Sig.r Lodovico contendeva à nome del predetto Sig.r Gio: Batta suo Padre come esso Sr Lodovico lui confessò alla presenza di me Nod.ro et testi sotoscriti per la rettione delli sudetti due pezzi di terra in specie obligati al Sig.r Bortoli in loco detto in Castenetto, come appar di mano del sp: Sig.r Benedetto Berganlino Nodaro del Collegio del di. — — — — — — Quindi è che detto Valantino per se et heredi suoi s'obliga pagar l'importar delli sud.i due pezzi di terra giusto il Capitale descritto nella stima fatta da me sotoscritto Nod.o et publico Perito in ragion di sette per cento al predetto Sig.r Pietro di Bortoli

in loco del sudetto Sig.r Lodovico che é in annuo £ 2 9 7
che ivi fu letta publicata la sud.ta prima et data e
parti lodata del tenor & incominciando l'anno prossimo
uentero 1678 il giorno della sentenza sud.ta con
autorità al d.o Sig.r Pietro di Bortoli di poter far
pignorar il medemo q. Valantino suoi Heredi, et chi
per tempo tenisse et possedesse delli suoi beni, et in
spetie li Sig.ri morati et di sequestrar & in euento
che il sud.o annuo liuello di £ 2 9 7 non fusse
donuto al suo tempo, et di sequestrar & salua però
sempre ragione al Med.o q. Valantino di far esseguir
al med.o Sr Lodovico la sentenza sudetta in
tutte le sue parti et di esseguir, et solecitar contro
li altri per pagamento di d.o q. Valantino ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ Trasferendosi però il possesso, cioè
detto Sig.r Lodovico delli sud.i due pezzi di terra
nel medemo q. Valantino Zorzi, et detto Zorzi
nel d.o Sig.r Bortoli di riscuoter in sudetto annuo
liuello di £ 2 9 7 con la Clausula del constituto
informa & Promettendo una Parte et l'altra cioè d.o
Sr Lodovico mantenir quanto nella sud.ta sentenza et
nel presente instrumento contiene, et d.o q. Valantino
pagar il sud.o liuello sotto obligatione di tutti li loro
beni mobili stabili presenti, et Venturi & così & et questo
senza alcun suo pregiuditio.

Con patto fra d.o q. Valantino, et il pred.o Sr Bortoli conuenuto et stipulato
che il Medemo q. Valantino possi quandocunque francare del sud.o liuello di
D.ti 6 : £ 3 : 15 soluti: de iure soluendis,

...o 8292...
...e
...rossi...
... con...
...ro fa...
et che
...ctino
...cuento
...e.
...ero
...esseguir
...o In...
...contro
...~~fatte~~
...cioe
...ra
...zi
...uo
...tto
...ri d.o
...ne et
...fine o
...l. loro
...t questo
...stipulato
...ro di

Presenti S.r Gio: Domenego Conciano Contestabile della Porta di Giemona, et s. Pietro Fagano di Molinnono testi [illegible]

Ora[illegible] instr.i de Notis q. Ioannis Baptiste Vazini m. Scilicet Doct. Iosiph Venerius V. A. Notarij [illegible] de arte aliena manu extractum facta prius in collatione, et [illegible] [illegible]

Die 27 settembre 1707

Pro extratione [illegible] 5 - 3 -
Pro facta ... [illegible] 1 - 1 - 4
6 - 1 - 4

Anna Maria etc.

Ill.mo Amato Caro e Fedele. Havendo Noi Clementissimam.te risolto di far inserire nel Diploma e Privilleggio concesso al Sig.r Andrea Camillo Locarno sopra la Giurisdicione della Villa Vicentina anco le formali, cioè che la detta Giurisdicione fra le altre s'intenda sin dove si estende la cura delle Anime. Per tanto con somma Clemenza ve ne abbiamo voluto far consapevoli per vostro governo, seguendo in ciò il Nostro parere e volontà Nra Clementiss.a Data nella nra Ducale Resid.za di Eggembergo li 16 Luglio 1661

Al Sig. Cap.o di Gradisca

Per ord.ne propr.o di S. Altezza

Ex alia consimili copia registrata per me [illegible] ab Eckemperch mihi optime nota per alium mihi fid.o exemplum rep. subscripsi Ego Ant.s Paolini Pat.s Imp.le auth.te in fidem ammisso signo L. S. C. E. Laus Deo

9.

[illegible] Dato [illegible]

Titl.

[illegible] Lieber getrewer. [illegible] haben [illegible] gnedigst.
, dem Herrn Landes Hauptman Leonis, in seinem Schreiben über die
Jurisdiction deß Dorffs [illegible] erhaltenen Lehenbrieffe und
außgefertigten diplomata, auch dessen formalia [illegible] zu legen,
daß sich [illegible] Jurisdiction. Unter andern auch [illegible] sich Herr
[illegible] oder die [illegible] sein solle, [illegible]
deßto [illegible] haben wür gemelte formalia [illegible], von [illegible]
[illegible] und [illegible], ob solche ohne Contradiction [illegible].
differenz [illegible] und [illegible] gnedigst [illegible] wollen,
seinem [illegible] gnedigsten willen und meinung [illegible], geben auf
unserer Fürstl. Residenz Eggenberg den 16 Julij 1661

Ex alias consimili gratiosa resolutione Ser.ma
Principissa ab Eckhemberg mihi optime no-
ta per alium mihi fidum eductam, reg.
subscripsi Ego Ant. [illegible] Pub. Imp.
auth. Not. in fidem, ommisso signo. [illegible]

Amand. [illegible] Collat. [illegible]

Lay[illegible]

Per Dio grazia Noi Anna Maria ect.

Alto ben nato, Caro fedele Noi abbiamo graziosissimamente risolto che nella lettera feudale concessa al Sig.r Andrea Canico Locordo toccante la Giurisdizione della Villa Vicentina e spedizione del Diploma siano anche inserte queste formali che la pretoccata Giurisdizione tra le altre cose s'intenda estendersi tanto, quanto s'estende la cura dell'Anime; Ciò non ostante habbiamo fatto inserire le accennate formali, e voluto graziosam.te domandar informazione à lei se ciò possa farsi senza contradizione e sensibile differenza seguendo in ciò il Nostro grazioso volere, ed intenzione. Data nella Nostra Prencipata Residenza d'Eggenberg li 16 Luglio 1661

Mandatum sue Celsitudinis
proprium

Copia di ordine.

Al Sig.r Capitanio di Bradyja
sotto li 16 Luglio 1661.

Serenissima

Gratiosas Serenissimae Celsitudinis Vestrae Commissiones ad me datas sub 15. 7bris de eadem informanda, num verba (: quousque sese Animarum Cura extendit:) quae Dominus Andreas Camillus Lucarnus in Diplomate Gratiosè sibi concesso Jurisdictionis Pagi Vicentini inseri cupit, inseri possint absque periculo oriundae aliquando eorum occasione differentiae, vel non, sub die tantum 18 praeteriti accepi, quas humiliter exequendo sincerè dico, dicta verba meo humili voto nequaquam inseri posse sine manifesto periculo oriendae aliquando differentiae Domino Lucarno, quoniam cum per eorum insertionem comprehenderentur sub sua Jurisdictione etiam non nullae modicae domus nuncupatae Malborghetto inhabitatae à Cultoribus Bonorum dictorum del Palludetto Gratiosè à Serenissima Celsitudine Vestra concessorum in Feudum Illustrissimo Domino Com: Francisco Ulrico à Thurri eius in hoc Principali Comitatu Capitaneo, et hic cupiat enixè suos Collonos non subijci alterius Jurisdictioni, proindeo quod quoticunque Jurisdicens hos, vel in minimo pregravare vellet, differentias certè sibi acquireret; Unde ad illas evittandas censeo modicas illas domus Malborghetto nuncupatos à dicta Jurisdictione eximendas esse, quod ne videar pro affectione, aut respectu aliquo ad Jura Domini Com: praedicti loqui, sed cum fundamento et exemplo in simili successo Dedueo, quod accidit

in concessione Iurisdictionis Villæ Farræ, quæ cum pariter ab olim Dño Com: Riccardo de Strasoldo in=staretur quousque sese Animarum cura extendit. Quoniam si taliter ei concessa fuisset, comprehendisset sub ea Rusticos etiam Turrianos, occasione quorum facilè partes ad differentias provenissent, propterea olim Dnus Bar: Ioa: Vittus del Mestri tunc temporis hic Cesa: V: Capers ad eas præcavendas sua lauda=bili Informatione hac de causa (quamvis pro sua modestia, et aliam fortiter inscribi curavit:) persuasit non nisi usque ad Turrianos Colonos concedi, et ob=tinuit, ad cuius exemplum quatenus summæ Pru=dentiæ Serenæ Cel: Vræ videatur in hoc casu similiter facere, faciet certè rem non minus Gratiosam Dño Com: Capreo predicto, quam profficuam ipsi Dño Lucavro, me tamen remitto humiliter cuicunque Resolutioni Serenæ Cel:dinis Vestræ, cuius ô obsequia

Grad: die Lunæ ... Xbris 1662.

Servus perpetuo Fidelissimus
Vicarius

Præminam Informationis copiam sic rog: Anto: Fabb Cancellæ Prætoriæ, Actuarius ex suo Originali in Archivio eiusdem Cancellæ existenti fid: extraxit signo in fidem subscripsit mpia

m
n=
.
sit
m
ca
lic
a=
a
sit
t=
ru=
am
ño
[illegible]
rit

Copia

Serenissima

Gratiosas Serm.ae Celsitudini Vestrae Commissio-
nes ad me datas s[illegible]ibus de eadem
informanda, num verba (quousque sese
Animarum Cura extendit) quae Dnus
Andreas Camillus Lucarnus in Diploma-
te Gratiose sibi concessae jurisdictioni
Pagi Vicentini inseri cupit inseri possint
absque periculo oriundae aliquando
eorum occasione differentiae vel ne,
sub die tantum 18 praeteriti accepi, quas
humiliter exequendo sincere dico, dic-
ta verba meo humili voto, nequaquam
inseri posse sine manifesto periculo
oriundae aliquando differentiae Dno
Lucarno, quoniam cum per eorum in-
sertionem comprehenderentur sub sua
jurisdictione etiam non nullae modicae
domus nuncupatae Malborghetto inhabitatae
a Cultoribus Bonorum dictorum das
Galludetto Gratiose a Serma Celsitudine
Vra concessorum in Feudum Illmo Dno
Com: Francisco Udalrico a Turri eius in hoc
Principali Comitatu Copneo et hic cupiat
eiusce suos Colonos non subjici alterius
jurisdictioni, praesideo quod quotiescumque

jus dicens hos vel in minimo pregravare
vellet differentias certe sibi acquireret,
unde ad illas evitandas censeo modicas
illas domus Malborghetto nuncupatas a
dicta Iurisdictione eximendas esse, quod
ne videar pro affectione aut respectu
aliquo ad jura Dni Com: predicti loqui,
sed cum fundamento et exemplo in simi=
li successo deduco, quod accidit in conces=
sione iurisdictionis Ville Farre, que cum
pariter ab olim Dno Com: Riccardo de
Strassoldo instaretur quousque sese Anima=
rum Cura extendit. Quoniam si taliter
ei concessa fuisset, comprehendisset sub
ea Rusticos etiam Iurrianos, occasione
quorum facile partes ad differentias
provenissent. propterea olim Dnus Bar.
Ioa: Vittus del Mestri tunc temporis hic
Cesa: Ve Capitus ad eas pregravendas sua
laudabili informatione hac de causa
(quamvis pro sua modestia et aliam forti=
ter inscribi curavit) persuasit non nisi
usque ad Iurrianos Colonos concedi et
obtinuit, ad cuius exemplum quatenus
summe Prudentie Serme Celsitudinis
Vre videatur in hoc casu similiter facere,
faciat

faciet certe rem non minus Gratiosam Dno Com: Capneo predicto, quam proficuam ipsi Dno Lucarno me tamen remitto humiliter cuicumque Resolutioni serme Celsitud: Vre cuius ta obsequia

Gradi die Luna . . . Xbris 1662

Servus perpetuo fidelissimus
Vicarius

Premissam informationis copiam per reg: Antonius Falck Cancell. Pretorie Actuarius ex suo orig. in Archivio eiusdem Cancell. existenti fid. excit. seque in fidem subscripsit m. ppa

A.

B

A

1533

Adi zenaro nadal di anchiari di san vito di chaulgio adi
sora scrito mi uende uno tere posto nele pertinentie di giopis
reguardo per li eredi di gaspar di oliua ~~[illegible]~~ per pretio di ducati
70 cum pato ogni uolta ouero li soi eredi mi dara li mei
ducati 70 io sia obligato a restituir ditto tere per man di ser arasmo
bugato notaro in udine

Adi ditto io affitai ditto tere sopra scritto ser a 7 anni sura di uine galia
1 comenzando a pagar a santa maria proxima che aggiunto ut supra
quando si francharano debia pagar la rata di fitto con instrumento
li sara cauato

1534 adi 13 feb ho comprato dal sopra scrito ... dal una braida
di campi 2 mesa in le pertinentie di ditto capo longo arason di libera
per ducati uinti arason di L 6 p 4 per ducato a libera l ditto
la po riscoder a suo bo piaser pagando lo instrumento e la rata
di fitto carta per man di ser antonio belo notaro in udine
et li afitai la sopra scrita braida sopra scritto ser a 2 anni sura
di udine carta ut supra

1541

nota como adi 28 marzo ho comprado una braida di campi 2
con una casa di ... nele pertinentie di ... ...
di marco ... per ducati 25 at ... p 4 per ducato sigurta et
principal nadal de li andriani di ditto logo carta per man di ser antonio
belo ~~[illegible]~~

Adi sopra scritto et io li fittai ditto tere sopra scritto ser a 2 p 3 a misura
di udine sigurta et principal nadal sopra scritto carta ut
supra ~~[illegible]~~ die millesimo

Copia

Ill.mo Rig.mo Rig.mo Sig.r Sig.r Col.mo

Condannato alla Galera per il Stato di anni otto Sebastiano Cavifino della Villa Vicentina di età di anni 58 e ben robusto di forze di professione Lavoratore di Legname, visto lui rassegnare all'E.V. questa di lui Condanna colla offerta della persona al servizio di questa Serenissima Rep.ca; affine quando così le piaccia degni ordinare venga ricevuto à codesto Confine per quel giorno, che sarà indicato verso mentre in attenzione di benigno rispondo ossequiosam.te mi professo
Dall'Off.o di Villa Vicentina li 26 Giugno 1748
Di V. E.

Dev.mo Oss.mo servitore
Pietro Ant.o de Bordis Giusd.te di Villa Vicentina m. p.

Ill.mo Sig.r Sig.r Col.mo

Ora solamente fatto risposta alla gentilissima di V. S. Ill.ma 26 Giugno scaduto colla quale offerisse Sebastiano Cavifino condannato alla Galera da codesta Giurisd.ne. Quando veramente sia abile al Remo concorro ad accettare l'offerta e di farlo ricevere al Confine di S. Lorenzo.
V. S. Ill.ma mi prevenga in qual giorno della ventura settimana ha commodo di spedirlo colla copia autentica della Sentenza

che saranno pronti questi Ministri à riceverla prendo l'esame dell'attività nel giorno, et ora, che sarà avvisato; Con che augurandomi occasioni di poterla compiacere in altre sue premure, me le rassegno.

Salina 11 Luglio 1748 —   Di V. S. Illma

Illmo Sig.r Sig.r Sig.r Pron. Colmo

Come che l'esibito Sebastiano Chiminiano e Vano di ben robusta complessione così mi persuado, che ei sia per essere riconosciuto per sufficiente al Remo, e però in esecuzione di quanto V. S. si compiace ingiungermi, mi convien rassegnarle come esso Sebastiano Lunedì prossimo alle ore sedici di codesta maniera sarà finalmente Vano condotto al Confine di S. Lorenzo per essere riveduto, e caso piaccia accettato. Ed mentre ciò umilio à V. S. i miei ossequiosi rispetti, e con divotissima stima mi professo

Bradiso 11 Luglio 1748 —   Di V. S.

Devmo Obbmo Servo
Pietro Andrea de Bordi
Cappitano di Villa di Giustino

ta
ex
mi
o
imo
à
o
lio
%
iami

In Christi Nomine Amen.
li 19 9bre 1729

Perticatione e Stima fatta da me Bernardo de Bernar:
dis di Bolzano di Bosazzo publico perito della patria
del Friuli, del quì infrascritto fondo di ragione di q.
Vicenzo, Giovanni Battista e Michele fratelli Pizzamiglio
di Vidiezza, quali unitamente simul et insolidum
intendono alienar, e vender, al Nobile et Eccellentissimo Signor
Dottor Raimondo Bles di Cividale, Doue conferitomi
alla presenza di q. Girolamo Birino, e Domenico
Bergomasco ambi della Villa di Vidiezza, vis:
to e ben considerato da me il loco, et informa:
to della qualità del medemo, e fatti li douuti ri
flessi, preuia l'inuocatione di Nostro Signore dal
quale in mia retta consienza ho operato co:
me segue.

Un pezzo di terra aratiua chiamato il Campo drio gli hor
ti, con piante due a Vino, et un morar uerso:
y:ne di detto Campo posto nelle pertinenze di detta Villa.
confina a leuante q. Domenico e fratelli Piero Bergomasco, mez:
zodi, e ponente q. Gioseppe Birino, tra:montana parte il Sig.
Mario delli Nipoti, et parte li M: Padri de Serui:
Mario delli [illegible] salui [illegible] trouo esser di quantità Tau: 444 fan
no Campi 1 9/5 - T: 44. a ragione di Ducati 46 il Camp:
ual - - - - - - - - Ducati 45 B: 17½
Detto morar ual - - - - Ducati - - 4 B: 4
Summa tutto di £ 6:4 l'uno. Ducati 5 B £ - : 17½

Bernardo Bernardis ut supra
Tarso £ 3:1:0 quali riceuei
da q. Valentino scrivano

1647. 21 Giugno in Pregadi

Al Cap.^n delle Navi Riva —

Non potendo haver proprio le parti che da un cuitterato abbracciam.^to con cui vi accolse il Senato in qualità di ministro di Dio, e di benefator della Patria per la felicissima vittoria riportata dal vostro valor singolare contro l'Armata Ottomana; del fortunato aviso che ne havessimo a 16 del corr.^te indicibile è stata la nra allegrezza, seguita da quella della città, e dello Stato tutto con li magg.^ri applausi di giubilo, e con le più alte benedit.^ni del vostro nome in così gran successo che non solo porge respiro à nri animi, ma speranze insieme di altri prosperi conseguenti; Il p.^mo ricorso è stato alla M. D. in rendim.^to humilliss.^mo di gratie del benef.^o ottenuto, e della gloria che risulta dalle nre Armi, non meno Illustrate nella diffesa della santiss.^ma fede, ma colorite nel sangue de suoi Barbari, e perfidi Nemici. A voi poi che con sommo zelo nel publico vantaggio, con pari prudenza nelle rissolut.^ni e così altretanto Coraggio nell'intrapresse, havete così bene condotto l'affare; Vi si devono le più alte acclamat.^ni di merito, merito non ordinario, mà che si estende nella xpità tutta, e che trapassarà ne posteri, à quali toccarà pure participare il frutto delle vostre generosiss.^me attioni. Per scarsa espressione di lodi, mentre le lodi magg.^ri vi sono donate con gli effetti; Vi lodiamo col

Senato, e p. piccola caparra di mercede, mentre le più cospicue vi sono riservate ad opportuno tempo, vi orniamo hora del titolo di Cav.re del Senato med.mo con tutte le prerogative, e preheminenze che sono solite del grado, e vi facemo dono d'una collana di d.ti 🜁/3 di buona valuta, con che risplenda la persona di chi hà risplendente il merito, e vaglia il freggio in memoria di quello insigne, quanto comporta la stragge de tanti nemici, la liberat.ne di tanti schiavi, il disfacim.to di tanti legni, la dis:truttione di potente Armata, il respiro del Regno, il bene della patria effetti ottimi, ch'altri ne pro:durrano à benef.o della med.ma, et gloria vostra p tutti i secoli —

Pietro Giovanin Nod.o Ducal.

Tubs 8

Ad instanza del Sig.r Simon Cristini .. int.e dell'Ill.mo
Sig.r Filippo Giacomo della Torre Co: dell'Ecc.mi Sig.ri &c.
V: S: si licentia et da commeato à m.r Bortolin Sandrigo et
colleghi ali quali verà il presente presentato della por-
:tione di terra che ciascheduno tiene in affitto diamata
il gatudo di ragione della pelidata Ill.mo acciò quella
lascino à libera dispositione della med.ma Ill.ma altrim.te &
Sirò & ... Adue &

Ex Off.o Canc.ie Villa Vicentina die 24 Julij 1696
Presentati restituati

Praemissum mandatum aliena manu ductum ex Libro man-
datorum Orig.li Cancell.ie Villa Vicentina de Anno 1696
~~...~~ mihi exhibito, et Exhibenti restituto hic regg.
ego infrascriptus eundem consuli, ac me in fidem authen-
tica subscripsi appos. S.S.V.C.S.

Goritiae die 28. maij 1757.

Petrus Paulettig Publ. Caes. Reg. Auth.
Notarius m.ppa

[illegible]

[illegible]

Cuoj ∫

Ad instanza di Mis. Zuane Facis ... si comette a Zuane Fandrigo di Malborgetto à dover nel termine di giorni 3 render esso mand.te satisfatto di quanto va cred.re altrimenti spirato esso termine, et non satisfacendo si rilascia ogni summaria esecuzione Levò ∫ in sedes

Ex Off.o Can.ie Villa Vicentina die 14 Maij 1695.

Praemissum mandatum aliena fidê manu eductum ex Libro Originali mandatorum ~~Villae~~ Cancellariae Villae Vicen- tinae, mihi exhibito, et Exhibenti restituto, hic regis. ego infrascriptus cum eodem consulto, ac me in fidem Authenticâ subscripsi apposito S.S.V.C.-J.

Goritiae die 28. maij 1757.

Petrus Paulus ... Subs. Caes. Regiae Austriae Notarius ...

~~[illegible] H:~~

~~No: 2do~~

125

Essendo pervenuto à notitia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
condur animali al pascolo in queste Campagne, et dai med.i [illegible]
vengono accettati in casa al loro governo, in [illegible] [illegible] d.
l'animali di questa Comunità, et volendo à ciò provedere, [illegible]
dell'Ecc.mo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in piazza
di detta Città, et poi affisso al loro solito, à commune intelligenza
[illegible] prohibisce à tutti et cadauni d'altro Stato et Comunità
che non ardiscano condur animali al pascolo in queste
Campagne sotto pena di £ 25 ogni volta, come ancora sotto
la med.a pena [illegible] gl'habitanti di detta Città [illegible]
di [illegible] femine in casa, né al governo, et à ciò [illegible]
il Proveditore sotto l'istessa pena [illegible] [illegible] [illegible]
et denonciare à quest'officio ogn'anno [illegible] [illegible]
et guardarsi di danno [illegible]

[illegible] die 13 [illegible] 1665

Sub.° C

Essendosi doluto il Sig.r Marc'Ant.° Dodon, che nelli di lui
Campi posti nelle pertinenze di Villa V.na gli vengi
inferito grauiss.mo dano con Animali, e con far strade
insolite nelli stessi, et però ricorso auanti Noi, et Off.°
nostro per l'opportuno rimedio, Però col p.nte del p.nte sub.° Edito
d'essere publicato sopra la piazza di detta Villa, et poi
affisso al loco solito à comune, et uniuersal inteligenza
si comette à tutti, e cadauno nessuno eccettuato à non douer
in auenire ardire andar al pascolo ne far dano nelli
pred.ti Campi con alcuna sorte di Animali grossi ne menuti
ne tampoco far trozi ò strade non usitate sotto pena
di ₰ 50: di giorno, et ₰ 100: di note d'esserli irremissibilm.te
leuata ogni qual uolta trasgradissero al presente e fus-
sero denunciati à quest'Off.° oltre il resarcimento del
dano, la metà della qual pena guadagnerà il denunci-
atore, che con suo giurame.to sarà creduto, et anco tenuto
secretto, et l'altra metà s'intenda pure all'Off.° et chi
non hauesse il modo di pagarla si dichiara ora per all'ora
incorso nella pena di mesi 3: di prigione, intendendosi
obligato il Padre per il figlio, il Padre per il famiglio.
Però saprà ogn'uno obbedire, et guardarsi di dano alt.ti &
in fede &

Off.° Cancell.ia Ville Vicentine die 15 Junij 1696

Praedictum Edictum aliena manu ductum ex Libro originali
mandatorum Cancell.ae Villae Vicentinae mihi exhibito, et
exhibenti restituto, sic regs. ego infrascriptus ex eodem contuli
&c

ac me in fidem Authentici subscripsi appos. S.S. V. l. q.
feria 2 die 28. maij 1757.

Petrus Kaulaticz Publicus Civitatis Regiae
Authenticus Notarius mppria

J.

[illegible]

Alla Giurisdizione di
Villavicentina.

Dall'annessa Specifica rileverà la Medesima, quanto deve bonificare alla Cassa della Ces.a Reg.a Superior Comissione nominata al nuovo Regolamento della Steura per L'anticipazioni fatte dalla Cassa di Stato nell'incontro delle Misurazioni, ed Operazioni seguite nel suo Distretto, quall'importo dovrà Essa Giurisdizione in queste Circostanze di Guerra tanto più esborsare, secondo le prefisse Ratte alla Cassa della predetta Superior Comissione, e Legitimarsi con la Quittanza opportunam.te dell'effettuato Esborso, quantoché spirando infruttuosam.te il Termine determinatogli, sarà irremissi investita con il fante d'Esecuzione.

Tanto &c.

Dal Ces.o Reg.o Capto: Circolare, Gorizia li 17: Novembre 1788.

[signature]

Wolff

Specifica

degli avvanzi per la sottonotata Giurisd: da risarcirsi dalla medesima nelle ratte seguenti.

Nome della Giurisd: alle quale si à fatto l'avvanzo.	Con	La Giurisd: ne risarcirà	Cioè il di 1 7bre 788	1 Febb. 789	1 Marzo 789	In tutto
Villa Vicentina	33	33	11	11	11	33

Gorizia li 14 9bre 788

Ant. Pregl[illegible]

A. C.

Alla Giurisdizione
di Villavicentina:
Ex Offo

reg Dic 22: gto 18[illegible]

Sua Maestà vuole ora, che anche quelle Giurisdizioni le quali esercitate vengono da Dominj privati ne' distretti delle loro Signorie, introducano l'osservanza de proprj principj fondamentali adattati ad una sicura amministrazione di Giustizia: ed a tal fine ordina:

primo Si avrà pria di ogni altra cosa accuratam.te presente la Patente in data 13 Lug.° 1786; e quindi quegli oggetti, che in conformità di questa legge sono stati assegnati alla cura dell'Uff.° di Economia, saranno senza tassa ultimati ed accomodati.

2do. Nella stessa maniera rimane in cura dell'Uff.° di Economia anche il libro fondale, e tutto ciò che vi abbia influenza, la formaz.ne dell'inventario, la ispezione sopra i conti pupillari; sopra di che eserciterà egli l'uff.° suo a norma delle leggi.

3zo. Soltanto per le vere vertenze che spedite esser non possano de plano dall Uff.° di Economia ove quindi tutto dipende da decisione: similm.te per quello che oltrapassa ciò che già si è detto nell'ordinaria amministraz.ne di Giustizia, nelle cose contenziose, in executivis, nelle ventilazioni di concorsi, e facoltà relitte, l'amministrazione della Giustizia esercitata verà precisam.te da un Giustiziario esaminato, e ritrovato capace dal Giudizio di Appellaz.e, eletto, e regolatam.te salariato dal Dominio, il quale nel suo distretto locale abbia la sua residenza talm.te misurata, ch'egli dal Confine del distretto in cui à da render Giustizia discosto non sia in veruna parte oltre due ore.

4to. Ove può effettuarsi questa comodità per i Sudditi, accorda Sua Maestà, che più Dominj eleggersi possano il Giustiziario medesimo; ovvero, che il Dominio il quale liberato esser vuole dal peso del Salario di un Giustiziario, deleghi l'amministraz.e della Giustizia ad un ben ordinato Magistrato che si ritrovi nelle sue vicinanze, verso la semplice renuncia dell'incasso delle Tasse.

Secondo questi principj fondamentali, vuole S. M. aver rassegnata la circostanziata manipolaz.ne di questo oggetto: e dipendendo essa principalm.te da quel tanto a cui ciaschedun Dominio si risolve; perciò ordinato viene al Giudizio di Appellaz.ne di chieder da ogni Dominio, come Giudizio locale nel suo giurisdizionale distretto, la fondata sua dichiaraz.e, e contemporaneo scrupoloso ragguaglio, sotto la fissazione di un termine di due mesi, e di una proporzionata pena pecuniaria.

a) Se esso solo, ovvero unitam.te ad un altro Dominio, proponga un Giustiziario.

b) In qual luogo determini la residenza del medesimo.

c) Quale distretto gli voglia assegnare.

d) Quanto siano distanti i più rimoti abitanti confini di questo distretto della residenza del Giudiziario; ovvero.

e) Se delegar voglia la Giurisdizione ad uno, ed a quale Magistrato:

f) e quanto distante sia questo Magistrato dall'estremo abitato confine del suo distretto locale.

Quale Sovrana Risoluz.ne viene con la pnte intimata ad esso Dominio, come Giudizio locale nel suo locale distretto, per l'ubbidientissima esecuz.ne da farsi entro lo spazio due mesi, sotto pena di Tallari 12 dell'Impero, e per la fondata dichiaraz.ne e scrupoloso ragguaglio da darsi sopra li punti a) b) c) d) e).

20 Agosto 1787

ver
lendo
si
hieder
iziona=
no serv=
di dia

minio,

no.

i con=
vero.
cale

l'estre=

timata
l'ab=
i, sotto
ne
ti

Alle Superiorità Locali Ces. Reg. Pretorato di Gradisca, Magistrato civico di Gorizia; Signorie, e Giurisdizioni nelle Principate Contee di Gorizia, e di Gradisca

Sua Sac. Ces. Reg. Ap. Maestà si compiacque di graziosam.te risolvere

1.mo Di assicurare tutti què Giurisdicenti, i quali a motivo della concetraz.ne delle Giurisdiz.ni di q.te Contee di Gorizia, e di Gradisca, devono trasferire ad un altro Giurisdicente la loro Giurisdiz.e sinora esercitata; che essi non siano tenuti di cedere al nuovo Giurisdicente, se non che le tanse Giudiziali da essi sinora incassate, ed all'incontro saranno abilitati di ritenere i loro urbarj, e rispettive rendite, e di riscuotere senza ulteriore dimanda da se stessi mediante i loro Uomini della Comunità le restanze, e così pure resteranno nel possesso, e godim.to della Caccia, e di tutti gli altri diritti; parim.te non verranno con questa concentraz.ne alterati nè l'anteriore sistema riguardo alla prestaz.ne delle reclute, ne veruno degli ulteriori metodi, e disposiz.ni, che riguardano il politico e la prelodata Maestà Sua non permetterà giammai a Giurisdicenti, che sussisteranno di dare in ciò occasione à vessazioni, raggiri, e disturbi.

2do. Resti confermata la distribuz.ne delle Giurisdizioni stata determinata con la Sovrana risoluz.ne di data 20 Aple Anno corr.e, eccettuate alcune mutaz.i, che separatam.te vengano notificate a respettivi Giurisdicenti.

3zo. Innatesi i recenti passi inoltrati resti nel suo vigore il Sovrano ordine: che da Giurisdicenti non nominati fra le 14 Giurisdizioni abbiano da restare solam.te questi, i quali adempiranno alla prescritta cauz.ne reale di Fior. 15000, e l'offerta di tale cauz.ne non sia d'accettarsi da què Giurisdicenti, che possiedano solam.te una parte di Giurisdiz.e, e di quelli che intendono d'assicurare la cauz.ne sopra realità vincolate con nesso di feudo, o di fideicommisso solam.te verso la condiz.e del consenso del Sovrano Principe, o degli interessati del fideicommisso da prodursi in un discretto termine.

Qual Sovrana risoluz.ne viene, in seguito a decreto Governiale di data 26 dello scorso settembre, e presentato pmo del corr.e, relativo a Nota del Ces. Reg. Giudizio Appellatorio dell'Austria interiore, e Superiore di data 8. settemb.e ad essa Superiore Locale intimato per sua notizia, e direz.ne, coll'ulteriore avvertim.to, che il pmo da determinarsi per l'effettivo principio dell'attività delle nuove Giurisdizioni verà a suo tempo reso

noto

noto, e che que' Giurisdicenti, che ciò non ostante vorranno ritenere le loro Giurisdizioni dovranno sino tutto ottobre dell'anno corr.te legittimarsi avanti l'Ecc.mo Governo della prestata cauz.ne reale di Fior. 15000 sopra proprie, e libere realità, e con la conferma del Ces. Reg. Giudizio Appellatorio del suo diritto Giurisdizionale, quelli all'incontro le Giurisdiz.ni de' quali sono vincolate con il nesso di feudo, o di fidecommisso sino a tutto novemb.e dell'Anno corr.te con il consenso del Sovrano Principe, e degli interessati del fidecommisso.

Alfonso Antonio C. di Porcia
Cap.no Circolare

le loro
si avan=
sopra
nio Aa_
urisdiz.ni
nisso
mano

ia

Noi Francesco II etc. etc. etc.

Ad onta che nel cor.te anno sieno stati posti in corso molti Millioni in nuovi pezzi da sette carantani, da quindeci soldi, ed in monette di rame, mediante tutte le nostre Casse provinciali, e specialmente mediante il cambio nelle Casse di Cedole bancali, onde dilatare nell'intiera nostra Monarchia una quantità di simile monetta picola, convenevole al quotidiano Comercio; tuttavia abbiamo il dispiacere di rilevare, che con queste monette vengono esercitati quegli aggj, ed usuraje Speculazioni contrarie alle Leggi esistenti riguardo le monette, e specialmente contro le patenti emanate dall'Imperatrice Maria Teresa, cioè una delli 26 Mag.o 1746 e l'altra 12 Giug.o 1769, cagionando in questa guisa un discapito del suo valore nel quotidiano Comercio, e nè più picoli pagamenti, e rendendo (con ciò) nella maggior parte nullo l'effetto delle nostre paterne Cure.

Abbiamo però d'ora in poi risolto di sopprimere un tanto così dannoso Abuso con il massimo rigore delle Leggi, ed ordiniamo a questo riguardo quanto segue

Tutte le estrationi dalli nostri Stati ereditarj nelli estero non che l'introdutione di questa specie di monetta nell'interno viengo severamente inibita.

Da questa innibitione però vengono eccettuate le nostre provincie dell' Italia, Istria, Dalmatia ed Albania le quali sono confinanti con li nostri Stati ereditarj, e che reciprocamente senza oposi: tione devono venire nel Comercio quotidiano acettate.

L' introdutione ed estratione per mare poi verrà accordata verso li passi convenienti delli rispettivi governi, avendo à quelli diggià rilasciate le opportune prescritioni anche per la quanti: tà che dovrà venire introdota, ed estrata.

Viene pur anche severamente innibito che non si debba sotto qualun: titolo o pretesto trar aggio da tal sorta di monetta, che vale a dire nel cambiarla, nel comprarla, o negotiarla contro le leggi antiche monetarie, e particolarmente contro la Paten: te dd.a 26 Mag.o 1756

E siccome già nella sopradetta Patente in tutte le contraventioni di questa natura fù stabilita la pena di contrabando e della Confiscatione dell' importo, e finalmente la pena del doppio, nondè secondo le circostante anche la pena personale: Cosi ordiamo ancora con la presente patente, e vogliamo che con questa ognuno ne sia instruito =: che

Ogni Contraventione delle qui contenute prescritioni non verrà sola: mente punita con la Confiscatione dell' importo del Contrabando ma anche con la pena del doppio, qualora il proprietario ne sia in Cognitione della Legge, che

Questa penale non solamente verrà imposta a quelli, che nel caso si trovassero sul fatto col Contrabando, ma etiandio a quelli ai quali non si trovasse il Corpo del delitto, purche risultassero indicj, e prove

sufficienti

della commessa contraventione; restando sempre perciò a nostri Procuratori, e Fiscali il Diritto di procedere giustitialmente, onde stringerli alla condanna dell' equivalente del Contrabando e nella penale del doppio nel termine prescritto

Nel caso che più individui fossero complici della Contraven=tione di questa Legge, oltre la confiscatione del Contrabando, deve ognuno di questi essere anco soggetto all' estorso dell' intie=ro equivalente del contrabando; nel caso poi che uno di questi individui annuntiasse di sua propria, e spontanea volontà la Contraventione, non sarà solamente esente dalla penale, ma le verrà etiandio contribuito il premio stabilito alli Denuntianti, e celato il di lui nome

Vogliamo pure che a quello, il quale darà la Dennuntia d'una Contraventione di questa Legge, provata che l'avrà, abbia di venirle contribuito un terzo dell' importo del Contra=bando, così come lo è di consuetudine in simili casi; e similmente viene pure accordato un terzo di quello alli nostri Offitianti alle Dogane, se scopriranno una Contraventione di tal sorta

Ricerchiamo però caldamente tutti gli abitanti, e sudditi delli nostri Stati ereditarj, ad osservare esattamente questa nostra Patente onde si tenghino lontani dall' incorrere nelle prescritte penalità; e particolarmente poi tutte le Superiorità locali, Dogane, e giurisdi=tioni private vengono eccitate sotto grave loro responsabilità ad avere la più gelosa attentione, e di diportarsi contro li Contraventori secondo le prescritioni in questa contenute

Francesco

Data della nostra Città di Vienna
li 10 8bre 800

Copia Bar. Capit.° et Repraesentans:

Essendoci pervenuti Graziosi Rescritti di S.S.C.R. Maestà delli 11 cor.e Gen.° con cui ci viene clementissimam.te ordinato di formare un Esattissimo Urbario, e respettivo Inventario delle rendite state assegnate per mensa à S. Eccel.za Monsig. Carlo Michelle del S.R.I. Con. d'Attembs di S.S.C.R.M. intimo Consig. et Arcivesc.° di Gorizia; perciò in esecuz.e delli premessi Graciosi.mi Sovrani Comandi col T.re del presente Publico Nostro Editto d'esser publicato per C.G.N. sopra la piazza di questa Fortezza, e poi affisso al luoco solito, à comune, ed Universal' inteligenza si commette à tutti, è cadauni i Compossesori Censualisti, Colloni, et altri, che hanno pagato, e presentem.te pagano al fù Capitolo d'Aquileia, Vecchia Chiesa, Decania di S. Felice, e Portenato, alla Scholastichenia, ò Seminario, e finalm.te al fù Patriarca pure d'Aquileia, à dover sotto pena di Ongari 50, d'esser irremissibilm.te levata, e della caducità delli beni esigenti, consegnare alli loro M. R. Sig.ri respettivi Parochi la notta distinta in qualitate, et quantitate di tutti li loro respettivi Censi, affitti, ed altro, che hanno pagato, ed attualm.te pagano alli sudetti luoghi, e ciò nel termine ultimo, e perentorio di giorni 15 intendendosi il primo di 4 il secondo di 5 il terzo di 6 giorni.
e pro altri.ue ecc.

Grad.o die 20 Jan. 1750

Die dicta fuit formiter publicatum praemisso ... super Platea Grad.s antecad.e et subsequente timpani sonitu; et deinde loco solito affixum

Jacobus Suparich Cancell.s
Praetorial Aemariis ex suo
Orig.li fideliter extraxit

Carolus Michael e Comitibus ab Attembs Dei, et Apostolicae Sedis Gratia Archiepiscopus Goritiensis

Dilectis Nobis in Christo Illustrissimis Admodum Reverendis et Reverendis Parochis, Vicarijs Foranei Romansij, Villessij, Ruda, Villa Vincentina, Fiumicelli, et Aquileiae salutem in Domino.

Essendo già stato publicato l'occlusso Editto per ordine sovrano in Gradisca, et avendo ordinata la sua publicatione per tutte le Giurisdicioni di questa Contea ad oggetto, che tutti, e ciascheduno sappiano à quello obbedire col consegnare effettivamente: à mani de loro respettivi Parochi una notta distinta di tutto ciò come viene ordinato nello stesso Editto, al quale si [illegible], et affine venghi questo eseguito anco con esattezza, colle presenti ordiniamo, e commettiamo à tutti li Signori Parochi soprascritti generalmente, ed à ciascheduno in particolare à dover fare, ed eseguire ciò che puntatamente qui sotto prescriviamo.

Primo, che subito ricevute le presenti debba ogn'uno de Signori Parochi sudetti farsi copia dell'Editto per poi avanzare l'Originale al Parocho più vicino, e così susseguentemente l'uno all'altro, e l'altro all'altro, onde pervengano le presenti Nostri Ordini coll'Editto stesso con celerità à tutti li soprascritti.

Secondo, che questa copia d'editto così fatta, da ogni uno venghi publicato nelle loro respettive Chiese Parochiali, et [illegible] Chiese, et inculcato nel tempo stesso il danno, che causarebbe e la pena, che incorrerebbe chi tentasse occultare, e schermirsi di dare un esatta Notta.

Terzo, che dipendentemente alli Cesarei Sovrani Rescritti, e specialmente alle presenti Nostre debba ogn'uno prendere ed unire questa Ordinata Notta, e spedirla qui in Goritia alla Curia Nostra nel termine specificato nello stesso editto ad effetto [illegible] e non altrimenti. In quorum [illegible]

Datum Goritiae die 29 Jan. 1753

Franciscus Joseph Moretti Cancellarius

tà

tarij
elli,

ano
tte,
ajele,
rivan.^{ti};
utto ciò
o; et
refenti
itti
are, ed

figni
e C
l'uno
Nostri
emisi
verghi
o Itali
averebbe
termini

ialm.^{te}
questa
ta nel
non

elg.^{ti}

Il Co: Attemo deputato di queste Unite Ppate Contee in data 27. Genaro, e presentato 12. Febraro rasegna all' Eccelso Governo il risultato dall' adoperata le Comisione concernente il sugerire li mezzi verso li quali si divenga ad impedire l'introduccione de Vini Veneti per Contrabando in queste Contee, e nel porto di Trieste.

Riferisce il Sudo. Sigr. Conte d'aver aponte in Aquileja, Cervignano, Fiumicello, S. Nicolò Ruda, Cormons, Dobro, ed altri sitti diverse notizie, per le quali non sollo è venuto in cognicione della mutazione, che si tienne dalli Officianti Bancalli per l'introduzione, e respetiva estrazione delli Vini, ma ancora le furon additate diverse maniere, onde oviare alli Contrabondi

Tralosciando ciò nella narativa di tutte queste cose aperisce diffusamente il Sudo. Sigr. Conte Attemo, mi restringo a dare un dettaglio delle precauzioni, e mezzi, che esso sugerisce per levare, ò almeno per impedire le furtive introduzioni in queste Contee delli Vinni Venetti.

Rimarca preliminarmente esso Sigr

esso Sig. Conte, che le precauzio=
=ni, che suggerisce non possino
riguardare, che quelle della situa-
zioni del Coglio, e del basso
Friuli, ove rendesi più facile
la introduzione de Vini Veneti,
e ove per conseguenza si fanno
effettivamente Contrabandi;
e che queste siano di tal natu=
=ra, che una riguardi il racolto
del Vino fatto in quest'anno,
e l'altra debba interporsi
per l'avenire, onde efficacem.te
ostare à questo dannoso trafico.

Circa il racolto di quest'anno

Di obligare tutti li Compossessori
del Coglio, e del basso Friuli
per via del Capitaniato Circo,
lare raspagnare una circonstan=
=ciata fassione in duplo à
tenore dell'annesso Formolare
A. in A. del Vino dà essi in par=
ticolare racolto sopra la loro
terra in quest'anno, e di spe=
cificare in d.a Tabella la quan=
=tità, che ad ogni uno d'essi s.
averà per proprio Consumo, e
che hà tratenuto per suo uso.

Doppo di che sarà d'ordinarsi una
Visita Generale di tutta la
Contina, per assicurarsi della
fedeltà, ed accuratezza della
presentata fassione, qual visita
potrà

qual visita potrà forsi fare dalli Giurisdicenti locali, dalli Officianti feudalli, ò altri onesti, pratici, e fadelli individui, quali saranno incombenzati di dare li raporti della Visita seguita al Capitto Circolare, dal quale dovrà spedirsi un esemplare della presentata sessione agli Officij Doncalli di confine, acciò sapiano dirigersi nella Consegna delli attestatti dell'Offo. L'altro esemplare poi unitamente alli raporti delli Visitatori sia innoltrato alli Eccsi. Governo per essere consegnato à quella Bucholteria Governiale.

2. Luoghi nei quali dava farsi in quest'anno la sugerita disposizione sono li seguenti: Nel Coglio, Albana, Dollegna, Slauza Nebula, Slaunico Neana, Plessiva, Borgnano, e la Terra di Cormons: Nel Basso Friuli oltre la Villa di Sagrado, tutte le altre Ville situate oltre il Saglio, perchè alcune delle prime come Albana, e Dollegna sono bensì in linea Comerciale esclusa dal Cordone mà in riguardo al racolto del Vino vengono considerate come le altre, e perchè la

seconda unitamente à quelle dal Basso Friuli oltre la Torre sono situate come Segrado al Confine Venetto e troppo Vicina allo stesso e perciò Sospette di praticare Contrabandi

Rispetto alle precauzioni d'adoprar:si per l'avenire, acciò venga impedita l'introduzione de Vini Venetti nelle Situazioni sopra indicate il Sud.º Sig.r Conte attesto.

Nelle Contee di Gorizia e Gradisca nascono le occasioni d'intro:dur Vino Veneto per contraban:do, ò perche li luoghi sopra indicati sono troppo Vicini allo Stato Venetto, ò per il loro framischiamento con altri Venetti luoghi, ò perche il smaltimento di tal prodotto rendersi più facile in questo Stato, che nel Venetto, e final:mente dalla quantità delle strade latterali, che favoriscono e rendono facile il Contrabando. Le notizie tratte dalli Officij Locali, confermano questa cir:costanza, quali devono levarsi per cogliere quel vantaggio, che dalle disposizioni da sugge:rirsi deve sperarsi.

Convien

Conviēn dunque preliminarmente
impedire l'introducione del
Vino Venetto in queste Contee, ò
indi dettare le necessarie pro=
=videnze per l'interno del
Paese e per li luoghi di confine;
perche si ottenga il bramatto
effetto.

1.° Origine delli Contrabandi del
Vino Venetto nelle Contee
provienne principalmente
al parere dell'esponente
dalli Misetti Venetti; e qui
si diffonde à dimostrare il
Loro Contegno, la loro pratica,
ed il danno che apportano
per il loro Tratto, ed in quale
maniera possa, e debba eseguir=
=si, suggerisce l'introdurre un
nuovo ordine anche rispetto
alle misetti Paesani, quali
esso Considera pregiudicievo=
=li tanto al producente, che
al traficante: Li restringa
ad un numero adatato al
passagio, li dispone, e asse=
=gna in diversi distretti ove
Soltanto permette, che eser=
=citano il loro officio, proi=
=bisce ai medesimi il Com=
=prare, e Vendere Vino, come
un azione contraria al loro
Instituto.

Pensa, che l'officio Circolare
assuma le neccessarie notizie

circa

circa il Numero da stabilirsi
e li distretti da assegnarsi,
e crede non essere fuori di pro=
:posito di determinare la loro
Mercede à ragione di C. X.ri
l'Emero di Vino venduto con
loro intervento

La Seconda origine dalla quale
provengono li Contrabandi
di Vino Veneto in questo
Stato vienne attribuita a
Varie Strade, porte Spoglie
d'ogni Vigilanza, e porte diffi=
:cili à guardarsi, e custodirsi
per la loro naturale constitu=
:cione.

A questo disordine sarebbe pron=
:tamente, e con efficacia da
ripiegarsi, e secondo il parere
dell'esperto Doganiere di
Dobra Giuseppe Sopancig
il Cordone nelli luoghi dal
medesimo da indicarsi venisse
aumentato, e radoppiato, e
se secondo l'ulteriore senti=
:mento del Sig. Cattarini li
Villaggi, quali successivam.te
saranno da nominarsi venissero
obligati di Condurre li loro
Vini per la strada di Dobra e
Cormons, con quelle disposizioni
che saranno per indicarsi dal
prefatto Sig.r Cattarini,

consequentem.te

Conseguentemente la condotta
de loro Vini per altre Strade
sose da proibirsi verso severa
penna. Nel che dovessero ren=
dersi intesi li officij bancali
di Nogaredo, e Chiopris adesso
to, che venendo condotto Vino
a questi Officij per altre
Strade, e non essendo li Condu=
tori muniti delli prescritti
requisiti sia arrestato, e
possino li officij opperare
ondo l'instruzzione, che li
verrà datta

Nel basso Friuli ritrovansi
equalmente Strade furtive
comode alli Contrabandi,
queste sono appunto quelle
che furono indicate dalli
Officianti Bancalli di Fiu=
micello, e di Villa Vicen..
una delle quali Comunica
con il picolo Villaggio au=
striaco detto Logo di Sopra
e Villa Vicentina provenendo
da Scodovaca, e Mortisinis
con la sud.a Villa Vicentina
queste Strade Latterali, e
furtive devano essere coperte
d'un Corpo di Cordonisti,
tanto più, che l'uso delle
prime, tanto meno può pro=
ibirsi, per il mottivo, che
nella primavera, nell'autunno
e nell'inverno troppo male

le altre Strade si rendono
impraticabili per li abitanti.
Generalmente ritrova l'esponen-
:te, che doppo il trasporto dall'
Off.o Mudale di Villa Vicentina
à S. Nicolò sia restato quella
Situazione affatto spoglia di
Vigilanza, cosichè non sollo
per oviare altre furtive in-
:troducione de Vini Venetti in
questo Stato, mà ancora per
evitare li Contrabandi debba
coprirsi quella Situazione
da buon numero di Cordonisti
giache è una Cosa di fatto, che
tutte quelle Strade Latterali,
e furtive si concentrano in
Villa Vicentina.
Nel rimanente quantunque nel
Basso Friuli si diano altre
molte simili Strade, quali
favoriscono l'introducione
delli Vini Venetti, delle quali
facero mencione li Officianti
Bancali di Cervignano, e Villese
ciò non ostante attesa la loro
Situacione, la particolare
seguita posizione de Confini,
e di loro framischiamento con
li Venetti Villaggi, non posano
queste proibirsi, ò intersecarsi
senza grave danno, e pregiudo.
dagli abbitanti.
La terza origine alla quale l'es-
:ponente attribuisca l'intro-
:ducione del Vino Venetto,

c

e la facilità di permettere l'ingresso in queste Contee alle sarpe umide Venette verso una leggiera Muta.

Queste sarpe vengono introdotte dal Veneto nel basso Friuli, ed in Cormons, e con questa forse anche il Vino stesso. Raconta essere cosa generale, che da un orento di queste sarpe si sprema due Conzi di Vino all'incirca. Ma se anco con le sarpe non venisse introdotto Vino, egli è cosa sicura, che dalle stesse venga trata la sopra motivata quantità di Vino, quantunque inferiore, e venduto nel Paese, e così defraudate unitamente anco le rendite Bancalli

Non abisognando li Sudditi della Contea di sarpe umide per distillare aqua Vitta sarebbe da proibire sotto rigorose pene l'introduzione delle sarpe Venette umide, e così levare anco per questo Conto ogni furtiva introduzione in questo Stato del Vino Venetto, permettendo l'ingresso delle sarpe asciute soltanto, e rendere di ciò intesi li officij di confine per loro direzione.

Con questi provedimenti crede l'esponente d'impedire l'occa-

sioni

l'occasione d'introdurre in queste Contea Vino Venetto, e così di levare li Contrabandi di tal guisa.

Ora passa l'esponente, e detterà quelli provedimenti, quali espone essere atti, ed efficaci a levare nuove occasioni di mantenere nel loro vigore li già sugeriti, ed à deficoltare li Contrabandi nel Paese, nel caso mai, che la providenza da interporsi alli Confini non fossero sufficienti per caso impensato à impedire l'introduzione del Vino Veneto.

Questi sono parimenti di due sorte cioè stabilire un Pausch quanto di Vino da introdursi rispetto à quelli Villaggi del Coglio, quali in tutt'altro, che riguardo all'introduzione del Vino sono esclusi dal Cordone a formare una accurata Conscrizione del Vino in tutti li Villaggi del Coglio istesso, situati al Confine, ò framischiati con Villaggi Venetti, e in tutto il distretto del Basso Friuli situato oltre il Torrente Torre, quale in ogni caso se venisse ritrovata dal producente conveniente, ò adequata dovrà servire di base per determinare il Pausch quanto accordabile da introdursi per l'avenire.

Li Villaggi del Coglio esclusi dal Cordone sono Dollegna, e Albana, e devono tanto più considerarsi per tali, e trattarsi egualmente Nabula e Ulaunica quantochè essendo lontani dal Confine sono per consequenza situati lontani ancora d'ogni postamento di Cordoni.

In riflesso à questi Villaggi è di sentimento l'esponente di determinare un pausch quanto colla stessa modalità, che furon praticate per li Villaggi oltre il Taglio, mentre in altra maniera non potrebbono mai levarsi li Contrabandi di Vino Vanello, e sicome questi Villaggi sono in pocco numero, così non potrano addurre fondato motivo di lagnanza, o di oppressione se vengono trattati come quelli.

Li Villaggi del Coglio, nei quali dovrebbe farsi la Conscrizione del Vino sono inclusivamente alla terra di Cormons, Sopotach Vallcado Dominisnig, Mauza, Cosarna Dolessiva, Borbano Flojana, e Corbano. Nel Capo Friuli all'incontro dovrebbe effetuarsi la Conscrizione in tutti quei Villaggi, compresa la Città d'Aquileja, che sono situati oltre il Torre come anco in quelli quantun-

que

quantunque di quà della Torre,
quali sono porti al Confine,
come Chiopris, Villesse, e Sagrado.

Per effettuare annualmente, e ordi=
=natamente questa conscrizione
ritrovo assolutamente necessa=
=rio di Scegliere, e Stabilire nelli
denominati distretti del Coglio
e del Basso Friuli tanti indivi=
=dui, se possibile non possessio=
=nati, probi peraltro, e fedeli,
ai quali dovesse darsi questa
incombenza, e dalli quali poi
si dovrebbe dare a suo tempo
li attestati legalizzati, e da
essi sottoscritti a quelli delli
luoghi conscritti, che bramassero
di estrare il loro Vino.

Nel Coglio ritrovo espediente di
Stabilire una Comissione di Cons=
=crizione in Dobra, come nel mede=
=simo delle Ville, che devono assog=
=gettarsi alla Conscrizione.

Nel Basso Friule oltre la Torre
all'incontro sarebbero da spedirsi
tre Comissarj: uno in Tapogliano
e Crauglio per le Ville di Tajello
Tapogliano, e Crauglio, Visco, Jo=
=aniz, Nogaredo, S. Vito Jalmico
e Chiopris, il Secondo in Aqui=
=leja per le Ville di Fiumicello,
S. Valentino, S. Egidio, Porpeto=
=no, Marburghetto, Villa Vicen=
=tina, Capo di Sopra, S. Nicolò
e Ruda, come anco la Città
d'Aquileja. Finalmente il

il Terzo in Cervignano per Cervignano, Terzo S. Martino, e Monastero.

Questa Conscrizione dovrebbe farsi subito doppo incominciato il Vino più presto come nel Coglio, ò più tardi in altri luoghi secondo che cade prima ò doppo la Vendemia nella seguente maniera

Ogni Commissario nominato per la Conscrizione dovrà portarsi in compagnia del Decano, e giurato del luogo nelle Cantine delli particolari, ed ivi esigere dalli medesimi la specifica del Vino da essi racolto in generale, come pure la Specifica separata di quel Vino, che hà ogni particolare tratenuto per proprio Consumo, e per certificarsi dell'esatezza del deposto, e dato in nota nascendo qualche sospetto dovrà verificarlo ò mediante la deposizione de rispetivi Coloni, oppure con fare cimentare le botti; il rilevato dovrà riportarsi nella prima divisione nel registro di Conscrizione, che dovrà formarsi secondo il formolare sub B; e tenersi in duplo, e consegnarsi all'Offo Circolare, dal quale ò sarà inoltrato alli Officij Bancalli del Confine, ò spedito à Trieste, perche poi sia Comunicato à quella

B

Buchalteria

Buchhalteria Governiale, la quale dovrà tenere un libro Maestro, ossia registro Generale, oltre questo registro di Conserv:zione dovrà il Commissario tenere una prenotazione separata della quantità di Vino, quale dalli Conscritti Compossessori sarà venduto, ò estratto fuori di paese, secondo l'annesso formolare sub C. ò di

C.

quartale in quartale, oppure di mese in mese per via dell' Off:o Circolare consegnarlo alla Buchhalteria di Trieste, ò al Casino di Sanità, nel qual caso la sud:a prenotazione dovrà dal medesimo consegnarsi alla Buchhalteria perche venga inscritta nell' indicato Libro, e registro Generale.

Nel resto siccome per vendere il proprio Vino ogni Conscritto proprietario sarà tenuto di dare al Compratore del suo Vino un Scontro con il quale dovrà presentarsi alli Officij feudali di confine dalli quali riceverà una Bolletta d'esitto conforme al Scontro, che ser:virà di legitimazione del Vino estratto da presentarsi al Casi:no di Sanità in Trieste, ò in quel luogo, ò quelli Off:ij ove sarà condotto il Vino, qual Scontro però avanti

che

avanti che sia consegnato
dovrà essere riveduto, e firma:
:to dalli Comissarj di Conscri:
:zione, quali avranno l'inca:
:rico di legalizare parimenti
simili attestatti, e dovranno
dirigersi secondo la sopra
dettata presentazione.

Affine però alli proprietarj,
e Compossessori sia nota
la loro incombenza, e rispe:
:tivo obligo, dovrebbe questo
secondo il parere delli espo:
:nente nottificarsi mediante
un editto concernente la
Conscrizione dei Vini da intro:
:dursi, e con lo stesso ad essi
intimarsi

Se la Conscrizione del Vino secon:
:do la sugerita maniera verà
fedelmente eseguita: se li
Comissari da impiegarsi nella
Conscrizione stessa teniranno
una esatta prenotazione,
e verà comunicata alla
Stazioni feudali del Confi:
:ne: se da questi veranno
rilasciate le bollette d'esito
corellative alli attestatti
che dalli producenti si
daranno alli tra traficanti;
se li attestati veranno conse:
:gnati al Casino di Sanità,
dal quale deve esser avuto
il registro di Conscrizione
e le prenotazioni sopra il
Vino venduto, e tutto possa

possa accuratamente sentirsi.
Sembra con ciò di avere introdotta una Contraleria tanto più sicura, quanto che dal Generale registro da tenersi dalla Bu:
:colteria, o dal Billancio, che potrebbe farsi si potrà rille:
:vare se ad onta delle dotatte providenze venga costì, o'in altra parte l'introdotto Vino oltre la quantità conscritta.
Le ragioni per le quali l'esponente crede di appoggiare la Spedizio:
:ne de Scontri ai proprietarj de Vini, e respetivi Venditori piu:
:tosto, che alli Giurisdicenti, o'alli loro officianti sono, che la stessa potrebbe riuscire più gravosa alli secondi, che alli primi, che la maggior parte delli Giurisdicenti, o' li loro officianti non assumerel:
-bero gratis questo impiego, e che finalmente con questo mettodo riuscirà più facile di convincere li Comp:i le pori d'inganno, o di froda con li stessi loro attestatti:
Il fondamento poi sù di cui esso esponente sugerisce un regi:
:stro generale per questo affare della Conscrizione dei Vini e di appoggiare tali ispecione alla Bucolteria è il seguente cioè per avere una Continua Contraloria generale tanto rispetto alli Commissarj di Conscrizione

Conscrizione delli officij Mu:
:dalli, che del Casino di Sanità
e affine il governo possa
essere informato del tutto
e conoscere le specifiche e
Bilanci, conoscere il vero
Stato delle Cose, dettati li
metodi per ottenere la pro:
:gettata Conscrizione ricercasi
di stabilire la recognizione
che deve necessariamente
passarsi alli Commissarj des:
:tinati per la Conscrizione
dei Vini, e per la legalizzazione
delli Scontri, e attestati.

Se come è naturale devesi avere
riguardo al possibile risparmio
:mio del Suddito, e di sostegno
del Comercio interno, come
in fatti non può essere altri:
:menti, la quota di recognizione
da destinarsi per questi in:
:dividui deve essere talmente
misurata, che non riesca
gravosa alli Comprattori
ma nello stesso tempo pro:
:porzionato alla fattica
da prestarsi dalli Commissarj
di Conscrizione.

L'esponente è di sentimen:
:to di passare a questi Commi:
:ssarj mezzo Carantano per
Emero del Vino Conscritto
che per consumo verrà
~~consumato~~ venduto dal

dal producente da esigersi
dal Comissario, nell'incontro
che li verrà ~~[illegible]~~ dal Com=
=pratore esibito l'Attestato
e Scontro per essere Sottos=
=critto, e Legalizato.

Circa la nomina delli Comissa=
=ri crede che possa adossarsi
all'Offo. Circolare, quale
averà da rassegnarli all'Eccmo.
Governo per la Conferma, e
approvazione.

Se però ad onta di tutte queste
precauzioni, disposizioni,
provedimenti, crescessero
Contrabandi, altro mezzo non
resta, che tentare le Contra=
=vincenti con rigorose penne,
a quale effetto suggerisce
d'introdurre l'istesso Meto=
=do, che si o[illegible]va rispetto alli
altri Contrabandi.

Maria Teresa Regina &c.

Solito Formulario

Recognoscimus et notum facimus tenore præsentium quibus expedit universis: Postquam gloriosissimus quondam Proavus Noster Romanorum Imperator Ferdinandus III felicissimæ memoriæ anno 1647 Territorium Gradiscanum cum Comitatu Goritiæ certo modo unitum cum adjectis 18 octodecim Pagis in separatum Sacri R. Imp. Principalem Comitatum erexit eundemque Principibus ab Eggemberg possidendum tradidit ut eorum Familia talis Principalis Comitatus possessione condecorata haberet sessionem in Comitiis Imperii, ea lege adjecta, ut deficientibus ejusdem familiæ Masculis Comitatus iste ad Augustissimam Domum nostram Austriacam rediret. anno autem 1717 Joannes Xtianus ab Eggemberg ultimus dictæ familiæ Eggembergicæ sine prole Masculina fatis cessit, ex quo dictus Gradiscæ Comitatus a Clementissimi quondam Domini et Genitoris Nostri Cæsarea Catholica Maiestate et Dilectione receptus et administrationi Capitaneatum Goritiæ commissus fuit. Qua administratione durante Antedictæ suæ Maiestati Cæsareæ, et Nobis sæpius et specialiter nunc cum insigni fervore ex parte Statuum Comprovincialium Gradiscæ supplicatum est ut ad avertendas discordias ob præfatam administrationem sæpius exortas eundem Comitatum Gradiscanum a Comitatu Goritiæ tam in Provincialibus, quam Civilibus, Justitialibus Publicis, et Politicis separare et pro taliter separato declarare benigne dignaremur.

Nos itaque humillimis eorum precibus clementer annuendo consentes auditis audiendis factaque Nobis desuper a Cancellaria Nostra Austriaca Aulica

Aulica, et Camera Aulica demissa relatione ex urgentibus motivis modernum publicae rei situm comitantibus Nobis specialiter notis, et nos moventibus exque certa scientia animo bene deliberato, deque Regiae et Arciducalis potestatis nostrae plenitudine, petitam hanc Comitatus Gradiscani a Comitatu Goritiae separationem benigne approbavimus prouti eandem vigore praesentium clementer approbamus, ratam habemus, declaramus, et corroboramus. Volentes et diplomate hoc nostro Reggio firmiter statuentes ut dictus Comitatus Gradisca perpetuis futuris temporibus, aeque ac ipse Comitatus Goritiae, ut Comitatus Principalis ab ipso Comitatu Goritiensi tum in Provincialibus tum Civilibus Justitialibus Publicis et Politicis separatus atque a Capitaneatu Nostro Goritiae in omne tempus exemptus, proprium quae Capitaneum a Goritia independentem, et non nisi Nostro Interioris Austriae Regimini et respective Regimini et Camerae Nostrae subordinatum a nobis quolibet triennio benigne nominandum, aut confirmandum perpetuo habeat. nec non caeteris omnibus privilegiis praerogativis, et bonis consuetudinibus gaudeat quibus iuste, et quiete usus, et gavisus est.

Salvis caeteroquin juribus, et praerogativis Nostris, et Augustae Domui Nostrae Austriacae in hoc Comitatu Gradisca Competentibus etc.

's mo-
nd ma-
Reggiae
itatem
ua pro-
ernum,
Reggio
's tere-
lis ab
ilibus
ate Nostro
ovitia.
et res-
libet
ia beat.
nuata.

i Atre

Copia

Da parte della Cesarea Regia Aulica Plenipotenziaria Comissione Clementissimamente autorizata all'affare delle Anticipazioni nell'unite Principate Contea di Gorizia, e di Gradisca, ed in conformità della proposizione sotto il giorno d'oggi fattasi alla Conferenza de Stati, col tenore delle presenti Patenti Circolari in tutte le Signorie, e Giurisdizioni subito da promulgarsi ad universale intelligenza. Si notifica, e fà sapere à tutti li Vasalli, e Sudditi Ecclesiastici, e Secolari d'ogni Stato, Grado, e condizione quì possessionati:

Qualmente sua Imperial Reggia Maestà L'Augustissima Sovrana. Mediante graziosissimo suo Rescritto segnato Vienna li 8, e presentato li 29 del Corrente Mese, ed Anno abbia ordinato di far comprendere à questi suoi fedelissimi Stati li urgenti motivi, che à sostegno delle presenti Operazioni di Guerra, la astringono à chiedere da queste unite Contee l'importo d'un anno intiero Contribuzionale vale a dire Fiorini trenta sei milla, e questi senza pregiudizio delle deliberazioni dietali: e senza veruna ritardo con la giusta proporzione da ripartirsi fra li Composessori privilegiati, e non privilegiati, e sollecitamente da riscuotersi da questo Esatorato Generale Provinciale per li prossimi venturi sei Mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, ed Ottobre, in maniera che ogni Mese immancabilmente debbano incassarsi Fiorini sei milla, e senza fallo, e senza dar loco à restanze, da pagarsi alla Cesarea Reggia Cassa Camerale del Cregno: dichiarandosi però clementissimamente la Sacra Imperiale Reggia Maestà Sua: che non intenda già di volere questa Somma à titolo di straordinaria gratuita prestaziona: mà come un sussidio presentaneo divotissimamente somministrato in aggiuto per le correnti indigenze di Guerra, per lo che sia pure graziosissimamente disposta di dispensare à questi fedelissimi Stati la Sovrana sua obligazione con l'assicurazione, ed assegnamento dell'interesse a raggione del 5 per cento. Affinche dunque venga prestata la più pronta divotissima esecuzione a questa Sovrana

Clementissima richiesta à misura, che lo esigono le correnti notorie urgenze di Guerra; si ordina, e si comette à tutti li Composessori privileggiati, e non privilegiati, che per tutto il dì 15 dello Mese di Maggio debbano aver pagato la prima rata, cioè la sesta parte del suo Contribuzionale à questa Cassa Esattoral Generale Provinciale, e così continuar debano nelli susseguenti 5 Mesi, di Giugno, Luglio, Agosto, settembre, ed Ottobre, quanto che altri=menti passati li 15 dì di ciascheduno d'essi Mesi, sarà spedita contro li morosi, à loro spese l'infallibile esecuzione per effetuare la quale sono denominati li Spetabili Gioan Maria Gobbi, e Carlo Vrechl, che veran=no accompagnati con le opportune instruzioni; Così esigendo il Sovrano, e Commune buon Serviggio.

Data Gorizia li 31 Marzo 1758

Maria Giuseppe Co: d'Auersperg.

Commissario imp. Reg.

Regarardo.

Secret. Maffei

~ nel Capto. circolare

Stabilitosi il sistema di concentrazione nelle due Contee sua Maestà per facilitare il di lei effetto e disingannare altresì li Giurisdicenti che con la medesima si credevano pregiudicati ne' loro diritti con ripetute risoluzioni publicate mediante+ questo Capto. si ha dichiarato che con la stabilita concentrazione non intendeva pregiudicare in minimo alli Giurisdicenti che salvi ~~diritti~~ li loro diritti non intendeva altro se non che le questioni di loro Giurisdizionali le quali esigessero una formal procedura anziché esser decise dalla Giurisdizione dovessero decidersi e rimettersi a tal al Go. Giudizio a cui la Giurisdizione stessa è stata concentrata.

+ circolari di

Queste di Supreme dichiarazioni considerabili nella vera loro importanza suggeriscono le seguenti inegabili deduttive condizioni

1mo. Che alli Giudici a cui una o l'altra Giurisdizione è stata concentrata non si competa alcuna Giurisdizione sopra le persone della Giurisdizione stessa +

+ 2°. Che essi non abbiano altro diritto di quello di conoscere e decidere ~~in via~~ sopra le questioni che dagl' abitanti della Giurisdizione stessa vengono in via formale proposte

3do. Che quindi essi non abbiano in modo alcuno la facoltà di citare ex Offo. e l'uno o l'altro de rispettivi Giurisdizionali e comminandoli delle pene obbligarli a questo a quell'altro fatto fuori i ogni ... ec.

4.° Che molto meno abbiano la facoltà di
poter citare il Decano della detta
Giurisdizione e sotto penna pecuniaria
incaricarlo dover publicare nel
di lui distretto la data rissoluzion
sovrana, nella circostanza

5.° Che il publicar le Leggi le determina=
zioni sovrane, il invigilare ed or=
dinare la loro esecuzione è d'appart=
enenza puramente politica ed aspet=
ta alla superiorità locale nella
guisa

6.to Che alla medesima pure s'aspetta
la Giurisdizion immediata sopra
le persone degli abitanti in distretto
e quindi senza attacco a suoi diritti
non può soffrire che un altro se la
arroghi via facti in tempo che

7.mo Con positiva legge a riflesso di ciò
anche sono stati alle superiorità
locale rissevate le sigillazioni le
inventarj, le ventilazzioni, la curatelle
la vigilanza sopra li minori, la resa
de' conti relativi: disposizioni tutte
denotanti l'espressa relativa mente
sovrana a favor de' Giurisdicenti
e loro diritti.

A fronte di sì chiare Leggi e di sì naturali
conseguenze ~~suggerite anche~~ il Sig.r Giuseppe
Gamba Giusdicente di Monastero arrogandosi
nel mio distretto di Villa Vicentina un
diritto che affatto non se li aspettava
si ha condotto a citare ex Off.o avanti
di se il mio Decano e quindi ordinarli
di pubblicare che essendo la Giurisdizion
mia concentrata con Monastero tutti
li abitanti ne' loro affari sì giudiziali
dovessero colà rivolgersi; fatto che
io rilleverà quest'Incl.to Cap.to dall'
annesso relativo ordine che in copia
autentica qui annesso produco.

Il fatto di detta citazione risalta viepiù
più arbitrario e violento se si riflette
che da me non erano state peranche
consegnate le carte e dalli giusdicienti
di Villa Vicentina che quindi egli non
era peranche stato in possesso del relativo
di lui diritto, ed ogni di lui introduzione
non può in tal stato non riguardarsi
per illegittima, ed in via di fatto
viepiù che desso non aspettava introdursi
via fatti e da se ma bensì dovea sempre
far rivolgersi alli dicasteri superiori
onde io in ogni caso venissi costretto
alla ordinatami consegna degl'atti

V: 8bre 1767

N.o 98

veri tu che si rilleva dall'ordine
stesso tenutosi in tal particolare
dal Sind.co d'Aprello, il quale sapendo
che un Sind.co non può ingerirsi in una
giurisdizione concentratale fin a che
non vengano da questa rassegnati li
atti ha ordinato alla stessa detta
contegna, li sia rispettivamente
comunicato senza pena pecuniaria
giamai però ha ordinato alli
Sindici locali d'ingerirsi via
fatti nelle Giurisdizioni concentrate
e molto meno li suoi autorizati
a rogare diritti che assi espressamente
li sono negati.

In tal stato di cose non trovandomi io
al caso di rilevare un pregiudizio
nel arbitrario fatto vi unito il caso
e quest' Incid.to Cast.o è lo supplice
perchè egli s'istia posta della legge
de d.o 6: 8bre con cui Sua Maestà promette
a Giurisdicenti che non permetterà mai
che essi vengano molestati ne' loro diritti
e compirà grave in modo perchè corretto
il fatto Giustificato dell'Ilonaste so veggasi
con ciò istretto esso ad astenersi nell'avvenire
da simili ingerenze e si contenga ne' suoi
limiti

— 747: rilevabile
dalla Patente N.o 95.

AVVERTIMENTO

PER LE SUPERIORITA' LOCALI, E PER I POSSESSORI DI TERRE DELLE UNITE CONTEE.

LA Sovrana Patente de data 20 aprile dell'anno corrente, non meno che l'anneſſavi iſtruzione per le Superiorità locali, e loro ſoſtituti ſono da per ſe d'una chiarezza, e preciſione tale, che baſta leggerle perchè ognuno poſſa da una parte ſcuoprirvi le clementiſſime, e giuſtiſſime mire, le quali hanno indotto S. C. R. ed Apoſtolica Maeſtà ad intraprendere la generale reviſione *di tutte le terre fruttifere* delle unite Contee, e dall'altra conoſcere, che vi furono preſcritti tutti que' *mezzi* conducenti alle paterne clementiſſime ſue premure.

Introduzione della Sovrana Patente 20 aprile 1785.

Iſtru. per le Super. Local. § 3. 21. 43.

Oſſervando però la C. R. ſuperiore Commiſſione ſtabilita nel paeſe pel nuovo regolamento della contribuzione dalle pocche operazioni finora principiate, che ad onta della chiarezza degl'ordini Sovrani, queſti medeſimi o non ſono inteſi, o vengono erroneamente interpretati, ſi vede neceſſitata, per prevenire *il pericolo*, in cui il paeſe ſi potrebbe porre, *di ritardare* l'adempimento delle clementiſſime Sovrane intenzioni, e per allontanare tutti que' *danni e diſpendj*, che non ſolo le Superiorità locali per la *riſponſabilità* anneſſa al loro operato in vigor del §. 2do. dell'iſtruzione per le medeme, ma ancora i particolari poſſeſſori potrebbero incontrare, a rilaſciare il preſente avviſo, il quale comprende tanti avvertimenti, quante

Sovrana Patente § 8. 9.

te sono le erronee supposizioni, che si dovette scuoprire, e sopra le quali le Superiorità locali hanno fondato il principio delle loro operazioni.

I.

Sov. Pat. §. 2. 8. 9. Istr. per le Sup. Loc. §. 10. 11. 14. e §. 28.

Il possessore dee fassionare *con fedeltà l'intiero* importo del prodotto *di tutte* le sue terre fruttifere.

II.

Istr. per le Sup. Loc. §. 3. §. 24.

Il Decano, i Giurati, ed i sei Eletti delle Comunità istruiti, e prestato il giuramento sono i *primi* a giudicare sulla verità della fassione dei possessori.

III.

Pat. Sov. §. 5. 10. Istr. per le Sup. Lo. §. 2. 21. 29. 38. 41. 42.

Della fassione de' proprietari, e del giudizio, che portano gl'Uomini della Comunità sono *risponsabili* le Superiorità locali, poichè a queste incombe di *confrontare* sì la fassione de' possessori, che il giudizio degl' Uomini della Comunità tanto in riguardo alla quantità delle terre e dei prodotti, che in riguardo al prezzo di questi, cogl'*Urbari*, libri di *conti*, e *registri* delle rendite.

IV.

Sovr. Pat. §. 3. Istr. per le Sup. Loc. §. 29.

L'accuratezza, con cui l'operazione dee eseguirsi, a indotto la prelibata Maestà Sua C. R. ed A. a non riposare sulla *seconda* controlerìa, Essa stabilì una sotto Commissione, la quale girerà per tutto il

pae-

paeſe, ed *eſaminerà* l'operato delle Superiorità locali, le confronterà co' ſudetti *regiſtri*, e con altre *publiche note*; coll'autorità di nominare proprj ſoggetti per *correggere* le operazioni mancanti, e per *caſſarle* ancora, quando occoreſſe.

V.

E potendo alla ſotto Commiſſione ſcappare di viſta qualche mancamento, vuole Sua Maeſtà, che la ſuperiore Commiſſione ſtabilita nel paeſe faccia *le ſue ſopparevisioni*.

Sovr. Pat. §. 4.

VI.

Finalmente, non potendoſi preſtare giammai attenzione baſtante ad un oggetto di sì grave importanza, vuole innoltre ed ordina la prelibata Maeſtà Sua, che le faſſioni delle Superiorità regolate ed aggiuſtate, e d' ambe le Commiſſioni rivedute rimaner debbano *per ſempre* depoſitate preſſo la comunità, o preſſo il paroco; affine che non ſolamente un poſſeſſore all'altro, ma ancora una Comunità all'altra poſſa dare *in ogni tempo* le ſue eccezioni.

Sovr. Pat. §. 10.

Iſtr. per le Sup. Loc. §. 41.

Perſuaſa la Superiore Commiſſione, che le *eronee ſuppoſizioni*, in cui parecchi poſſono eſſere caduti, ſiano nate dalla poca attenzione preſtata sì alla lettura, che alle replicate ſpiegazioni fatte dalla medeſima

non

non meno, che dalla ſotto Commiſſione della mentovata Sovrana Patente ed anneſſavi iſtruzione, ha voluto riſtringere in ſei punti i validi ed efficaci *mezzi* da Sua Maeſtà preſcritti, onde le clementiſſime ſovrane mire vengano nel miglior poſſibile modo adempiute.

Quindi ſaprà ogni poſſeſſore, ed ogni Superiorità locale guardarſi da tutti que' *danni*, in cui infallantemente incorreranno, quando ſi veniſſe a ſcuoprire, d'aver voluto ad onta di tante *reviſioni ed eſami* deludere le ſovrane intenzioni.

Gorizia 14 *Giugno* 1785.

Illmo Signore

AVendosi deliberato di tenere una piena Radunanza di quest' Incliti Stati pel dì 23 dell' entrante ottobre nella quale verranno proposti i seguenti punti; cioè:

Primo. *In seguito a Sovrano Rescritto il modo con cui si potrebbe cedere le terre a' coloni in proprietà.*

Secondo. *L' aggregazione alla Nobiltà Patrizia di S. E. il Sig. Antonio Conte Cassis Faraone, Consigliere intimo di Stato.*

Resta perciò invitato a comparire nel summemorato giorno alle nove ore del mattino in codesto Palazzo publico per l' accennato effetto; non mancando senza legittima causa, per quanto gli preme il comun bene della Patria. Data Gorizia dall' Officio dell' Inclita Convocazione il dì 29 settembre 1787.

Giandomco Cazar
Attº

All' Ill.mo Sig.r Camillo Conte Porgo,
Ciamberlano di Sua Imp. Reg.a Ap.ca Maestà

Nogaredo

Illmo Signore

SUa Sacra Cesarea Regia Apostolica Maestà l' Augustissimo nostro Monarca, con Aulico rescritto di data Vienna 20 agosto 1787 dell' anno corrente, avendomi nominato suo Imperiale Regio Commissario alla Dieta degl' Incliti Stati Provinciali delle Contee di Gorizia e di Gradisca, da tenersi nel palazzo publico di questa città la mattina del dì 23 dell'entrante Ottobre gli viene ciò notificato, affinchè tanto maggiormente sia in tal giorno ad intendere la proposizione de' clementissimi Sovrani Postulati; quantochè nel protocollo dietale, che viene trasmesso alla Sovrana Corte, verrà inscritto il nome di ciascun Signore Patrizio che sarà intervenuto alla Dieta medesima; Gorizia il dì 29 settembre 1787.

POMPEO CONTE DE BRIGIDO.

G. Domco. Carrar ...

All'Illmo Sigr. Camillo Conte Gorgo Ciamber-
lano di Sua Impl.e Reg. Ap.ca Maestà

Nogaredo

#57

IN conformità di Circolare 26 marzo 1787, relativa ad Aulico decreto 1 detto, dovendo generalmente ognuno fuori d' immediato Sovrano Servigio, che consuma in istato estero l' entrata, che percepisce di realità esistenti ne' Ces. Reg. Paesi Ereditarj, pagare il Doppiocontribuzionale dal primo di maggio 1787 in poi; s' ordina a Gorgo Co. Camillo e Fratelli, Nogaredo di pagare a mani della Cassa Provinciale in Gorizia, per tutto il dì 15 gennajo 1788, il primo semestre scaduto l' ultimo d' ottobre prossimo passato, per l' annua entrata che gode in queste Contee di fior. 6900 car. 53 il Doppiocontribuzionale con fior. 517 car. 34; e di continuare per l' avvenire a fare questa prestazione, dentro ogni mese d' ottobre, coll' annuale intero importo di fior. 1035 car. 8 sotto cominazione delle solite pene ed esecuzioni.

Per la Buchhalteria Provinciale.
Gorizia 10 dicembre 1787.
G. Barzellini.

57
Nogaredo

N.° 1685.
P. P.

AVVISO.

Conformemente alle istruzioni diramate da S. A. il Sig. Principe di Trautmannsdorf Gran Maggiordomo Maggiore di S. M. I. R. Ap. ec. ec. ec. ed abbassate dal competente Aulico Dicastero si rende noto il seguente

LUTTO DI CORTE

Per la morte di S. M. l' Imperatrice e Regina MARIA LUIGIA nata Arciduchessa d' Austria – Este da portarsi per tre mesi dal giorno de' suffragj funebri che si renderanno in queste Chiese alla sua memoria colle seguenti gradazioni.

Durante le prime quattro settimane li Signori Consiglieri intimi attuali, i Signori Cesarei Regj attuali Ciambellani, e Cavalieri si vestiranno in Panno rovescio nero, o rattina con pochi bottoni, ed anzi senza bottoni ai Paramani, *Pleureuses*, e manichetti di Battista con orlo largo, calze nere di lana, spada coperta di nero, fibbie violate, e velo *crêpe* al cappello.

Nelle seguenti quattro settimane lo stesso vestiario eccettuato soltanto le *Pleureuses*.

Finalmente nelle ultime quattro settimane Panno nero liscio, o Cammelotto con bottoni, occhielli, e fodera di Seta, manichetti di Pizzo, spada, e fibbie d' oro, o d' argento, calze bianche, o nere, ed ornamenti fini a piacere.

Le Dame del Palazzo, le moglj o vedove de' Consiglieri intimi e Ciambellani, le Dame dell' insigne ordine della Croce Stellata, e le altre Dame si vestiranno, nelle prime quattro settimane di lana nera, con aggiustamento da Testa nero, ed ornamenti neri, ventaglio, e scarpe nere.

Nelle seconde quattro settimane con stoffa di Seta nera, ed aggiustamento da Testa nero.

Nelle ultime quattro settimane si serviranno d' aggiustatura da Testa bianca, di Pizzi, blonde, o Tull, scarpe, e ventaglio bianco con Gioje.

Dall' I. R. Cancellaria Presidenziale

Venezia 1.° Maggio 1816.

Pinelli e Andreola Socio, Stampatori privilegiati dell' Eccelso Governo.

7580
6000
4000
850
117
144
18597
3850
14,747

850
3000
3850

42
20
21
12
12
109

Al Decano di *Villa Vicentina*

Essendo con Sovrana determinazione 25 gennajo 1790. stato ordinato, che la Steura bellica del corrente anno 1790 debba esiggersi come per l'anno 1789 sul vecchio contribuzionale al 60 per cento, perciò secondo l'annessa ripartizione dovendo li possessori di terre in essa Comunità di *Villa Vicentina* pagare f. *4.27½* saprà esso Decano esiggere la mettà sino il dì 20. aprile, e l'altra mettà sino il dì 20. agosto anno corrente, e portare l'importo esatto al esattore distretuale di *Aiello* ——, e ciò infalantemente, mentre in caso contrario si procederà colla militar esecuzione.

Dal Regio Capitanato Circolare. Gorizia 3 marzo 1790.

ANTONIO CONTE DI AICHELBURG
CAPITANO CIRCOLARE.

Ludovico Wolf
Segretario.

Al Decano di [illegible]

ISTRUZIONE

Per tutti i Curatori de' Fidecommissi soggetti a questo Ces. Reg. Civico e Provinciale Giudizio di Trieste, Gorizia e Gradisca.

Sino dal dì 25 febbrajo 1763 fu con Sovrana Risoluzione clementissimamente provveduto al ben essere delle facoltà fidecommissarie, con ordinare la deputazione de' Curatori de' Fidecommissi, e con prescrivere loro una particolare istruzione, ad oggetto di non solo conservarli nello stato di loro istituzione, ma eziandio di promuovere il vantaggio de' Chiamati ai memorati Fidecommissi. Siccome però queste clementissime Sovrane Provvidenze nelle Contee di Gorizia e Gradisca sono restate fino al giorno d'oggi ineseguite, e per conseguenza prive di que' salutari effetti che ne dovevano risultare; così questo Ces. Reg. Civico-Provinciale Giudizio giudica qual indispensabile suo dovere di trasmettere a tutti e singoli i sigg. Curatori de' Fidecommissi la suddetta Sovrana istruzione, applicata alle circostanze di esse Contee, e consistente ne' seguenti punti.

1mo. Sarà positivo dovere de' Curatori de' Fidecommissi, non solo d' invigilare attentamente affinchè i rispettivi Possessori vadano annualmente estinguendo i debiti onde le facoltà fidecommissarie sono legittimamente gravate, con pagare ogni anno le convenute, o altrimenti stabilite rate; ma eziandio

2do. di vegliare attentamente perchè i prefati Possessori non deteriorino, o in tutto, o in parte il Fidecommisso, e non devengano ad una alienazione di taluno de' corpi che lo compongono.

3zo. Prenderanno particolar cura non solo per la conservazione de' boschi, ma eziandio ed in particolarità alla conservazione e coltura de' prati; per conseguenza non permetteranno, che i Possessori de' Fidecommissi faccino tagli estraordinari tendenti ad estirpare o almeno a danneggiare i primi, e che, divenendo ad una nuova coltura, cangino la forma de' secondi.

4to. Qualora taluno de' Possessori de' Fidecommissi si rendesse sospetto di cattiva amministrazione ed economia, incomberà, tanto a' mentovati Curatori, quanto ai Chiamati al rispettivo Fidecommisso, ai quali deve stare a cuore il ben essere della facoltà, di significare senza ritardo il caso colle dovute necessarie prove per gli opportuni provvedimenti a questo Ces. Reg. Civico-Provinciale Giudizio, il quale in seguito ed a misura delle circostanze e della gravità del fondamento di sospettare, non mancherà di tosto commettere al Curatore del rispettivo Fidecommisso la disamina del fatto, a spese di chi sarà di ragione, e di porre mano, *causa cognita*, ai più efficaci provvedimenti per preservare il Fidecommisso da qualunque malversazione e pregiudizievole tentativo.

Trieste il dì

N.° 73.

ALLE

SUPERIORITA' LOCALI

CESAREO REGIO PRETORATO DI GRADISCA, MAGISTRATO CIVICO DI GORIZIA, SIGNORIE, E GIURISDIZIONI E REVERENDI PAROCHI E VICARJ FORANEI NELLE PRINCIPATE CONTEE DI GORIZIA, E DI GRADISCA.

PEr suggerire i mezzi convenienti, onde porgere ajuto a queste desolate Contee nell' anno corrente, attesa la mancanza de' secondi prodotti, rendesi necessario di rilevare non solo ad un dippresso quello finora fu da' rispettivi coltivatori nell' anno corrente raccolto, ma altresì quello che è sperabile da raccogliersi, ed in seguito la quantità occorrevole per sollevare la miseria, ed ovviare la fame, che minaccia questi contorni. Perciò dunque innesivamente a decreto Governiale di data 9, e presentato 11 corrente, s' ordina ad essa Superiorità Locale.

Primo. Di quanto prima formare una tabella portandosi sopra luogo secondo l' annesso formolare per ogni Comunità separatamente, ed in quella annottare individualmente tutto il raccolto ricavato, e ricavabile, come pure la quantità necessaria per sovvenire quelli, che senza ajuto dovrebbero perire dalla fame, ed inedia, s'intende da se che ogni Superiorità dovrà addattarla alla sua constuzione, men-

tre

tre dove non sono Coloni, come nelle Signorie la seconda rubbrica sarà divisa in *Hubler*, *Käusler*, *ecc.*

Secondo. Si assumeranno a tale effetto le deposizioni di ciascun individuo particolarmente in quell' incontro dovranno pure essere presenti i Parrochi, e Curati, e la Superiorità potrà trattandosi d'una genuina, e vera esposizione servirsi di tutti que' necessarj mezzi onde ottenere questo fine, e gli sarà quindi lecito di domandare l'inspezione de' libretti, e d'urbarj ecc, onde rilevare con precisione quanto sarà necessario, per formare un giusto calcolo, e conteggio, mentre tanto essa Superiorità Locale, quanto i Parrochi, Curati, ed esponenti, dovranno in tutto, e per tutto essere responsali di quanto avranno in ogni tabella specificato, a quall' effetto viene compiegato il quì annesso editto da publicarsi nel suo distretto, onde anche i Nobili non soggetti ad essa Giurisdizione, rispondino adequatamente ed informino à quanto saranno da essa Superiorità Locale interrogati, e ricercati.

Terzo. Si raccomanda ad essa Superiorità Locale di non esagerare in quella quantità necessaria proposta per sovvenimento quale deve essere limitata *al solo e puro sostentamento d'ogni famiglia* senza parzialità, e nel stabilire gli individui, che possono cautare da se stessi si avrà in riflesso il ricco prodotro del vino, e per poi vieppiù assicurarsi in quanto i loro asserti delle rispettive Superiorità saranno genuini, verranno questi da codesto Capitanato Circolare esaminati sopra luogo, e si punirà irremissibilmente la medesima, qualora avrà alterato le sue fassioni, oppure non si attroverà giusto il suo operato.

Quar-

Quarto. Si assumeranno separatamente le dichiarazioni d'ogni Proprietario delle terre, in quanto lo stesso sia pronto d'ajutare i suoi Colonni, quali unitamente alla tabella dovranno spedirsi a codesto Capitanato Circolare.

Quinto. Si attende infallibilmente, e senza veruno imaginabil ritardo, o pretesto sotto pena di ungheri sei, la rassegna di dette tabelle sino il dì 15 ottobre, mentre in caso contrario passarebbe infruttuosamente il tempo senza poter innoltrare alla corte l'occorrenza della Provincia, per i necessarj provvedimenti. Tanto ecc.

ALFONSO ANTONIO CONTE DE PORTIA
CAPITANO CIRCOLARE.

Dal Ces. Reg. Capitanato Circolare.
Gorizia il dì 15 settembre 1788.
Lodovico Wolff Segretario.

(*Ad Num.* 5968.)

GORIZIA, Nella Stamperia di Giacomo Tommasini Stampatore del Ces. Reg. Governo di Gorizia, Gradisca, e Trieste, e privilegiato di S. M. I. R. Ap.

Villa Vicentina

DAL CESAREO REGIO CAPITANATO CIRCOLARE DELLE UNITE PRINCIPATE CONTEE DI GORIZIA, E DI GRADISCA.

AVendoſi ordinato alle Superiorità Locali di queſte Contee di formare una eſatta Specifica del raccolto dell'anno corrente, come pure circa la neceſſaria proviſta di naturali per evitare le funeſte conſeguenze d' una totale mancanza in queſto genere, s'ingiunge a tutti, e ſingoli proprietarj delle terre in queſte Contee d'ogni ſtato, grado, e condizione con il preſente editto da eſſere publicato in ogni Giuriſdizione.

Primo. D'informare, e dare gli opporruni lumi alla riſpettiva Superiorità Locale, in tal merito.

Secondo. D'inoltrare nel termine di giorni otto *a die publicationis hujus edicti* preſſo ogni Superiorità Locale, nel di cui diſtretto giaccino le loro terre in quanto i ſteſſi ſiano pronti, di ſovenire da ſe medeſimi i loro Colonni.

Locchè ſaprà ognuno eſeguire ſotto pena di ungheri ſei. Tanto ecc.

ALFONSO ANTONIO CONTE DE PORTIA
CAPITANO CIRCOLARE.

Dal Ceſ. Reg. Capitanato Circolare.
Gorizia il dì 15 ſettembre 1788.

Lodovico Wolff Segretario.

(*Ad Num.* 1)

GORIZIA, Nella Stamperia di Giacomo Tommaſini Stampatore del Ceſ. Reg. Governo di Gorizia, Gradiſca, e Trieſte, e privilegiato da S. M. I. R. Ap.

Wir Franz der Zweyte,

Von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Germanien, zu Hungarn, und Böheim, Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Gallizien, Lodomerien, und Jerusalem, Erzherzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund, und zu Lotharingen, Großherzog zu Toskana, Großfürst zu Siebenbürgen, Herzog zu Mayland, Mantua, Parma, Gefürsteter Graf zu Habsburg, zu Flandern, zu Tyrol, zu Görz, und Gradiska. rc. rc.

Entbiethen allen und jeden Unseren getreuen Vasallen, Landesinnwohnern, und Unterthanen, was Würden, Standes oder Wesen sie seyn, und in Unserm gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiska sich säß- oder wohnhaft befinden, auch sonst jedermänniglich Unsere k. k. und landesfürstliche Gnade und alles Gute, und geben euch hiemit zu vernehmen.

Es ist ohnehin bekannt, mit welchen außerordentlichen Auslägen der gegenwärtige Krieg durch so viele Jahre fortgeführt werden mußte, und wie sehr Wir für das Wohl und die Sicherheit Unserer treugehorsamsten Unterthanen immerhin besorgt, diese durch einen dauerhaften Frieden zu befestigen, Uns angelegen seyn ließen; da aber dieser Endzweck bisher nicht zu er-

ANnunziamo a tutti e singoli i Nostri fedeli sudditi, vassalli, ed abitanti, di qualunque grado, stato, e condizione essi siano, domiciliati o stabiliti nelle Nostre principate Contee di Gorizia e Gradisca, siccome ad ognuno la Nostra Sovrana grazia e munificenza, facendovi sapere colla presente.

Egli è senz' altro notorio, con quali straordinarie spese dovette per tanti anni proseguirsi la presente guerra, e quanto ci siamo ognor adoperati per consolidare il benessere e la sicurezza de' Nostri fedelissimi sudditi con una pace durevole; siccome però non si potè finora giugnere a questo fine, perciò ci troviamo nell' assoluta necessità di porci ulteriormente nell' occorre-

vo-

erreichen gewesen; so sehen Wir Uns allerdings nothgedrungen, Uns in den noch weiters erforderlichen Vertheidigungsstand zu setzen, und auf die hiezu nothwendigen Mittel bedacht zu seyn; wobey Wir Unser Augenwerk hauptsächlich dahin gerichtet haben, die von Unsern treugehorsamsten Unterthanen zu erwartenden außerordentlichen Beyträge dergestalt zu vertheilen, daß Jedermann im Staate ohne Ausnahme zu diesen allgemeinen Staatsbedürfnissen nach dem Verhältniß seines jährlichen Einkommens oder Erwerbes einen billigen Beytrag leiste.

vole stato di difesa; e di pensare ai mezzi per tal oggetto necessarj, avendo principalmente in vista, di ripartire le contribuzioni straordinarie, che attendiamo dai Nostri fedelissimi sudditi in guisa, che ciascuno contribuisca a proporzione della sua rendita o guadagno annuale un equo sussidio alle generali esigenze dello stato.

Zu diesem Ende haben Wir allergnädigst beschlossen, staat der bisher eingehobenen Kriegssteuer eine verhältnißmäßige Klassensteuer einzuführen, und die jährlichen Einkünfte, oder Erwerbe eines jeden Individuums mit einem gewissen Prozent in nachstehender Klassifikazion zu belegen, und zwar:

A tal oggetto abbiamo clemetissimamente risolto, d'introdurre in vece della steura bellica finora esatta una proporzionata steura classificatoria, imponendo alle rendite o guadagni annuali d'ogni individuo un certo procento nella susseguente classificazione, cioè:

§. I.

100 fl. jährliche Einkünfte bis		300 fl. mit		2 ½ pCt.	
301 =	=	500 =		3	=
501 =	=	800 =		3 ½	=
801 =	=	1200 =		4	=
1201 =	=	1600 =		4 ½	=
1601 =	=	2000 =		5	=
2001 =	=	3000 =		5 ½	=
3001 =	=	5000 =		6	=
5001 =	=	6500 =		6 ½	=
6501 =	=	8000 =		7	=
8001 =	=	10000 =		7 ½	=
10001 =	=	12000 =		8	=
12001 =	=	16000 =		8 ½	=
16001 =	=	20000 =		9	=
20001 =	=	25000 =		9 ½	=
25001 =	=	30000 =		10	=
30001 =	=	37000 =		10 ½	=

§. I.

100 F. d'annua rendita sino a		300 F. con		2 ½ pCt.	
301 =	=	500 =		3	=
501 =	=	800 =		3 ½	=
801 =	=	1200 =		4	=
1201 =	=	1600 =		4 ½	=
1601 =	=	2000 =		5	=
2001 =	=	3000 =		5 ½	=
3001 =	=	5000 =		6	=
5001 =	=	6500 =		6 ½	=
6501 =	=	8000 =		7	=
8001 =	=	10000 =		7 ½	=
10001 =	=	12000 =		8	=
12001 =	=	16000 =		8 ½	=
16001 =	=	20000 =		9	=
20001 =	=	25000 =		9 ½	=
25001 =	=	30000 =		10	=
30001 =	=	37000 =		10 ½	=

37001

37001 fl. jährliche Einkünfte bis	45000 fl. mit	11	pCt.
45001 =	=	60000 =	12	=
60001 =	=	80000 =	13	=
80001 =	=	100000 =	15	=
100001 =	=	150000 =	17	=
150001 =	=	und darüber	20	=

§. 2.

Diese hier ausgesetzte Prozente hat jeder, was Standes, Würden, und Wesens er sey, zu entrichten, und durch eine einzureichende Fassion seine jährliche reine Einkünfte, und zwar der Adel *sub fide nobili*, die Geistlichkeit *sub fide sacerdotali*, alle übrigen *sub Clausula juratoria* selbsten anzugeben, wobey zu bemerken ist, daß mit den jährlichen Einkünften alle jene Zuflüsse angegeben werden müssen, die ein oder anderes Individuum nebst seinem Hauptvermögen beziehe: so wird z. B. ein Grundbesitzer, oder einer von seiner Besoldung lebender Beamte, wenn er überdieß noch Kapitalien besitzet, oder ein anderes Gewerb treibet, nicht allein den reinen Ertrag von dem besitzenden Grund, oder der bezihenden Besoldung zu fatiren haben, sondern er wird auch den jährlichen Ertrag von den eigenthümlichen Kapitalien oder sonstigen Erwerb anzusetzen haben.

§. 3.

In diese Klasse, welche die außerordentliche auf sie ausfallende Steuer nach einem gewissen Prozent zu entrichten hat, gehören alle jene, die ein sicheres bestimmtes jährliches reines Einkommen genießen, als Kapitalisten, Staatsbeamte, und Privatdiener, deren

37001 F. d' annua rendita fino a	45000 F. con	11	pCt.
45001 =	=	60000 =	12	=
60001 =	=	80000 =	13	=
80001 =	=	100000 =	15	=
100001 =	=	150000 =	17	=
150001 =	=	e di più	20	=

§. 2.

Questi procenti dovranno pagarsi da cadauno, di qualunque grado, stato e condizione egli sia, ed indicarsi da per se stessi mediante una fassione della netta rendita annuale da rasegnarsi dalla nobiltà *sub fide nobili*, dal Clero *sub fide sacerdotali*, da tutti gli altri *sub clausula juratoria*, notando inappresso, che colle annue rendite debbano indicarsi tutti quei proventi, che uno o l' altro individuo percepisce oltre la sua facoltà principale; così p. e. un proprietario fondale, o un uffiziante, che vive della sua paga, se oltre a ciò possiede ancora de' capitali, o esercita qualch' altra professione avrà da fassionare non solo il provento netto del fondo che possiede, o della paga che percepisce, ma eziandio l' annuo provento de' capitali proprj, o degli altri suoi guadagni.

§. 3.

A questa classe, che ha da pagare la straordinaria steura risultante da un certo procento, appartengono tutti quelli, che godono una certa fissa netta rendita annuale, quali sono i Capitalisti, Uffizianti pubblici, e servitori privati, il salario fisso de' quali ammon-

ren fixe Besoldung jährlich 100 fl. erreicht, dann diejenigen, welche ihr Einkommen mit einer beyläufigen Verläßlichkeit angeben können, nämlich Güterbesitzer, Kaufleute, Wechsler, Manufakturisten, u. s. w. Was aber die übrigen belanget, deren jährlicher Genuß nicht 100 fl. erreichet, oder sich schwer bestimmen läßt, von diesen wird weiters unten die Rede seyn.

monta ad annui F. 100, come pure quelli, che possono indicare l' importo ad un dipresso certo della loro rendita, cioè possessorj di beni, mercatanti, Cambisti, manifatturisti, ciò chè però concerne quelli, là di cui rendita annuale non arriva a cento fiorini, e si lascia a malapena determinare, di questi si parlerà più sotto.

§. 4.

Wir gestatten zwar hierbey gnädigst, daß von gedachten Einkünften die davon zu entrichtende landesfürstliche Steuern und Anlagen, oder Arrha abzüge, desgleichen die Interessen der Passivkapitalien, und andere obliegende *Onera* als *Appanagen*, wittibliche Unterhaltung, nicht aus eigener Willkühr abzureichende Pensionen, Fundazionen, u. s. w. billigermassen abgezogen werden mögen: Wir versehen Uns aber zugleich, daß Niemand von dem nach diesem eingestandenen Abzuge noch übrig bleibenden zu versteurenden reinen Einkommen für den zum eigenen Unterhalt für sich und seine Familie auf irgend eine Weise erforderlichen Aufwand als Hauszins, Unterhaltung der Dienerschaft, u. d. g. noch einen ferneren Abzug zu machen, sich anmassen werde.

§. 4.

Accordiamo bensì clementissimamente, che dalle prefate rendite vengano equamente difalcate le infisse pubbliche steure, imposte, o detrazioni d' arra, così pure gl' interessi de' capitali passivi, ed altri aggravj inerenti, come appanaggj, vitto vedovile, pensioni da soddisfarsi non di proprio arbitrio, fondazioni ec. confidiamo però altresì, che nissuno si arrogherà un ulteriore detrazione dall' a questa steura soggetta rendita netta rimanente dopo l' accordato difalco, per capo del dispendio in qualunque modo occorrevole per il mantenimento proprio, e della sua famiglia, come affitto di Casa, mantenimento di servitù ec.

§. 5.

Minderjährige, noch in der Eltern Brod oder Haushaltung stehende Kinder, die ein eigenes Vermögen oder sonstige jährliche Einkünfte genießen, unterliegen gleichfalls in Ansehung dieses ihres eigenthümlichen Vermögens die-

§. 5.

Minorenni esistenti ancora sotto la potestà de' loro Genitori, che godono facoltà propria o altre rendite annuali, vanno pure rapporto a questa loro propria facoltà soggetti al pagamento di questa steura, e dovranno i Genito-

die- ri

dieser Steuerzahlung und haben die Eltern oder Vormünder die dießfällige Fassion unter eigener Verantwortung für diese besonders einzureichen.

ri o Curatori rassegnare separatamente per essi la rispettiva fassione sotto propria responsabilità.

§. 6.

Stifter und Klöster werden gleichfalls dieser Steuer dergestalt unterzogen, daß sie sowohl die Einkünfte der besitzenden Realitäten, als auch die Erträgniß von den besitzenden Kapitalien in die einzureichenden Fassionen einzusetzen haben, wobey ihnen nur gestattet wird, die zu entrichtende Religionsfondssteuer und für einem jeden im Kloster lebenden Geistlichen 200 fl. abzuziehen.

§. 6.

Fondazioni e Conventi vengono pure assoggettati a questa steura di maniera, che abbiano da inserire tanto le rendite delle realità possedute, quanto i proventi de' capitali posseduti nelle fassioni da rassegnarsi, permettendo loro solamente di detrarre la steura da pagarsi al fondo di Religione, e F. 200 per cadaun Religioso che vive nel convento.

§. 7.

Von dieser ausgeschriebenen allgemeinen Steuer wollen Wir die bey Unsern Armeen wirklich angestellten Militärpersonen dergestalt allergnädigst befreyet wissen, daß diese von ihrer *Gage* keine Steuer zu entrichten haben: in so ferne aber diese Militärpersonen Güter, Kapitalien, oder sonstige Einkünfte in Unseren Erblanden beziehen, so sind auch diese jährliche Einkünfte zu fatiren, und nach dem bestimmten Prozent zu versteuern.

§. 7.

Da questa generale steura vogliamo esentare le persone militari, che si trovano nelle nostre armate in effettivo servizio, di modo, che dalla loro paga non abbiano da pagare steura alcuna: possedendo però queste persone militari beni, capitali, o altre rendite ne' nostri paesi ereditarj devono queste rendite annuali fassionarsi, ed aggravarsi col stabilito procento.

§. 8.

Die einzureichenden Fassionen sind nach den diesem Patente angeschlossenen verschiedenen Formularien, und denselben beygefügten Unterricht, nach welchem sich in allen Stücken genau zu achten ist, zu verfassen, und von den einzelnen Fatenten bey den Vor-

§. 8.

Le fassioni da presentarsi devono essere formate secondo i diversi formulari annessi a questa patente, e l' istruzione in quelli espressa, da osservarsi esattamente in tutti i suoi punti, e presentare dai particolari fatenti alle superiorità locali, magistrati ec. quali dovran-

ſichern jedes Orts, obrigkeitlichen Beamten, Magiſtraten, u. ſ. w. einzureichen, welche dieſe zu ſammeln, und an das Kreisamt einzuſenden, dieſes aber an die in Görz niedergeſetzte Hofkommiſſion zu befördern haben.

In den Städten haben die Hausinnhaber die Faſſionen von ihren Beſtandleuten zu erheben, und ſammt den eigenen dem Magiſtrat des Ortes zur weiteren Beförderung an das Kreisamt zu übergeben.

In der Stadt Görz hingegen wird der Magiſtrat dieſe Faſſionen der eigends niedergeſetzten Hofkommiſſion zuzuſtellen haben.

Die Güterbeſitzer haben ihre Faſſionen für ſich ſelbſt unmittelbar bei dem Kreisamt einzureichen, und in ſolchen nicht allein die reinen Einkünfte von Gütern, ſondern auch von Kapitalien, oder andern Zuflüſſen getreulich anzugeben.

Wenn der Gutbeſitzer ſeinen Aufenthalt auf dem Lande hat, ſo muß ſelber auch die Dienſtbothen ſeines Hauſes in die nämliche Faſſion anſetzen; hat aber derſelbe ſeinen Aufenthalt in einer Stadt, oder gar in einer andern Provinz, ſo ſtehet es ihm zwar frei, die Anzeige ſeiner Hausdienerſchaft, jedoch nur in Anſehung des Gehalts in ſeinem Wohnorte zu übergeben, doch muß er ſich hierüber bei dem Kreisamte, unter deſſen Jurisdikzion das Gut liegt, ausweiſen.

Dienſtleute aber, welche nebſt ihrer Beſoldung noch einen Erwerb, oder andere Zuflüſſe haben, müſſen in

An-

no collettarle ed avanzarle all' Uffizio Circolare, queſto poi inoltrarle alla Commiſſione aulica iſtituita in Gorizia.

Nelle città devono i proprietarj di caſe eſigere le faſſioni dai loro inquilini, e conſegnarle unitamente alle proprie al Magiſtrato del luogo per l' ulteriore traſmeſſa all' Uffizio Circolare.

All' incontro nella città di Gorizia dovrà il Magiſtrato preſentare queſte faſſioni all' iſtituita aulica Commiſſione.

I proprietarj di beni devono raſſegnare le loro faſſioni per loro ſteſſi immediatamente all' Uffizio Circolare, ed indicare fedelmente in eſſe non ſolo le rendite nette de' beni, ma eziandio de' capitali, o altri proventi.

Dimorando il poſſeſſore di beni in campagna, deve egli inſerire anche la ſervitù di caſa nella faſſione iſteſſa; dimorando però egli in una città, oppure anche in un' altra provincia, ſi rimette bensì al ſuo arbitrio, di preſentare la faſſione della ſua ſervitù di caſa, però ſolamente rapporto alla paga, nel luogo di ſua dimora, dee però legittimarſi ſu di ciò preſſo l'Uffizio Circolare, ſotto la di cui giuriſdizione va ſoggetto il bene.

I ſervi e le ſerve però, che oltre la loro paga hanno qualch' altro guadagno o provento, devono per rapporto

to

Ansehung derselben die Vorschriftmäs-sige Fassion bei dem Eigenthümer des Hauses, das sie bewohnen, einreichen.

Jene Güterbesitzer hingegen, welche in mehreren Kreisen, oder gar in mehreren Provinzen begütert sind, haben die Fassionen ihrer Einkünfte von allen Gütern mit ihrer namentlichen Benennung nur in einem Lande einzureichen, in andern Provinzen, und Kreisen aber sich lediglich auszuweisen, daß sie die Einkünfte dieses Gutes in der dort eingerichten Fassion aufgeführet haben.

Die Militärpersonen, soweit solche Güterbesitzer sind, unterliegen der nämlichen Anordnung, und müssen die Fassionen bei dem Kreisamte einreichen.

In so ferne sie aber nebst der *Gage*, und den Einkünften von liegenden Gütern, noch andere Zuflüsse besitzen, ist sowohl darüber, als über ihre Hausdienerschaft bei ihrer Militärbehörde die Fassion einzureichen, und von dieser an die in Unserer Residenzstadt Wien aufgestellte Hofkommission einzusenden.

§. 9.

Diese Fassionen sind von den Güterbesitzern, Staatsbeamten, Kapitalisten, längstens bis Ende Jäner 1800, von den übrigen aber bis 15 Februar bei den Ortesvorstehern, Obrigkeiten, und Magistraten, Kreisämtern einzureichen, und von diesen ohne Verzuge an die in Görz niedergesetzte Hofkommission zu befördern, der Magistrat in Görz hat aber bis zu diesem Zeitpunkte die Fassionen zu kollektiren, und der

auf-

to a questo presentare la prescritta fassione al proprietario della casa da essi abitata.

All' incontro quei proprietarj di beni, che sono abbennati in più circoli, o ben anche in più provincie, hanno da rassegnare le fassioni delle loro rendite di tutti i beni colla loro nominale indicazione in un solo paese, nelle altre provincie e circoli però semplicemente legittimarsi, d'aver indicato le rendite di tal bene nella fassione colà presentata.

Le persone militari, in quanto esse sono possessori di beni soggiacciono all' istesso ordine, e devono presentare le fassioni, all' offizio circolare.

Godendo però esse oltre la paga; e le rendite de' beni stabili anche altri proventi, dovranno presentare tanto su di questi, che sulla loro servitù domestica la fassione alla loro instanza militare, dalla quale verrà inoltrata alla Commissione istituita nella nostra Residenza di Vienna.

§. 9.

Codeste fassioni devono presentarsi dai possessori di beni, uffizianti pubblici, e Capitalisti, alla più lunga fino tutto Gennajo 1800, dagli altri fino li 15 febbrajo alle superiorità locali, Magistrati ed Uffizj Circolari, e da questi senza indugio inoltrarsi alla Commissione aulica istituita in Gorizia, il Magistrato di Gorizia però deve fino a tal epoca aver collettate le fassioni, ed avanzate alla prefatta Commissione.

§ 10.

aufgestellten Hofkommission zu überreichen.

§. 10.

Zur Entrichtung dieser Klassensteuer sind folgende Termine festgesetzt, als: der 15 März, der 15 Juny, und 15 September, in welchen drey Terminen der ausfallende Steuerbetrag in gleichen Raten zu entrichten kömmt, nur die kleineren Beträge von Dienstbothen, und jenen, welche nach keinen bestimmten Prozent zu bezahlen haben, sind auf einmal, und zwar bis 1 Julius zu entrichten, welche das Familienhaupt einzuheben, und abzuführen hat. Die Adjustirung der eingereichten Fassionen ist nicht abzuwarten, da der nach erfolgter Adjustirung sich etwa ergebende Nachtrag, oder Ersatz auch in der Folge ausgeglichen werden kann.

§. 11.

Diese Steuer ist von allen jenen, welche zur Einreichung besonderer Fassionen und folglich zur Entrichtung eines bestimmten Prozent geeignet sind unmittelbar an die Klassensteuerkasse in Görz bey dem vereinten Kammeral und ständischen Kasseamte abzuführen, in Rücksicht aller jener dagegen, welche nicht nach einem bestimmten Prozent zu bezahlen haben, ist diese Steuer hier in Görz von dem Stadtmagistrate, und auf dem Lande von den Ortsgerichten zu kollektiren und unmittelbar an die Klassensteuerkasse abzuführen.

Hievon ist jedoch die von den Rustikalgründen nach Inhalt des 13 §. ein-

§. 10.

Per il pagamento di questa steura classificatoria vengono stabiliti i seguenti termini, cioè: il 15 marzo, 15 giugno, e 15 settembre, ne' quali tre termini viene a sodisfarsi il risultante importo della steura in rate eguali, solamente i minori importi dai servi e da quelli, che non hanno da pagare secondo un fisso procento, devono pagarsi in una volta e ciò fino il 1.mo di Luglio, da esigersi, e trasmettersi dal capo di famiglia. Non è poi da attendersi la liquidazione delle rassegnate fassioni, poichè il pagamento addizionale, o il risarcimento risultante dopo la seguita liquidazione verrà in seguito pareggiato.

§. 11.

Codesta steura è da esborsarsi da tutti quelli, che sono qualificati alla presentazione di fassioni particolari, e quindi al pagamento d' un fisso procento, immediatamente alla Cassa della steura classificatoria in Gorizia presso l' Uffizio della Cassa Camerale provinciale, riguardo a quelli però, che non hanno da pagare secondo un fisso procento, è da incassarsi questa steura in Gorizia dal Magistrato ed in Campagna dalle superiorità locali, e di trasmettersi immediatamente alla cassa della steura classificatoria.

Da ciò però viene eccettuata la steura da esigersi a senso del §. 13 dai beni rusti-

einzuhebende Steuer ausgenommen, welche hierlandes blos die kleinen *Contribuenten* betrift, und folglich wie gewöhnlich von den dießfalls aufgeſtellten Steuer-Einnehmern einzuheben und an die obgedachte Klaſſenſteuer-Kaſſe abzuführen kömmt.

§. 12

Obſchon Wir vorhinein überzeugt ſind, daß Unſere getreuen Unterthanen, und Landesinſaſſen, welche ſchon vielfältige löbliche Beweiſe ihrer Anhänglichkeit, und wahren Patriotismus im gegenwärtigen Kriege ſo deutlich bezeigt haben, ſich gewiß beeifern werden, die Faſſionen nicht allein zu gehöriger Zeit, ſondern auch mit gehöriger Richtigkeit, und Genauigkeit einzureichen; ſo wollen Wir doch für die unvermutheten Fälle des Gegentheils, Nachſtehendes feſtgeſetzt, und verordnet haben.

a) Jener, der mit Einreichung der Faſſion aus Vorſatz, oder Nachläſſigkeit nicht pünktlich einhält; unterlieget der Straffe des doppelten Betrages der auf ihn ausfallenden Klaſſenſteuer.

b) Jener hingegen, der ſeine Einkünfte in der Faſſion unrichtig angiebt, oder durch unrichtige in dieſem Patente nicht ausdrücklich geſtattete Abzüge, ſeine Steuer zu vermindern ſucht, unterliegt der Straffe des vierfachen Betrags von dem zu gering angegebenen, oder verſchwiegenen Theil ſeiner Einkünfte.

c) Der, welcher eine in Anſehung der Anzahl der Perſonen unrichtige

ruſticali, quale concerne ſolamente le partite piccole, da eſigerſi ſecondo il conſueto dagli ordinarj Riſcoſſorj, e traſmetterſi alla caſſa della ſteura claſſificatoria.

§. 12.

Benchè perſuaſi, che i Noſtri fedeli ſudditi e vaſſalli, l'attaccamento e vero patriotiſmo de' quali venne in queſta guerra ſi luminoſamente dimoſtrato con moltiplici lodevoli tratti, avranno certamente cura di raſſegnare le faſſioni non ſolo a debito tempo, ma anche colla dovuta ingenuità ed eſattezza, nondimeno vogliamo per il non ſuppoſto contrario evento ſtabilire ed ordinare quanto ſiegue:

a) Quegli, che ſpromeditatamente, o per negligenza non raſſegna puntualmente la ſua faſſione ſoggiace alla penale del doppio importo della dovuta ſteura claſſificatoria.

b) Quegli all' incontro, che nella faſſione non indica genuinamente le ſue rendite, o cerca di diminuire la ſuà ſteura con detrazioni falſe e non eſpreſſamente accordate in queſta patente, ſoggiace alla penale del quadruplo della parte di ſue rendite taciute o troppo baſſamente indicate.

c) Quegli, che preſenta una faſſione non genuina rapporto alla quantità

Faſſion einreicht, ſoll für jeden nicht angeſetzten Kopf den doppelten Betrag entrichten.

delle perſone, deve per ogni individuo non indicato pagare il doppio importo.

Endlich,

Finalmente,

d) Werden diejenigen, welche in der Abfuhr dieſer Steuer ſich nachläſſig bezeigen, und in den beſtimmten Zahlungsterminen gar nichts, oder nur einen geringen Theil abführen, mit dem zweifachen Betrage des Rückſtandes beſtraft werden.

d) Verranno quelli, che ſi moſtreranno moroſi nel pagamento di queſta ſteura, e nei ſtabiliti termini pagheranno nulla, o ſoltanto una piccola parte, caſtigati col doppio importo della reſtanza.

Auf dieſe Art haben daher ſämtliche Inwohner der gefürſteten Grafſchaften Görz und Gradiska, welche ein ſicheres Einkommen von wenigſtens 100 fl. jährlich beziehen, ihre Faſſionen einzureichen, und die nach dem ſie betreffenden Prozent ausfallende Klaſſenſteuer zu entrichten.

In queſta guiſa dunque dovranno tutti gli abitanti di queſte due Contee di Gorizia e Gradiſca, che percepiſcono la rendita ſicura d' annui Fni. 100 almeno, preſentare le loro faſſioni, e pagare la ſteura claſſificatoria ſecondo il procento ad eſſi toccante.

§. 13.

Die Ruſtikal-Kontribuenten hingegen, welche ohnehin mit andern Laſten beleget ſind, wollen Wir von der Fatirung allergnädigſt entledigen, ſie haben aber ſtatt der bisher bezahlten Kriegsſteuer per 30 Prozent von der Steuer vom 1 November 1799 nur 15 Prozent von der auf ſie ausfallenden jährlichen Kontribuzion *Nomine* dieſer Klaſſenſteuer zu entrichten; wobei jene, welche nebſt ihrer Wirtſchaften, auch noch Aktivkapitalien beſitzen, in Anſehung derſelben, nach der oben erwähnten Vorſchrift die Faſſion einzureichen, und davon die klaſſenmäſſige Steuer zu zahlen, gehalten ſeyn ſollen.

§. 13.

All' incontro vogliamo eſentare dal faſſionamento i contribuenti ruſticali aggravati ſenz' altro da altri peſi, avranno però eſſi in vece della ſteura bellica finora pagata col 30 per cento del contribuzionale da ſoddisfare dal 1 Novembre 1799 per conto di queſta ſteura claſſificatoria ſolamente il 15 per cento del dovuto annuo contribuzionale, quelli poi, che oltre le loro facoltà economiche godono de' capitali attivi ſono tenuti a preſentare ſecondo il ſumentovato preſcritto la faſſione rapporto a queſti, e pagare la riſpettiva ſteura claſſificatoria.

§. 14.

§. 14.

§. 14.

Die Judenschaft in unsern gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiska wird ebenfalls diese Klassensteuer, gleich allen übrigen, nach Verhältniß ihrer Besitzungen, Einkünfte und Erwerbe zu entrichten haben, und hat sich nach allen den in diesem Patente enthaltenen Vorschriften genauest zu achten.

§. 14.

Gli Ebrei delle nostre principate Contee di Gorizia e Gradisca dovranno egualmente agli altri soddisfare codesta steura classificatoria in proporzione delle loro possessioni, rendite e guadagni; e contenersi in tutto esattamente secondo il prescritto di questa patente.

§. 15.

Aus dem Vorhergehenden ist zu entnehmen, daß die zu den Kriegsbedürfnissen erforderliche Klassensteuer für alle jene ausgemittelt sey, welche ihr jährlich reines Einkommen von 100 fl. und darüber, auszuweisen vermögen.

Da aber Unsere allergnädigste Absicht dahin gehet, daß zu den ausserordentlichen Lasten des gegenwärtigen Krieges, welcher auf das Wohl eines jeden Einzelnen den unmittelbaren Einfluß nimmt, jeder Einzelner im Verhältniße seiner Kräfte beitrage, und mehrere Klassen der Menschen in dem Staate vorgefunden werden, deren Nahrungserwerbe unsicher und zweifelhaft, und sich überhaupt nicht mit Sicherheit auf einen gewissen reinen jährlichen Ertrag ausmitteln läßt; so haben Wir gnädigst beschlossen, daß diese nach einer eigenen Art der Klassifikazion zur gegenwärtigen Klassensteuer beizutragen haben.

Unter diese Klasse der Menschen werden gezählet kleinere Kaufleute, Krämmer, bürgerliche Professionisten, und andere Gewerbsleute, Dienstbothen welche um Kost, und einen gerin-

§. 15.

Dal preesposto si scorge, che la steura classificatoria occorrevole per l'esigenze della guerra viene addossata a tutti quelli, che sono al caso di dimostrare una netta rendita annuale di Fiorini 100 e più.

Siccome però la Nostra graziosissima intenzione si è, che ai straordinarj pesi della guerra presente, la quale ha un immediata influenza sul benessere di ciascuno, contribuisca ogni particolare a proporzione delle sue forze, e trovandosi nello stato diverse classi di persone, i di cui guadagni sono incerti e dubbj, talmentechè la netta rendita annuale non si lascia determinare con sicurezza; perciò abbiamo clementissimamente risolto, che queste abbiano da concorrere alla presente steura secondo un particolare metodo di classificazione.

Sotto questa classe di persone vengono compresi i negozianti di minor conto, Bottegaj, Professionisti cittadineschi, ed altri Artigiani, Servi, che servono per il costo, e per una merce-

ringen 100 fl. nicht erreichenden Lohn, dienen, und jene Leute, die ihren Nahrungserwerb durch den Taglohn gewinnen.

cede non ammontante a Fni. 100, e quella gente, che si guadagna il vitto colla mercede giornaliera.

Bei dieser Klasse der Menschen giebt die Lage des Wohnorts, und verschiedene andere Zufälle eine mehrere Leichtigkeit, oder Beschwerniß in dem Nahrungserwerbe, welcher nicht anders, als durch eine zweckmässige Klassifikazion in ein gehöriges Verhältniß gebracht werden kann.

Per questa Classe di persone conferiscono la situazione del luogo di dimora, e diversi altri accidenti al più facile o dificile acquisto della lor sussistenza, perciò non può questa ridursi alla vera sua proporzione altrimenti, che mediante un analoga classificazione.

§. 16.

Wir wollen daher in Ansehung der Gewerbsleute eine dreifache Klassifikazion bestimmt haben, welche wiederum nach den Verhältnissen der Hauptstadt, der grösseren Provinzialstädte, und des flachen Landes untergetheilet werden können.

§. 16.

Vogliamo perciò riguardo ai professionisti stabilire una triplice classificazione, che possa subrepartirsi di nuovo secondo le relazioni della città capitale, delle più grandi città provinciali, e della campagna.

§. 17.

Unter die erste Klasse gehören die einträglichern Gewerbe, welche jedennoch nach dem Vermögens Verhältnisse eines jeden Einzelnen einen mindern, oder höheren Ertrag geben; daher auch billiger massen eine eigene Klassifikazion verdienen, und deßwegen werden in dieser Klassen folgende Abstuffungen festgesetzet:

Für die Hauptstadt Görz werden
in der ersten Klasse . . . 30 fl.
in der zweiten . . . . . 20 =
in der dritten . . . . . 10. =

In den Kreis= und grössern Provinzialstädten
in der ersten Klasse . . . 20 fl.
in

§. 17.

Alla prima classe appartengono le professioni più lucrose, che non pertanto a proporzione della facoltà d' ogni particolare danno una rendita maggiore o minore, e meritano perciò giustamente una particolare classificazione; perlocchè vengono in questa classe stabilite le seguenti gradazioni:

Per la città capitale di Gorizia saranno da pagarsi nella prima classe 30 F.
= seconda = . . . 20 =
= terza = . . . 10 =

Per le città circolari, e le più grandi città provinciali
nella prima classe . . . 20 F.
= se-

in der zweiten . . . . . 10 =
in der dritten . . . . . 5 =

Auf dem flachen Lande
in der ersten Klasse . . . 10 fl.
in der zweiten . . . . . 5 =
in der dritten . . . . . 3 =
zu entrichten seyn.

§. 18.

Zur zweiten Hauptklasse gehören die minder beträchtlichen Gewerbe, und für diese werden in der Hauptstadt Görz
in der ersten Klasse . . . 20 fl.
in der zweiten . . . . . 10 =
in der dritten . . . . . 5 =

In der Kreis= und größeren Provinzialstädten
in der ersten Klasse . . . 10 fl.
in der zweiten . . . . . 5 =
in der dritten . . . . . 3 =

Auf dem flachen Lande
in der ersten Klasse . . . 5 fl.
in der zweiten . . . . . 3 =
in der dritten . . . . . 1 = 30
ausgemeßen.

§. 19.

In die dritte Hauptklasse gehören jene Gewerbe von gar geringer Beträchtlichkeit, und diese hätten in der Hauptstadt Görz
in der ersten Klasse . . . 10 fl.
in der zweiten . . . . . 5 =
in der dritten . . . . . 3 =

In den Kreis= und größeren Provinzialstädten
in der ersten Klasse . . . 5 fl.
in der zweiten . . . . . 3 =

= seconda = . . . 10 =
= terza = . . . 5 =

In Campagna
nella prima classe . . . 10 F.
= seconda = . . . 5 =
= terza = . . . 3 =

§. 18.

Alla seconda classe principale appartengono le professioni meno considerabili, e per questa vengono fissati nella città capitale di Gorizia
per la prima classe . . . 20 F.
= seconda = . . . 10 =
= terza = . . . 5 =

Nelle città circolari, e città provinziali più grandi
per la prima classe . . . 10 F.
= seconda = . . . 5 =
= terza = . . . 3 =

In Campagna
nella prima classe . . . 5 F.
= seconda = . . . 3 =
= terza = . . . 1 = 30

§. 19.

Alla terza classe principale appartengono le professioni di ben poca considerazione, e queste avrebbero da pagare nella città capitale di Gorizia
nella prima classe . . . 10 F.
= seconda = . . . 5 =
= terza = . . . 3 =

Nelle città circolari, e città provinciali più grandi
nella prima classe . . . 5 F.
= seconda = . . . 3 =

in der dritten . . . . . 2 ⸗

Auf dem flachen Lande
in der ersten Klasse . . . 3 fl.
in der zweiten . . . . . 2 ⸗
in der dritten . . . . . 1 ⸗
zu entrichten.

⸗ terza . ⸗ . . . . 2 ⸗

In Campagna
nella prima classe . . . 3 F.
⸗ seconda ⸗ . . . . 2 ⸗
⸗ terza ⸗ . . . . 1 ⸗

§. 20.

Zur Bestimmung, unter welche Gattung der Gewerbsleute, und unter welche Klasse ein jedes Individuum zu setzen sey, wird in den Städten der Magistrat, und auf dem Lande die Ortsobrigkeit diese Individuen nahmentlich vorfordern, ihre Erklärung abfodern, und diese sodann mit Zuziehung des Vorstehers des Mittels der Innungen, oder Zünfte nach allen Umständen genau zu prüfen haben, und unter eigener Dafürhaftung, dann unter der oben ausgesetzten Straffe die Sorge zu tragen haben, daß nicht allein kein Individuum dieser Art Ausgelassen, sondern auch ein jeder in die gehörig ausgemessene Klasse gesetzet werde.

§. 20.

Per determinare, sotto qual specie di professionisti, e sotto qual classe abbia da porsi ciascun individuo, citeranno nelle città i Magistrati, ed in campagna le superiorità locali questi individui nominatamente, chiederanno la loro dichiarazione, esamineranno questa coll' intervento del capo del gremio, arte o maestranza esattamente secondo tutte le circostanze, ed avranno cura sotto propria responsabilità, e sotto la sù stabilita penale, acciò non solo non venga ommesso alcun individuo di questa specie, ma eziandio, acciò venga ognuno posto nella dovutamente commisurata classe.

§. 21.

Die geringeren Dienstbothen, welche um einen geringeren nebst der Kost 100 fl. nicht erreichenden Lohn dienen, werden gleichfalls in verschiedene Klassen getheilet, und haben jene, welche bey ansehnlicheren Privaten, Bürgers- und anderen Privatleuten dienen 1 fl. 30 kr., die anderen 1 fl. — jene hingegen, die bei den Bauern, oder mindern Klassen im Dienste stehen
die Knechte . . 30 kr.
die Mägde . . 15 — zu entrichten.

Wobei zu bemerken ist, daß bey den

§. 21.

I servi di più bassa condizione, che servono per una più piccola mercede non ammontante compreso il costo a F. 100 vengono pure divisi in diverse classi, ed hanno da pagare quelli, che servono presso privati, cittadini, ed altre persone più riguardevoli F. 1 k. 30 gli altri F. 1 quelli all' incontro, che servono presso i contadini, o classi più basse
i Famigli . . 30 kni.
le Serve . . 15 ⸗

Notandosi in appresso, che nello

den minderen, und vorzüglich bey dem Bauernstande ein Kind, wenn es auch im väterlichen Hause noch unterhalten wird, wenn es das 15 Jahr zurück geleget, und das 16 angetretten hat, als ein Dienstboth zu behandeln, und mit 30 kr. dann *respective* 15 kr. zu belegen sey.

§. 22.

Jene, die mit eigener Handarbeit, und dem Taglohne sich ernähren, wozu die Häusler, Ausgedingleute, und eigentliche Täglöhner gehören, haben, wenn sie ein eigenes Wohnhaus besitzen, jährlich . . . . 1 fl. — kr.
wenn sie in der Herberge wohnen . . . . — „ 30 „
zu entrichten.

§. 23.

Zur Einbringung dieser Anzeigen wird der Termn bis 15 Februar 1800 festgesetzet.

§. 24.

Von dieser im gegenwärtigen Patente ausgesetzten Klassensteuer wird niemand ausgenommen, als diejenigen, die in Spitälern unterhalten werden, und andere Preßhafte „ lediglich durch Almosen sich nährende Personen, welche sich auf irgend eine Art etwas zu verdienen gänzlich ausser Stande sind, und diesfalls ein Attestatum ihres Seelsorgers vorzuweisen haben; desgleichen wollen Wir aus besonderer Gnade alle Patentalinvaliden, in sofern sie nicht in einen ordentlichen mit Gehalt verbundenen

Dienst

lo stato più basso e specialmente contadinesco una Prole, benchè venga mantenuta nella casa paterna, qualora ha oltrepassato gli anni 15 entrando nei 16, è da trattarsi qual servo, ó serva, e d' aggravarsi con kni. 30 e respettivamente kni. 15.

§. 22.

Quelli, che si mantengono colla loro mano d' opera e colla mercede giornaliera, quali sono i sottani, giornalieri temporanei, ed effettivi giornalieri, hanno da pagare, se possiedono un abitazione propria, annualmente 1 F. „
se abitano altrove . . . . . „ „ 30

§. 23.

Per la presentazione di queste dichiarazioni viene stabilito il termine sino li 15 Febbrajo 1800.

§. 24.

Da questa steura classificatoria esposta nella presente Patente non viene eccettuato alcuno, se non chè quelli, che vengono mantenuti nei Spedali, ed altri poveri, che si mantengono d'elemosina, e non sono assolutamente capaci di guadagnarsi cos' alcuna in qualsisia maniera, dovendo però sù di ciò produrre un attestato del loro Curato; come pure vogliamo per grazia speciale assolvere dal pagamento della steura classificatoria tutti gl' Invalidi patentali, in quanto, che essi non fossero entrati in un serviggio effettivo con stipendio

an-

Dienſt eingetretten ſind, ſo wie die Wittwen der in dem gegenwärtigen Kriege vor dem Friede gebliebene Unteroffiziers und Gemeinen von Entrichtung der Klaſſenſteuer gänzlich loszehlen.

anneſſo, nonmenocchè le Vedove de' baſſi Uffiziali e Comuni morti nella preſente guerra avanti del nemico.

Gegeben in Unſerer Haupt- und Reſidenzſtadt Wien den 3 Monatstag Dezember im ſiebenhundert neun und neunzigſten, Unſerer Reiche des römiſchen und der erbländiſchen im 8 Jahre.

Dato nella Noſtra Capitale e Reſidenza di Vienna il dì 3 di Dicembre 1799, e de' Noſtri Regni del Romano, e degli Ereditarj nell' ottavo anno.

Franz.

L.S.

Procopius Comes a Lazanzki
Reg.is Boh.iæ & A. A. pr.mus Canc.ius

Ad Mandatum Sacræ Ces.o Regiæ Majeſtatis proprium.

Johann Nep. von Geißlern.

GORIZIA, 1799. APPRESSO I FRATELLI DE' VALERJ.

Fassions - Formulare. Nro. I.

Ueber das Vermögen, und dessen reines Einkommen, wie es ein Einzelner von seiner Haushaltung einzugeben hat.

Anmerkung.

a.) Die Einkünfte der besitzenden Güter müssen nach ihrem wahren reinen Ertrag, und wie solche künftig mit den Rechnungen bewähret werden können, gewissenhaft angesetzt werden.

b.) Die Aktiv-*Capitalien* müssen mit dem Kapitalsbetrage, und der *pro Cento* ausgewiesen werden. Eben so müssen

c.) Die *Passiva* mit dem Kapitalsbetrage, und der *pro Cento* angesezt werden.

d.) Alle anderweitige *Onera* sind *Specifice* mit Bezug auf die dießfälligen Urkunden auszuweisen.

e.) Alle in der Bedienstung stehende Individuen sind mit ihrem Charakter, und Gehalt nahmentlich auszuweisen; wenn unter diesen ein, oder anderer mit einigem Vermögen, oder sonstigen Zufluß versehen ist, so hat er dasselbe nach Vorschrift des Patents bei dem Eigenthümer des Hauses, das er bewohnt, zu fatiren.

f.) Der Haus Vater hat von seiner Dienerschaft die einzelnen Fassionen in Ansehung des Gehalts anzusetzen, und in seiner eigenen diese aufzuführen.

Fassion: Des Grafen N. N. über sein jährlich reines Einkommen.	Jährlich reines Einkommen.		Hiervon fallet aus		
			a pro Cento.	Die jährliche Steuer.	
	fl.	kr.		fl.	kr.
Besitzet die Herrschaft N. N. wovon der jährliche reine Ertrag ausfallet mit . .					
Genießt von fl. *Capitalien a 5 prCto.* an Interessen . . .					
" von fl. *a 4 prCto.* . . .					
Summa .					
An Passivinteressen zu zahlen von fl. *Capital a 5 prCto.*					
Wittiblichen Unterhalt laut Ehevertrag seiner Mutter					
Summa des Abschlages .					
Bleiben zur Klassensteuerbestimmung					
Zu seiner Bedienung sind:					
Ein Kamerdiener mit fl. Gehalt . . .					
2. Bediente mit monathlichen fl.					
1. Kutscher mit monathlichen "					
1. Köchinn . . . . " Gehalt nebst Kost					
1. Küchenmagd mit . . . . " Gehalt nebst Kost					

Diese hier verfaßte Fassion habe ich Unterfertigter nach meinem besten Wissen, und Gewissen ausgefertiget, welches ich hiermit *sub fide nobili* mit eigener Unterfertigung bestättige.

Formulare di Faſſione. Nro. I.

Sopra la facoltà e rendita netta, come ogni Particolare ha da raſſegnare della ſua Famiglia.

Annotazione.

a.) Le rendite de' beni poſſeduti devono in ſcienza, e coſcienza indicarſi ſecondo il loro vero netto importo, e come eventualmente poſſono verificarſi coi conti alla mano.

b.) I Capitali attivi devono dimoſtrarſi coll' importo del Capitale, e riſpettivo procento. Così pure

c.) I Paſſivi coll' importo del Capitale, e ſuo procento.

d.) Ogni altro peſo deve ſpecificatamente dimoſtrarſi con relazione ai riſpettivi documenti.

e.) Tutti gl' individui, che ſi trovano nel numero della ſervitù devono indicarſi nominatamente col loro carattere e ſalario; eſſendo fra queſti uno, o l' altro proveduto di facoltà propria o altri proventi, deve egli faſſionarſi giuſta il preſcritto della patente preſſo il proprietario della caſa, che abita.

f.) Il capo di famiglia deve rapporto al ſalario eſtendere le ſeparate faſſioni della ſervitù, ed inſerire queſta nella ſua propria faſſione.

Faſſione. Del Conte N. N. ſopra la ſua netta rendita annuale.	Netta rendita annuale.		Da queſta riſulta.		
			al pro cento.	l' annua ſteura.	
	F.	k.		F.	k.
Poſſiede la Signoria N. N. dalla quale ricava la netta rendita annuale di					
Gode da' capitali di F. a 5 prCto. gl' inteſſi di					
al 4 pCto. .					
Summa .					
Intereſſi paſſivi da pagarſi dal capitale di F. al 5 pCto.					
Vitto vedovile a tenore del contratto nuziale di ſua madre					
Somma del defalco .					
Avanzano per determinazione della ſteura claſſificatoria					
Nel numero della ſua ſervitù ſono:					
Un Cameriere con F. di ſalario					
2. Servitori con menſuali F.					
1. Cocchiere con menſuali					
1. Cuoca . . . . . . di ſalario oltre il coſto					
1. Serva di cuccina con . . . . . oltre il coſto					

La preſente faſſione è ſtata di me ſottoſcritto eſteſa in ottima mia ſcienza e coſcienza, confermando ciò colla mia ſottoſcrizione *ſub fide nobili*.

Formular. Nro. II.

Einer Fassion für die Beamten auf den Herrschaften, Central-Gerichtsbarkeiten, oder andern herrschaftlichen Besizungen.

Anmerkung.

a.) Ein jeder Beamter hat für sich die Fassionen abzufassen, und dem ersten Beamten zu überreichen, welcher sie in das k. k. Kreisamt zu befördern hat.

b.) Der erste Beamte hat aus den einzelnen Fassionen ein *Summarium* zu verfassen, und diesem die einzelnen beyzulegen.

c.) Die natural *Deputaten* müssen nach denen bey der Steuerregulirungs-*Commission* in jedem Orte ausgemittelten Durchschnittspreisen berechnet werden.

d.) Wenn einer der Fatenten nebst diesem Gehalte einige Aktivkapitalien, oder sonstige Zuflüsse geniesset, so sind solche mit dem Kapitals, und *pro Cento* Betrage anzusetzen, die Klassensteuer hingegen nicht von dem einzelnen Betrage, sondern von beiden Erträgnißen zusammengenommen zu bestimmen.

e.) Den Beamten wird kein Abschlag gestattet, als jener der Interessen von den habenden *passiv-Capitalien*, welche mit dem Kapitals, und *pro Cento* Betrage anzuzeigen wären.

f.) Die Fassionen der einzelnen Beamten hat der erste Beamte genau zu prüfen, und bleibt dafür verantwortlich, wenn solche in Ansehung ihres Gehalts unrichtig eingegeben werden sollten.

g.) Hier müssen auch die in herrschaftlichen Brod stehende Dienstbothen, als Schafer, Schafmeister, Knechte, Mägde, u. s. w. einbezohen werden, bey denen die geniessende *Deputate* nach eben diesen gleich bemerkten Preisen mit dem Lohne im Gelde, oder beziehenden Genuße eines gewissen Antheils wie Z. B. bey dem Schafer, oder Schafmeister der 7-te oder 8-te Theil angesezt werden, und in so weit diese zusammengenommen den Ertrag von 100 fl. erreichen, nach dem *pro Cento* mit der Steuer anzusetzen seyn, in so weit aber diese Genüsse zusammengenommen nicht 100 fl. erreichen, nach den Klassen zu behandeln sind.

Herrschaft (Gerichtsbarkeit) N. N. Görzer Kreis.

Fassion.

Des auf der Herrschaft (Gerichtsbarkeit) N. N. angestellten Ortsrichters.

Franz N. N. bezieht als Kanzler fixen Gehalt jährl. . . . . fl. 400

An *Deputaten*
- Waitzen
- Korn
- Gerste
- Erbsen
- Haber
- Bier
- Holz

In seinen Diensten stehen:

Ein Schreiber nebst der Kost mit einem Gehalte von
Ein zweyter Schreiber mit . . . 60 fl. Gehalt
Eine Köchinn mit 40 fl. Gehalt nebst Kost
Eine Dienstmensch mit 20 = Gehalt
Ein Pferdknecht mit 20 = Gehalt

Gegenwärtige Fassion habe ich nach meinem besten Wissen, und Gewissen ausgefertigt, und bin mit einem Eide zu betheuern bereit, daß ich meinen jährlich beziehenden Genuß vollständig angegeben habe.

Formulare. Nro. II.

D'una fassione per gl' Uffizianti delle Signorie, e delle Giurisdizioni, ovvero di altre possessioni signorili.

Annotazione.

a.) Ogni Uffiziante deve estendere per se stesso la sua fassione, e presentarla al primo Uffiziante, il quale l' avanzerà al ces. reg. Commissariato Circolare.

b.) Il primo Uffiziante deve formare un summario delle fassioni singolari, ed annetterle a questo.

c.) Le percezioni (deputati) in natura devono calcolarsi secondo il prezzo intermedio fissato in ciascun luogo della Commissione al Regolamento della steura.

d.) Godendo qualcuno di questi fatenti oltre la paga de' capitali attivi, o altri proventi, deve egli apporli coll' importo del Capitale, e del procento, determinando però la steura classificatoria non dal singolare importo, ma d' ambi i redditi uniti assieme.

e.) Agli Uffizianti non si accorda alcun difalco, eccetto quello degl' interessi de' Capitali passivi, da indicarsi coll' importo del Capitale, e procento.

f.) Le fassioni degli Uffizianti particolari devono rigorosamente esaminarsi dal primo Uffiziante, il quale nè resta responsale, casocchè queste rapporto all' onorario non fossero genuine.

g.) Qui si deve comprendere la servitù stipendiata dalla Signoria, cioè Pastori, Capo Pastori, famigli, serve ec. riguardo ai quali vengono indicate le percezioni in natura secondo gli stessi prezzi già rimarcati colla mercede in natura, o godimento d' una data porzione, come p. e. presso il Pastore, o capo pastore della 7.ma o 8.va parte, ed inquanto il loro reddito in concreto ammonta a F. 100. deve apporsi la steura secondo il procento, qualora poi queste percezioni in concreto non ammontassero a F. 100. devono indicarsi secondo le classi.

Signoria (Giurisdizione) N. N. Circolo . . .

Faſſione.

Del Giudice impiegato nella Signoria (Giurisdizione) N. N.

Francesco N. N. percepisce qua Cancelliere d' onorario fiſſo . . . . F. 400

In naturali
- ⸗ Formento
- ⸗ Segalla
- ⸗ Orzo
- ⸗ Biſelli
- ⸗ Avena
- ⸗ Birra
- ⸗ Legna

Nel ſuo ſerviggio ſi trovano:

Un Scrivano con coſto, e con un' onorario di . . .
Un ſecondo Scrivano con . . . . F. 60
d' onorario.
Una Cuoca con F. 40 di ſalario, oltre il coſto
Una Serva con ⸗ 20 di ſalario
Un Stalliere con ⸗ 20 di ſalario

La preſente faſſione è ſtata da me eſteſa in ottima mia scienza, e coscienza, e ſono pronto a confermare col mio giuramento, d' aver pienamente indicato la mia annuale percezione.

Formulare. Nro. III.

Einen Fassion von einem einzelnen Großhändlern.

Anmerkung.

a.) Diese Fassionen müssen um so gewissenhafter verfaßt werden, als solche durch den Magistrat des Orts genau geprüft, und von den Vorstehern des Mittels mit aller Strenge werden beurtheilet werden, und jener, so sich einer Bevortheilung schuldig macht, der patentmässigen Straffe unausbleiblich unterliegen wird.

b.) Werden die *Activa*, so wie die *Passiva* in der Fassion nicht angesetzt, weilen solche eigentlich mit dem Vorrathe der Waaren den Handlungsfond darstellen, welcher den von der ganzen Handlung fatirten Handlungsgewinn verschaffet; sollte aber

c.) Ein anderweitiges Vermögen in liegenden Gründen, oder Kapitalien besessen werden, welches eigentlich zur Handlung nicht gehörig wäre; so ist dieses in der Fassion besonders aufzuführen. Eben so ist

d.) Jenes Kapital, welches ein oder anderer von den bei der Handlung Dienenden besitzet, besonders in der Fassion aufzuführen; ingleichen ist

e.) Der von einem, oder andern von der Handlung beziehende Gewinnstantheil auch in der Fassion anzuzeigen; dann

f.) Der Steuerbetrag von beyden zusammen genommen, das ist von dem Genusse des Interessenbetrags, oder Gewinnstantheils, und des beziehenden Lohns bestimmet werden.

Fassion. Des N. N. Großhändlers in der Stadt Görz.	Jährlich reines Einkommen.		Hiervon fallet aus		
			a pro Cento.	Die jährliche Steuer.	
	fl.	kr.		fl.	kr.
Ich betreibe den *all' ingrosso* Handel mit den N. N. Waaren, und der jährliche Ertrag meines Handels beträgt beyläufig . . .					
An Dienstbothen sind in meinem Hause, und haben nach der bestimmten Klasse zu entrichten:					
2. Ladendiener, nebst Kost, jeder an Gehalt .					
1. Buchhalter mit jährlichen					
1. Bedienter					
1. Kutscher					
1. Köchinn					
Hausmenscher					
Daß diese gegenwärtige Fassion nach bestem Wissen, und Gewissen, verfasset worden, bestättige ich mit einem körperlichen Eide.					

Formolare. Nro. III.

Di faſſione per un particolare negoziante all' ingroſſo.

Annotazione.

a.) Queſte faſſioni devono eſſere formate tanto più genuinamente, quantochè verranno eſaminate dal Magiſtrato del luogo, e con tutto il rigore giudicate dai Capi del gremio, e quegli, che ſi renderà colpevole d'un defraudo, ſoggiacerà immancabilmente alla penale ſtabilita nella patente.

b.) Non ſi eſpongono nella faſſione nè gli attivi nè i paſſivi, mentre queſti colla proviggione delle merci formano propriamente il fondo del negozio procacciante il guadagno faſſionato dal negozio intiero; ſe poi

c.) Si poſſedeſſe un altra facoltà in beni ſtabili, o capitali, che non appartineſſe propriamente al negozio; è queſta da riportarſi nella faſſione ſeparatamente. Coſì pure

d.) E' da eſporſi nella faſſione ſeparatamente il capitale poſſeduto dall' uno o l' altro di quelli, che ſervono al negozio, nonmenoechè

e.) E' da indicarſi nella faſſione anche la porzione del guadagno, che l'uno o l'altro percepiſce dal negozio; per fine

f.) E' da determinarſi l'importo della ſteura preſo aſſieme d'entrambi, cioè dal godimento degli intereſſi o della porzione di guadagno, e della mercede, che ſi percepiſce.

Fassione. Di N. N. Negoziante all' ingrosso nella città di Gorizia.	Netta rendita annuale.		Da questa risulta. al pro cento.	Da questa risulta. l' annua steura.	
	F.	k.		F.	k.
Io negozio all' ingrosso colle merci N. N. e l' annuo reddito del mio negozio importa all' incirca					
Di servitù si ritrovano nella mia casa, ed hanno da pagare secondo la classe determinata:					
2. Serventi di bottega con costo, ognuno de' quali ha di salario					
1. Buchhalter con annui					
1. Servitore					
1. Cocchiere					
1. Cuoca					
Serve di casa					
Che la presente fassione sia estesa in mia ottima scienza, e coscienza, lo confermo col mio corporal giuramento.					

Formulare. Nro. IV.

Zur Fassionen eines Fabrikanten.

Anmerkung.

a.) Diese Fassionen müssen um so gewissenhafter verfaßt werden, als solche durch den Magistrat des Orts genau geprüft, und von den Vorstehern des Mittels mit aller Strenge werden beurtheilt werden, und jener, so sich einer Bevortheilung schuldig macht, der patentmässigen Straffe unausbleiblich unterliegen wird.

b.) Werden die *Activa*, so wie die *Passiva* in der Fassion nicht angesezt, weilen solche eigentlich mit dem Vorrath der Waaren den Fond der Fabrik darstellen, welcher den von der ganzen Fabrik fatirten Handlungsgewinn verschaffet. Sollte aber einer ausser diesem Fond

c.) Eine Realität, oder ein Kapital besitzen, welches eigentlich zur Handlung nicht gehörig wäre, so ist dieses in der Fassion besonders aufzuführen. Eben so ist

d.) Jenes Kapital welches ein, oder anderer von den bei der Fabrik dienenden besitzet besonders in der Fassion aufzuführen; Ingleichen ist

e.) Der von einem, oder anderen von der Fabrik beziehende Gewinnstantheil auch in der Fassion anzuzeigen, die Steuer aber muß

f.) Nach diesen Beträgen zusammengenommen, entrichten werden.

Fassion. Des N. N. Seidenfabrikanten in N. N.	Jährlich reines Einkommen.		Wovon an Steuer zu entrichten.		
			Nach dem prCents nach der Klasse.	Betrag.	
	fl.	kr.		fl.	kr.
Ich betreibe die Fabrik auf Stühlen, und kann den jährlichen Gewinn beiläufig angeben mit					
An Personale zu Betreibung dieser Fabrik befinden sich nachstehende Individuen.					
An Dienstbothen für meine Haushältung.					
Gegenwärtige Fassion ist nach besten Gewissen verfasset, und wird mit Anerbiethung eines körperlichen Eides bestättiget.					

Formolare. Nro. IV.

Per la fassione d'un Fabbricante.

Annotazione.

a.) Queste fassioni devono esser estese con ingenuità tanto maggiore, quantocchè verranno esaminate con attenzione dal Magistrato del luogo, e giudicate con tutto il rigore dai capi del gremio, e quegli, che si rende colpevole d'un defraudo, soggiacerà inevitabilmente alla penale inflitta dalla patente.

b.) Gli attivi ed i passivi non vengono esposti nella fassione, poicchè questi colla proviggione delle merci forma propriamente il fondo della fabbrica procacciante il guadagno fassionato da tutta la fabbrica. Se poi taluno oltre questo fondo

c.) Possiede una realità o un capitale, che propriamente non appartiene al negozio, questo è da riportarsi separatamente nella fassione. Così pure

d.) E' da esporsi nella fassione separatamente quel capitale, che l'uno o l'altro de' serventi al negozio possiede. Parimenti

e.) E' da indicarsi nella fassione anche la porzione di guadagno, che uno o l'altro ricava dalla fabbrica; la steura poi

f.) Deve pagarsi da questi importi presi assieme.

Faſſione. Di N. N. Fabbricante di Drappi di Setà in N. N.	Netta rendita annuale.		Dalla quale viene a pagarſi di ſteura.		
			Secondo il procento ſecondo la claſſe.	Importo.	
	F.	k.		F.	k
Si lavora nella mia fabbrica sù ... telari, e poſſo indicare il mio guadagno annuale all' incirca con					
Il perſonale impiegato in queſta fabbrica viene formato dai ſeguenti individui.					
In ſervitù per l' economia domeſtica.					
La preſente faſſione è eſteſa in mia ottima ſcienza e coſcienza, e viene confermata coll' eſibizione del mio corporale giuramento.					

Formulare. Nro. V.

Zur Angabe wie solche die Magistraten in den Städten von jenen abzugeben haben, die eigentlich in kein eigenes *Classifications pro Cento*, mithin auch in keine einzelne Fassion gebracht werden können.

Anmerkung.

Hier hat der Magistrat nach dem Sinne des Patentes die ihnen zustehenden Klassen zu bestimmen, und die hiernach ausfallende Steuer anzusetzen, es muß daher der Magistrat jeden einzelnen namentlich aufführen, und welches Gewerb er eigentlich betreibet ausdrücken.

Um diese Klassifikazion, und Steueraussatz billigermassen zu bestimmen, wird der Magistrat von jeden Gewerbsmann die eigene Bestimmung der Klasse, in die er sich billig zu setzen gedenket, abfodern, und mit Zuziehung der Vorsteher des Mittels, der Innungen, oder Zünfte die Bestimmung zu machen, welche auch mit den Vorstehern des Magistrats gegenwärtige Anzeige zu unterfertigen haben.

Die in einer Stadt wohnende Innleute, die sich mit dem Taglohn ernähren, kommen auch in diese Angabe anzuziehen, so, wie alle andere Individuen, die in der Stadt wohnen, und sich mit was immer für einen Nahrungszweig abgeben.

Anzeige.

Der in der Stadt N. N. befindlichen Partheyen, welche nach dem Patente einer eigenen Fassion nicht unterliegen, und was diese an Klassensteuer zu entrichten haben.

In dieser Stadt befinden sich an beträchtlichern Kaufleuten, Professionisten, Krämern, und andern Gewebsleuten.	Hat sich angegeben zur Klasse.	Bey der prüfung gesetzt in die Klasse.	Die zu entrichtende Steuer. fl.	kr.
In der ersten Klasse N. N.				
In der zweiten Klasse N. N.				
In der dritten Klasse N. N.				
An minder beträchtlichen.				
In der ersten Klasse N. N.				
In der zweiten Klasse N. N.				
In der dritten Klasse N. N.				
An unbedeutenden.				
In der ersten Klasse N. N.				
In der zweiten Klasse N. N.				
In der dritten Klasse N. N.				

Formolare. Nro. V.

PEr l'indicazione da farsi dai Magistrati nelle città di tutti colloro, che non possono ridursi ad un preciso procento di classificazione, e quindi neppure ad alcuna particolare fassione.

Annotazione.

Qui deve il Magistrato determinare a senso della patente le classi a questi attinenti ed apporre la steura quindi risultante, perlocchè deve il Magistrato addurre ciascuno nominatamente, ed esprimere la professione, ch' ei veramente esercita.

Per determinare equamente la classificazione ed imposizione della steura, richiederà il Magistrato da ogni professionista la propria determinazione della classe, a cui crede d' ascriversi giustamente, e coll' intervento dei capi del gremio, arte, o maestranza farne la determinazione, quali capi dovranno sottoscrivere tal esposizione unitamente ai Superiori del Magistrato.

Gli abitanti d' una città, che si sostengono colla mercede giornaliera, vengono ad inchiudersi in questa indicazione, siccome tutti gli altri individui, che dimorano in città, e s' occupano di qualsisia ramo di sostentamento.

Indicazione.

Delle perſone eſiſtenti nella città di N. N., le quali ſecondo la patente non vanno ſoggette ad una propria faſſione, e quanto hanno da pagare di ſteura claſſificatoria.

In queſta città, ſi ritrovano di mercatanti, profeſſioniſti, bottegaj, ed altri induſtrialiſti più riguardevoli.	Si è aſcritto alla claſſe.	Dopo l' eſame poſto nella claſſe.	Steura da pagarſi. F.	k.
Nella prima claſſe N. N.				
Nella ſeconda claſſe N. N.				
Nella terza claſſe N. N.				
Di meno conſiderabili.				
Nella prima claſſe N. N.				
Nella ſeconda claſſe N. N.				
Nella terza claſſe N. N.				
D' inſignificanti.				
Nella prima claſſe N. N.				
Nella ſeconda claſſe N. N.				
Nella terza claſſe N. N.				

Zur Angabe, wie solche die Central Gerichte oder Herrschaften von jenen abzugeben haben, die eigentlich in keine eigene *Classifications pro Cento*, mithin auch in eine eigene Fassion gebracht werden können.

Anmerkung.

Hier hat das Orts Gericht oder die Herrschaft in Ansehung der Gewerbsleute nach dem Sinne des Patents die ihnen zustehenden Klassen zu bestimmen, und die hiernach ausfallende Steuer anzusetzen. In den Fassionen muß das Orts Gericht jeden einzelnen namentlich aufführen, und welches Gewerb er eigentlich betreibet, ausdrücken, zu diesem Ende hat das Orts Gericht die Individuen vorzurufen, die eigentliche Klassenangabe von ihnen selbst abzufodern, diese aber mit Zuziehung jener, die die beste Wissenschaft haben können, genau prüfen, und die ausgemittelte Klasse anzusetzen. Bey der Bestimmung der Klassifikazion wird sich das Orts Gericht angelegen seyn lassen, mit der grösten Genauigkeit und Pünktlichkeit vorzugehen, und wahl acht zu haben, daß kein auf der Herrschaft befindliches Individuum dieser Cathegorie übergangen werde. Auch müssen hier die Innwohner der Städthen und Marksflecken von jenen der Dörfer abgesöndert werden, und diese Angaben sind von allen Beamten der Herrschaft oder des Central Gerichts zu unterfertigen.

Kreis N. N. (Central Gericht) Herrschaft N. N.

Anzeige.

Derjenigen Individuen, welche nach dem Patente einer eigenen Fassion nicht unterliegen, und was diese an Klassensteuer zu entrichten haben.

Auf dieser Herrschaft (in dieser Central Gerichtsbarkeit) befinden sich an einträglichern Gewerbsleuten.	Hat sich angegeben zur Klasse.	Bey der prüfung gesetzt in der Klasse.	Die zu entrichtende Steuer.	
			fl.	kr.
In der ersten Klasse N. N.				
In der zweiten Klasse N. N.				
In der dritten Klasse N. N.				
An minder beträchtlichen.				
In der ersten Klasse N. N.				
In der zweiten Klasse N. N.				
In der dritten Klasse N. N.				
An unbedeutenden.				
In der ersten Klasse N. N.				
In der zweiten Klasse N. N.				
In der dritten Klasse N. N.				
An behaußten Taglöhnern.				
An unbehaußten.				

Formolare. Nro. VI.

PEr l' indicazione da farſi dalle Giurisdizioni Centrali, e Signorie, di tutti colloro che nelle riſpettive loro Giurisdizioni non poſſono ridurſi ad un preciſo procento di Claſſificazione, e quindi neppure ad alcuna propria faſſione.

Annotazione.

Qui deve l' Uffizio locale determinare rapporto ai profeſſioniſti le claſſi loro attinenti a ſenſo della patente e ſecondo quelle eſporre la riſultante ſteura. Nella faſſione deve l' Uffizio locale riportare il nome di ciaſcuno ſingolarmente, ed eſprimere la profeſſione ch' egli veramente eſercita. A tal oggetto deve l' Uffizio citare gl' individui, chiedere da loro ſteſſi la preciſa addittazione della claſſe, eſaminare poi queſta rigoroſamente coll' intervento di quelli, che ne hanno la miglior contezza, ed apporre la convenuta claſſe. Nella determinazione delle claſſi avrà cura l' Uffizio locale, di procedere colla maſſima eſattezza, e puntualità, e di guardar bene, che verun individuo della Signoria, o Giurisdizione appartenente a queſta categoria venga traſandato. Qui ſi deve inoltre ſeparare gl' abitanti delle piccole città, o terre, da quelli de' villaggi, ed hanno queſte indicazioni d' eſſere ſottoſcritte da tutti gl' Uffizianti della Signoria, o Giurisdizione.

Circolo N. N.   (Giuriſdizione) Signoria N. N.

Indicazione.

Di quelli individui, che ſecondo la patente non vanno ſoggetti ad una propria faſſione, e quanto hanno da pagare di ſteura claſſificatoria.

In queſta Signoria (Giuriſdizione) eſiſtono de' profeſſioniſti più ragguardevoli.	Si è aſcritto alla claſſe.	Dopo l'eſame è ſtato poſto nella claſſe.	Steura da pagarſi.	
			F.	k.
Nella prima claſſe N. N.				
Nella ſeconda claſſe N. N.				
Nella terza claſſe N. N.				
Di meno conſiderabili.				
Nella prima claſſe N. N.				
Nella ſeconda claſſe N. N.				
Nella terza claſſe N. N.				
D' inſignificanti.				
Nella prima claſſe N. N.				
Nella ſeconda claſſe N. N.				
Nella terza claſſe N. N.				
Di giornalieri accaſati.				
Di non accaſati.				

Kreisschreiben

an sämmtliche Grundeigenthümer in den vereint gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiska.

Die hierländigen Grundeigenthümer konnten aus dem ihnen von dieser k. k. Steuerregulirungsoberkommission bekannt gemachten Kreisschreiben vom 24.ten des Wintermonats 1786. sehen, daß die Hinausgabe der einzelnen Auszüge der Gründe eines Jeden, blos die gleiche Vertheilung der Auflagen zum Zweke habe.

Die Prüfung jedes verständigen gutgesinnten Eigenthümers in Ansehung des in den Auszügen enthaltenen Flächeninnhalts, und der Ertrágnis seiner Gründe wird dieser Oberkommission die Mittel zur möglichsten Vervollkommnung dieses so allgemein wichtigen Geschäftes darbieten.

Da nun die Erhebung aller Gründe ein Hauptgegenstand desselben ist, und den Besizern nach sorgfältiger Untersuchung ihrer Auszüge ohne ihrer Schuld unmöglich verborgen bleiben kann, ob ihre Grundstüke sämmtlich beschrieben sind, oder nicht; so erwartet man von jedem, dem ein oder mehrere Stüke ausgelassen wären, zur Zeit der Wiedereinsammlung der hinaus erhaltenen Auszüge um so sicherer die offenherzige Anzeige dieses Abgangs, als sich's sonst der

CIRCOLARE

a tutti i possessori delle terre nelle unite principate contee di Gorizia e Gradisca.

Dall' ultima circolare dei 24. novembre scaduto anno 1786., i possessori delle terre ànno potuto rilevare, che l' uguaglianza nella ripartizione della contribuzione sia l' unico fine, per cui fu ordinata la consegnazione dell' individuale estratto delle terre, che ciascheduno possiede.

L' esame, che ogni intelligente, e ben intenzionato possessore farà degli estratti in rapporto alla quantità, ed al prodotto delle proprie terre, somministrerà alla commissione stabilita al regolamento della contribuzione i mezzi, che sono conducenti a dare all' integral operazione quella più possibile accuratezza, che richiedesi in un' oggetto cotanto importante.

Essendo però l' accennata rilevazione di tutti i fondi il principale punto di tutto l' operato, e non potendo ai possessori fatto l' esame de' proprii estratti, rimaner senza loro grave colpa più occulto, se tutti i pezzi di terra, che essi possiedono siano in quelli compresi, o meno, così si aspetta da ciascuno a cui fosse stato ommesso uno, o più pezzi di terra, che ne indichi una tale ommissione al tempo stabilito per le dichiarazioni da farsi in occasione della riconsegna degli individuali estrat-

der Besitzer seiner eigenen Fahrlässigkeit zuschreiben müßte, wenn man dergleichen ausgelassene bei der Einsammlung der Auszüge dennoch verschwiegene und durch die nachfolgende Untersuchung entdekte Gründe nach dem Fingerzeige des 8.ten §. des Hauptpatents vom 20.ten April 1785. als ein ganz verlassenes, Niemand gehöriges Gut erklären müßte.

estratti; in diffetto di tale indicazione d' uno, o più pezzi ommessi, dovrà il possessore ascrivere a sua propria negligenza, se i pezzi di terra ommessi, nella riconsegna degli estratti non palesati, e dalle susseguenti revisioni scoperti, verranno a norma del paragrafo 8. della generale patente 20. aprile 1785. dichiarati, come *realtà interamente abbandonate*, e *non appartenenti a persona alcuna*.

Von der k. k. Steuerregulirungsoberkomission der vereint gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiska.

Görz am 12. März 1787.

Friedrich Basler von Osseżki Aktuar.

Dalla ces. reg. sup. commissione pel regolamento della contribuzione nelle unite principate contee di Gorizia e Gradisca.

Gorizia il dì 12 marzo 1787.,

Federico Basler di Ossezki att.o

Wir Franz der Erste,

von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König zu Jerusalem, zu Hungarn, Böheim, Dalmazien, Croatien, Slavonien, Galizien, und Lodomerien; Erzherzog zu Oesterreich; Herzog zu Lothringen, zu Salzburg, zu Würzburg und in Franken; Großherzog zu Krakau; Großfürst in Siebenbürgen; Herzog zu Steyer, Kärnthen und Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Fürst zu Berchtoldsgaden und Mergentheim; gefürsteter Graf zu Habsburg ꝛc. ꝛc.

Unter den mannigfaltigen Drangsalen, welche es der unerforschlichen Weisheit Gottes gefallen hat, während Unserer fünfzehnjährigen Regierung über Uns kommen zu lassen, ist Unserm Herzen keines so schmerzlich gefallen, als die jetzt aus den erlittenen Unfällen hervorgehende Nothwendigkeit, in der Wir Uns befinden, Unsere getreuen Unterthanen nach so vielen, durch eine Reihe unabwendbarer Kriege erduldeten widrigen Ereignissen, nach so grossen für die Erhaltung Unserer Kronen von ihnen geäußerten Anstrengungen, und entrichteten Opfern in einem Zeitpuncte, wo sie im Schoße des wiedergekehrten Friedens Erhohlung erwarten, zu neuen Anstrengungen ihrer Kräfte, und zur Darbringung neuer Opfer aufzufordern; um Uns zur Hinwegräumung jener Staatsübel beyzustehen, welche die unaufhaltbar über Unsere Monarchie ausgebrochenen Kriege nach sich gelassen haben.

Wir wollen uber die Ursache dieser Uebel, über ihren Umfang, und über die Mittel, sie zu heben, als uber eine Angelegenheit, die das Wohl des Staates im Ganzen so-

A

wohl, als jedes einzelnen Mitgliedes desselben gleich betrifft, eine offene und väterliche Sprache führen.

Die Kriege, welche seit Unserer Thronbesteigung unaufhaltsam mit äußerst raschen Schritten aufeinander gefolgt sind, und daher bey ihrem jedesmahligen Ausbruche die größte Eilfertigkeit in Herbeyschaffung der Geldmittel gebothen haben, waren die kostspieligsten, welche die Monarchie je geführet hat. Der Geldaufwand, welchen ein einziger Feldzug verursachte, überstieg weit den Gesammtbetrag aller gewöhnlichen Einkünfte des Staats.

Die Hülfsquellen, welche Unsere glorreichen Vorfahren in den Darlehen fremder geldreicher Staaten fanden, waren bey der geänderten politischen Lage derselben für Uns bald versiegt. Freywillige Beyträge und Darlehen im Inlande waren in ihrem Einflusse zu langsam und in ihrem Belaufe zu ungewiß, als daß Wir Uns auf diese verlassen durften; und sie konnten nicht hinreichen, auch nur den vierten Theil der Gelderforderniß eines einzigen Kriegsjahres zu bedecken. Den ganzen Ueberrest des Aufwandes bloß allein durch gezwungene Darlehen, und außerordentliche Auflagen zu bestreiten, war ohne Zugrundrichtung des Wohlstandes Unserer Unterthanen in einem Zeitraume unmöglich, wo unglücklicher Weise mehrere nacheinander gefolgte Mißjahre Mangel und Theuerung erzeugt hatten; wo so viele Tausend arbeitsame Hände von dem Pfluge und aus den Werkstätten zu den Waffen abgerufen werden mußten, und wo endlich der Erwerb durch die Hemmung des Handels und des Kunstfleißes beschränkt war.

In dieser Lage, welche die schnelle Herbeyschaffung ungeheurer Geldsummen gebieterisch forderte, und bey dem Mangel aller andern Mittel blieb Uns nur der einzige Ausweg übrig, zur Vervielfältigung der Vorstellungszeichen des Geldes die Zuflucht zu nehmen, folglich die circulirenden Wiener-Stadt-Bancozettel, zu deren Verminderung man in dem Jahre 1804 kaum die ersten Schritte gemacht hatte, vom neuem beträchtlich zu vermehren.

Die nachtheilige Wirkung, welche diese unvermeidlich gewordene Vermehrung der Bancozettel, auf den Unwerth derselben gegen das Conventionsgeld, so wie auf den Wechselcurs, und auf den Preis aller Feilschaften hervorgebracht hat, liegt vor Jedermanns Augen unverkennbar da.

Indem Wir Uns aber dem Gesetze der Noth fügten, thaten Wir eigentlich nichts anders, als das Wir

mittelst Herausgabe der Bancozettel den Staatscassen die unumgänglich erforderlichen Summen verschaffet haben, welche Wir zur Erhaltung des Gesammtwohls von Unseren Unterthanen als außerordentliche Steuern zu verlangen zwar berechtiget waren, die Wir jedoch aus der vorgesagten Rücksicht bis auf ruhigere Zeiten verschieben mußten.

Der unabwendbare Drang der widrigsten Begebenheiten, welcher die Vervielfältigung der Wiener-Stadt-Bancozettel unvermeidlich machte, führte auch die Nothwendigkeit herbey, die Last der verzinslichen Staatsschuld, welche Wir schon bey dem Antritte Unserer Regierung antrafen, durch neue Anlehen bedeutend zu vermehren.

Aus beyden diesen Uebeln entstand endlich das dritte, daß bey dem beträchtlichen Zuwachse der jährlich abzutragenden Zinsen, der zurück zu zahlenden Capitalien, und bey der durch das Uebermaß des Papiergeldes überhand genommenen Theurung aller von dem Staate herbey zu schaffenden unermeßlichen Erfordernisse, seine bisher gewöhnlichen Einnahmen, ungeachtet aller zulässigen Einschränkungen der Ausgaben, die Wir bereits angeordnet haben, und noch zu verfügen gesonnen sind, nun nicht mehr hinreichen können, um den unerläßlichen öffentlichen Aufwand der Monarchie zu bestreiten.

Einem jeden muß sich die Ueberzeugung von selbst aufdringen, daß dieser Zustand in seiner Fortdauer für alle Unsere Unterthanen, und für jedem insbesondere immer gefahrvoller und verderblicher werden müsse, wenn nicht rasch mit eben so großer Entschlossenheit, als Kraft-Anstrengung den mehrfachen Uebeln entgegen gewirkt, und zu deren gänzlichen Hinwegräumung schleunige und wirksame Maßregeln ergriffen werden.

An der Bereitwilligkeit Unserer gesammten Unterthanen, zu diesem so wichtigen Zwecke auch noch so große Opfer zu bringen, lassen Uns die großen Beyspiele von Bürgertugend, und die weltkündigen Beweise nicht zweifeln, die sie von ihrem Biedersinne, von ihrem Gemeingeiste, und von ihrer unübertreflichen Vaterlands- und Fürstenliebe allen Völkern der Erde gegeben, wodurch sie sich allgemeine Achtung und Bewunderung erworben haben, und wovon wir das entzückende Andenken in Unserm dankbaren Herzen ewig aufbewahren werden.

Auf eine gleiche Bereitwilligkeit rechnen Wir auch von Seite Unserer getreuen Stände des Königreichs Ungarn und Großfürstenthums Siebenbürgen, die Wir eben deßhalb auf den reichsverfassungsmäßigen Wege zu einem kraftvollen Beystand aufzurufen beschlossen haben. Ihr allbekannter Edelsinn, ihre thatenreiche unerschütterliche Anhänglichkeit an Uns, ihre bey jedem Anlasse werkthätig erprobte Theilnahme an dem Wohl Unserer mit ihnen verbündeten übrigen Erbkönigreiche und Länder, denen sie erst kürzlich mit reichlichen Beyträgen zu Hülfe geeilet haben, sind Uns Bürge, daß sie in einer, sie und Unsere deutsch = erbländischen Unterthanen gleich treffenden höchst wichtigen Staatsangelegenheit, gemeinschaftliche Sache machen, und mit diesen wetteifern werden, zur Hebung der gemeinsamen Uebel ihre Wohlstandskräfte in einem gerechten Verhältnisse anzustrengen.

Wir verkennen nicht das Gewicht der Bürde, die Wir nur nach langem und schweren Kampfe mit Unserm Herzensgefühle, und nicht ohne schmerzliche Ueberwindung desselben nach Unserer Regentenpflicht Unsern Unterthanen aufzulegen gezwungen sind; allein die Größe des Uebels fordert große und schnell wirkende Gegenmittel, in deren Auswahl Wir jedoch nach der bereits auf Unseren Befehl den 22. des vorigen Monats erlassenen Kundmachung, Unser vorzügliches Augenmerk dahin gerichtet haben, daß alle gewaltsamen Maßregeln, welche eine plötzliche Stockung des allgemeinen Verkehrs erzeugen, die Grundfesten des öffentlichen Credits erschüttern, und die Glücksumstände vieler Tausende mit einem Stoße umstürzen könnten, beseitiget, und vielmehr die nöthige Abhülfe in solchen Abgaben gefunden werde, welche so viel möglich den Gesetzen der austheilenden Gerechtigkeit, und dem Maße der Vermögenskräfte aller Unserer Unterthanen angemessen sind.

§. 1.

Um demnach dem dringendsten der oben erwähnten Staatsübel (dem Uebermaße der Wiener = Stadt = Bancozettel) abzuhelfen, und zu deren beharrlicher Einziehung und Vertilgung in beträchtlichen Summen einen ergiebigen Fond herbey zu schaffen: ordnen Wir

Erstens an, und eröffnen auf die Hypothek des schon jetzt zu jenem Zwecke bestimmten Tilgungsfonds, nähmlich des durch Unser Patent vom 27. August 1803

eingeführten Zollaufschlags von Zucker, Kaffee und Kakao ein großes Anlehen in gedachten Bancozetteln auf den Betrag von fünf und siebenzig Millionen Gulden, unter der bestimmten Benennung des Bancozettel-Tilgungs-Anlehens.

Dieses Anlehen, welchem Wir alle Privilegien des Banco zusichern, soll den Darleihern Zeitrenten abwerfen, und für jede eingelegte Summe eine mit fünf und dreyßig Coupons versehene Annuitäts-Obligation ausgefertiget werden, wovon jeder Coupón fünf vom Hundert des eingelegten Capitals beträgt, deren alle Jahr einer ausbezahlt wird, so, daß das ganze Capital nebst den zu drey und einem halben Percent laufenden Zinsen, in dem Zeitraume von fünf und dreyßig Jahren ganz zurück bezahlt seyn muß.

An dem auf einem jeden der fünf und dreyßig Coupons angesetzten Geldbeträge, wird bey der Verfallzeit die eine Hälfte in vollwichtiger Conventionsmünze, die andere Hälfte in Wiener-Stadt-Bancozetteln berichtiget werden.

Den minder vermöglichen Classen Unserer Unterthanen, deren bewegliches und unbewegliches Stammvermögen nicht den Betrag von zehn tausend Gulden erreicht, wollen Wir zwar keine unmittelbare Verbindlichkeit auferlegen, zu diesem Anlehen beyzutragen; erwarten jedoch mit Zuversicht, daß die Wichtigkeit und Gemeinnützigkeit des Zweckes, zu welchem dieses Anlehen bestimmt ist, und die Vortheile, welche die oben angedeutete Rückzahlungsart Jedermann gewährt, dieselben zur Theilnahme daran von selbst antreiben, und auch jene Classen Unserer Unterthanen, die Wir hierzu gesetzlich verhalten, zu noch stärkern Einlagen, als Wir von ihnen fordern, aneifern werde.

Wir verpflichten demnach gesetzlich nur alle jene Unsere Unterthanen und Gemeinden, deren eigenthümliches bewegliches und unbewegliches Stammvermögen den Werth von zehn tausend Gulden erreicht, den Betrag von einem Percent dieses Vermögenswerthes, als das Mindeste, in dem gesagten Anlehen einzulegen, und dieß zwar (um durchaus nur runde Summen zu erlangen) nach folgendem Maßstabe: daß nähmlich jeder, welcher ein Vermögen von 10000 bis zu 15000 fl. besitzt, ein hundert Gulden; jener, dessen Vermögen 15000 und darüber bis

zu 20000 fl. beträgt, ein hundert und fünfzig Gulden; und so weiter, für jede ferneren fünf tausend Gulden um fünfzig Gulden mehr, als Capital einzulegen, und eine Annuitäts-Obligation zu lösen schuldig sey.

Die bestimmten Vorschriften über die Termine und Modalitäten der Einlagen, über die Form der neuen Annuitäts-Obligationen, und so fort werden vermittelst eigenen Circulare in den Provinzen bekannt gemacht werden.

Zweytens: Soll von allen steuerbaren Gülten und Realitäten in Unsern gesammten böhmisch-österreichischen und galizischen Provinzen, unabhängig von den zur Bedeckung der laufenden Staatserforderniß nöthigen Ausschreibungen, noch während jedem der nächstfolgenden fünf Militärjahre 1807, 1808, 1809, 1810 und 1811 zugleich mit der ordentlichen Militär- und Kameral Contribution vom dominicali und rusticali ein abgesonderter Zuschuß von fünfzig Percent derselben, oder 30 kr. auf jedem Steuergulden, als Bancozettel-Tilgungs-Beytrag abgeführt werden.

Da Wir diesen Beytrag gesagter Maßen nur von der ordentlichen Dominical- und Rustical-Steuer fordern, so ist der unten erwähnte, durch das Extrasteuer-Patent vom heutigen Tage ausgeschriebene Realitäten-Steuer-Zuschuß, von dem erstgedachten fünfzig percentigen Beytrage frey zu lassen.

Dieser Beytrag hat sich hingegen auch auf die ordentliche Steuer der in Unseren Erbländern befindlichen Unterthanen jüdischer Religion zu erstrecken.

Drittens: Sollen ebenfalls auch alle diejenigen, welche zu der durch Patent bis jetzt alljährlich ausgeschriebenen, und nach den Fassionen des Einkommens zu berichtigenden classenmässigen Percentensteuer verpflichtet sind, während obangezeigter fünf Jahre, bey Entrichtung derselben, noch fünfzig Percente des abzutragenden Steuer-Betrags, als Bancozettel-Tilgungs-Beytrag darüber zu entrichten verbunden seyn.

Viertens: Haben wir ferner beschlossen, durch abgesonderte Verordnungen eigene, während des Verlaufs von fünf Jahren fortzudauernde Erhöhungen der Salz- und Tabak-Preise, der Zollgebühren, und des Postporto einzuführen, um ohne Abbruch des bisherigen, zur Bedeckung der laufenden Staats-Ausgaben unentbehrlichen

Erträgnisses dieser Gefälle, den Fond zu vergrössern, welcher zur Einziehung und Vertilgung der Bancozettel bestimmt ist; an welchen Fond die, durch die benannte Erhöhungen einfließenden Summen, abgesondert und ungeschmälert abgeführet werden müssen.

Fünftens: Soll auch der Betrag der Kupferscheidemünzen, welcher während dieses angeführten Zeitraums von fünf Jahren, zum Behufe des täglichen inländischen Verkehrs mittelst der Auswechslung bey den Bancozettelcassen ausgestossen werden wird, ausschließlich zur Einziehung und Vertilgung der Bancozettel bestimmt und gewidmet werden; dergestalt, daß die ganze Summe dieser Zettel, welche in jedem der angedeuteten Jahre durch die Auswechslung in die Bancozettel Cassen zurück kommt, ebenfalls zur Vertilgung bey Seite gelegt werde.

Sechstens: Haben Wir zur Gründung und zum Behuf jener Anstalten, welche den Werth der Bancozettel empor zu heben zum Zwecke haben, beschlossen, auf sämmtliches Gold- und Silbergeräth, das bekanntlich sich unter allen Classen ungewöhnlich stark angehäuft hat, und durch dessen Anschaffung das Vermögen, die Bancozettel in schwere Münze umzusetzen, noch mehr geschwächt worden ist, in Unseren gesammten deutschen Erblanden, eine neue Punzirung vornehmen zu lassen, und solche mit einer eigenen Taxe zu belegen; worüber die dabey zu befolgenden Anordnungen durch besondere Circulare in jedem Lande werden kund gemacht werden.

Die Verrechnung und Verwendung des allgemeinen Bancozettel-Tilgungsfonds wird durch eine eigene, von allen anderen Staatscassen abgesonderte und selbstständige Hauptcasse besorgt werden, dergestalt, daß an sie alle oben angeführte Einnahmen, welche derselben zugewiesen sind, von den Contributions- und Gefälls-Cassen, bey welchen solche unmittelbar einfließen, unaufgehalten abgeführt werden müssen.

Nach Maß, als sich mittelst dieser Abfuhren in dem Bancozettel-Tilgungsfond ansehnliche Summen gesammelt haben werden, wird die öffentliche Verbrennung derselben vorgenommen, und jedes Mahl die Summe der auf solche Art aus der Circulation gezogenen und vertilgten Bancozettel allgemein bekannt gemacht werden.

Die Controle und Gegensperre bey dieser Casse, dann die Buchführung und Rechnungslegung, über den Empfang und die Verwendung des gesammten Tilgungsfonds haben Wir Unserm, von der Finanzhofstelle ganz unabhängigen, und unter Unsern unmittelbaren Befehlen stehenden General-Rechnungs-Directorium aufgetragen, von welchem Wir alle Vierteljahre einen genauen und bewährten Ausweis aller Empfänge und der ihrer Bestimmung angemessenen Verwendung derselben, Uns vorlegen lassen werden.

§. 2.

Um das zweyte der im Eingange angeführten Staatsübel, nämlich die Grösse der verzinslichen Staatsschuld, zu mindern, wollen Wir zur allmähligen Tilgung derselben, außer den schon vorhandenen, bereits ausgeschiedenen Fonds, und außer denjenigen Summen, welche von den zur Bestreitung der laufenden Staats-Ausgaben bestimmten Einkünften, durch zulässige Einschränkungen der Ausgaben, erübriget werden können; alle durch den bereits angeordneten und erweiterten Verkauf der Staatsgüter eingehende Kaufschillinge, nicht minder die Interessen verwenden lassen, welche durch die, mittelst des eben gedachten schon bestehenden Amortisationsfonds, bewirkte Einlösung der Staatsobligationen anheim gefallen sind, und von Jahr zu Jahr werden erspart werden.

Da hierdurch ein nicht unbeträchtlicher Tilgungsfond zur Verminderung der Staatsschulden und Erhöhung des Werthes der öffentlichen Obligationen gebildet wird; so haben Wir bloß zur Bezahlung der Gewinnste von den, unterm 5. Oktober 1805 eröffneten, zwey Lotto-Anlehen zusammen von 20 Millionen Gulden, von den im nächststehenden Paragraphe aufgeführten, und mittelst eines eigenen Patents auszuschreibenden Extra-Steuern, sechzehn Percent jährlich dem Staatsschulden-Tilgungsfond zuwenden zu lassen für nothwendig befunden.

Und gleichwie Wir für den Tilgungsfond der Wiener-Stadt-Bancozettel eine eigene selbstständige Hauptcasse zu errichten befohlen haben: eben so ordnen Wir auch an, daß für die Tilgung der verzinslichen Staatsschuld eine eigene selbstständige Casse errichtet werde, von welcher die oben angeführte, zur Schuldentilgung be-

reits gewidmete, und noch zu widmende Zuflüsse verrechnet, und zu ihrem Zwecke verwendet werden sollen; über deren Verwaltung Unser General-Rechnungs-Directorium Uns gleichfalls von Viertel- zu Vierteljahr genaue Rechnung zu legen haben wird.

§. 3.

Um den durch die Vertheuerung aller Feilschaften vermehrten Staatsaufwand bestreiten zu können, sehen Wir Uns genöthigt, jene Extra-Steuern, welche seit dem Jahre 1804 durch eigene Patente von Unsern deutsch-erbländischen Unterthanen gefordert werden mußten, nähmlich die Personal-Steuer, den Extrasteuer-Zuschuß von allen Realitäten zu 60 Percent, nebst dem im vorhergehenden Paragraphe erwähnten Zuschusse von 16 Percent, folglich zusammen von 76 Percenten, endlich die nach dem fatirten Einkommen entrichtete classenmäßige Percentensteuer, durch die oben angedeuteten fünf auf einander folgenden Militärjahre, mittelst eines eigenen Patents zu fordern; über welche letztere Steuer (wie Wir schon oben verfügt haben) als Bancozettel-Tilgungs-Beytrag, noch fünfzig Percente, oder dreyßig Kreuzer bey jedem Gulden darüber zu entrichten seyn werden.

Wir können zwar Unsere Provinzen von der zur Erhaltung des Militärs seit einigen Jahren ausgeschriebenen Natural-Lieferung nicht ganz entheben; zur möglichsten Erleichterung derselben haben Wir indessen das Beschwerlichste davon, nähmlich die Einlieferung der Körner in Natur, aufzuheben beschlossen; und werden den Relutionsbetrag, welcher statt dieser Natural-Lieferung wird geleistet werden müssen, ehestens kund machen lassen.

Endlich haben Wir beschlossen, die auf verschiedene Waaren-Gattungen bestehende Stämplung, zur bessern Handhabung der Zollgesetze, und Verhinderung der der inländischen Industrie so nachtheiligen Waaren-Einschwärzungen, anders einrichten zu lassen, und zugleich eine neue, jedoch mäßige Stämpeltaxe dafür vorzuschreiben, welche gleichfalls zur vollen Bedeckung der jährlichen Staatserfordernisse als Hülfsquelle dienen soll, und worüber durch ein eigenes Circulare Unsere Willensmeinung näher und bestimmter Jedermann bekannt gemacht werden wird.

C

Mittelst der im gegenwärtigen Patente verlangten, und der von Unserm Königreiche Ungarn, und dem Großfürstenthume Siebenbürgen erwarteten ergiebigen Beyträge, und bey Unserm unverkennbaren Bestreben, die Fortdauer des wiedergekehrten Friedens zum Glücke der Unserm Zepter von Gott anvertrauten Völker ungestört zu erhalten, wovon Wir eben einen unwiderleglichen Beweis der Welt gegeben haben: hoffen Wir, unter Gottes allmächtigem Schutze, einen glücklicheren Zustand, und den sehnlichst gewünschten Zeitpunkt herbey zu führen, wo es Uns des Trostes zu genießen gegönnt seyn wird, die schweren Bürden von den Schultern Unserer Unterthanen wieder herabnehmen zu können, welche ein unglückliches Zusammentreffen der widrigsten Begebenheiten Uns ihnen aufzulegen gezwungen hat.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien den 20. August, im eintausend achthundert und sechsten, Unserer Reiche im fünfzehnten Jahre.

Franz.

Aloys Graf v. Ugarte,
königl. Böhmischer oberster, und Erzherzogl.
Oesterreichischer erster Kanzler.

Joseph Freyherr von der Mark.

Joseph Carl Graf v. Dietrichstein.

Nach Sr. k. k. Majestät,
höchst eigenem Befehle:
Johann Fidelis v. Erggelet.

Currende

von dem kaiserl. königl. vereinten Gubernium.

Ueber die angeordnete Repunzirung aller Gold- und Silber-Geräthschaften oder Waaren, und die currente Punzirung neu verfertigter Gold- und Silberwaaren aller Art.

In dem unter dem 20. August des laufenden Jahres erlassenen Patente ist bereits zu dem Zwecke die Wiederherstellung des Werthes der Bancozettel zu bewirken, eine Punzirung und Repunzirung der sämmtlichen Gold- und Silbergeräthe gegen Entrichtung einer zu bestimmenden Taxe angeordnet worden.

Hiermit werden demnach, um diese allerhöchste Anordnung zum Vollzuge zu bringen, in Folge Hofdecrets vom heutigen Tage, folgende Maßregeln festgesetzt:

1) Müssen alle sowohl zum Gebrauche, als zur Zierde dienenden Gold- und Silber-Geräthschaften und Waaren, wie sie immer Nahmen haben, in den gesammten deutsch-erbländischen Provinzen beschrieben, abgewogen oder geschätzt, und neu punzirt oder repunzirt werden.

2) Müssen nicht nur die schon dermahlen vorhandenen Vorräthe, sondern auch alle Gold- und Silberwaaren, welche in gesammten deutsch-erbländischen Provinzen künftighin verfertiget werden, bey den in sämmtlichen Provinzen aufgestellten Punzirungs-Aemtern punzirt, und dafür folgende Punzirungs-Taxe entrichtet werden.

Für jede Ducaten-Schwere Goldes ohne Unterschied der Feine mit zwanzig Kreuzer, und für jedes Loth Silber, dieses möge hoch- oder niederhältig seyn, zwölf Kreuzer.

3) Die Entrichtung dieser Taxe muß entweder in Conventions-Gelde, in cursmäßigen Ducaten, in sieben, und acht ein halb Kreuzer Stücken zu 6 und 7 1/2 kr. in Conventions-Werthe berechnet, oder mit allenfalls entbehrlichem Golde oder Silber nach dem innerlichen Werthe desselben geleistet werden.

4) Diesem zu Folge wird alles abgewogene alte oder neue Gold und Silber in Geräthschaften oder Waare, wo

sich solches befinden möge; wofern dasselbe nicht etwa in die Einlösung gegeben wird, mit einer Punze: die künftig neu verfertigte Gold- und Silberwaare aber wird, wie bisher geschehen ist, in den Punzirungsämtern mit dem gewöhnlichen Stempel zur Bezeichnung der Feine, und mit dem Nahmen des Meisters bezeichnet werden.

Die dicken Gold- und Silberdrähte erhalten an beyden Enden den Punzirungsstempel, die feinen Drahtgattungen auf dem Spuhle werden an dem einem Ende, die Flinderl in den Packeten oder Schachteln, und die Büchel mit geschlagenem Golde oder Silber an den Enden des umwundenen Fadens mit den kaiserlichen Punzzeichen gesiegelt werden.

Rahmen, Beschläge, Fassungen, und alle derley Verzierungen, welche von den Körpern, woran sie sich befinden, nicht füglich getrennt, somit nicht gewogen werden können, werden zwar ebenfalls punzirt, jedoch in Bezug auf die Taxentrichtung nach einer billigen Erkenntniß geschätzt werden.

5) Die Zeit zur Repunzirung der vorräthigen Gold- und Silber-Geräthschaften wird vom 1. September dieses Jahres auf acht Monathe lang festgesetzt; während welcher Zeit alle alten sowohl, als neuen Gold- und Silber-Geräthe, in wessen Händen sie sich befinden mögen, unfehlbar punziret werden müssen.

6) Zur Erleichterung derjenigen Gewerbe aber, welche in Gold und Silber arbeiten, oder Geräthe dieser Art im Verlage führen, wird bewilliget, daß selbe die ausfallende Punzirungs-Taxgebühr, wenn sie nicht sogleich mit Gold oder Silber vergütet werden kann, längstens binnen einer Frist von drey Monathen in die Punzirungs-Casse bezahlen, gegen dem jedoch, daß sie für den Betrag entweder eine annehmliche Sicherheit leisten, oder das Mittel oder die Innung, und zwar Alle für Einen, und Einer für Alle, für den richtigen Erlag hafte. Eben so wird

7) auch andern Parteyen, oder Eigenthümern der Gold- und Silber-Geräthe, wenn sie die Gebühr nicht mit entbehrlichem Golde oder Silber sogleich, und ganz zu entrichten vermögen, gestattet, den zurückbleibenden Rest in Conventionsmünze binnen einer Frist von längstens sechs Wochen, von dem Tage der geschehenen Punzirung gerechnet, entweder gegen Sicherstellung, oder gegen Hypothezirung und Einsetzung eines bereits punzirten Silbers, nachzutragen. Von dieser Repunzirung sind

8) ledig a) die fremden Gesandtschaften ausgenommen, jedoch nur in Ansehung derjenigen Geräthschaften, welche zu ihrem eigenen Gebrauche gehören; was aber von der Zeit der neuen Punzirung an Gold- und Silbergeräthschaften für Gesandtschaften im Inlande verfertiget wird, muß der diese Arbeit verfertigende Gewerbsmann ordentlich punziren lassen. Ferner sind

b) von dieser Repunzirungstaxe ausgenommen die Ordenszeichen, die erhaltenen Ehren- und anderen Medaillen, die Fassungen des Geschmuckes, und jene Arbeiten, welche der Empfänglichkeit der Punze nicht fähig sind. Endlich unterliegt auch

c) dasjenige Gold- und Silbergeräthe keiner Taxe; so zur Einlösung und Einschmälzung an die Münzämter abgegeben wird, sondern wird dem Eigenthümer der wahre Werth, und zwar die feine Mark Goldes zu 359 Gulden 30 Kreuzer, die feine Mark Silber zu 23 Gulden 36 Kreuzer baar in Conventionsgeld hinaus bezahlt werden.

9) Dagegen sind dieser Repunzirungstaxe auch alle in den Versatz- und Depositen-Aemtern befindlichen Gold- und Silbergeräthschaften unterworfen, und ist die Taxe von denselben entweder bey ihrer Einlösung und Versteigerung, oder bey der zu erfolgenden Rückstellung zu entrichten. Diesen Anordnungen zu Folge darf also

10) nach Verlauf eines Monaths von dem Tage der kund gemachten neuen Punzirungs-Anordnung keine Gold- oder Silbergeräthschaft und Waare verkauft werden, wenn sie nicht ordentlich punzirt oder repunzirt worden; daher dann Jedermann, so in der Zwischenzeit eine Gold- oder Silberwaare kaufen oder verkaufen will, solche sogleich in das Punzirungsamt zum Punziren zu bringen, und dafür die Taxe zu erlegen haben wird.

11) Obschon die vom Auslande kommenden Gold- und Silber-Arbeiten nach den bestehenden Zollgesetzen entweder auf Pässe, oder allgemein zwar einzuführen gestattet sind, so müssen dieselben dennoch künftig bey der Einbruchsstation versiegelt, an eine Legstadt instradirt, und von dieser an das nächste Punzirungsamt zur Punzirung und Erlegung der Taxe angewiesen werden. Eben so sind auch

12) alle Gold- und Silbergeräthschaften, von welcher Art sie immer seyn mögen, wenn solche aus den deutschen und galizischen Erblanden in was immer für ein Land verführet oder verschicket werden, bey der Ausbruchsstation

gehörig zu melden und vorzuzeigen, um zu erkennen, ob dieselben mit der neuen Punze versehen seyen. Dagegen wird

13), um von einer Seite den Kunstfleiß nicht zu beschränken, von der andern Seite Reisenden, welche sich nur auf kurze Zeit in die deutsch-erbländischen Provinzen verfügen, und allenfalls erweislich mitgebrachte Gold- oder Silbergeräthe wieder zurück führen, zu gegründeter Beschwerde keinen Anlaß zu geben, hiermit festgesetzet, daß sowohl für alles in das Ausland gehende neu verfertigte Silber- und Goldgeräthe, als für alle erweislich eingeführten, und wieder rückgehenden Gold- und Silberwaaren die Punzirungs-Taxe bey der Ausbruchsstation in Conventions-Münze rückvergütet werden soll.

14) Um jedoch den besorglichen Unterschleifen und Bevortheilungen zu begegnen, müssen die zur Ausfuhr bestimmten Gold- oder Silberwaaren bey einem Münz- oder Punzirungsamte angezeigt, genau untersucht, hierüber eine Obsignation und Anweisung ausgestellt, auch das Behältniß, worin diese Geräthe verpackt werden, mit dem ämtlichen Sigill gehörig verschlossen werden; wo denn die Vergütung der Punzirungs-Taxe von dem Gränz-Amte erst nach Vorzeigung und gegen Rückhaltung der Obsignation und Anweisung, und gegen Bestätigung des Empfangs zu geschehen hat.

15) Eine Rückvergütung der Halbscheid der Punzirungs-Taxe soll auch jeder Partey zu Guten kommen, welche in der Folge bereits punzirte Gold- oder Silber-Geräthschaften zu den Münz- oder Einlösungs-Aemtern bringt, sey es, um solche einschmelzen und umarbeiten zu lassen, oder um solche als Pagament gegen Conventions-Münze zu verkaufen.

Um nun die Punzirung im Allgemeinen nach Möglichkeit zu erleichtern, werden

16) nebst einem Hauptpunzirungs-Amte in Wien, auch noch Filial-Punzirungs-Aemter in den Ländern, und zwar an folgenden Orten errichtet werden: zu Prag, Brünn, Lemberg, Krakau, Linz, Grätz, Laibach, Klagenfurt, zu Triest und Salzburg. Außerdem werden noch in jedem Lande eigene Punzirungs-Commissionen aufgestellt werden, welche sich während der zur Punzirung bestimmten Zeit von acht Monathen in die Kreisstädte, oder in die hierzu eigends zu bestimmenden Orte verfügen, und daselbst die Punzirung vor-

nehmen werden. Die Ankunft derselben wird durch die Kreisämter vorläufig öffentlich bekannt gemacht werden, um dem von den Hauptstädten entfernten Eigenthümer des Gold- und Silbergeräthes die Entrichtung der vorgeschriebenen Taxe zu erleichtern. Ferner wird

17) den Eigenthümern von Gold- und Silberwaaren oder Geräthschaften, die beträchtlichere, fünf Mark an Gold, oder Ein hundert Mark in Silber übersteigende Beträge besitzen, freygestellet, entweder ihre gesammten Vorräthe an Gold- und Silberwaaren zur Repunzirung in das bestimmte Punzirungsamt selbst zu überbringen, oder sich bey demselben um Abordnung eigener Punzirungs-Commissarien zu melden.

18) Zwar erwartet man nicht ohne Grund, es werde jedermann den wohlthätigen Zweck dieser Anordnung erkennen, und aus eigener Ueberzeugung, daß der allgemeinen Wohlfahrt ein Opfer gebracht werden müsse, sich willig derselben unterziehen; dennoch wird zur Warnung, und damit Niemand sich durch Leichtsinn, oder einseitigen Eigennutz dagegen zu handeln verleiten lasse, anmit kund gemacht, welche Strafe die Nichtbefolgung dieser Anordnung nach sich ziehen würde.

19) Wenn jemand von Gewerbsleuten oder Eigenthümern ein Gold- oder Silbergeräthe oder Waare, ohne sie punziren zu lassen, verheimlicht, oder auf welch immer eine Weise der Punzirung entzieht, wird das verheimlichte Stück im Betretungsfalle nach Verlauf der acht Monathe ohne weiteren confiscirt. Die eine Hälfte des innern Werthes des unpunzirt betroffenen Stückes erhält, mit Verschweigung des Nahmens, der Denunciant dieser Verheimlichung, die andere Hälfte der Ergreifer.

20) Wenn jemand ein mit der vorgeschriebenen Punze nicht versehenes Gold- oder Silbergeräthe, von welcher Art es immer seyn möge, kauft, verliert im Betretungsfalle der Käufer das erkaufte Stück, der Verkäufer aber wird um den Werth des verkauften Stückes in Conventionsgelde bestraft; diesen Betrag erhalten ebenfalls der Denunciant und Ergreifer zu gleichen Theilen.

21) Wer ein unpunzirtes Gold- oder Silbergeräth aus den deutsch- oder gallizisch-erbländischen Provinzen ausführt, diesem wird bey der Ausbruchs-Station das betretene Stück ohne weiteren confiscirt.

22) Wer ein fertiges Gold- oder Silbergeräthe vom Auslande einführt, solches bey der Einbruchs-Station

nicht meldet, und nicht bey der nächsten Punzirungsstation punziren läßt, verliert im Betretungsfalle die eingeführte und nicht punzirte Waare.

23) Wenn bey Verlassenschafts-Inventuren oder Abhandlungen und Licitationen nach Verlauf der Punzirungs-Frist ein mit der neuen Punze nicht versehenes Stück betroffen wird, unterliegt dasselbe gleichfalls der Confiscation. Wer endlich

24) in Verfälschung oder Nachmachung einer Punze betreten, und überwiesen würde, soll mit der in dem Gesetzbuche über Verbrechen auf die Nachmachung einer durch öffentliche Anstalt eingeführten Bezeichnung fest gesetzten Criminalstrafe angesehen werden. Der Angeber erhält nach erwiesener Angabe unter Verschweigung seines Nahmens eine Belohnung von Ein hundert Stück Ducaten in Gold.

Unter Einem wird hiermit auch

25) allen Gold- und Silberarbeitern, und sonst jedermann, das Gold- und Silberscheiden, dann Waschgold, oder geschmolzenes Gold oder Silber zu kaufen, unter Strafe der Confiscation, und Verlust des Gewerbes verbothen.

26) Gold- und Silberarbeiter, oder befugte Gewerbsleute, die gangbare Gold- oder Silbermünzen einschmelzen, und verarbeiten, werden ohne weiteren ihres Gewerbes verlustig. Sollte aber auch sonst jemand, der kein Gewerbe besitzet, dergleichen versuchen, soll selber nach Beschaffenheit der Umstände nicht weniger angemessen bestraft werden. Die erweislich eingeschmolzene Gold- oder Silbermünze wird confiscirt, und der Werth derselben in Conventionsmünze zur Hälfte dem Denuncianten unter Verschweigung seines Nahmens, und zur Hälfte dem Ergreifer abgereicht.

27) Damit aber die Gewerbe auf keinen Fall gehemmet werden, wird unverarbeitetes Gold oder Silber vom Auslande einzuführen erlaubt; selbes jedoch muß bey der Einbruchsstation ordentlich gemeldet, an das nächste Münz- oder Einlösungs-Amt zur Abwägung angewiesen, und die Bestimmung dieses Materials daselbst angegeben werden.

Bey dieser Gelegenheit werden auch

28) die bestehenden Anordnungen erneuert, daß außer den befugten Gold- und Silberarbeitern, und derley Gewerbsleuten sich Niemand, wer es auch immer sey, ohne hauptmünzämtlichen Paß und Erlaubniß mit dem Erkaufe und Verkaufe des Faden- Bruch- und Pagament-Goldes und Silbers, so wie mit dem Gold- und Silberkrätz-Ein-

kaufe im Lande abzugeben befugt sey. Die befugten und mit öffentlichen hauptmünzämtlichen Pässen versehenen Silberhändler aber sind verpflichtet, das auf dem Lande, und in den Provinzstädten erkaufte und erhandelte Gold und Silber an jene Münz- oder Einlösungs-Aemter, welche denselben in den Pässen zugewiesen werden, ungeschmolzen, nach dem Feinhalte und gegen Bezahlung in schwerem Gelde abzuliefern. Die dawider handeln, verlieren nicht nur das bey ihnen gefundene, und unbefugt erkaufte Gold und Silber, sondern werden auch noch nach den hierüber bestehenden Vorschriften bestraft.

29) Uebrigens bleiben die in Ansehung der Punzirung bereits bestehenden allerhöchsten Anordnungen in allen Puncten, welche in diesem Circulare nicht abgeändert worden sind, in ihrer vollen Wirkung.

Grätz am 21. August 1806.

Franz Graf von Saurau,
bevollmächtigter Hofcommissär.

Peter Graf v. Goeß,
Vice-Präsident.

Dismas Franz Graf v. Dietrichstein.

A TUTTI I
SIGNORI, GIURISDICENTI,
PARROCHI, E COMMISSARI DELLE CHIESE
NELLE PRINCIPATE CONTEE
DI GORIZIA, E DI GRADISCA.

MEdiante ſovrano aulico decreto, in data 24 novembre, preſentato 11 del cadente, è ſtato grazioſiſſimamente ordinato, che, eſſendo ſtate le confraternite ſecondo le diverſe loro ſubrepartizioni da Sua Maeſtà generalmente levate e convertite in una ſola ſotto il titolo della *efficace carità del proſſimo* (quale vedeſi già introdotta in Vienna) per la medeſima ragione abbiano pure a ceſſare tutte le così dette congregazioni mariane (quali appunto altro non ſono, che confraternite) con incarico di rilevare la loro facoltà al pari di quelle delle altre confraternite a ſenſo della già emanata ſovrana preſcrizione, ed interimalmente incaſſarla a mani di queſto Eccelſo Governo, con indi avanzare, unitamente agl' inventari, la relazione dell' operato. Ciò fatto, ſecondo le circoſtanze e ſecondo gl' informativi pareri che verranno avanzati da' dicaſteri delle riſpettive provincie, ſeguirà la ſovrana final riſoluzione in ordine al deſtino di eſſa facoltà, per impiegarla od a benefizio del fondo normale generale, oppure a vantaggio delle ſcuole triviali da erigerſi in que' luoghi ove eſiſtevano ſimili confraternite.

In ſeguito di tal ſovrana determinazione è ſtato con decreto governiale, in data Trieſte 24 del cadente, preſentato in queſt' oggi, a queſto Capitanato Circolare ordinato, di dover citare avanti di ſe tutti i capi delle confraternite e congregazioni, intimare a' medeſimi l' emanata ſovrana riſoluzione concernente l'abolimento di tutte le confraternite e congregazioni, ed aſſumere da eſſi il corporal giuramento di voler fedelmente indicare la facoltà delle fondazioni ſottopoſta alla loro amminiſtrazione, o tale facoltà conſiſta in beni mobili, ovvero immobili, fondazioni, azioni attive, contanti, equivalenti, prezioſità, od altri effetti, e di voler fedelmente e ſenza dolo eſtendere, di concerto co' commiſſari del-

le

le chieſe, ſuperiorità locali, e parrochi, un integrale ed eſatto inventario che additi il preſentaneo ſtato della facoltà delle confraternite e fondazioni, dimodochè la facoltà delle chieſe ſia del tutto ſeparata da quella delle confraternite; ed in caſo d' inſufficienza della facoltà di quelle, venghi chiaramente indicato quel tanto che dalla facoltà di queſte viene corriſpoſto per il neceſſario divino ſervigio; come non meno di volere con eguale fedeltà continuare nell' amminiſtrazione della facoltà delle fondazioni ad eſſi affidata per conto del fondo di religione, e di non fare da tale facoltà altre ſpeſe, ſe non quelle che ſaranno indiſpenſabilmente neceſſarie per il mantenimento della chieſa e divino ſervigio, nè in altra guiſa laſciar decadere la facoltà medeſima; all' incontro poi di voler dovutamente render conto delle ſpeſe veramente neceſſarie, e di non volere in tutto queſto affare di liquidazione ſervirſi neppure di una minima riſerva mentale, nè di altro ſutterfugio mediante il quale indirettamente, in occulto, o tacitamente poteſſe reſtar celata coſa alcuna, come non meno di fedelmente indicare quelli che voleſſero, od effettivamente occultaſſero coſa alcuna.

Nello ſteſſo tempo verranno i ſuddetti amminiſtratori e capi illuminati, che con il lievo delle confraternite, e loro unione al fondo di religione, non ſi rendano vane le mire ſalutari di tali inſtituti; poichè le rendite delle confraternite verranno anzi impiegate a promuovere gli affari delle chieſe e delle ſcuole, ed in tale guiſa verrà ſempre adempita la pia mente de' riſpettivi fondatori e benefattori, affinchè eſſi amminiſtratori non formino un finiſtro concetto, e nelle occaſioni ſappiano levare dal loro errore, e confortare alla continuazione de' pii ſuſſidi que' commembri e benefattori che in queſto particolare poteſſero fare qualche oſtacolo. Oltre di ciò viene a queſto Capitanato Circolare ordinato, di commettere a' commiſſari delle chieſe, ſuperiorità locali, e parrochi, di dover *ſub jure jurando*, riſpetto alla loro eſattezza, confermare con la loro ſottoſcrizione gl' inventari che ſaranno da formarſi, quali inventari così firmati dovranno avanzarſi ſotto propria loro reſponſabilità a queſto Capitanato Circolare, alla più lunga, in termine di quattro ſettimane da computarſi dal dì della data del ſuccitato decreto governiale, cioè dal dì 24 del cadente dicembre per l' ulteriore traſmeſſa all' Eccelſo Governo.

Sapran-

Sapranno perciò Essi Signori, Giurisdicenti, Parrochi, e Commissari delle chiese, in dovuta esecuzione di questo sovrano volere, assistere a' rispettivi amministratori e capi delle confraternite e congregazioni nella formazione de' summenzionati inventari nel prescritto modo, confermarli *sub jure jurando*, rispetto alla loro esattezza, colla propria sottoscrizione, ed indi, sotto propria loro responsabilità, avanzarli nel sopra prescritto termine a questo Capitanato Circolare. Oltre di ciò, sarà positivo dovere de' Signori e Giurisdicenti, di far comparire entro il termine di giorni otto innanzi questo Capitanato Circolare i capi ed amministratori di tutte le confraternite e congregazioni esistenti ne' loro distretti giurisdizionali ad effetto *ut supra*.

ALFONSO ANTONIO CONTE DE PORCIA
CAPITANO CIRCOLARE.

Fu intimato li 22 Genn.º 1784

Dal Ces. Reg. Capitanato Circolare.
Gorizia il dì 29 dicembre 1783.
Lodovico Wolff Secretario.

GORIZIA, Nella Stamperia di Giacomo Tommasini Stampatore del Ces. Reg. Governo di Gorizia, Gradisca, e Trieste, e privilegiato da S. M. I. R. Ap.

Conte Porgo

Kreisschreiben

an alle Grundeigenthümer in den vereint gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiska.

Die Maaßregeln, welche die in den vereint gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiska zu Berichtigung des Steuerfußes bestellte Hofkommission nahm, um die Erträgniß aller Gründe dieser Landschaft zu erheben, müssen zwar schon allgemein bekannt seyn: es wird aber doch nöthig, sie hier im Grundrisse in das Gedächtniß zurükzuführen, damit Jedermann desto leichter die Beschwerlichkeit eines Geschäftes erkenne, wodurch allein, nach dem gerechtesten Verlangen seiner Majestät unsers Landesherrn, eine billige, verhältnißmäßige Steuerbelegung, gegründet auf die mehrere oder mindere Fruchtbarkeit des Erdbodens, und auf ein Jahr mittelmäßiger Fechsung, erzielt werden kann.

Diese Kommission bewarb sich bei dem Mangel an öffentlichen und einzelnen Vormerkbüchern, besonders über Getraide und Heu, vor Allem sehr sorgfältig um eine Hauptkenntniß der stärkern oder schwächern Fruchtbarkeit verschiedener Landesstriche, und zoh deßhalb öfters mehrere Akerbaukündige zu Rathe, um sich zur Abstufung dieser Gegenden Begriffe zu sammlen, die anzufangenden Arbeiten aber hiernach einleiten, und die fertigen für vorgeschriebenen Untersuchungszeit beurtheilen zu können.

Die meisten ersten Operate vom 1785ten Jahre beweisen deutlich, wie hart es war, die Erträgniß gründlich zu beurtheilen. Jene, denen es oblag, die einzelne Erträgniß anzugeben, blieben, sey's aus Unerfahrenheit, sey's aus Mangel an Aufmerksamkeit, oder aus was immer für einem andern Beweggrunde, meistens unter

CIRCOLARE

a tutti i possessori delle terre nelle principate Contee di Gorizia e Gradisca.

Abbenchè debbano esser al pubblico note le misure prese dalla Commissione, incaricata pel regolamento della contribuzione nelle unite Contee di Gorizia e Gradisca, per rilevare il prodotto delle terre di tutta la provincia; è necessario tuttavia di richiamarle a memoria, affine ognuno più facilmente conosca le difficoltà di questa operazione, dalla quale, proporzionata alla maggiore, o minore fertilità delle terre, e ragguagliata ad un anno di mediocre raccolta, può soltanto risultare una giusta, e proporzionata contribuzione, che è l'unico fine delle rettissime mire di Sua Maestà nostro Sovrano.

Per difetto de' necessari pubblici, e privati registri, singolarmente per i grani, e per i fieni, la prima cura della Commissione fu di acquistare una generale nozione della maggiore, o minore fertilità di diversi territorj del paese. A tal fine consultaronsi più, e più volte delle persone esperte, ed intelligenti nella cultura delle terre, onde formare una idea della gradazione d'un territorio all'altro, e poter dirigere le operazioni, ch'erano per principiarsi, e sindicare col tempo nelle prescritte revisioni le terminate.

La maggior parte delle prime operazioni fatte nell'anno scaduto 1785. comprova quanto difficile sia stato il formare un ragionevole giudizio sul prodotto delle terre: Sia per imperizia, sia per difetto di attenzione, sia per altri motivi, quelli, che furono incombenzati dell' individuale assegnazione del prodotto, s'allontanarono per lo più

Ricevuta li 3 Genaro 1787 e li 5 fu in una Vicinia publicata da me Giuseppe Bortogne [illegible]

Publicata in Chiesa li 14. Genr. 1787. dal Parroco Giac.o Speranza mppa.

unter der Hälfte der Wahrscheinlichkeit stehen.

Man würde vielleicht eben so weiter fortgearbeitet haben, hätte nicht ein Hofbefehl vom 15. des Christmonats 1785, einen neuen, mehr sicheren Weg, sich der Ertragsrichtigkeit zu nähern, gezeiget. Man berief in Gemäßheit desselben alle Gemeinden des Landes in 15. verschiedene Ortschaften zu 38. Versammlungen, wo sie über den Getraide- Wein- und Heuertrag ihrer in drei Gattungen, die gute, mittlere, und schlechte, getheilten Gründe, nach einem mittelmäßigen Jahre, und auf 1. Feld (Campo) von 840. Pertiken, gleich 1015. wiener Klaftern, ihre Meinungen sagten.

Wie nun unter den Körnern das Hauptserzeugniß dieses Landes der Waizen ist, so suchte man auch in diesen Zusammentritten vorzüglich die Erträgniß von dieser Gattung zu erheben, und zu bestimmen, damit man hieraus den Ertrag der geringeren Getraidearten ziehen konnte, deren stärkere Menge mit der schwächeren, aber größeren im Werthe, ins Ebenmaaß gesezt werden mußte.

Ausschußmänner von sechs, sieben, auch mehreren Gemeinden gaben ihr Gutachten in einer, auch wohl in zwo, drei, und mehreren Versammlungen. Dadurch konnten sie sich wechselweise zur Einsicht und Erkenntniß verhelfen, und dann die stufenweise Fruchtbarkeit der drei Grundgattungen in ihrem Gemeindeumfange mit Vernunft und aus Gründen beurtheilen.

Man beschäftigte sich beinahe fünf Monate lang mit Durchkreisung des Landes, und Sammlung nicht blos der öffentlichen Aeußerungen der Gemeindeausschüsse, sondern auch der besonderen Erklärungen jener Leute, die, zurükgehalten durch Selbstverhältnisse, nicht soviel Freimüthigkeit hatten, ihre Meinungen geradezu öffentlich zu sagen.

più per fino al di sotto della metà dal verisimile.

Si avrebbe continuato forse il lavoro sul medesimo piede, qualora il sovrano rescritto del 15. dicembre dell' istesso anno 1785, non avesse aperta nuova, e più sicura via per avvicinarsi ad una maggiore probabilità del prodotto. In 38. radunanze tenute in quindici differenti luoghi della provincia furono chiamate tutte le comunità, a dar il loro giudizio sul prodotto d'un anno di mediocre raccolta, sì del grano, e del vino, che del fieno delle terre loro, ragguagliate a un campo di 840. pertiche, che corrispondono a 1015. klafteri di Vienna, e divise in tre classi, cioè in quelle di migliore, di mediocre, e d'infima qualità.

Siccome il frumento forma nel paese il principale raccolto in grano, così si cercò in queste radunanze di rilevare, e stabilire il prodotto di questo grano, per indi dedurre quello degli altri inferiori grani, i quali colla maggior quantità debbono pareggiare il prodotto del frumento di quantità minore, e di maggior valore.

Furono chiamati uomini eletti da sei, sette, ed anche più confinanti comunità, che diedero in una, in due, tre, ed anche più radunanze il loro parere: così gli uni prestando ajuto agli altri potevano servire di lume, e di additamento a formare un sano, e fondato giudizio sulla gradazione della fertilità delle tre classi di terre esistenti ne' distretti delle loro comunità.

Quattro, e più mesi si sono impiegati nel far il giro del paese, e nel raccogliere i pareri, non solamente in pubblico degli eletti dalle comunità, ma ancora in privato di alcuni fra loro, i quali ritenuti da particolari riguardi non avevano la franchezza di esporre in pubblico il loro sentimento.

Mag-

In dieser Gelegenheit halfen noch mehr die öffentlichen Aussagen einiger im Lande zerstreuten Gemeinden, die sich bei ihren eigenen Erklärungen durch Offenheit, und bei Vorlegung ihrer Zweifel über die minder wahrscheinlichen Bekenntnisse ihrer nachbarlichen Gemeinden durch Freimüthigkeit besonders auszeichneten. Nicht weniger nüzten andere Gemeinden, die zur Zeit der einzelnen Grundaufschreibung, und der einzelnen Ertragsangabe jedes Stüks ihre minder getreuen öffentlichen Aussagen verbesserten.

Die Gegeneinanderhaltung der Erklärungen offenherziger Gemeinden mit den Angaben der weniger getreuen verbreitete noch mehr Licht über das Grunderträgniß, und erleichterte die Mittel ungemein, nicht blos ein allgemeines Verhältniß der stärkeren oder schwächeren Fruchtbarkeit einer Gegend gegen die andere, sondern auch einer Gemeinde gegen die andere zu finden.

Um aber eben diese allgemeine Abstufung der Fruchtbarkeit des ganzen Landes ordnen, und die Erträgniß der dreierlei Grundgattungen ins Verhältniß sezen zu können, mußte man erst die offenbaren Widersprüche berichtigen, die sich um so leichter enthüllen liessen, als sie sich öfters bei aneinander gränzenden Gemeinden schon klar zeigten. In dieser Absicht berathschlagte man sich, wie oben gemeldet wurde, mit jenen eigenen Gemeindeleuten, die verständiger und erfahrner schienen, schikte zur Aerndtezeit andere ab, mit dem Auftrage: von ganzen Landesstreken ein gewissenhaftes, auf ihre Untersuchungen gebautes, Urtheil zu fällen; veranstaltete endlich in mancherlei Ortschaften mit der möglichsten Genauigkeit Versuche der Fechsung, wobei unter dem Auge der von der Oberkommission dazu befehligten Personen, und im Beiseyn einiger Gemeindeleute das Getraide geschnitten, gedroschen, und dann die Körner abgemessen wurden.

Nach

Maggiore ajuto prestarono in occasione di queste pubbliche dichiarazioni parecchie comunità sparse in diversi territorj della provincia, con distinguersi colla sincerità delle proprie dichiarazioni, e colla franchezza, con cui manifestarono i loro dubbj sulle men sincere confessioni delle comunità loro confinanti. Non minore ajuto prestarono altre comunità, le quali in tempo della individuale coscrizione delle terre, e nell' atto dell' assegnazione individuale del prodotto di ogni pezzo corressero le men fedeli pubbliche dichiarazioni.

Il confronto delle manifestazioni delle sincere comunità colle dichiarazioni delle men sincere diede un maggiore lume sul prodotto delle terre, per cui si facilitarono i mezzi, onde rilevare una generale proporzione nella maggiore, o minore fertilità, non solamente d'un territorio all'altro, ma ancora d'una comunità all'altra.

Ma per trovare appunto questa generale gradazione della fertilità di tutto il paese, e per proporzionare il prodotto delle tre classi di terre in ogni comunità fu necessario di combinare le aperte contradicenze, le quali si scoprivano tanto più patenti, quanto che manifestavansi spesso fra confinanti comunità. Si consultarono a tal effetto, come sopra si disse, uomini delle comunità stesse, che sembravano i più intelligenti; se ne inviarono degli altri a visitare in tempo della messe territorj interi, coll' incombenza di riportarne un fondato giudizio; finalmente si fecero in diversi luoghi del' paese colla possibile accuratezza degli sperimenti col tagliare, battere, e misurare i grani sotto gli occhi di persone nominate dalla Commissione, ed alla presenza di varj uomini delle comunità.

Rec-

Nach diesen auf so vielen Wegen gesammelten Aufklärungen, worauf sich die Gegeneinanderhaltung fußte, die angewandt wurde, um so ein wichtiges Geschäft so wenig unvollkommen, als möglich, herzustellen, und nach dem Vergleiche der heurigen Aerndte mit einer andern eines mittelmäßig fruchtbaren Jahres bestrebte man sich mittelst Entgegenhaltungen, Beurtheilungen verständiger Männer, und Fechsungsversuchen viele Gemeinden von dem Seichten ihrer ersten Angaben zu überführen; aber manchmal mit so schlechtem Erfolge, daß man neuerdings zu Beurtheilungen und Gutachten einiger Akerbaukündigen die Zuflucht nehmen mußte, um die ungeheuren Mißverhältnisse des Ertrags, die sich sowohl zwischen mehr fruchtbaren, und augenscheinlich minder ertragenden Landesstrichen, als auch zwischen Gemeinden von gleicher Erdegattung äuserten, zu heben, und die Ertragsabstufung einer Gegend ins Ebenmaaß mit der andern, und einer Gemeinde ins Gleichgewicht mit der andern zu bringen.

Der Ausschlag dieses Verfahrens wurde den Gemeinden, die es eigentlich betraf, mitgetheilet, damit sie sich darnach im Vergleichen richten, und jedem in ihrem Umfange gelegenen Grunde das ihm nach einer der drei Erdegattungen angemessene Erträgniß ansezen könnten, mit der Freiheit: falls sie sich durch die neue Ertragsabstufung doch gedrükt fänden, zur Aerndtezeit Fechsungsversuche zu verlangen.

Allein ungeachtet all dieser Vergleichungen, dieser Prüfungen, die man zu Festsezung einer allgemeinen Abstufung des Grundertrags in diesem Lande veranstaltet hatte, war es doch nicht schwer, sich zu überzeugen, daß dieselbe noch eine größere Wahrscheinlichkeit erreicht haben würde, wenn man alle einsichtsvolle Akerbaukündige über einen so wichtigen Gegenstand hätte zu Rathe ziehen, und die von seiner Majestät in Ansehung der Grunderträgniß angeordnete Hauptprüfung dadurch erleichtern können.

Raccolti i lumi di tante ricerche, su cui si fondò la controleria per stabilire i respettivi prodotti colla maggior precisione, affine una operazione cotanto importante riesca meno imperfetta, che sia possibile, e ragguagliata la raccolta del corrente anno a quella d'un anno di mediocre fertilità, si cercò co' confronti, col giudizio di esperti uomini, e col risultato degli sperimenti di far conoscere a molte comunità l' insussistenza delle loro prime dichiarazioni; ma delle volte con si poco effetto, che si dovette appigliarsi al partito di tenersi al consiglio, e parere di alcuni intelligenti agricoltori per levare quelle mostruose sproporzioni nel prodotto, che manifestaronsi tanto fra territorj più fertili del paese, ed altri i quali sono evidentemente men fertili, che fra comunità di eguale qualità di terre, e per proporzionare la gradazione del prodotto d'un territorio coll' altro, e d'una comunità coll'altra.

Il risultato di questa operazione fu comunicato alle rispettive comunità, onde sappiano dirigersi nel proporzionare ed attribuire il conveniente prodotto ad ogni una delle tre classi di terra esistenti ne' loro distretti, lasciandole in libertà di chiedere gli sperimenti pratici in tempo della raccolta nel caso, che trovassero essere colle nuove classificazioni pregravate.

Malgrado tanti esami, e tante controlerie impiegate per determinare la generale classificazione del prodotto delle terre della provincia, non fu difficile di persuadersi, che questa generale classificazione potesse attingere un grado di maggiore probabilità, qualora tutti i più giudiziosi, ed i più intelligenti agricoltori avessero potuto sopra sì rilevante oggetto essere consultati, e con ciò facilitare la generale revisione in riguardo al prodotto delle terre ordinata da Sua Maestà.

Tre

Die drei Hofverordnungen vom 23. des Herbstmonats, vom 19. des Weinmonats, und vom 16. des Wintermonats dieses Jahrs erschöpfen nun hierwegen alles Wünschen. Es wird nemlich befohlen, zu Fortsezung der ersten Operazionen, vor gedachter Hauptprüfung, von Gemeinde zu Gemeinde jedem Grundbesizer einen einzelnen Auszug des Flächeninnhaltes, und des durch die vorgeschriebene Vergleichungen erhobenen Ertrågnisses von jedem seiner Grundstüke nach dem in der Gemeinde, wo sie liegen, bekannteren Maaße hinaus zu geben, damit jeder sowohl die Ausmessung zu prüfen, und die auf jeden seiner Gründe ausfallende Erträgniß selbst zu beurtheilen, als auch den allenfälligen Abgang, oder die doppelte Abmessung eines Stüks wahrzunehmen, in den Stand gesezet werde. Dann gleichwie die allgemeine Fruchtbarkeit der Gründe einer Gemeinde zur Richtschnur diente, jedem Stüke seinen verhältnißmäßigen Ertrag anzusezen; eben so muß auch die einzelne Beurtheilung der Erträgniß von jedem Grundstüke zur möglichst vollkommenen Fruchtbarkeitsabstufung ganzer Landesstreken beitragen.

Tre sovrani rescritti 23. settembre, 19. ottobre, e 16. novembre del anno corrente non lasciano su questo oggetto nulla più a desiderare. Viene ordinato in continuazione della operazione, e prima d'intraprendere la mentovata generale revisione, di consegnare da comunità a comunità ad ogni possessore l'individuale estratto della quantità, e del prodotto rilevato dalle prescritte controlerie di ogni pezzo delle sue terre nella misura più nota in quella comunità, in cui le medesime sono situate; perchè ogni possessore possa sì giudicare della quantità, e della fertilità attribuita ad ogni pezzo delle sue terre, che assicurarsi, se uno o l'altro per avventura non ne fosse o ommesso o doppiamente misurato. Siccome la generale fertilità delle terre d'una comunità servì di regola per attribuire partitamente un proporzionato prodotto ad ogni pezzo di terra; così il parziale esame del prodotto di ogni pezzo di terra deve contribuire, a rendere più perfetta la gradazione della fertilità d'interi territorj.

Damit aber der gewünschte Erfolg, der von einer zergliederten Untersuchung jedes Grundstükes erwartet werden muß, auch der Ordnung nach ganz erhalten werde, will der Monarch, daß

Affine però si ottenga con ordine tutto l'effetto, che si dee aspettare dall'esame parziale di ogni pezzo di terra, vuole Sua Maestà:

Erstens, in mehreren Ortschaften des Landes von der Oberkommission abgeordnete Leute gemeindeweis, allen Grundeigenthümern die einzelnen Auszüge des Flächeninnhalts, und des durch die Vergleichungen erhobenen Ertrags ihrer Gründe, die sie in dem Umfange einer alleinigen Gemeinde besizen, hinausgeben —

Primo, *che in più stazioni siano spedite delle persone coll' incarico di consegnare da comunità a comunità a tutti i possessori l'individuale estratto della quantità, e del prodotto rilevato dalle controlerie delle terre, da essi possedute nel distretto d'una sola comunità* —

Zweitens, alle Auszüge von einer Gemeinde an einem vorläufig dazu bestimmten Tage, damit jeder Grundeigenthümer entweder selbst erscheinen, oder einen dazu ordentlich Bevollmächtigten abschiken könne, ausgetheilet werden, und endlich —

Secondo, *che gli estratti d'una comunità debbano essere consegnati in un medesimo giorno, da farsi noto in ogni comunità, affine che ogni possessore sappia, o in persona comparire, o mandarvi un sostituto, da esso a ciò autorizzato* —

Drittens

Terzo

Drittens, vier Wochen nach der Hinausgabe dieser Auszüge dieselbe, an einem andern dazu vorausbestimmten Tage, von den Grundeigenthümern oder ihren Bestellten wieder abgenommen, zugleich eines jeden Erklärungen hierüber angehöret, geprüfet, überlegt, und in ein besonderes Vormerkbuch aufgenommen werden sollen.

Da nun hauptsächlich jedem Grundbesizer an einer künftig gleichen, verhältnißmäßigen Steuereintheilung gelegen seyn muß, so wird auch jeder, zu Befolgung der landesfürstlichen Befehle, diese Vorschriften um so sicherer genau erfüllen, als er sich es, nach Verstreichung dieser festgesezten Frist der vier Wochen, selbst beizumessen hat, wenn seinen künftigen Einwendungen, wegen versäumter gegenwärtigen Gelegenheit, kein Gehör mehr gegeben werden wird.

Weil es aber vielen Eigenthümern, die in mehreren Gemeinden Gründe haben, unmöglich wäre, in jedweder zu Empfangung ihrer Auszüge, und zu Ablegung ihrer Erklärungen hierüber persönlich zu erscheinen, so werden sie erinnert, in jeder Gemeinde, wo sie nicht selbst erscheinen könnten, bei Zeiten Jemanden zu bevollmächtigen, der statt ihnen die Auszüge an den bestimmten Tagen übernehme, und die Erklärungen darüber ablege.

Und wie man gegründete Beschwerden, als eben so viele Mittel, sich der so eifrig zu entdeken gesuchten Wahrheit zu nähern, von gutgesinnten Grundeigenthümern, die seiner Majestät sehnlichste Wünsche, den Steuerfuß dem Grunderträge anzumessen, nicht verkennen, willig annehmen, und abthun wird; eben so wird man auch, ungründliche, unstandhafte Einwendungen geradezu abzuweisen, gezwungen seyn.

Von der k. k. Steuerregulirungsoberkommission der vereint gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiska.

Görz am 24. des Wintermonats 1786.

Friedrich Basler v. Offezki Aktuar.

Terzo, che spirate quattro settimane dopo la consegna degli estratti, si debba indicare un altro giorno per raccoglierli da' possessori, o loro sostituti unitamente alle dichiarazioni di ognuno, le quali dovranno essere in publico ascoltate, esaminate, ponderate, ed in protocollo riportate.

In esecuzione de' sovrani ordini saprà ogni possessore di terre tanto più adempiere a quello, che viene prescritto, quanto che ad esso dee importare, che la contribuzione sia in avvenire con eguaglianza, e proporzione ripartita: e quanto che spirato il termine prefisso di quattro settimane, dovrà esso ascrivere a sua propria colpa, qualora negletta la presente occasione i suoi ricorsi non verrano più ascoltati.

Essendo poi impossibile per molti possessori, i quali tengono delle terre in più comunità, di trovarsi in ciascheduna di quelle per ricevere i suoi estratti in persona, e farvi le loro opposizioni, sono i medesimi avvertiti di autorizzare a tempo nelle comunità, in cui non potessero personalmente comparire, persona, la quale in loro vece si trovi ne' determinati giorni sì per ricevere gli estratti, che per darvi le loro dichiarazioni.

E siccome i fondati gravami dei ben intenzionati possessori, i quali conoscono le rettissime premure di Sua Maestà in voler proporzionare la contribuzione a ragguaglio del prodotto delle terre, serviranno di mezzi, onde promovere una maggiore approssimazione alla verità, che si cerca di sviluppare, così non si potrà avere nessuna riflessione a quelle eccezioni, che senza fondamento potessero venire avanzate.

Dalla ces. reg. sup. commissione pel regolamento della contribuzione nelle unite principate contee di Gorizia e Gradisca.

Gorizia il dì 24. novembre 1786.

Federico Basler di Offezki att.

gna
orno
uni-
uali
nte ,

pof-
che
rta-
gua-
che
ne ,
lora
non

, i
tro-
fuoi
fo-
npo
nen-
e fi
gli

zio-
pre-
la
ter-
nag-
di
flef-
po-

ione
ibu-
con-

786.
att.°

Villavicentina.

reg. de 91. xbre

Kreisschreiben

an sämmtliche Grundeigenthümer in den vereint gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiska.

CIRCOLARE

a tutti i possessori delle terre nelle unite principate contee di Gorizia e Gradisca.

In Gemäßheit der Befehle seiner Majestät macht man die auf der Rükseite befindliche Abstuffung der Güte aller Weine der vereint gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiska in der Absicht bekannt, damit bis zum 15ten April d. J. Jeder seine Meinung darüber hierher äusern könne.

PEr sovrano commando si fa nota al pubblico la classificazione de' vini delle contee di Gorizia e Gradisca in riguardo alla loro bontà, perchè ognuno possa sino li 15. aprile del corrente anno communicare il suo giudizio a questa superior commissione.

Von der k. k. Steuerregulirungsoberkomission der vereint gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiska.

Görz am 17. März 1787.

Friedrich Basler von Offezki Aktuar.

Dalla cef. reg. sup. commissione pel regolamento della contribuzione nelle unite principate contee di Gorizia e Gradisca.

Gorizia il dì 17 marzo 1787.

Federico Basler di Offezkì atto

Kreisschreiben

an alle Grundeigenthümer in den vereint gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiska.

Die Maaßregeln, welche die in den vereint gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiska zu Berichtigung des Steuerfußes bestellte Hofkommission nahm, um die Erträgniß aller Gründe dieser Landschaft zu erheben, müssen zwar schon allgemein bekannt seyn: es wird aber doch nöthig, sie hier im Grundrisse in das Gedächtniß zurükzuführen, damit Jedermann desto leichter die Beschwerlichkeit eines Geschäftes erkenne, wodurch allein, nach dem gerechtesten Verlangen seiner Majestät unsers Landesherrn, eine billige, verhältnißmäßige Steuerbelegung, gegründet auf die mehrere oder mindere Fruchtbarkeit des Erdbodens, und auf ein Jahr mittelmäßiger Fechsung, erzielt werden kann.

Diese Kommission bewarb sich bei dem Mangel an öffentlichen und einzelnen Vormerkbüchern, besonders über Getraide und Heu, vor Allem sehr sorgfältig um eine Hauptkenntniß der stärkern oder schwächern Fruchtbarkeit verschiedener Landesstriche, und zoh deßhalb öfters mehrere Akerbaukündige zu Rathe, um sich zur Abstufung dieser Gegenden Begriffe zu sammlen, die anzufangenden Arbeiten aber hiernach einleiten, und die fertigen zur vorgeschriebenen Untersuchungszeit beurtheilen zu können.

Die meisten ersten Operate vom 1785ten Jahre beweisen deutlich, wie hart es war, die Erträgniß gründlich zu beurtheilen. Jene, denen es oblag, die einzelne Erträgniß anzugeben, blieben, sey's aus Unerfahrenheit, sey's aus Mangel an Aufmerksamkeit, oder aus was immer für einem andern Beweggrunde, meistens unter

CIRCOLARE

a tutti i possessori delle terre nelle principate Contee di Gorizia e Gradisca.

Abbenchè debbano esser al pubblico note le misure prese dalla Commissione, incaricata pel regolamento della contribuzione nelle unite Contee di Gorizia e Gradisca, per rilevare il prodotto delle terre di tutta la provincia; è necessario tuttavia di richiamarle a memoria, affine ognuno più facilmente conosca le difficoltà di questa operazione, dalla quale, proporzionata alla maggiore, o minore fertilità delle terre, e ragguagliata ad un anno di mediocre raccolta, può soltanto risultare una giusta, e proporzionata contribuzione, che è l'unico fine delle rettissime mire di Sua Maestà nostro Sovrano.

Per difetto de' necessari pubblici, e privati registri, singolarmente per i grani, e per i fieni, la prima cura della Commissione fu di acquistare una generale nozione della maggiore, o minore fertilità di diversi territorj del paese. A tal fine consultaronsi più, e più volte delle persone esperte, ed intelligenti nella cultura delle terre, onde formare una idea della gradazione d' un territorio all'altro, e poter dirigere le operazioni, ch'erano per principiarsi, e sindicare col tempo nelle prescritte revisioni le terminate.

La maggior parte delle prime operazioni fatte nell'anno scaduto 1785. comprova quanto difficile sia stato il formare un ragionevole giudizio sul prodotto delle terre. Sia per imperizia, sia per difetto di attenzione, sia per altri motivi, quelli, che furono incombenzati dell' individuale assegnazione del prodotto, s'allontanarono per lo più

unter der Hälfte der Wahrscheinlichkeit stehen.

Man würde vielleicht eben so weiter fortgearbeitet haben, hätte nicht ein Hofbefehl vom 15. des Christmonats 1785. einen neuen, mehr sicheren Weg, sich der Ertragsrichtigkeit zu nähern, gezeiget. Man berief in Gemäßheit desselben alle Gemeinden des Landes in 15. verschiedene Ortschaften zu 38. Versammlungen, wo sie über den Getraide- Wein- und Heuertrag ihrer in drei Gattungen, die gute, mittlere, und schlechte, getheilten Gründe, nach einem mittelmäßigen Jahre, und auf 1. Feld (Campo) von 840. Pertiken, gleich 1015. wiener Klaftern, ihre Meinungen sagten.

Wie nun unter den Körnern das Haupterzeugniß dieses Landes der Waizen ist, so suchte man auch in diesen Zusammentritten vorzüglich die Erträgniß von dieser Gattung zu erheben, und zu bestimmen, damit man hieraus den Ertrag der geringeren Getraidearten ziehen konnte, deren stärkere Menge mit der schwächeren, aber größeren im Werthe, ins Ebenmaaß gesezt werden mußte.

Ausschußmänner von sechs, sieben, auch mehreren Gemeinden gaben ihr Gutachten in einer, auch wohl in zwo, drei, und mehreren Versammlungen. Dadurch konnten sie sich wechselweise zur Einsicht und Erkenntniß verhelfen, und dann die stufenweise Fruchtbarkeit der drei Grundgattungen in ihrem Gemeindeumfange mit Vernunft und aus Gründen beurtheilen.

Man beschäftigte sich beinahe fünf Monate lang mit Durchkreisung des Landes, und Sammlung nicht blos der öffentlichen Aeußerungen der Gemeindeausschüsse, sondern auch der besonderen Erklärungen jener Leute, die, zurükgehalten durch Selbstverhältnisse, nicht soviel Freimüthigkeit hatten, ihre Meinungen geradezu öffentlich zu sagen.

più per fino al di sotto della metà dal verisimile.

Si avrebbe continuato forse il lavoro sul medesimo piede, qualora il sovrano rescritto del 15. dicembre dell' istesso anno 1785, non avesse aperta nuova, e più sicura via per avvicinarsi ad una maggiore probabilità del prodotto. In 38. radunanze tenute in quindici differenti luoghi della provincia furono chiamate tutte le comunità, a dar il loro giudizio sul prodotto d'un anno di mediocre raccolta, sì del grano, e del vino, che del fieno delle terre loro, ragguagliate a un campo di 840. pertiche, che corrispondono a 1015. klafteri di Vienna, e divise in tre classi, cioè in quelle di migliore, di mediocre, e d'infima qualità.

Siccome il frumento forma nel paese il principale raccolto in grano, così si cercò in queste radunanze di rilevare, e stabilire il prodotto di questo grano, per indi dedurre quello degli altri inferiori grani, i quali colla maggior quantità debbono pareggiare il prodotto del frumento di quantità minore, e di maggior valore.

Furono chiamati uomini eletti da sei, sette, ed anche più confinanti comunità, che diedero in una, in due, tre, ed anche più radunanze il loro parere; così gli uni prestando ajuto agli altri potevano servire di lume, e di additamento a formare un sano, e fondato giudizio sulla gradazione della fertilità delle tre classi di terre esistenti ne' distretti delle loro comunità.

Quattro, e più mesi si sono impiegati nel far il giro del paese, e nel raccogliere i pareri, non solamente in pubblico degli eletti dalle comunità, ma ancora in privato di alcuni fra loro, i quali ritenuti da particolari riguardi non avevano la franchezza di esporre in pubblico il loro sentimento.

Mag-

In dieser Gelegenheit halfen noch mehr die öffentlichen Aussagen einiger im Lande zerstreuten Gemeinden, die sich bei ihren eigenen Erklärungen durch Offenheit, und bei Vorlegung ihrer Zweifel über die minder wahrscheinlichen Bekenntnisse ihrer nachbarlichen Gemeinden durch Freimüthigkeit besonders auszeichneten. Nicht weniger nüzten andere Gemeinden, die zur Zeit der einzelnen Grundaufschreibung, und der einzelnen Ertragsangabe jedes Stüks ihre minder getreuen öffentlichen Aussagen verbesserten.

Die Gegeneinanderhaltung der Erklärungen offenherziger Gemeinden mit den Angaben der weniger getreuen verbreitete noch mehr Licht über das Grunderträgniß, und erleichterte die Mittel ungemein, nicht blos ein allgemeines Verhältniß der stärkeren oder schwächeren Fruchtbarkeit einer Gegend gegen die andere, sondern auch einer Gemeinde gegen die andere zu finden.

Um aber eben diese allgemeine Abstufung der Fruchtbarkeit des ganzen Landes ordnen, und die Erträgniß der dreierlei Grundgattungen ins Verhältniß sezen zu können, mußte man erst die offenbaren Widersprüche berichtigen, die sich um so leichter enthüllen liessen, als sie sich öfters bei aneinander gränzenden Gemeinden schon klar zeigten. In dieser Absicht berathschlagte man sich, wie oben gemeldet wurde, mit jenen eigenen Gemeindeleuten, die verständiger und erfahrner schienen, schikte zur Aerndtezeit andere ab, mit dem Auftrage: von ganzen Landesstreken ein gewissenhaftes, auf ihre Untersuchungen gebautes, Urtheil zu fällen; veranstaltete endlich in mancherlei Ortschaften mit der möglichsten Genauigkeit Versuche der Fechsung, wobei unter dem Auge der von der Oberkommission dazu befehligten Personen, und im Beiseyn einiger Gemeindeleute das Getraide geschnitten, gedroschen, und dann die Körner abgemessen wurden.

Nach

Maggiore ajuto prestarono in occasione di queste pubbliche dichiarazioni parecchie comunità sparse in diversi territorj della provincia, con distinguersi colla sincerità delle proprie dichiarazioni, e colla franchezza, con cui manifestarono i loro dubbj sulle men sincere confessioni delle comunità loro confinanti. Non minore ajuto prestarono altre comunità, le quali in tempo della individuale coscrizione delle terre, e nell' atto dell' assegnazione individuale del prodotto di ogni pezzo corressero le men fedeli pubbliche dichiarazioni.

Il confronto delle manifestazioni delle sincere comunità colle dichiarazioni delle men sincere diede un maggiore lume sul prodotto delle terre, per cui si facilitarono i mezzi; onde rilevare una generale proporzione nella maggiore, o minore fertilità, non solamente d'un territorio all'altro, ma ancora d'una comunità all'altra.

Ma per trovare appunto questa generale gradazione della fertilità di tutto il paese, e per proporzionare il prodotto delle tre classi di terre in ogni comunità fu necessario di combinare le aperte contradicenze, le quali si scoprivano tanto più patenti, quanto che manifestavansi spesso fra confinanti comunità: Si consultarono a tal effetto, come sopra si disse, uomini delle comunità stesse, che sembravano i più intelligenti; se ne inviarono degli altri a visitare in tempo della messe territorj interi, coll'incombenza di riportarne un fondato giudizio; finalmente si fecero in diversi luoghi del paese colla possibile accuratezza degli sperimenti col tagliare, battere, e misurare i grani sotto gli occhi di persone nominate dalla Commissione, ed alla presenza di varj uomini delle comunità.

Rec-

Nach diesen auf so vielen Wegen gesammelten Aufklärungen, worauf sich die Gegeneinanderhaltung fußte, die angewandt wurde, um so ein wichtiges Geschäft so wenig unvollkommen, als möglich, herzustellen, und nach dem Vergleiche der heurigen Aerndte mit einer andern eines mittelmäßig fruchtbaren Jahres bestrebte man sich mittelst Entgegenhaltungen, Beurtheilungen verständiger Männer, und Fechsungsversuchen viele Gemeinden von dem Seichten ihrer ersten Angaben zu überführen; aber manchmal mit so schlechtem Erfolge, daß man neuerdings zu Beurtheilungen und Gutachten einiger Akerbaukündigen die Zuflucht nehmen mußte, um die ungeheuren Mißverhältnisse des Ertrags, die sich sowohl zwischen mehr fruchtbaren, und augenscheinlich minder ertragenden Landesstrichen, als auch zwischen Gemeinden von gleicher Erdegattung äuserten, zu heben, und die Ertragsabstufung einer Gegend ins Ebenmaaß mit der andern, und einer Gemeinde ins Gleichgewicht mit der andern zu bringen.

Der Ausschlag dieses Verfahrens wurde den Gemeinden, die es eigentlich betraf, mitgetheilet, damit sie sich darnach im Vergleichen richten, und jedem in ihrem Umfange gelegenen Grunde das ihm nach einer der drei Erdegattungen angemessene Erträgniß ansezen könnten, mit der Freiheit: falls sie sich durch die neue Ertragsabstufung doch gedrükt fänden, zur Aerndtezeit Fechsungsversuche zu verlangen.

Allein ungeachtet all dieser Vergleichungen, dieser Prüfungen, die man zu Festsezung einer allgemeinen Abstufung des Grundertrags in diesem Lande veranstaltet hatte, war es doch nicht schwer, sich zu überzeugen, daß dieselbe noch eine größere Wahrscheinlichkeit erreicht haben würde, wenn man alle einsichtsvolle Akerbaukündige über einen so wichtigen Gegenstand hätte zu Rathe ziehen, und die von seiner Majestät in Ansehung der Grunderträgniß angeordnete Hauptprüfung dadurch erleichtern können.

Raccolti i lumi di tante ricerche, su cui si fondò la controleria per stabilire i respettivi prodotti colla maggior precisione, affine una operazione cotanto importante riesca meno imperfetta, che sia possibile, e ragguagliata la raccolta del corrente anno a quella d'un anno di mediocre fertilità, si cercò co' confronti, col giudizio di esperti uomini, e col risultato degli sperimenti di far conoscere a molte comunità l' insussistenza delle loro prime dichiarazioni; ma delle volte con sì poco effetto, che si dovette appigliarsi al partito di tenersi al consiglio, e parere di alcuni intelligenti agricoltori per levare quelle mostruose sproporzioni nel prodotto, che manifestaronsi tanto fra territorj più fertili del paese, ed altri i quali sono evidentemente men fertili, che fra comunità di eguale qualità di terre, e per proporzionare la gradazione del prodotto d' un territorio coll' altro, e d' una comunità coll'altra.

Il risultato di questa operazione fu comunicato alle rispettive comunità, onde sappiano dirigersi nel proporzionare ed attribuire il conveniente prodotto ad ogni una delle tre classi di terra esistenti ne' loro distretti, lasciandole in libertà di chiedere gli sperimenti pratici in tempo della raccolta nel caso, che trovassero, essere colle nuove classificazioni pregravate.

Malgrado tanti esami, e tante controlerie impiegate per determinare la generale classificazione del prodotto delle terre della provincia, non fu difficile di persuadersi, che questa generale classificazione potesse attingere un grado di maggiore probabilità, qualora tutti i più giudiziosi, ed i più intelligenti agricoltori avessero potuto sopra sì rilevante oggetto essere consultati, e con ciò facilitare la generale revisione in riguardo al prodotto delle terre ordinata da Sua Maestà.

Tre

Die drei Hofverordnungen vom 23. des Herbstmonats, vom 19. des Weinmonats, und vom 16. des Wintermonats dieses Jahrs erschöpfen nun hierwegen alles Wünschen. Es wird nemlich befohlen, zu Fortsezung der ersten Operazionen, vor gedachter Hauptprüfung, von Gemeinde zu Gemeinde jedem Grundbesizer einen einzelnen Auszug des Flächeninnhaltes, und des durch die vorgeschriebene Vergleichungen erhobenen Erträgnisses von jedem seiner Grundstüke nach dem in der Gemeinde, wo sie liegen, bekannteren Maaße hinaus zu geben, damit jeder sowohl die Ausmessung zu prüfen, und die auf jeden seiner Gründe ausfallende Erträgniß selbst zu beurtheilen, als auch den allenfälligen Abgang, oder die doppelte Abmessung eines Stüks wahrzunehmen, in den Stand gesezet werde. Dann gleichwie die allgemeine Fruchtbarkeit der Gründe einer Gemeinde zur Richtschnur diente, jedem Stüke seinen verhältnißmäßigen Ertrag anzusezen; eben so muß auch die einzelne Beurtheilung der Erträgniß von jedem Grundstüke zur möglichst vollkommenen Fruchtbarkeitsabstufung ganzer Landesstreken beitragen.

Tre sovrani rescritti 23. settembre, 19. ottobre, e 16. novembre del anno corrente non lasciano su questo oggetto nulla più a desiderare. Viene ordinato in continuazione della operazione, e prima d'intraprendere la mentovata generale revisione, di consegnare da comunità a comunità ad ogni possessore l'individuale estratto della quantità, e del prodotto rilevato dalle prescritte controlerie di ogni pezzo delle sue terre nella misura più nota in quella comunità, in cui le medesime sono situate; perchè ogni possessore possa sì giudicare della quantità, e della fertilità attribuita ad ogni pezzo delle sue terre, che assicurarsi, se uno o l'altro per avventura non ne fosse o ommesso o doppiamente misurato. Siccome la generale fertilità delle terre d'una comunità servì di regola per attribuire partitamente un proporzionato prodotto ad ogni pezzo di terra; così il parziale esame del prodotto di ogni pezzo di terra deve contribuire, a rendere più perfetta la gradazione della fertilità d'interi territorj.

Damit aber der gewünschte Erfolg, der von einer zergliederten Untersuchung jedes Grundstükes erwartet werden muß, auch der Ordnung nach ganz erhalten werde, will der Monarch, daß

Affine però si ottenga con ordine tutto l'effetto, che si dee aspettare dall'esame parziale di ogni pezzo di terra, vuole Sua Maestà:

Erstens, in mehreren Ortschaften des Landes von der Oberkommission abgeordnete Leute gemeindeweis allen Grundeigenthümern die einzelnen Auszüge des Flächeninnhalts, und des durch die Vergleichungen erhobenen Ertrags ihrer Gründe, die sie in dem Umfange einer alleinigen Gemeinde besizen, hinausgeben —

Primo, *che in più stazioni siano spedite delle persone coll'incarico di consegnare da comunità a comunità a tutti i possessori l'individuale estratto della quantità, e del prodotto rilevato dalle controlerie delle terre, da essi possedute nel distretto d'una sola comunità* —

Zweitens, alle Auszüge von einer Gemeinde an einem vorläufig dazu bestimmten Tage, damit jeder Grundeigenthümer entweder selbst erscheinen, oder einen dazu ordentlich Bevollmächtigten abschiken könne, ausgetheilet werden, und endlich —

Secondo, *che gli estratti d'una comunità debbano essere consegnati in un medesimo giorno, da farsi noto in ogni comunità, affine che ogni possessore sappia, o in persona comparire, o mandarvi un sostituto, da esso a ciò autorizzato* —

Drittens

Terzo

Drittens, vier Wochen nach der Hinausgabe dieser Auszüge dieselbe, an einem andern dazu vorausbestimmten Tage, von den Grundeigenthümern oder ihren Bestellten wieder abgenommen, zugleich eines jeden Erklärungen hierüber angehöret, geprüfet, überlegt, und in ein besonderes Vormerkbuch aufgenommen werden sollen,

Da nun hauptsächlich jedem Grundbesizer an einer künftig gleichen, verhältnißmäßigen Steuereintheilung gelegen seyn muß, so wird auch jeder, zu Befolgung der landesfürstlichen Befehle, diese Vorschriften um so sicherer genau erfüllen, als er sich es, nach Verstreichung dieser festgesezten Frist der vier Wochen, selbst beizumessen hat, wenn seinen künftigen Einwendungen, wegen versäumter gegenwärtigen Gelegenheit, kein Gehör mehr gegeben werden wird.

Weil es aber vielen Eigenthümern, die in mehreren Gemeinden Gründe haben, unmöglich wäre, in jedweder zu Empfangung ihrer Auszüge, und zu Ablegung ihrer Erklärungen hierüber persönlich zu erscheinen, so werden sie erinnert, in jeder Gemeinde, wo sie nicht selbst erscheinen könnten, bei Zeiten Jemanden zu bevollmächtigen, der statt ihnen die Auszüge an den bestimmten Tagen übernehme, und die Erklärungen darüber ablege.

Und wie man gegründete Beschwerden, als eben so viele Mittel, sich der so eifrig zu entdeken gesuchten Wahrheit zu nähern, von gutgesinnten Grundeigenthümern, die seiner Majestät sehnlichste Wünsche, den Steuerfuß dem Grundertrage anzumessen, nicht verkennen, willig annehmen, und abthun wird; eben so wird man auch, ungründliche, unstandhafte Einwendungen geradezu abzuweisen, gezwungen seyn.

Von der k.k. Steuerregulirungsoberkommission der vereint gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiska.

Görz am 24. des Wintermonats 1786.

Friedrich Basler v. Offezki Aktuar.

Terzo, *che spirate quattro settimane dopo la consegna degli estratti, si debba indicare un altro giorno per raccoglierli da' possessori; o loro sostituti unitamente alle dichiarazioni di ognuno, le quali dovranno essere in publico ascoltate, esaminate, ponderate, ed in protocollo riportate.*

In esecuzione de' sovrani ordini saprà ogni possessore di terre tanto più adempiere a quello, che viene prescritto, quanto che ad esso dee importare, che la contribuzione sia in avvenire con egualianza, e proporzione ripartita: e quanto che spirato il termine prefisso di quattro settimane, dovrà esso ascrivere a sua propria colpa, qualora negletta la presente occasione i suoi ricorsi non verrano più ascoltati.

Essendo poi impossibile per molti possessori, i quali tengono delle terre in più comunità, di trovarsi in ciascheduna di quelle per ricevere i suoi estratti in persona, e farvi le loro opposizioni, sono i medesimi avvertiti di autorizzare a tempo nelle comunità, in cui non potessero personalmente comparire, persona, la quale in loro vece si trovi ne' determinati giorni sì per ricevere gli estratti, che per darvi le loro dichiarazioni.

E siccome i fondati gravami dei ben intenzionati possessori, i quali conoscono le rettissime premure di Sua Maestà in voler proporzionare la contribuzione a ragguaglio del prodotto delle terre, serviranno di mezzi, onde promovere una maggiore approssimazione alla verità, che si cerca di sviluppare, così non si potrà avere nessuna riflessione a quelle eccezioni, che senza fondamento potessero venire avanzate.

Dalla ces. reg. sup. commissione pel regolamento della contribuzione nelle unite principate contee di Gorizia e Gradisca.

Gorizia il dì 24. novembre 1786.

Federico Basler di Offezki att.º

esegna
giorno
i uni-
quali
nate ,

pos-
. che
orta-
egua-
che
ane ,
alora
non

i, i
tro-
suoi
so-
npo
nen-
e si
gli

zio-
ore-
la
ter-
ag-
di
les-
po-

né
ou-
on-

6.
t.°

N. 3711/628 Dip. III.

Venezia li 26 Febbrajo 1833.

L' Imperiale Regio Magistrato Camerale

All' Imp. Reg.

La cessata Direzione per le Dogane colla Circolare 22 Luglio 1829 N. 12423-3918 ebbe già a rimettere alle RR. Intendenze l'Aulico Dispaccio 4 Maggio precedente, in seguito del quale fu pubblicata la Notificazione 10 Luglio anno stesso, ed indi ha pur comunicato colla Circolare 15 Ottobre 1829 N. 21652-5992 un Decreto Governativo sul modo di usare e praticamente valersi delle Disposizioni della Notificazione predetta.

Non ostante per effetto di quella pubblicatasi colla data del 27 Febbrajo 1830, e di alcune disposizioni emesse in casi particolari, ebbe a rendersi troppo comune la pratica di esigere dal possessore d'una merce sospetta la prova dell'originaria sua derivazione nazionale, o dell'eseguito pagamento del Dazio senza riflettere, che nei tanti passaggi di proprietà, cui vanno le merci soggette nelle diuturne contrattazioni riesce difficile, se non anche impossibile, l'esaurimento da parte del loro ultimo possesso, dell'estremo di una compita prova dell'effettiva derivazione nazionale della merce.

Venutane in conoscenza l'Eccelsa Imp. Regia Aulica Camera Generale, con suo ossequiato Dispaccio 22 dello scorso Gennajo N. 55816-5067 ebbe in primo luogo ad avvertire, che gli Ufficj od Agenti di Finanza non debbono farsi a ricercare la prova sulla derivazione originaria da una Fabbrica dello Stato delle merci nazionali se non in concorso di gravi dubbj sulla nazionalità medesima, oppure quando sendosi sequestrata la merce come di estera derivazione, e per titolo di commessa introduzione clandestina fosse dal giudizio dei periti ritenuta per nostrale in modo non tranquillante.

Dispose poi l'Eccelsa Camera prefata che, fermo il disposto dalla Notificazione 27 Febbrajo 1830, e ferma quindi la responsabilità del possessore della merce, per la quale gli Agenti di Finanza intendono di ricercare le prove sull'origine sua, debba questa investigarsi d'Ufficio a cura della Regia Intendenza.

Pertanto allorchè un commerciante dichiara o documenta di aver acquistata la merce sulla quale cade il sospetto da altro Negoziante anche senza essere in grado di legittimarne l'originaria fabbricazione, devesi levare in concorso del possessore un campione di essa merce assicurandone l'indentità con suggello od altro distintivo reciproco apposto all'estremità del campione. Indi l'Intendenza, nella cui giurisdizione seguì la scoperta, ricercherà l'altra Intendenza od Uffizio Camerale del paese in cui si trova il venditore della merce perchè sia sentito sulla sussistenza della vendita di essa fatta a quello presso cui fu rinvenuta, e sulle prove che intende di esibire intorno la sua originaria produzione. Una tale investigazione d'Uffizio sarà ripetuta verso tutti i proprietarj intermedj fino che si giunga a rilevare la Fabbrica da cui la manifattura è sortita, sempre mediante requisitorie agli Ufficj dei rispettivi circondarj amministrativi, ed al proprietario della Fabbrica stessa viene per ultimo reso ostensibile il campione affinchè dichiari se lo riconosca o meno per un prodotto della propria industria.

Quando si avessero tali prove della derivazione delle merci da Negozianti posti nell'interno per le quali si potesse rimaner tranquilli sul sospetto di contrabbando, potrà dimettersi ogni investigazione e prescindersi dalla dichiarazione e riconoscimento dell'originario Fabbricatore.

Nei carteggi che per questo particolar metodo d'investigazioni occorresse di rivogliere alle Autorità delle Provincie Tedesche, o del Tirolo, riterranno le Intendenze che desse non possono indirizzare le loro requisitorie che agli Ispettorati Camerali ed alle Capo-Dogane dei paesi, nei quali domiciliano i Negozianti o Fabbricatori, le dichiarazioni dei quali esser devono assunte. Che se avvenisse che le Intendenze non conoscessero con precisione l'Ispettorato o la Capo-Dogana competente per l'esaurimento delle desiderate investigazioni, dovranno avanzarne Rapporto al Magistrato che interesserà l'Amministrazione delle Rendite Camerali nella rispettiva Provincia.

Mediante tali norme di procedura sarà facilitato ai commercianti possessori di mercanzie nazionali, che dessero luogo a sospetti, di poterne documentare l'origine; la Finanza verrà ad avere una maggior tranquillità sulle legittimazioni che essa medesima raccoglie mediante le proprie in-

vestigazioni d' Ufficio senza che, o rimanga impunita la frode effettiva, cui non è difficile mascherarsi con dei documenti fittizj subito che si lascia all' arbitrio della parte la loro produzione, o si comprometta l'interesse di un possessore di buona fede per la difficoltà di procurarsi le prove dell' originaria procedenza della merce.

Sta all' avvedutezza ed al criterio delle Regie Intendenze di usare di tali avvertenze in modo che in pratica rispondano allo scopo superiormente contemplato di sostenere la protezione che le vigenti istituzioni accordano all' industria nazionale, e di guarentirsi dagli abusi cui può lasciar aperto l' adito l' imperfetta conoscenza dei Periti, al cui esame viene deferito il giudizio sull' estera od indigena derivazione della merce.

Wir Joseph der Zweyte,

von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Germanien, Hungarn und Böhmen rc. Erzherzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund und zu Lothringen rc. rc.

Nachdem der bestehende Steuerfuß nicht nach Gleichheit und Billigkeit, weder zwischen den deutschen Erbländischen Provinzen unter sich, noch zwischen den einzelnen Besitzern bestimmt worden ist, auch die Grundsätze, auf denen er beruhet, unsicher, und der Emsigkeit nachtheilig sind; so haben wir als Vater und Verwalter der uns von der Vorsicht anvertrauten Länder auf Mittel gedacht, die Grundlage zu einem solchen Steuerfusse zu legen, nach welchem ohne Erhöhung des gegenwärtigen Beitrags, der zur Bedeckung der Staats-Erforderniße noch unentbehrlich ist, jede Provinz, jede Gemeinde und jeder einzelne Eigenthümer nach Verhältniß des Grundes, den er besitzet, seinen Antheil vollkommen gleich beitrage, die Emsigkeit auf dem Lande aber von aller Last befreyet bleibe.

Poichè l'attuale sistema dell' imposta territoriale, ordinata non trovasi cogli oggetti di uguaglianza e di equità, nè rispetto ai paesi ereditari in generale, nè riguardo ai rispettivi compossessori in particolare; e siccome incerti sono non che nocivi all' industria i principj sopra i quali è fondato; Noi perciò, e come Padre de' nostri sudditi, e come Amministratore de' paesi dalla Provvidenza affidatici, siamo andati in traccia de' mezzi i più conducenti a formare per l' imposta territoriale una base tale, per cui, senza accrescimento della contribuzione che tuttora si presta, e che per supplire ai bisogni dello Stato tuttavia si richiede, ciascheduna provincia; ciascheduna comunità, e ciaschedun proprietario a contribuire verrà egualmente, a proporzione de' terreni che possiede, la sua tangente; e per cui libera da ogni aggravio verrà a rimanere l' industria della campagna.

Diesem zufolge verordnen wir

§. 1.

Daß in Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien, Oesterreich ob und unter der Ennß, Steyermark, Kärnten, Krain, Görz und Gradiska sogleich die hiezu erforderlichen **Vorbereitungen** zustandgebracht werden, nämlich:

a.) Die **Aufzeichnung** und **Ausmessung** aller fruchtbringenden Gründe und Realitäten.

b.) **Die Bestimmung des Körnerertragnisses** nach der Fruchtbarkeit der Gründe.

Nachdem aber in den Grafschaften Görz und Gradiska die fruchtbringenden Gründe schon bei der vorigen Rektifikazion durch ordentliche Feldmesser gemessen worden sind; so bedarf man allda keiner neuen allgemeinen Ausmessung, sondern nur einer Revision der schon abgemessenen Gründe; und kann die Ausmessung nur von den damals noch nicht abgemessenen oder übersehenen, oder wohl gar geflissentlich verschwiegenen, oder seither neu zugewachsenen fruchtbringenden Grundstücken verstanden werden.

§. 2.

In der Zuversicht, daß jeder Grundbesitzer zur Ausführung unserer wohlthätigen Absicht alles, was in seinen Kräften liegt, zu seinem eigenen und dem damit verknüpften allgemeinen Besten beitragen werde, wollen wir es bei Erhebung der **Anzahl der Gründe** und ihres **Ertrags** vorzüglich auf das **eigene Bekenntniß** der Grundbesitzer ankommen lassen. Um aber ungetreuen Fatenten alle Gelegenheit zu unrichtigen Angaben zu benehmen, wird diesem eigenen

Ordiniamo perciò:

§. I.

Che nella Boemia, Moravia, Silesia, Galizia, nell' Austria sopra e sotto l' Enno, nella Stiria, nella Carintia, e nella Carniola, come ancora in Gorizia ed in Gradisca, senza dilazione alcuna effettuar si debbano a tale oggetto gli occorrenti *preparativi*, cioè:

a) La *Coscrizione*, e la *Misurazione* delle terre e delle realità fruttifere.

b) La *determinazione* della *quantità de' grani* che rendono i terreni secondo la rispettiva loro fertilità.

Ma siccome le terre fruttifere delle Contee di Gorizia e di Gradisca misurate già furono per mezzo di Geometri nella passata Rettificazione; tralasciata perciò come superflua la nuova generale misura delle medesime, basterà, che la misura si rivegga de' terreni misurati, e che quelli effettivamente misurati vengano, i quali, o posteriormente a detta misura sono stati resi a coltura, o per dimenticanza, malizia, o per altra qualunque cagione misurati allora non furono.

§. II.

Nella fiducia, che ogni possessore di terre, a riguardo, così del proprio, che del comune bene annessovi, contribuirà con tutte le sue forze alla esecuzione della benefica nostra intenzione, paghi esser vogliamo, riguardo alla rilevazione della *quantità e dell' entrata de' terreni*, della *propria particolar fassione* de' possessori delle medesime. Per togliere però ai fatenti ogni occasione di non sincere denunzie, alle fassioni de' possessori de' terreni opporrassi una esatta controleria.

§. III.

genen Bekenntnisse der Grundbesitzer eine genaue Kontrolle an die Seite gestellet.

§. 3.

Die Aufzeichnung Revision und allfällige Abmessung aller fruchtbringenden Gründe und Realitäten, und weiters die Bestimmung des Erträgnisses nach der Fruchtbarkeit dieser Gründe, haben unter der Leitung der Ortsobrigkeiten oder Jurisdizenten, oder der von ihnen hiezu ernannten Stellvertreter und Beamten, in Gegenwart eines Ausschusses von sechs das Vertrauen verdienenden Männern, die jede Gemeinde selbst wählen wird, nach Vorschrift der am Ende angehängten Belehrung zu geschehen.

Die Ortsobrigkeiten, oder Jurisdizenten, ihre Stellvertreter und Beamten werden von der für dieses Geschäft in dem Kreise aufgestellten aus einem Kreiskommissär, einem Oekonom, und einem Ingenieur bestehenden Unterkommission die nähere Erklärung praktisch erhalten, nach welcher sie zum wirklichen Anfange der Operazion, das ist, zur Aufzeichnung, Revision, und allfälligen Ausmessung der Gründe, und Erhebung ihres Erträgnisses schreiten können.

Da die erstgenannte Unterkommission über die Operazion die beständige Aufsicht zu führen hat, so werden alle Ortsobrigkeiten, Jurisdizenten, ihre Stellvertreter und Beamten, wie auch sämmtliche Gemeinden an dieselbe angewiesen, alles dasjenige, was in diesem Geschäfte von ihr angeordnet wird, pünktlich zu befolgen.

§. 4.

§. III.

La *Coscrizione*, *Revisione*, e la *Misurazione* (caso che questa occorresse) di tutte le terre e realità fruttifere, come ancora la determinazione della rendita, giusta la fertilità de' rispettivi terreni, avranno da effettuarsi, a norma della istruzione aggiunta in fine, *in presenza* di una *Scelta* di sei fidati e benemeriti uomini da eleggersi dalle rispettive Comunità, sotto la *direzione delle Superiorità locali*, o *Giurisdicenti*, ovvero de' sostituti od ufficianti da loro nominati.

Dalla Sottocommissione composta di un Commissario circolare, di un Economo, e di un Ingegnere, è destinata per questo affare, riceveranno le Superiorità, od i Giurisdicenti, come ancora i sostituti ed ufficianti loro; le pratiche ulteriori dilucidazioni, secondo le quali avran da procedere al principio della operazione, val a dire alla *Coscrizione*, *Revisione*, e *Misurazione* (*quando occorresse*) *de' terreni*, ed alla *rilevazione delle rendite loro*.

Siccome la suddetta Sottocommissione avrà la *continua ispezione* sopra questa operazione; così vengono indirizzate alla medesima tutte le Superiorità, i Giurisdicenti, i sostituti ed ufficianti loro, come del pari tutte le Comunità, affinchè debbano eseguire tuttociò che riguardo a questo affare verrà loro dalla medesima ordinato.

§. IV.

§. 4.

Die im Lande aufgestellte Unterkommission empfängt die Befehle von der eigends dazu errichteten Oberkommission, welche dem Geschäfte in der ganzen Provinz vorstehen, und über die Erfüllung unserer am Eingange erklärten Absicht genau wachen wird.

§. 5.

Die glückliche Wirkung, welche ein billiger Steuerfuß zur Folge haben muß, ist zu wichtig, als daß wir irgend einer unnützen Verzögerung, oder Saumseligkeit Raum lassen könnten.

Wir befehlen demnach allen Ortsobrigkeiten und Jurisdizenten, welchen die Leitung der Aufzeichnung, Revision und allfälligen Ausmessung der Gründe und Bestimmung des Körnererträgnisses obliegt, ihre Operazion nach Möglichkeit zu beschleunigen, die Aufzeichnung, Revision und allfallige Ausmessung in diesem Sommer und Herbste zu betreiben, und bis Ende Oktobers zustandzubringen, überhaupt aber eine solche Thätigkeit zu bezeigen, damit wider unsere bessere Erwartung die Unterkommission, welche nach und nach sich auf allen Dominien einfinden wird, oder die Oberkommission, welche in dem Kreise an verschiedenen Orten die erforderliche Lokalnachforschung ebenfalls vornehmen wird, keinen gegründeten Anlaß finde, zu Beschleunigung und Vollendung des Geschäftes auf Unkösten der saumseligen Ortsobrigkeit, oder des Jurisdizenten, eigene Beamte anzustellen, als wozu wir beide nöthigen Falles vollkommen berechtigen.

Es werden daher die Ortsobrigkeiten, Jurisdizenten, ihre Stellvertreter, Beam-

§. IV.

La Sottocommissione delegata nel paese, riceverà gli ordini dalla superiore Commissione a ciò delegata, e questa, la quale avrà nell' affare in tutta la provincia la sopravvigilanza, avrà ancora la cura, che la intenzione nostra da principio indicata, venga esattamente eseguita.

§. V.

Il felice effetto, che dev'essere la conseguenza di un giusto Regolamento dell' imposta territoriale, è troppo importante per poter permettere qualsisia inutile dilazione od inattività.

Comandiamo adunque a tutte le superiorità e Giurisdicenti, a' quali incumbe la direzione della Coscrizione, Revisione, ed anche Misurazione delle terre, se occorresse, come non meno la determinazione della quantità de' grani che rendono; di accelerare al possibile le loro operazioni, di effettuare nel prossimo estate ed autunno la Coscrizione, Revisione, e Misurazione forse occorrente, e di terminarle per tutta la fine del venturo ottobre; generalmente poi ingiungiamo loro di dimostrare un attività tale, che la Sottocommissione la quale di tratto in tratto trasferirassi in ogni dominio, e la suprema Commissione che in vari luoghi similmente farà le necessarie visioni locali, non abbia, contra ogni nostra migliore espettativa, motivo di delegare propri ufficianti per promuovere e perfezionare questa operazione a spese della morosa Superiorità o Giurisdicente, al quale effetto concediamo ad ambedue le medesime la facoltà necessaria in qualunque occorrenza.

Tostochè adunque le Superiorità, i Giurisdicenti, i loro sostituti, gli ufficianti e le Co-

Beamten und Gemeinden, sobald sie von der im Lande aufgestellten Unterkommission die erfoderliche Belehrung erhalten haben, sogleich mit der Aufzeichnung, Revision und allfälligen Ausmessung der Gründe, und Erhebung ihres Körnererträgnisses den Anfang zu machen, und damit, bis sie mit allen zu den ihnen untergeordneten Gemeinden gehörigen Gründen fertig sind, ununterbrochen fortzufahren haben.

§. 6.

Die Bekenntnisse der Obrigkeiten, oder ihrer Bevollmächtigten und Beamten sollen in Gegenwart der Gemeinde, oder ihres Ausschusses, die Bekenntnisse der Unterthanen aber öffentlich, in Beiseyn des Richters, und des Gemeindausschusses abgeleget werden.

§. 7.

Damit Niemand in Besorgniß zu stehen habe, von seinen Gründen ein aufrichtiges und genaues Bekenntniß zu geben, sehen wir hiemit alle Strafen nach, welche bei der ehemaligen Steuerregulirung gegen Verschweigungen der Gründe und ihres Erträgnisses festgesetzet worden waren; und wollen, daß kein Grundbesitzer darüber im mindesten angefochten werde, wenn gegenwärtig Gründe hervorkommen, welche bisher unentdeckt geblieben, und nicht in Steuer-Anschlag gebracht worden sind.

§. 8.

Dagegen erklären und verordnen wir, daß, wenn einmal die neuen Bekenntnisse abgegeben und eingesammelt sind, alle diejenigen Gründe, welche nicht fatirt worden, soferne sie nach der Hand entdecket werden sollten, als ein ganz verlassenes, Niemanden gehöriges

Gut

Comunità ricevuta avranno dalla delegata Sottocommissione l'istruzione necessaria, dovranno *senza dilazione* alcuna dar principio alla Coscrizione, Revisione, e Misurazione forse occorrente delle terre; come non meno alla rilevazione della quantità de' grani che rendono, e continuare queste operazioni senza interruzione alcuna, fin a tanto che saranno state eseguite sopra tutte le terre appartenenti alle Comunità ad essi subordinate.

§. VI.

Le *fassioni* delle Superiorità o de' loro proccuratori ed ufficianti, devonsi fare *innanzi delle Comunità* o della loro *Scelta*; le fassioni all'incontro de' sudditi far si devono *publicamente* in presenza del *Decano* e della *Scelta delle rispettive Comunità.*

§. VII.

Affinchè nessuno ritenuto sia da un qualche timore a dare una esatta e sincera fassione, rimettiamo Noi tutte le *penali* che in occasione della passata Regolazione dell'imposta territoriale stabilite furono contra *coloro che taciuto avessero* le terre o le rendite delle medesime; e se mai al presente a scuoprir si venisser delle terre state finora occultate, e per cui non si fossero pagate le contribuzioni, vogliamo, che nessun possessore ne venghi per tal mancanza molestato.

§. VIII.

Dichiariamo e comandiamo all' incontro, che consegnate e raccolte che sianfi le nuove fassioni, tutte quelle terre che verran da poi scoperte *non fassionate*, riguarderansi come una *realità intieramente abbandonata e non appartenente a persona alcuna*; di maniera che a quello il quale,

b o al-

Gut anzusehen, und daher demjenigen, der hievon entweder bey der Unterkommission, bey der Oberkommission, oder auch bey uns selbst, oder unseren Stellen die Anzeige macht, unentgeltlich und erblich, als sein Eigenthum zu überlassen sind. Falls aber der Anzeiger unbekannt bleiben will, soll das verschwiegene von ihm angezeigte Grundstück an dem Meistbietenden verkauft, und der daraus gelöste Geldbetrag demselben mit Verschweigung seines Namens verabfolget werden.

o alla Sottocommissione, o alla Commissione superiore, od anche a Noi medesimi o nostri dicasteri ne darà la denuncia, cedute verranno *gratis* come *un proprio di lui bene ereditario*; in caso però, che il denunciante rimaner volesse celato, allora le taciute e dal medesimo denunciate terre si venderanno all'incanto, ed il ricavatone importo saragli consegnato senza palesare il suo nome.

§. 9.

Jede andere Art von Betrug, und was immer für Mittel, die zu Hintergehung der richtigen Aufzeichnung Revision und allfälligen Ausmessung oder Fatirung, sey es von Obrigkeiten, Beamten, Ingenieurs, Geschwornen, Ausschußmännern, oder einzelnen Grundbesitzern angewendet werden möchten, wird ohne Nachsicht nach Verhältniß der Uibertretung mit Strafe beleget, und der Strafbetrag dem Anzeiger zugesprochen, der Namen desselben aber verschwiegen werden.

§. IX.

Ciaschedun altra sorta *d'inganno*, e qualsivoglia altro mezzo ad impiegar si venisse dalle Superiorità, dagli Ufficianti, Ingegneri, Giurati, Uomini, Eletti, o particolari possessori delle terre, per falsificare la giusta Coscrizione, Revisione, e Misurazione, se occorresse, verrà punita senza riguardo, a misura della trasgressione; e l'importo della penale aggiudicato al denunciante senza palesare il suo nome.

§. 10.

Endlich verordnen wir, daß die zustandgebrachte Fassionen, wenn sie von der Ortsobrigkeit, Jurisdizenten, ihrem Stellvertreter, oder Beamten berichtiget und unterschrieben worden sind, zu Jedermanns Einsicht beständig bey dem Richter, oder Pfarrer niedergeleget werden, damit auf solche Art eine Gemeinde die andere, ein Besitzer den anderen kontroliren könne.

Jedem muß nothwendig daran liegen, der Richtigkeit, der Maaß und Fatirung seiner Nachbarn nachzusehen, weil bey

§. X.

Comandiamo finalmente, che l'effettuate fassioni, allorchè siano dalla Superiorità locale, dal Giurisdicente, dal Commissionato o dall' Uffiziante regolate e sottoscritte, abbino da essere *per sempre* e per comune ispezione depositate presso il Decano o Parroco, acciocchè in tal guisa da una Comunità all' altra, da uno all' altro Possessore possa farsi la Controleria.

Poichè alla ripartizione della imposta territoriale verrebbe ad esser obbligato a supplire in parte il Vicino, per i terreni taciuti,

bey der Steuerüntertheilung er die verschwiegenen, oder zu gering fatirten zum Theil zu übertragen hätte.

Das nämliche ist von Gemeinden gegen benachbarte Gemeinden erfoderlich, weil sonst eine der anderen ihre rechtmässige Anlagen zuwälzen würde.

Uibrigens haben wir gegründete Ursache, zu glauben, daß iedermann dieser unserer heilsamen Verfügung, welche nur das allgemeine Beste zur Absicht hat, sich mit theilnehmenden Eifer unterziehen und sich selbst vor dem Nachtheile zu hüten wissen werde, den die Nichtbefolgung unausbleiblich über ihn bringen würde.

Gegeben in unsrer Haupt- und Residenzstadt Wien, den 20ten Tag des Monats April im siebenzehnhundert fünf und achtzigsten, unserer Regierung der römischen im zwanzigsten, und der erbländischen im fünften Jahre.

ciuti, o mal fassionati; deve perciò necessariamente essere a cuore di ciaschéduno l' esaminar attentamente la esattezza, la misura, e la fassione de' suoi vicini.

L' istesso si richiede in una Comunità verso l' altra; poichè senza di ciò una all' altra addosserebbe i suoi dovuti aggravj.

Del rimanente abbiamo noi fondata ragione di credere, che ciaschéduno con zelo a sottometter verrassi al presente nostro Volere che non mira ad altro che al bene publico, e che saprà guardarsi da' danni che l' inobbedienza immancabilmente gli cagionerebbe.

Data nella nostra città, e residenza di Vienna il dì 20. Aprile 1785, anno vigesimo del nostro romano Impero, e quinto della Reggenza delle ereditarie nostre Provincie.

Joseph.

Leopoldus Comes à Kollowrat,
Reg.is Boh.æ Sup.us & A. A. pr.mus Canc.ius

Johann Rudolph Graf Chotek.

Tobias Philipp Freyherr
von Gebler.

Ad Mandatum Sac.æ Cæs.æ
Regiæ Majestatis proprium.
Johann Wenzl von Margelik.

Belehrung

für die Ortsobrigkeiten, Jurisdizenten, oder ihre Stellvertreter und Beamten, wie auch für die Gemeinden, wie sich dieselben bei dem bevorstehenden Geschäfte der Aufschreibung, Revision, allfälligen Ausmessung und Fatirung der Gründe zu benehmen haben.

§. 1.

Die Leitung dieses Geschäftes bey einer jeden Gemeinde steht derjenigen Obrigkeit oder Jurisdiction zu, unter welcher die erstere ohnehin stehet, oder zur Erleichterung des Geschäftes allenfalls zu stehen kommen könnte. Die Thätigkeit der Ortsobrigkeit, oder ihres Stellvertreters, so viel die Revision der schon gemessenen, die Abmessung der noch nicht gemessenen Gründen und die Fatirung betrifft, erstreckt sich ohne Unterschied des

ISTRUZIONE

Per le Superiorità locali, per i Giurisdicenti, loro Sostituti, ed Uffizianti, come ancora per le Comunità, secondo la quale dovranno dirigersi nell' imminente operazione della Coscrizione, Revisione, ed occorrendo della misurazione, e finalmente della fassione dei terreni.

§. 1.

La direzione di quest' operazione in ogni comunità compete a quella Superiorità, o Giurisdizione, alla quale la Comunità senz' altro è soggetta, o a quella, a cui per facilitare l' operazione potrebbe forse assoggettarsi.

L' Attività della Superiorità, o del suo Sostituto in quanto concerne la Revisione de' terreni già misurati, la misurazione dei terreni non misurati, e la fassio-

Besitzers auf alle Gründe, welche in dem Umfange einer dermal wirklich bestehenden, oder einer solchen Gemeinde liegen, die in der Absicht, um daraus einen Ausschuß zu wählen, aus zweyen, oder mehreren kleineren zusammgesetzt worden. Die Verrichtung besteht in der Anleitung, damit

a) alle Gründe nach ihrer topographischen Lage aufgeschrieben werden, folglich keiner unbekannt bleiben könne; daß

b) alle Gründe, welche in den Umfang einer Gemeinde bereits gehören, wenn sie schon gemessen, revidiret, die noch nicht gemessene aber nach ihrem Flächeninhalte abgemessen werden,

c) das Ertrágniß aus der Menge und Gattung der Produkte erhoben werde.

§. 2.

Die Ortsobrigkeiten, oder Jurisdizenten haben daher zu diesem Geschäfte einen oder mehrere ihrer Beamten zu benennen und zu bevollmächtigen, für deren Verrichtungen sie zu haften verbunden sind.

ne, si estende senza *differenza* del *possessore* a *tutti* i terreni, che si ritrovano entro il distretto d' una già esistente, o di una tale comunità, che fù composta da due piccole o da più comunità a fine di scegliere da quella alcuni *Eletti* uomini

L' operazione consiste nella direzione, cioè

a) in far coscrivere tutti li terreni secondo la loro situazione *topografica*, affinchè nessuno resti celato;

b) rivedere tutt' i terreni, che sono compresi nella circonferenza d' una comunità qualora siano già misurati, e misurare quelli, i quali non furono misurati secondo la loro *superficie*.

c) rilevare *la rendita* secondo la quantità, e qualità dei loro prodotti.

§. 2.

Le superiorità locali, o Giurisdizioni devono quindi *destinare* per quest' operazione uno, ò più dei loro Ufficianti; autorizarli, ed *essere responsali* delle loro operazioni.

Die-

Diese Stellvertreter der Ortsobrigkeiten, oder Jurisdizenten werden von der aufgestellten Unterkommission des Kreises einberufen, praktisch belehret, und zu diesem Geschäfte nach der
Nr. 1. unter Nr. 1. angehängten Formel, in Eid und Pflicht genommen werden.

§. 3.

Nach der von der Unterkommission erhaltenen praktischen Belehrung kehren die Stellvertreter der Ortsobrigkeiten zu ihren Gemeinden zurück, die sie, jede für sich, oder wenn die Gemeinden nicht allzu zahlreich sind, mehrere zugleich zu versammeln, und ihnen die wohlthätige Absicht ihres Landesfürsten bei der bevorstehenden Grundabmessung und Fatirung deutlich zu erklären haben, welche dahin gehet: eine so viel möglich gleiche Belegung der Gründe, ohne zwischen einem dem Landsstand, oder jedem anderen gehörigen Grund einen Unterschied zu machen, herzustellen; wobei ihnen zugleich die Nothwendigkeit begreiflich gemacht werden muß, daß kein Grund, wem er immer gehöre, möge verschwiegen, und

Questi sostituti delle superiorità, o Giurisdizioni chiamati dalla sotto Commissione stabilità nel paese, ed istruiti in pratica; dovranno *per questa Operazione* prestare il *giuramento* in conformità della formola annessa sub Nro. 1. Nr. 1.

§. 3.

Ricevuta l'istruzione pratica dalla Commissione, ritorneranno i sostituti delle Superiorità alle loro Comunità, le quali dovranno da essi indi convocarsi o ogn' una separatamente o più ad un tratto, qualora queste non siano troppo numerose, e spiegarsi ad esse con chiarezza la benifica intenzione del loro Sovrano rispetto all' imminente misurazione de' terreni, ed alle fassioni, la quale ad altro non tende, se non che a fissare, *per quanto sia possibile un eguale imposta sopra le terre*, senza far distinzione alcuna fra un terreno spettante ad un provinciale, o a qualunque altro. In quest' incontro si dee far ad esse comprendere ancora la necessità, che verun terreno, a chiunque egli appar-

daß Erträgniß unerhoben bleiben, oder zu gering angegeben werden, weil durch eine solche Unrichtigkeit jeder einzelne Grundbesitzer leiden, und in seinem Beytragsantheile erhöhet werden würde.

§. 4.

Sowohl bey der Revision der alten, als bey Vollziehung der neuen Abmessung und Fatirung sammentlicher Gründe ohne Ausnahme in jeder Gemeinde, müssen jedesmal der Richter und der Geschworne zugegen seyn. Wo daher in einem Orte ein Richter und Geschworner nicht bereits vorhanden sind, sollen sie durch Mehrheit der Stimmen von der Gemeinde aus derselben gewählt werden. Auf die nämliche Art ist zu diesem Geschäfte aus der Gemeinde auch ein Ausschuß von 6 rechtschaffenen, der Landwirthschaft und der Lage des Gemeindsumfangs wohlkündigen Männern, welchen die Gemeinde vorzüglich ihr Vertrauen schenket, zu bestellen. Von diesem Ausschusse sind die etwan in einer Gemeinde befindlichen, auswärtigen Grund-

tenga, venga celato; e che rendita veruna, rimanga senza essere rilevata, o mal fassionata; perchè in diffetto di tale giustezza, ogni possessore di terreno risentirebbe danno, e verrebbe di più del dovere aggravato nella contribuzione.

§. 4.

Non solamente alla Revisione dell' anteriore, ma ancora all' esecuzione della nuova misurazione, e delle fassioni di tutti i terreni, niuno eccettuato, di ogni Comunità devono essere sempre presenti il Decano, e li Giurati. Quindi nel luogo, in cui non esistessero nè Decano, nè Giurati, devono questi eleggersi dalle Comunità per pluralità di voti. Nell' istessa guisa dee destinarsi dal corpo della Comunità a quest' operazione una *Scelta* di 6 *Eletti*, in cui la Comunità ripone la sua fiducia, e che devono essere uomini onesti, pratici dell' Economia, e della Situazione del territorio della Comunità. I Sudditi di esteri padroni di terreni, che in ogni caso si ritrovassero in una Comunità, non solo non devonsi

her-

herren unterthänigen Insassen nicht nur nicht auszuschliessen, sondern sogar, wofern keiner derselben wäre gewählet worden, einer oder der andere durch den obrigkeitlichen Beamten, oder Stellvertreter von Amtswegen als Mitglied zu benennen.

§. 5.

Der Richter, die Geschworne und von der Gemeinde bestellten Ausschußmänner haben alsdann in die Hände des obrigkeitlichen Stellvertreters einen Eid
Nr. 2. nach dem Formular Nr. 2. abzulegen, und sich zu verpflichten, daß sie bei der von jedem einzelnen Besitzer abzulegenden Fassion die erforderliche Aufmerksamkeit verwenden, die Anzahl der Gründe, das abgelegte Bekenntniß prüfen, und alle Anstände gewissenhaft anzeigen wollen.

§. 6.

Ausser dieser allgemeinen Aufmerksamkeit besteht die besondere Pflicht des Richters und des Geschwornen in jeder Gemeinde noch darinn, der Obrigkeit und dem Jurisdizenten, oder dem Stellvertreter derselben bei dem ganzen Grund - Revisions - Ab-

escludere dalla *Scelta*, ma deve anzi uno o l' altro di questi nominarsi dall' Ufficiante della Superiorità, o dal suo *Sostituto ex offizio* come membro della medema, qualora nessuno di loro fosse stato scelto per *Eletto*.

§. 5.

Il Decano, i Giurati, e gl' *Eletti* della Comunità devono indi prestare *il giuramento* a mani del Sostituto della Superiorità secondo la formola sub Nro. 2. Nr. 2.
ed obbligarsi di prestare la necessaria *attenzione* alle fassioni da farsi da ogni possessore; di esaminare il numero dei terreni, e le fassioni, e di notificare scrupulosamente tutte *le difficoltà*.

§. 6.

Oltre questa generale Attenzione incombe ancora in *particolarità* al *Decano*, ed a' *Giurati* d'ogni Comunità di assistere alla Superiorità, o Giurisdizione, o al Sostituto in tutta l'operazione della revisione, misurazione dei terreni, e delle fas-

messungs- und Fatirungsgeschäfte an die Hand zu gehen, und sich zu allen vorfallenden Verrichtungen unverdrossen gebrauchen zu lassen.

Wäre der Richter, oder der Geschworne durch Krankheit von diesen Verrichtungen verhindert, so ist seine Stelle inzwischen durch einen andern vertrauten, ehrlichen Mann aus der Gemeinde zu ersetzen.

§. 7.

Um sowohl die Kontrole des Ausschusses wirksamer zu machen, als die Mühe desselben zu erleichtern, sind von den 6 gewählten drey Männer durch das Loos zu ziehen, welche bei allen Verrichtungen ordentlich zu gebrauchen sind. Die übrigen drey werden auf die Fälle vorbehalten, um, wenn zwischen den Fatenten und ein oder dem andern der Ausschußmänner eine Verwandschaft, oder sonst eine Verbindung eine Partheilichkeit besorgen liesse, einen andern Ausschußmann zur Hand zu haben; oder, wenn vielleicht in der Folge Beschwerden vorkämen, damit das Befinden der drey ersten Ausschußmänner durch die

sioni, e di lasciarsi impiegare di buon grado in tutti gli avvenibili lavori.

Se per infermità il Decano, o Giurato accudire non potesse alle Operazioni, dee in vece sua nominarsi frattanto un altro uomo fidato, ed onesto della Comunità.

§. 7.

Per rendere più attiva la Controlerìa della *Scelta*, e per facilitarle la fatica, devono a sorte nominarsi tre de' sei *Eletti*, i quali dovranno regolatamente impiegarsi in tutte le operazioni. Gli altri tre devono riservarsi per i casi avvenibili, affinchè, dandosi il caso, che il fatente, fosse parente di un o dell' altro degl' *Eletti*, o che si potesse temere una qualche parzialità, si possa avere a mano un altro *Eletto*, oppure affinchè presentandosi forse in seguito doglianze, possa decidersi dalla riservata seconda metà della *Scelta* il parere de' primi tre *Eletti*.

vor-

vorbehaltene zweyte Hälfte des Ausschusses beurtheilet werden könne.

§. 8.

Ehe mit der wirklichen Grund, Revision Abmessung und Fatirung der Anfang gemacht wird, müssen die Grenzen eines jeden Gemeindumfangs genau bestimmet werden, damit nachher bei der Operazion selbst keine Irrungen entstehen mögen, und jede Gemeinde im voraus wisse, wie weit sie die Gründe zu revidiren, abzumessen und zu fatiren habe.

Sehr kleine an einander stossende Gemeinden, müssen nach Anleitung der Unterkommission in eine Gemeinde zusammgezogen, nnd hieraus ein gemeinschäftlicher Ausschuß gewählet werden. Durch diese Zusammziehung geschieht in der Gerichtsbarkeit oder dem Eigenthume einer jeden der zusamgezogenen Gemeinden keine Abänderung. Die Absicht derselben beschränkt sich darauf allein, damit der Umfang einer solchen Gemein de genau bestimmt, und alle dazu gehörigen Grundstücke

§. 8.

Prima di dare principio all' effettiva revisione, e misurazione dei terreni, ed alle fassioni, devono determinarsi li confini della circonferenza di ciascheduna Comunità, affinchè nell' atto stesso dell' operazione non possano nascere confusioni, e perchè ogni Comunità sappia previamente fin a quale distanza ella sia tenuta di rivedere, misurare, e fassionare i terreni.

Piccole Comunità fra esse confinanti devono *concentrarsi in una Comunità* secondo la direzione della sotto Commissione, e da questa deesi eleggere una comune *Scelta* di *Eletti.* Con questa concentrazione non si fa cambiamento veruno rispetto alla Giurisdizione, o rispetto al possessorio di ciascheduna delle Comunità concentrate. Il fine della medesima è solamente di determinare con accuratezza la circonferenza del territorio di una tale Comunità, e di coscrivere, rivedere, misurare, e

 auf-

aufgeschrieben, revidiret gemessen und fatiret werden mögen.

Wenn auf diese Art der Umfang der Gemeinden berichtiget ist, haben sich die Angränzenden miteinander in das nöthige Einverständniß zu setzen.

§. 9.

Die zu diesem Geschäfte erforderlichen Schreibmaterialien und gedruckten Tabellen haben die Ortsobrigkeiten, oder Jurisdizenten sich selbst beyzuschaffen.

Die im Lande aufgestellte Oberkommission wird die Anstalt treffen, damit eine hinlängliche Anzahl der vorschriftmässigen Fassionsbögen in den Druck gelegt, und in dem wohlfeilsten Preise, der allgemein bekannt gemacht werden wird, abgefolget werde.

§. 10.

Nach diesen Vorbereitungen ist zu dem Anfang der Operazion selbst zu schreiten. Diese geschieht, so viel die Aufschreibung, Revidirung, Abmessung der Gründe und Fatirung des Ertrágnisses betrift, durchaus auf dem Felde, und müssen dabei gegenwärtig seyn:

fassionare tutti li terreni alla stessa appartenenti.

Dopo aver in questa guisa determinata la circonferenza del territorio delle Comunità, i confinanti possessori devono fra loro passare di concerto per l' operazione.

§. 9.

Alle Superiorità locali, o Giurisdizioni incombe di provvedersi per l' operazione de' necessari requisiti da scrivere, e delle tabelle stampate.

La Commissione Superiore stabilita nella Provinzia disporrà l' opportuno, affinchè venga stampato un sufficiente numero di Tabelle per le fassioni, ed affinchè queste vengano vendute a più bon prezzo, che si farà universalmente noto.

§. 10.

Dopo questi preparativi si deve dare principio all' operazione stessa. Questa, in quanto ella riguarda la *Conscrizione*, *revisione*, *misurazione dei terreni*, e *le fassioni delle rendite* deve farsi da per tutto sulla *campagna*, e *devono* a quest' operazione essere presenti

a)

a) Die Richter und Geschworne der Gemeinde;

b) Die drey Ausschußmänner, welche durch das Loos aus dem Gemeindausschusse gezogen worden;

c) Der Grundeigenthümer in eigener Person, oder durch einen hinreichend Bevollmächtigten, für welchen er aber haften muß.

Die Abschickung eines Bevollmächtigten ist nur fremden Obrigkeiten und höheren Standespersonen, welche innerhalb der Gemeindgränze Gründe besitzen, gestattet: andere Grundeigenthümer werden von der persönlichen Erscheinung nur durch besonders erhebliche Ursachen befreyt.

§. 11.

Bei Gründen, welche in zeitlichen Pacht überlassen sind, muß

a) Das Bekenntniß von dem Eigenthümer,

b) Bei den in Erbpacht gegebenen Gründen von dem Erbpächter, welcher in diesem Falle als Eigenthümer anzusehen ist,

c) Bei Gründen, die einer Gemeinde, Kirche oder Stiftung

a) il Decano, ed i Giurati della Comunità;

b) *I tre Eletti*, che devono essere estratti a sorte dalla *Scelta* delle Comunità;

c) Il *proprietario del terreno* in *propria persona*, o mediante un *mandatario bastevolmente autorizzato*, per cui egli deve essere risponsabile. La delegazione d' un mandatario si permette soltanto *a persone di più riguardevole condizione*, che possiedono terreni entro ai confini delle Comunità: Altri possessori vengono dispensati dall' intervenirvi in persona solamente per *speciali* e *rilevanti* motivi.

§. 11.

I terreni dati in *affitto semplice*

a) devono fassionarsi dal *proprietario del terreno*;

b) i terreni *dati in enfiteusi, a censo*, ed in *affitto perpetuo* devono fassionarsi dall' *enfiteuta*, *dal censualista, e dall' affituale*, che in questo caso devono considerarsi per proprietarj;

c) I terreni di ragione delle *Comunità*, *Chiese*, o *Fondazioni*

C gehö-

gehören, von demjenigen, der sie gegenwärtig verwaltet, und

d) Bei Pfarrgründen von dem Pfarrer selbst abgeleget werden.

§. 12.

Ist das Eigenthum eines Grundes, allenfalls auch nur die Gränze desselben streitig, aber der Besitzstand bekannt, so ist die Fatirung demjenigen aufzutragen, der sich zur Zeit der Fassion in dem Besitze befindet, welches jedoch auf die Entscheidung über das Eigenthumsrecht selbst, und was hieraus fliesset, keine Beziehung haben soll.

Wäre der Besitzstand selbst im Streite, und läge allenfalls aus dieser Ursache der Grund unbenutzt, so muß, weil kein benutzbares Grundstück übergangen und unbesteuert belassen werden kann, woferne nicht etwan auf der Stelle ein Vergleich zu Stand gebracht werden könnte, die Fatirung des Grundes, mit dem den streitenden Partheyen vorbehaltenen Rechte, einer derselben nach Ermessen der Unterkommission aufgetragen werden.

da quelli, che di presente li *amministrano*; e

d) I terreni *parrochiali* dal *paroco* stesso.

§. 12.

Essendo *contenziosa* la proprietà d' un terreno, ovvero solamente i suoi confini, noto però essendo il *possessorio*, in tale caso deve incaricarsi a dare la fassione quell' istesso, che *al tempo* della fassione si ritrova in *possesso*; ciò che però non ha d' avere veruna influenza nella decisione del diritto di proprietà, nè in ciò, che deriva dal medemo.

Se il *possessorio stesso* fosse contenzioso, e se per questo motivo stasse forse incolto il terreno; in tale caso, e qualora non fosse possibile d' effettuarsi nell' istante un componimento, deve la sotto Commissione a proprio giudizio *incaricare una delle parti* litiganti a fassionarlo, salvo il diritto riservato alle medeme; poichè non può sorpassarsi, e lasciarsi senza aggravio verun pezzo di terra, da cui può ricavarsi qualche frutto.

§. 13.

§. 13.

Bey der Operazion ist die vorgeschriebene sogenannte Aufschreibungs-Abmessungs- und Fassionstabelle nach dem Formular Nr. 3. zur Hand zu nehmen, und damit nach der unten folgenden Erklärung in der Aufschreibung auf dem Felde zu verfahren.

Nr. 3.

Die Aufschreibungs-Ausmessungs-und Fassionstabelle zergliedert das Geschäft in zwei Abtheilungen, nämlich:

a) in die Aufschreibung und Ausmessung der Gründe, und

b) in die Bestimmung des Erträgnisses nach ihrer verschiedenen Fruchtbarkeit.

Erste Abtheilung.

§. 14.

Von der Aufschreibung, Revision und allfälligen Ausmessung.

Durch die Aufschreibung der Gründe muß alles benutzbare Erdreich innerhalb der Gränzen einer Gemeinde, es mag gehören, wem es wolle, bekannt werden.

Jeder Grundbesitzer muß seine in der Gemeinde liegende Gründe nach ihrer topographischen Lage angeben. Daher ist

§. 13.

Nell' Operazione deve prenderſi a mano la così detta *Tabella di coſcrizione, miſurazione, e faſſione*, il di cui formolare ritrovaſi al Nro. 3., e deve la ſteſſa adoperarſi nella *coſcrizione*, che ſi farà ſulla campagna in conformità della ſpiegazione, come qui ſotto apparirà. Nr. 3.

La Tabella di *coſcrizione, miſurazione, e faſſione* divide l'operazione in *due* parti, cioé

a) nella *coſcrizione*, e *miſurazione* dei terreni, e

b) nella *determinazione delle rendite* ſecondo la diverſa loro fertilità.

DIVISIONE PRIMA.

§. 14.

Della Coſcrizione, Reviſione, e Miſurazione.

Colla *Coſcrizione dei terreni* deve divenir noto *ogni terreno fruttifero* ſituato entro a' confini d'una Comunità, appartenga egli a chiunque ſia.

Ciascun poſſeſſore di terreno deve indicare le ſue terre ſi-

den auswärtigen Eigenthümern derjenigen Gründe, die in dem Umfange einer fremden Gemeinde liegen, der Tag, an welchem ihre Grundstücke beschrieben, revidiret, oder abgemessen und fatiret werden, vorläufig bekannt zu machen, damit sie sich dabey einfinden mögen.

§. 15.

Um in der Beschreibung der Gründe selbst nicht gehindert zu werden, muß gleich anfangs der ganze Umfang aller zur Gemeinde gehörigen Gründe besichtiget, und die Eintheilung des Bodens in Plätze, das ist: in Hauptfelder, oder Fluren bestimmt werden.

Die Benennung: Platz, Hauptfeld, oder Flur erhält jede Strecke Erdreichs, die durch nebenher laufende Wege, Bäche, Hecken und andere natürliche Gränzen von andern Besitzungen abgesondert ist, oder die an Gründe von ganz verschiedener Benutzungsart anstößt, sie mag aus Aeckern, Wiesen, Weingärten, Waldungen, oder was immer be-

tuate nel territorio della Comunità secondo la loro *situazione topografica*. Quindi ai' proprietari esteri di quei terreni, che sono situati nel distretto d'una Comunità, deve previamente notificarsi il giorno, in cui devono coscriversi, rivedersi, o misurarsi, e fassionarsi i loro terreni, affinchè possino intervenire a quest' operazione.

§. 15.

Per non incontrare impedimenti nella coscrizione stessa dei terreni, deve da principio visitarsi *l' intiera circonferenza* di tutti li terreni compresi in una Comunità, e dividersi il territorio in tanti *distretti*.

La denominazione di *distretto* si attribuisce a *quel tratto di terreno*, che vicine strade, ruscelli, recinti, siepi, o altri *confini* naturali lo separano da altre possessioni, o che confina con terreni di diversa cultura, sia detto distretto composto di campi, prati, vignali, boschi, o di che che sia. Non sono però da comprendersi *in un solo distretto* terreni *di cultura infra se affatto diferente*, quand' an-

ste-

stehen. Jedoch sind Gründe von einer ganz verschiedenen Benutzungsart, wenn sie gleich auf einer oder andern Seite zusammhängen, besonders wenn es um grössere Strecken zu thun ist, nicht in einen Platz zusammzufassen; wofern anders die Verschiedenheit nicht bloß zufällig ist, zum Beyspiel: wenn ein Weingarten, welcher mitten unter andern liegt, durch kurze Zeit als Grasland benutzt wird, wenn ein kleiner Wald, ein kleiner Teich mitten unter Wiesen, oder Aeckern liegt. u. d. g.

Da der Fall möglich ist, daß ein Platz dermal keinen Namen habe, so ist mit Einstimmung der Gemeinde demselben ein willkührlicher Name zu geben, unter welchem er aufgeschrieben werden könne.

§. 16.

Das Dorf, der Flecken, oder das Städtchen selbst mit den dazu gehörigen Hausnumern ist einem Platze gleich zu halten, und der Ortsplatz zu nennen, in welchem jedes Haus mit seiner Konskripzionsnumer und Vorschreibung des dermaligen Besitzers eine eigene Post auszumachen hat, jedoch ohne daß der Grund desselben in die Ausmessung kömmt.

che da un lato, o dall' altro fossero uniti, specialmente nel caso, in cui si trattasse di un maggior tratto di terreno, eccettuatone che la diversità fosse accidentale; per Esempio: se un vignale posto in mezzo agl' altri, per breve tempo venisse coltivato per il fieno; se un piccolo bosco, una peschiera situata fosse in mezzo a prati, e campi; &c.

Comecchè può darsi il caso, che un simile *distretto* di presente non abbia *verun nome*, così se ne darà al medemo col consenso della Comunità un' arbitrario, col quale possa indi essere coscritto.

§. 16.

Un villaggio, una terra, o una citadella coi numeri delle case deve considerarsi eguale ad un *distretto*, e nominarsi *il distretto del luogo*, in cui ogni casa col suo numero di coscrizione, e colla premessa annotazione del presente possessore, ha da formare una separata partita, senza che però il fondo del *medemo* venga misurato.

Unmittelbar nach dem Hause muß der Hausgarten unter einer besondern Post angeführet werden. Der Ortsplatz wird in der Faßionstabelle zuerst zu erscheinen haben, und wo sich der Fall ergiebt, daß mehrere kleine Ortschaften in eine Gemeinde zusammgezogen werden, ist der Ortsplatz mit Beirückung des Ortsnamens so oft zu wiederholen, als die Reihe eine neue Ortschaft trift. In Gemeinden aber, welche aus zerstreuten Häusern bestehen, bleibt der Ortsplatz ganz hinweg; wie denn auch selbst bei zusammhängenden Gemeinden die vom Orte entfernten Häuser nicht in den Ortsplatz einzuziehen, sondern an dem Orte, wo sich selbe befinden, zu beschreiben sind.

Die Ausmessung hat zum Endzwecke, den Flächeninhalt einer Strecke ohne Rücksicht auf die Art, wie sie benutzt wird, noch wer der Eigenthümer ist, zu bestimmen. Sie wird von dem Richter und Geschwornen gemacht.

§. 17.

Der Anfang der Ausmessung geschieht auf einem obrigkeit-

Immediatamente dopo la casa deve riportarsi l' orto di casa in una rubrica particolare.

Il *distretto del luogo* dovrà comparire il primo nella Tabella della fassione, e dandosi il caso, che *più piccoli luoghi* vengano compresi in *una* Comunità, deve rinovarsi l' annotazione *del distretto del luogo* coll' aggiunta del suo nome, ogni volta, che secondo *l' ordine* apparisce un luogo nuovo. Trattandosi di Comunità composte di *Case disperse; il distretto del luogo* non viene coscritto, come pure, trattandosi di Comunità unite, *le Case distanti dal luogo* non devono comprendersi *nello distretto del luogo*, ma devono descriversi *nel luogo medemo*, dove si ritrovano.

La misurazione hà per fine di determinare *la quantità della superficie d' un tratto di terreno*, senza riflettere alla qualità del suo frutto, nè al possessore. Ella viene eseguita *dal decano*, e *dalli giurati*.

§. 17.

Il principio della misurazione si fa con un terreno ap-

li-

lichen Grunde, damit Richter und Geschworne von der Art derselben nebst der in der Ausmessungsinstrukzion enthaltenen Belehrung auch praktisch unterrichtet werden, und eine Fertigkeit erhalten, nachher die Ausmessung der Gemeindgründe selbst leichter zu Stand zu bringen.

§. 18.

Sollte bei Gründen, welche bißher weder unter den Dominikal- noch unter den Rustikalgründen versteuert worden sind, sich ein Anstand ergeben, welche Eigenschaft denselben zukomme, so ist, ohne sich bei einer Untersuchung aufzuhalten, bloß auf den Besitzstand zu sehen, der auf keinerley Weise irgendwo verletzt werden kann, noch soll. Dominien also, welche vielleicht bey der Ausmessung bißher von den Unterthanen nicht versteuerte Gründe in Anspruch zu nehmen den Anlaß ergreifen wollten, müßten an die gehörigen Wege, ihr Eigenthumsrecht darzuthun, verwiesen werden, wo aber denselben die bis dahin von Seite der Untertha-

partenente *alla Superiorità*, affinchè il decano, e li giurati oltre l' ammaestramento contenuto nell' istruzione per la misurazione, vengano ancora istruiti *in pratica* del metodo d'eseguirla, ed aquistino la speditezza necessaria, onde poter indi eseguire da per se con maggiore facilità la misurazione dei terreni nella loro Comunità.

§. 18.

Se rispetto a' terreni, che finora nè come terreni dominicali, nè come rusticali hanno pagata gravezza alcuna, insorgesse una questione circa la loro *qualità*: in tale caso, senza trattenersi con inquisizioni, deve riflettersi unicamente al *possessorio*, che in verun modo, e luogo nè può, nè deve pregiudicarsi.

Quindi le Superiorità, che nella dimensione volessero forse cogliere l' occasione di pretendere la proprietà di terreni, per cui i Sudditi finora non pagarono gravezza, dovrebbero rimettersi a provare il loro diritto di possessorio alle competenti istanze, dove però non li può

nen unterlassene Fatirung, und folglich die unterbliebene Versteuerung einiger Gründe zu keinem Behufe dienen kann.

§. 19.

Bey jenen Gründen, die noch nicht abgemessen worden sind, wird der Richter und Geschworne, nachdem sie mit den erforderlichen Meßinstrumenten versehen, und durch die Uebung vorbereitet worden, die Länge und Breite eines jeden Grundes nach der Ordnung, wie sie liegen, abmessen; die bereits ausgemessene Gründe aber mit der genauesten Aufmerksamkeit revidiren, ohne Unterschied, wem solche gehören, und ob selbe Aecker, Wiesen, Hutweiden, Gärten, Waldungen, rc. sind. Das, was sie gefunden, wird in die Fassionstabelle nach der Länge und Breite in die 4 Rubriken, und der Ausschlag davon an Jochen bey jeder einzelnen Grundgattung in die dazu bereiteten Kolonnen des Fassionsformulars eingetragen.

suffragare la circostanza, che fin' allora i Sudditi non abbiano fassionato un qualche terreno, e consequentemente non abbiano per quello pagata veruna contribuzione.

§. 19.

Provveduti essendo il decano, e li giurati degli stromenti necessari per la misurazione, e preparati a tale operazione colla pratica, misureranno secondo l' ordine topografico *la longitudine*, e *latitudine* di ciascun terreno, che non è stato misurato, e rivederanno i terreni già misurati colla più esatta attenzione, senza farne *differenza*: appartengano a chiunque, siano campi, prati, comunali, Orti, boschi &c. Ciochè essi ritroveranno, verrà riportato secondo la longitudine, e latitudine nelle quattro rubriche della Tabella delle fassioni, *ed il resultato* di questo, ridotto in Jugeri nelle colone della medesima Tabella *destinate* ad ogni qualità di terreno.

§. 20.

§. 20.

Wo gleiche Figuren ausfallen, wird die Breite mit der Länge multiplizirt, und daraus die Anzahl der Quadratklaftern, aus diesen aber die Anzahl der Joche bestimmt. Wo aber ungeformte auf viele Ecken und Winkel hinauslaufende Figuren vorkommen, zu deren Berechnung die den Richtern und Geschwornen ertheilte Belehrung nicht zureichen kann, ist sogleich die Anzeige an die Unterkommission zu erstatten, damit ein Ingenieur zur Abmessung und Berechnung dahin abgeschicket werde.

§. 21.

Da der Ortsobrigkeit, oder dem Jurisdizenten zur Pflicht liegt, daß die allgemeinen Befehle von ihren Unterthanen genau befolget, und die Belegung so eingeleitet werde, damit eine Gemeinde gegen die andere, ein Unterthan gegen den andern sich nicht beschwert finde; so haben die obrigkeitlichen Beamten während der Ausmessung ihrer Gemeinden, ob sie alles richtig und gut machen, nachzusehen, die Unkündigen zu belehren, auch einen oder

§. 20.

Dove risultano figure *regolari*, si moltiplica la *latitudine* colla *longitudine*; da questa moltiplicazione si forma il *Numero* dei *Klafteri quadrati*; e da questo il Numero dei *Iugeri*. Dove poi si presentano figure *irregolari*, con molti *lati*, *ed angoli*, non bastando per calcolarli l'istruzione data al Decano, ed a' Giurati, deve ciò tosto insinuarsi alla sotto Commissione, affinchè venga spedito un Ingegnere per farne la misurazione, e calcolazione.

§. 21.

Essendo un dovere d'ogni Superiorità locale, o Giurisdizione, che siano eseguiti con accuratezza dai rispettivi suoi Sudditi, o Giurisdizionali gl'ordini generali, e che l'operazione sia in modo tale diretta, che una Comunità non venga oggravata di più dell'altra, nè un Suddito più dell'altro; così gl'Ufficianti delle Superiorità, durante la misurazione dei terreni delle loro Comunità, devono esaminare, se il tutto sia esegui-

den andern der schon abgemessenen Gründe nachmessen zu lassen, um die Richtigkeit dadurch zu bestättigen.

§. 22.

Zu diesem Ende werden auch die obrigkeitlichen Stellvertreter und Beamten durch die Unterkommission und vorzüglich durch den bei derselben angestellten Ingenieur den praktischen Unterricht nach der hiezu eigens verfaßten unter Nro. 4. beigedruckten Belehrung erhalten, wie die Ausmessung der Gründe vorzunehmen, und den dabei sich ergebenden Anständen zu begegnen sey.

§. 23.

Da die Gewohnheit der Länder fast für jede Gattung der Gründe ein anderes Grundmaaß, und eine andere Benennung desselben eingeführt hat, so wird dem Grundeigenthümer zu seiner Erleichterung gestattet, seine Angabe nach der im Lande bestehenden Benennung einzurichten; der Name des Grundmasses Campo nach der Gewohnheit des Landes in die in dem Fassionsformular Nro. 3. dazu eröfnete Rubrike einzuschreiben, und

to a dovere, istruire gl'inesperti, ed ancora far *rimisurare* un o l'altro pezzo di terra già misurato per assicurarsi dell' accuratezza.

§. 22.

A tal fine i Sostituti delle Superiorità, e loro Uffizianti veranno dalla sotto Commissione, e principalmente dall' Ingegnere a ciò destinato istruiti in pratica del metodo di misurare i terreni, e d'appianare le difficoltà, che potessero presentarsi, secondo l'annessa istruzione Nro. 4., che precisamente a questo fine si è formata.

§. 23.

Avendo l'uso del paese introdotta quasi per ogni qualità di terreno una differente *misura*, e *denominazione*, così per maggior commodo d'ogni proprietario di terreni si permette di poter indicare il proprio terreno colla denominazione della misura usitata nel paese; quindi dovrà riportarsi nella Rubrica destinata nella Tabella delle fassioni Nro. 3. la denominazione della misura *Campo* secondo

gleich

gleich nebenan die Anzahl zu setzen seyn, wie viel das vorkommende Grundstück von diesem Grundmasse in sich fasset. Der durch die Ausmessung sich zeigende Flächeninhalt muß in Joche zu 1600. Quadratklaftern reduziret werden.

Zweite Abtheilung.

§. 24.

Erhebung und Bestimmung des Erträgnisses.

Nach vollzogener Ausmessung eines jeden Grundes ist auf die Erhebung und Bestimmung des Erträgnisses überzugehen. Es hat aber diese zur nämlichen Zeit und in der Ordnung zu geschehen, wie dieselbe zur Aufschreibung, und hauptsächlich zur revidirung oder Ausmessung der Gründe vorgeschrieben worden ist, daher bei Fatirung und Bestimmung des Erträgnisses eben jene Personen zugegen seyn müssen, welche bey der revidirung, oder Ausmessung anwesend waren.

§. 25.

Die Fatirung und Bestimmung des Erträgnisses selbst ge-

l'uso del paese; ed a *canto* della medema rubrica dovrà annotarsi la quantità della misura, che contiene il rispettivo pezzo di terra. La quantità poi della superficie del terreno risultante dalla misurazione dovrà ridursi in Jugeri a ragione di 1600 Klafteri quadrati.

DIVISIONE SECONDA.

§. 24.

Rilevazione, e determinazione della Rendita.

Eseguita la misurazione di cadaun terreno, si dovrà passare alla *rilevazione*, e *determinazione della rendita*.

Questa però si dovrà fare nell' istesso tempo, e coll' ordine prescritto per la coscrizione, e principalmente per la revisione, o misurazione de' terreni; perlochè all' occasione delle fassioni, e della determinazione delle rendite dei terreni devono essere presenti quelle persone stesse, che asistettero alla revisione, o misurazione.

§. 25.

La stessa rilevazione, e determinazione della rendita deve

 schieht

schieht nach folgenden Grundsätzen:

1mo Muß jeder Grundeigenthümer, oder Besitzer von seinem Grunde das Erträgniß selbst fatiren.

2do Muß das eigene Bekenntniß von allen Gattungen des nutzbaren Grundes abgeleget; und das Erträgniß auf jene 4 Hauptgattungen der Gründe, als: Aecker, Wiesen, Weingärten und Waldungen reduziret werden, welche in der oben unter Nr. 3. angehängten Fassionstabelle erscheinen.

§. 26.

Die Gattungen des nutzbaren Grundes sind eigentlich folgende:

a) Aecker.
b) Trisch- und Rottäcker.
c) Teiche.
d) Wiesen.
e) Gärten.
f) Hutweiden und Alpen.
g) Gestrippe.
h) Weingärten.
i) Waldungen.

Bergwerke von Gold- Silber- Eisen- Steinkohlen- und dergleichen, Salzkokturen, Steinbrü-

farsi secondo le seguenti massime:

1mo. Ciascun proprietario, o possessore deve *da per se* fassionare la rendita del suo terreno.

2do. Questa propria fassione deve comprendere *tutte* le qualità di terreni fruttiferi, e la rendita deve restringersi alle 4 qualità principali di terreni, cioè: a *campi*, *prati*, *vignali*, e *boschi*, apparenti nell' annessa Tabella di fassione Nro. 3.

§. 26.

Le Qualità dei terreni fruttiferi sono propriamente le seguenti:

a) Campi.
b) Campi di riposo.
c) Peschiere.
d) Prati.
e) Orti.
f) Pascoli comunali, ed Alpi.
g) Cespugli.
h) Vignali.
i) Boschi.

Miniere d'Oro, d'Argento, di ferro, di Carbone fossile, e simili, saline, Cave di pietre, co-

che,

che, als Zweige der blossen Industrie, haben nicht anders als nach ihrer Oberfläche in der Aufschreibungs = Ausmessungs = und Erträgnißfassion zu erscheinen.

Steinfelsen, ganz unfruchtbare Gebirge, Moräste, welche nicht zur Weide, oder auf andere landwirthschaftliche Art benutzt werden können, Strassen, Fuhr- und Hohlwege, Wasserrisse, und derlei Grundtheile, die gar nichts tragen, haben aus dem Bekenntnisse wegzubleiben. Doch sind sie, so wie sie in topographischer Ordnung liegen, bei Aufzeichnung der fruchtbringenden Realitäten mit der Anmerkung kurz zu nennen, daß sie als unträgbare Gründe nicht gemessen, auch davon kein Erträgniß fatiret worden.

§. 27.

Die Fassion der Aecker ist nach dem Körnererträgnisse zu erheben. Zu dieser Bestimmung sind eigentlich nur die 4 Hauptkörnergattungen: als: **Waizen, Korn, Gersten** und **Haber (Hafer)** anzunehmen. Jeder Grundeigenthümer hat von seinem Felde von diesen 4 Körner-

me rami di semplice industria dovranno riportarsi nella Tabella di coscrizione, misurazione, e delle rendite solamente relativamente alla loro *Superficie*. *Scogli sterili*, *Montagne*, e *Paludi*, i quali non possono servire nè per *pascolo*, nè per verun altro oggetto di economia; *Strade*, *Viali*, *Scavazioni* prodotte dalle aque, e simili, che nulla producono, non dovranno entrare nella fassione. All' occasione però della coscrizione delle realità fruttifere, dovranno questi tratti di terra secondo l'ordine topografico brevemente annotarsi colla circostanza, che come fondi *infruttiferi* non siano stati misurati, nè fassionati.

§. 27.

La fassione dei *Campi* dèe rilevarsi a ragguaglio del *prodotto in Grani*. Per stabilire questo prodotto non si farà rifflessione, se non alle 4 qualità di grani principali, cioè: *Formento*, *Segalla*, *Orzo*, *ed Avena*. Ogni proprietario dovrà fassionare del suo terreno cadauna

gattungen diejenigen zu fatiren, die auf demselben insgemein, und zwar an Winter- und Sommerfrucht gebauet worden.

Die Erhebung selbst geschieht folgendergestalt:

Der Eigenthümer wird befragt, wie viel er auf sein Feld aussäe? und wie viel er Körner an Winter- und Sommerfrucht in einem mittelmässig fruchtbaren Jahre ärnte? woraus sich der ganze Betrag der Aernte ergiebt. Der Acker hielte z. B. in der Aussaat 25 Metzen: der Besitzer giebt an, daß er an Waizen 5 Körner, und an Gerste eben so viel ärndte, so wird in der Fassionstabelle unter die Rubrike: **Waizen** der angegebene Betrag mit 125 Metzen, und unter die Rubrike **Gerste** der angesagte Betrag mit 125 Metzen angesetzt.

Sagt der Grundbesitzer, daß er auf seinem Felde 3 Metzen Korn und 4 Metzen Haber baue, und daß er vom ersteren 7 Körner und vom letzteren 6 Körner ärndte, so wird der Betrag an Korn mit 21 Metzen, und von Haber mit 24 Metzen in die in der Tabelle vorgezeichnete 7te Rubrike einge-

delle sudette 4 qualità di grano, che comunemente vi si seminano, distinguendo le rispettive seminaggioni d'Inverno, e di Estate

La rilevazione stessa deve farsi come segue:

Il proprietario viene interrogato, quanto egli semini sopra il suo campo? e quanto grano si d'Inverno, che d'Estate egli raccolga in un anno di mediocre raccolta? donde risultar deve l'intiero importo della raccolta.

Se per Esempio si seminassero sopra un campo 25 pesinali; il possessore fassiona, che egli in *formento* raccolga cinque grani per uno, e la stessa quantità *in orzo*, si dovrà nella Tabella della fassione sotto la rubrica *Formento* annotarsi il fassionato importo con 125 pesinali, e sotto la rubrica *Orzo* il medesimo fassionato importo con 125 pesinali.

Fassionando poi il Possessore, che egli semini nel suo campo 3 pesinali di Segalla, e 4 d'Avena, e che del primo raccolga sette grani per uno, e tra-

tragen, wie es die in dem Formular Nr. 3. enthaltenen Beispiele zeigen.

Wenn jedoch ein oder der andere Grundbesitzer keine von diesen 4 Hauptgattungen der Körner, sondern andere Nebenfrüchte bauen sollte, so sind die letzteren nicht zu fatiren, sondern der Grund ist anderen seiner Fruchtbarkeit gleichkommenden Gründen gleich zu halten, und nach dem hiernach ausfallenden Resultat ist das Erträgniß in die bemerkten 4 Hauptkörnergattungen anzusetzen.

§. 28.

Die Bekenntnisse bei verpachteten Gründen sind ebenfalls nach dem Erträgnisse abzulegen, ohne daß bei dem zeitlichen Pachte auf das Pachtgeld, oder was der Eigenthümer sonst von dem Pächter empfängt, zurückgesehen, noch bei dem Erbpachte die Abgabe an das Dominium direktum abgeschlagen werden kann.

del secondo sei per uno, verrà annotato nella Tabella alla rubrica 7 l' importo in *Segalla* con 21 pesinali, ed in *Avena* con 24 pesinali, conforme lo dimostrano gl' esempi nel formolare Nro. 3.

Se però un o l'altro dei Possessori non seminasse *veruna* di queste 4 principali qualità di grano, ma bensì *altri frutti*, questi ultimi non sono da fassionarsi, ma la terra dovrà ragguagliarsi colla fertilità di altre uguali terre, ed annotarsi il resultato della rendita in ragguaglio delle quattro principali qualità di grani.

§. 28.

Le terre *affittate* devono parimente fassionarsi secondo la loro *rendita*, senza far riflesso negli affitti *semplici*, all' *affitto*, o a qualunque altra cosa, che il proprietario riceve dal suo colono, e senza che si possa difalcare negli *enfiteosi*, e negli *affitti perpetui* o *censitici*, quel tanto, che l' enfiteota, il colono perpetuo, o il censitico presta al *dominio diretto*.

F 2 §. 29.

§. 29.

Die Obrigkeiten, Pfarrer, und alle Grundbesitzer, welche ordentliche Rechnungen führen, haben ihr Körnerertrágniß mittels 9jährigen Rechnungsauszügen, nämlich: vom Jahre 1774 bis 1782 auszuweisen, und zwar von jedem Mayerhofe insbesondere, woraus sich dann von selbst der Betrag von 1 Jahr an Sommer- und von 1 Jahr an Winterfrucht ergiebt, welch einjähriger Betrag von jeder Gattung in die gehörige 7te Rubrike des Fassionsformulars Nr. 3. anzusetzen ist. Diese Rechnungsbeweise, wie weiter unten folgen wird, werden zugleich als Vergleichungsmittel bei Beurtheilung und Kontrolirung sämmtlicher gemachten Bekenntnisse dienen. Sollte aber

§. 30.

Ein oder der andere Grundbesitzer seinen Grund aus Nachlässigkeit, oder sonst einer anderen Ursache nicht gehörig bestellet haben, folglich von demselben auch nicht einmal ein dessen Eigenschaft angemessenes Mittelerträgniß angegeben werden, so hat die Gemeinde und der obrigkeitliche Be-

§. 29.

Le Superiorità, i Parochi, e tutti i possessori di terre, i quali tengono *conti regolati*, devono dimostrare la rendita dei loro grani mediante i registri di 9 anni, cioè dall' anno 1774 fino l' anno 1782, e ciò d' ogni possessione separatamente; donde risulterà l' importo della raccolta d' un anno in grani d' Inverno, il qual importo di rendita d' un' anno dovrà riportarsi nella competente rubrica *7ma* del formolare della fassione sub Nro. 3. I mentovati registri, conforme si dirà in seguito, serviranno ai mezzi comparativi per rettificare, e di Controleria a tutte le fassioni. Se poi

§. 30.

Se un o l' altro possessore o per *negligenza*, o per qualche altra *cagione* non avesse *dovutamente coltivato* il suo terreno, e che conseguentemente la rendita del medemo si notificasse a ragguaglio d' una *mediocre raccolta*, allora la Comunità, e l' Ufficiante della Su-

amte

amte sich an diese geringe Angabe nicht zu halten, sondern von dergleichen vernachlässigten Gründen das Erträgniß in Vergleichung mit den übrigen Gründen einer gleichen Eigenschaft anzusetzen.

§. 31.

Nachdem der Ausdruck: Trische, Trischfelder, oder Rottäcker nicht aller Orten bekannt ist, so wird erinnert: daß hierunter Gründe verstanden werden, welche nicht ordentlich, wie die gewöhnlichen Ackerfelder, sondern nur alle 3 oder 4 Jahre, auch noch seltner gebauet, ausserdem aber meistentheils als Hutweiden benutzet werden. Oft ist es mehr die Folge einer üblen Gewohnheit, oder übermässigen Anzahl der Gründe eines Besitzers, als der natürlichen Unfruchtbarkeit des Bodens, daß der Grund nur als Trischfeld benutzet werde: daher müssen die Ortsobrigkeiten und die Gemeinden nicht angehen lassen, daß ein Grundstück als Trisch- oder Rottacker angegeben werde, welches als Acker, oder Wiese benutzet werden kann.

periorità non avrà da prendere in considerazione questa *leggera* notificazione; ma dovrà annotare l'importo di simili negletti fondi a *ragguaglio* della rendita di altre terre d' uguale qualità.

§. 31.

Non essendo noti in tutti i luoghi li così detti *campi di riposo*; così si avverte, che sotto questi s' intendono quelle terre, le quali non vengono arrate, se non che ogni 3. 4. e più anni, e fuori di quei tempi per lo più servono di pascolo comunale. Questo riposo, che si dà alla terra è di sovvente la conseguenza piuttosto d'una *cattiva consuetudine*, o d' una troppo grande quantità *di terra* per un possessore, che della *naturale* sterilità del fondo.

Non devono quindi permettere le Superiorità locali, e le Comunità, che un fondo venga notificato come *campo di riposo*, che potrebbe essere seminato, o servire di prateria.

Von solchen Feldstücken ist also immer vorher zu entscheiden, ob das als Trischfeld angegebene Grundstück wirklich wegen übler Beschaffenheit des Bodens in die Klasse der letztern, oder unter jene der allgemeinen benutzbaren Aecker und Wiesen zu zählen sey.

Wird der Grund nicht als Trisch befunden, so ist er als ackerbarer Grund anzusehen, und davon das Körnererträgniß verhältnißmässig nach der Vorschrift anzusetzen.

Rispetto a tali terreni si dovrà prima giudicare, se la terra fassionata come campo di riposo possa essere annoverata per la sua cattiva qualità frà questa classe, o se piuttosto annoverar si debba frà i communi fruttiferi, campi, e prati.

Se non si può considerare la terra come *campo di riposo*, ella considerarsi deve per *campo fruttifero*, ed annotarne con proporzione la rendita di essa in grani, come viene prescritto.

§. 32.

Wirkliche Trischfelder hingegen sind nach ihrem Ertrage mit Rücksicht, wie sie benutzet werden, in der zukommenden Rubrike des Körnererträgnisses anzuführen: aber es ist in der zweiten Rubrike der Fassionstabelle ausdrücklich anzumerken, in wie viel Jahren derlei Trischfelder gebauet werden.

§. 32.

I campi, che effettivamente possono considerarsi come campi di riposo, devono annotarsi nella propria rubrica della rendita in grano a ragguaglio, che vengono seminati; ma deesi però nella rubrica seconda della Tabella espressamente annotare quanti anni simili campi di riposo non vengono seminati.

§. 33.

Teiche sind nach ihrer Oberfläche mit dem Erträgnisse der ackerbaren Gründe zu vergleichen, weil die meisten abgelassen und

§. 33.

La rendita delle Peschiere è da calcolarsi a ragguaglio della loro superficie, come se fossero campi *arrativi*, mentre la

ange-

angebauet werden können, weil die Fischerei in Teichen als ein Industriale angesehen werden muß, und zum Theil mit mehreren Auslagen verbunden ist. Sie sind daher mit dem Körnerertrágnisse der ihnen am nächsten gelegenen und in der Fruchtbarkeit gleichkommenden Aecker anzusetzen, jedoch in der Fassion und deren 2ten Rubrike ausdrücklich als Teiche zu bemerken.

§. 34.

Das Erträgniß von Wiesen ist nach der Anzahl der davon kommenden Fuhren an Heu und Grummet zu erheben, und sodann nach dem Mittelertrage im Gewichte unter der eigens dazu in der Fassionstabelle vorgeschriebenen Rubrike anzusetzen.

§. 35.

Gärten von allen Gattungen gehören unter die Wiesen. Ihr Erträgniß ist ohne Rücksicht auf Gemüs, oder sogenanntes Grünzeug, oder Obst, welches darauf gepflanzet wird, nach der besten Gattung der Wiesen anzunehmen. Nur sind diejenigen

massima parte di quelle può essere diseccata, e ridotta in cultura; e perchè le Peschiere devono considerarsi come un' oggeto *d' industria*, e perchè vi orichiedonsi molti dispendi; Devono quindi le medesime annotarsi a ragguaglio della rendita de' campi ad esse più vicini, e di *uguale* fertilità, nelle fassioni però alla rubrica seconda devono apparire espressamente come Peschiere.

§. 35.

Le rendite dei *Prati* sono da rilevarsi a ragguaglio del quantitativo dei *carri* del *primo*, e del *secondo fieno*, che si raccoglie, e sono di annotarsi a ragguaglio *della raccolta mediocre* in peso nella rubrica prescrita nella Tabella delle fassioni.

§. 36.

Orti d' ogni qualità appartengono alla Classe de' *prati*.

La loro rendita dee essere calcolata in ragguaglio d'uno de' migliori prati senza far riflessione agl' *Erbaggi*, ed altri *frutti*, che vi si raccolgono.

Gärten, welche sich hie und da in den Dörfern von gar schlechter Eigenschaft finden, ausgenommen, welche nach Maaß ihrer Grundbeschaffenheit mit dem Erträgnisse von Wiesen minderer Gattung verglichen und hiernach angesetzt werden können. In der Fassionstabelle aber muß die Benennung Gärten in der Rubrike der Grundbeschreibung erscheinen.

§. 36.

Da es erwünschlich ist, daß Hutweiden vertheilet, und umgerissen werden, so können solche nicht anders, als nach der Eigenschaft der Wiesen beurtheilet werden. Jedoch müssen sie mit der geringsten Gattung derselben verglichen, und hiernach in die Erträgnißrubriken angesetzet werden. Hutweiden aber, die auf keine andere Art, als mit Weide benutzt werden können, und von gar schlechter Eigenschaft sind, können auch nur mit ihrem noch geringern Erträgnisse und nach billigem Befinden der Unterkommission unter die Rubrike der Wiesen angesetzt, jedoch die Ursache dieses geringen Ertrags in der 2ten Rubrike der

Si dee però eccettuare quegl' *Orti d' inferiore qualità*, che si trovano nei Villaggi, i quali rapporto alla loro natura dovranno essere uguagliati, e considerati come prati *d' inferiore qualità*. Nella Tabella delle fassioni poi deve apparire la denominazione *Orti* nella rubrica destinata alla descrizione del terreno.

§. 36.

Essendo desiderabile, che i *pascoli comunali* vengano *divisi*, e *spezzati*, questi non possono essere considerati se non in ragguaglio de' *Prati*. Debbono però i medemi essere uguagliati alla qualità più *inferiore* di prati, e come tali annotati nella rubrica d.lle rendite.

Quei pascoli comunali poi d'infima qualità, i quali non servono se non *unicamente* di pascolo, possono essere da un equo discernimento della sotto Commissione annotati *ancora di minor* rendita di qualunque prato sotto la rubrica *Prati*; dovrà però indicarsi la ragione di tale tenue rendita nella seconda

Grund-

Grundbeschreibung voraus angemerkt werden.

Alpen sind entweder mit Heu oder Grummet, welches auf solchen gemäht werden kann, oder, wenn sie verpachtet sind, der Pachtschilling als Erträgniß anzunehmen, und hiernach das Naturale unter der Rubrike von Wiesen anzuführen, der Umstand aber in der Grundbeschreibungsrubrike zu bemerken. Z. B. eine Alpe wäre um 200 fl. jährlich verpachtet, und der Centner Heu kostete daselbst 20 kr., so müssen in der Rubrike Wiesen 600 Centner Heu angesetzt werden. Wäre aber eine solche Alpe weder im Ganzen verpachtet, noch durch den Auftrieb des einzelnen Viehes, und den davon zu entrichtenden Zins benutzet, so ist sie mit denjenigen, die ihr am nächsten sind, zu vergleichen, und ihr Ertrag verhältnißmässig anzusetzen.

Gestripp oder Strauchwerk, welches für keine Waldung angesehen werden kann, ist als Hutweide zu behandeln, und derselben Erträgniß nach jener anzunehmen.

rubrica delle coscrizioni delle terre.

La rendita delle *Alpi* si calcolerà o relativamente al primo, e secondo fieno, che vi si raccoglie, o relativamente all' *affitto*, per il quale fossero affittate; e se ne annotarà il fieno sotto la rubrica *Prati*, con accennare questa circostanza nella rubrica della coscrizione dei terreni; per Esempio: se un' Alpe fosse affittata per 200 Fiorini all' anno, ed il centinajo di fieno costasse quivi 20 Carantani, così converrà porre nella rubrica di Prati 600 centinaja di fieno.

Se poi una simile Alpe non fosse nè *intieramente* affittata, nè usufruttuata col pascolo degli animali, nè rendesse verun affitto, così converebbe comparare la di lei rendita con quella d' una delle vicine Alpi, ed annotare proporzionatamente la sua rendita.

Cespugli, che non possono riguardarsi come boschi, saranno considerati come *pascoli comunali*, e si calcolerà la loro

rendita a ragguaglio di questi ultimi.

§. 37.

Bei demjenigen Sand- und Leimgruben, wo der Grund schon ausgegraben ist, in soferne solcher nicht wieder zum ackerbaren Feld hergestellet worden, kömmt das Erträgniß eben so, wie bei Hutweiden, anzuschlagen.

§. 37.

La rendita delle *cave* di *Sabbia*, e *d'Argilla* si annoterà a ragguaglio di quella dei *pascoli comunali*, qualora quelle non fossero ridotte in campi.

§. 38.

Bei Weingärten, und bei den mit Weinreben gepflanzten Aeckern wird das Erträgniß an Wein eben so, wie bei den übrigen Gründen, von den Eigenthümern selbst bekennet. Da aber bei keiner Realität das Erträgniß des einen Jahrs gegen das andere so sehr unterschieden ist, als bei Weingärten, so hat die Ortsobrigkeit und Gemeinde eine besondere Aufmerksamkeit nöthig, um keine zu geringe Angabe für bekannt anzunehmen.

Uebrigens geschieht die Eintragung des erhobenen Erträgnisses in die in der Fassionstabelle eigens bestimmte Rubrike nach den im Durchschnitt für ein Jahr ausgefallenen Eimern.

§. 38.

La rendita del Vino nei Vignali, e campi avidati dee fassionarsi dal possessore come quella di altri terreni. E siccome la raccolta del vino più d'ogn'altra va soggetta un anno coll'altro a rimarchevoli *differenze*, così dovrà rispetto a questa avere la Superiorità locale, e Comunità un'attenzione particolare, e non riputerà con facilità accettabile per sincera una fassione troppo leggera.

L'annotazione della rilevata rendita in vino dovrà *riportarsi* nella Tabella delle fassioni alla propria sua rubrica in Emeri, a ragguaglio dell'importo d'un anno risultante da un calcolo medio.

§. 39.

Waldungen muß jeder Eigenthümer forstmässig abschätzen lassen, dergestalt, daß aus dieser Schätzung der richtige Ertrag nach dem Klaftermaasse und nach Unterschied des harten und weichen Holzes zur Steuerbelegung angenommen werden kann.

Bei der Abschätzung selbst muß nicht nur auf die verschiedene Gattung und den Wachsthum des Holzes, sondern auch auf den möglichen Anwerth und Preis, dann auf die Gegend, Lage und Zeitumstände der genaue Bedacht genommen werden. Es sind dabei die obrigkeitlichen, Gemeind- oder Privatholz-natural- und Geldrechnungen von 9 Jahren zu erheben, auch ausserordentliche Fälle anzuzeigen, um hiernach die eingebrachten Schätzungen vergleichen zu können.

Ueberhaupt ist jedoch, da die Erhaltung des Holzes so nothwendig ist, zu sorgen, daß die Schätzung der Waldungen, besonders in den ebenen Gegenden, gegen die Ausrottung derselben und ihre Verwandlung in Felder dem Ei-

§. 39.

Ogni proprietario dee far stimare i suoi *boschi* secondo la comune *perizia* dei *boschi*, in modo, che la vera rendita risulti dall' Estimo a ragguaglio di *Klafter*, e colla differenza del Legno *duro*, e dell' *ordinario*, onde possa essere aggravata.

Deesi quindi nell' estimazione non solamente far attenzione alla *diversa qualità* del Legno, ma ancora al *possibile esito*, e *prezzo* del medesimo, così ancora al *distretto*, alla *situazione*, ed alle *circostanze* dei tempi. Perciò si dovranno rilevare i conti di 9 anni delle Superiorità, Comunità, e de' privati, come non meno notificare i casi straordinarij, per poter *paragonare* tutti i rapporti delle differenti stime.

Essendo però necessaria la conservazione dei boschi, si dovrà aver attenzione, che l' estimazioni de' boschi situati singolarmente nel piano siano talmente regolate relativamente a' campi, che la loro estirpazione e riduzione in cultura non

genthümer niemals einen Vortheil verschaffen könne.

Endlich sind auch diejenigen Waldungen, welche sich in einer solchen Lage befinden, daß der Eigenthümer sich hievon weder durch einen Holzverschleiß, noch durch sonst eine andere Benutzung einen Ertrag zu verschaffen vermag, wie Gestrippe und Hutweiden anzusehen; der auf solche Art davon erhobene Ertrag aber ist unter der Rubrike der Waldungen aufzuführen.

§. 40.

Wenn solchergestalt die einzelne revidirung, Ausmessung und Fatirung bei der Obrigkeit und Gemeinde geendigt ist, so hat der obrigkeitliche Beamte die Fassionstabelle durch Addirung aller Posten Rubrikenweis abzuschliessen. Die 4 Körnergattungen sind sodann in eine Summe zusamm zu ziehen, und hieraus ist der einjährige Ertrag zu berechnen, aus welchem endlich durch die Division sich der Durchschnitt in Körnern und anderer Nutzung für jedes Joch und für jeden Metzen ergiebt, wie ein und anderes aus dem bei dem Formular Nr.

possa giammai ridondare in *vantaggio* del possessore.

Finalmente que' boschi, de' quali per la loro situazione il possessore non può ricavare verun profitto, debbono essere considerati come *boscaglie*, e *pascoli comunali*: l' importo dell' utile nel mentovato modo rilevato dee essere nella rubrica *Boschi* riportato.

§. 40.

Se in questo modo la *revisione*, *misurazione*, e la *fassione* saranno terminate, l'Uffiziante della Superiorità dovrà *summare* tutte le partite secondo le loro rubriche nella Tabella delle fassioni. Le quattro specie di grani dovranno indi ancora ridursi in una somma, da cui dee risultare la *rendita d' un anno*, dalla quale col mezzo della *divisione* si rilevarà la *proporzione* frà i grani, ed altri proventi, e frà ciaschedun Jughero, e frà ciaschedun campo, come si può vedere dall' Esempio addotto nella Tabella Nro. 3.

3.

3. angeführten Beispiele deutlicher zu ersehen ist.

§. 41.

Die solchergestalt zu Stand gebrachten Fassionen werden durch die Beamten, Richter und Geschwornen unterfertigt. Die erste Kontrole führet abermal der grundobrigkeitliche Beamte, welcher die Mittel, nämlich: Abdruschregister, Kastenrechnungen ꝛc. von denjenigen Mayerschaftsgründen, so in dem Umfange der Gemeinden, oder ganz nahe an denselben liegen, zur Hand hat. Die Obrigkeiten Jurisdizenten und ihre Beamten müssen daher diese Angaben durchsehen, sie unterfertigen, wenn sie solche richtig finden, und dieselben nach ihren Vergleichsberechnungen berichtigen, wenn sie unrichtig sind.

§. 42.

Den Beamten und Ortsobrigkeiten wird ebenfalls obliegen, die Lokalpreise von Heu, Grummet, Wein und Holz auf den Fassionstabellen nach dem Formular aufzutragen, deren Bestimmung aus 9jährigen Rechnungen

§. 41.

Le fassioni così terminate dovranno essere sottoscritte dagl' Uffizianti delle Superiorità, da' Decani, e da' Giurati delle Comunità. All' *Uffiziante della Superiorità* incomberà la prima revisione dell' operazione da farsi col mezzo degl' Urbari, libri de' conti, e di altri registri, che si ritrovassero nelle sue, o in qualcheduna delle vicine Comunità. Le Superiorità, i Giurisdicenti, ed i loro Uffizianti debbono perciò rivangare le fassioni, sottoscriverle, quando le trovano *aggiustate*, ed aggiustarle, quando col mezzo del loro confronto si trovassero *men giuste*.

§. 42.

Inzomberà parimente alle Superiorità, e loro Uffizianti di riportare nella Tabella delle fassioni secondo il formolare i *prezzi locali* del primo, e secondo fieno, del vino, e del legno, i quali dovranno rilevarsi da' conti di nove anni, e compro-

zu erheben, und mittels Auszügen zu erweisen ist.

§. 43.

Die auf solche Art in nöthigem Falle rektifizirte, oder richtig befundene Fassionen, wenn sie von der Ortsobrigkeit, oder dem Jurisdizenten oder ihrem Stellvertreter unterfertigt sind, bleiben bei dem Richter der Gemeinde zu jedermanns Einsicht wohl verwahrt liegen: zugleich aber müssen hieraus von dem Beamten aus jeder Gemeindfassion nach dem
Nr. 5. beigehenden Formular Nro. 5. Summarien verfertiget werden, welche liegen bleiben, bis die Unterkommission auf das Dominium kömmt.

Die Oeffentlichkeit dieser Fassionen, und das hieraus sich ergebende Ausmaaß sowohl, als der Durchschnitt des Erträgnisses wird dazu dienen, damit jeder einzelne Besitzer gegen den andern, und eben auf diese Art auch eine Gemeinde gegen die andere von jedermann kontroliret werden könne, und damit jede Gemeinde in die ihr angemessene Abgabe gese-

varsi col mezzo degl' estratti de' medesimi.

§. 43.

Le fassioni in tal modo, tutte le volte, che occorresse, rettificate, se sono trovate giuste, dopo essere dalla Superiorità locale, o dal Giurisdicente, o dal loro Sostituto sottoscritte, rimangono custodite presso il *Decano* della Comunità per comodo *d'ogni uno*, il quale volesse *esaminarle*; e nell' istesso tempo debbono da ogni fassione delle Comunità formarsi dall' Uffiziente secondo il formolare Nro. 5. de' Summarj, i Nro. 5.
quali debbono rimanere presso la Comunità fino a che la sotto Commissione vi sarà arrivata.

La publicità di queste fassioni, il loro risultato, ed il *ragguaglio* de' prodotti servirà, perchè le fassioni di *ciaschedu-no particolare possessore* in confronto dell' altro, e così ancora di una Comunità rapporto all' altra possano essere da ciascheduno esaminate, e perchè ogni Comunità possa essere proporzionatamente rattata, conse-

ver

ßet werde, folglich keine die andere in ihrer Beitragspflicht übertrage, welches die wirksamste Kontrole ist, da eine Gemeinde gegen die andere am besten beurtheilen kann, ob ihre oder der anderen Gründe besser oder schlechter sind.

guentemente niuna sia più aggravata dell' altra, ciò che dèe servire di vero criterio del giusto, giacchè una Comunità può rispetto all' altra meglio giudicare della bontà, e fertilità dei reciproci loro terreni.

Nr. 1.

N.ro I.

Eidesformel

für

die zur Leitung des neuen Steuerregulirungsgeschäfts bestimmten obrigkeitlichen Stellvertreter.

Ich N. N. als Bestellter der in der Gemeinde N. das neue Steuerregulirungsgeschäft leitenden Obrigkeit N. schwöre, und gelobe Gott dem Herrn, daß ich nach der mir nun vorgelegten, und deutlich erklärten Belehrung nicht nur alle Dominikalgründe nach Ordnung ihrer Lage, Namen, Zahl, Grösse, Aussaat, und Erträgniß in dem mir bekannten landesüblichen Maasse, in Gegenwart der Gemeindrichter, Aeltesten und Ausschussmänner getreulich ansagen, und fatiren, sondern auch dasjenige, was in den Fassionen der eigenen Unterthanen, oder anderer in diesem Bezirke einige Gründe besitzenden Partheyen, meines Wissens unrichtig angegeben, oder gar verschwiegen würde, ohne erst eine Anfrage, oder Auffoderung zu erwarten, meiner theuern Pflicht, und der Wahrheit zu liebe gleich selbst anzeigen werde; so wahr mir Gott helfe.

Anmerkung.

Hier hat derjenige, welcher den Eid ablegt, seinen Namen, und Eigenschaft sammt dem Tage, Monat, und Jahre der Eidesablegung hinzuschreiben.

FORMOLA

DI

GIURAMENTO

per i Sostituti delle Superiorità destinati alla direzione dell' operazione riguardante il nuovo Regolamento della Contribuzione.

Io N. N. come Sostituto della Superiorità N., che dirige l'operazione risguardante il nuovo Regolamento della Contribuzione nella Comunità N., giuro e prometto a Dio Signore, che a tenore della istruzione che mi fu ora proposta e con chiarezza spiegata, non solo indicherò e fassionerò fedelmente tutti i terreni dominicali secondo l' ordine della loro situazione, il loro nome, numero, la loro quantità, seminagione, e raccolta nella misura solita del paese a me nota, alla presenza de' Decani, Seniori, ed Eletti delle Comunità; ma che denunzierò eziandio, in virtù del mio stretto dovere, e per amore della verità, subito da me stesso, senz' attendere una ricerca od un eccitamento, ciò che a mio sapere verrà insinuato fallacemente, ovvero occultato nelle fassioni de' propri sudditi, o di altri che possiedono terreni in questo distretto. Così Dio mi ajuti.

Annotazione.

Qui deve annotare quello che presta il giuramento, il suo nome, e la sua condizione, come pure il giorno, mese, ed anno in cui lo à prestato.

N.ro II.

Eidesformel

für

die bei den Steuerregulirungs-operationen gegenwärtig seyn sollenden Gemeindrichter, Aeltesten und Ausschussmänner.

Ich N. N. als Richter, Aeltester, gewählter Ausschuß der Gemeinde N. schwöre und gelobe Gott dem Herrn, daß ich nach der mir nun deutlich erklärten Vorschrift nicht nur meine eigenen zu dieser Gemeinde gehörigen Gründe nach ihren Namen, Zahl, Grösse, Aussaat und Erträgniß in dem mir bekannten landesüblichen Maasse getreulich ansagen und fatiren, sondern auch dasjenige, was in den Fassionen meiner Grundobrigkeit, oder meiner Mitnachbarn, meines Wissens, unrichtig angegeben, oder gar verschwiegen würde, ohne erst eine Anfrage, oder Auffoderung zu erwarten, gleich selbst anzeigen werde, so wahr mir Gott helfe.

Anmerkung.

Hier hat derjenige, welcher den Eid ablegt, seinen Namen und Eigenschaft sammt dem Tage, Monat, und Jahre der Eidesablegung hinzuzuschreiben.

FORMOLA

DI

GIURAMENTO

Per i Decani, Giurati, Seniori, ed Eletti della Comunità, i quali devono intervenire alle operazioni risguardanti il nuovo Regolamento della Contribuzione.

IO N. N. come Decano, Seniore, Giurato, Eletto della Comunità N. giuro e prometto a Dio Signore, che io, a tenore della istruzione che mi fu ora proposta e spiegata con chiarezza, non solo indicherò e fassionerò fedelmente i miei propri terreni situati in questa Comunità secondo il loro nome, numero, la loro quantità, seminagione, e raccolta nella misura solita del paese a me nota; ma che denunzierò eziandio subito da me stesso senza attendere ricerche od eccitamenti, ciò che a mio sapere verrà insinuato fallacemente, ovvero occultato nelle fassioni della mia Superiorità locale, o de' miei vicini, e di tutti i possessori della Comunità. Così Dio mi ajuti.

ANNOTAZIONE.

Quì noterà quello che presta il giuramento il suo nome, e la sua condizione, col giorno, mese, ed anno in cui lo à prestato.

Nro II.

V I S H A

TEGA

PARSHESHTVA

za taiste, Katiri par ti novi ordinghi teh daukau sraun bitti morejo, tu je sa Shuppane, stare, inui isvolene moshe teh Communau.

Jest N. N. kokar Shuppan, Starshi, Jsvolen od Communa N. parsheshem, inui oblubim Bochû Gospudu, de jest po tei meni sadei ozhitnu naprei postauleni sapovedi ne samu moje lastne grunte, katire h'temu Communu shlishijo, snieh imenami shtevilam velikostio, sianiam, jenu spardelaniam utaisti miri, katira meni po navadi te deshelle je snana, svestû naprei dati, inui povedati; temuzh tudi taistu kar u'teh fassionah moje gruntne Gospuske, ali moih sousedau, kar jest vem kriviznu nutar danu, ali samuzhenu bi blu, bres enu u'prashanie ali naprei klizanie zhakat, prezzi sam budem povedau.

Taku resnizhnu mi Buch pomagai.

SAMIRKANIE.

Tukai ima taisti, katiri tu parsheſtvu stri suoje ime, inui lesnust sdnevam meszam inui letam tega parsheshtva sraun perpissati.

N.^{ro} 3.

Signoria, o Giurisdizione di . . . .

Comunità di. . . . .

N. 4.

Belehrung,

wie die Ausmessung der Gründe von den Gemeinden praktisch zu vollziehen sey.

§. I.

Alle Grundstücke, welche innerhalb der Gränzen eines Orts liegen, müssen so, wie solche nach der in der Hauptbelehrung enthaltenen Art beschrieben worden sind, zu gleicher Zeit gemessen werden, sie mögen Herrschaftliche, oder Unterthansgründe, Pfarr- oder Kirchengründe, angebaut, oder bisher unangebaut, oder ganz öde seyn, einheimischen, oder fremden Besitzern zugehören.

§. II.

Hiervon werden nur ausgenommen die Post- und Kommerzstrassen, wie auch andere allgemeine Wege, die Feldwege, Holwege und unbrauchbare Gestätten, die Flüße, Bäche und taubes Gestein, worauf nichts wächst, und end-

ISTRUZIONE

secondo la quale dovrassi eseguire dalle Comunità la misurazione pratica de' terreni.

§. I.

Tutti i terreni, che trovansi entro a' confini di un luogo, devono nell'istesso tempo misurarsi nel modo che fu prescritto coll' Istruzione principale, siano terreni signorili o de' sudditi, siano delle parrocchie o delle chiese, seminati o non seminati od affatto incolti, siano di ragione di possessori nazionali, o di esteri.

§. II.

Si eccettuano però le strade di posta e commerciali, come pure altre strade comuni, le strade che conducono à' campi, e qualunque altra strada; li rivali incolti, i fiumi, i ruscelli, le nude rupi che null' affatto pro-

du-

endlich die für die Ausmessung durch Bauern zu steile, oder einen zu grossen Umfang habende Berge, Waldungen und hohe Gebirge, als deren Ausmessung durch die beeidigten Ingenieurs geschehen wird.

§. III.

Weil die Operazion der Ausmessung unter einem mit der Beschreibung und Ertrågnißerhebung auf dem Grunde und Boden selbst, um den es sich handelt, vorgenommen werden muß, so geschieht dieselbe durch die zu der Operation überhaupt bestimmten Personen.

Derjenige, welcher in der Gemeinde das Ausmessungsgeschäft leitet, und des Schreibens kündig ist, ist dazu bestimmt, die in jeder gemessenen Linie enthaltenen Klaftern und Schuhe aufzuschreiben.

Hier ist zu merken, daß er die Schuhe nur als Bruchtheile der Klafter aufzuschreiben habe, nämlich:

Anstatt	1	Schuh	- - $\frac{1}{6}$	Klafter
—	2	—	- - $\frac{1}{3}$	—
—	3	—	- - $\frac{1}{2}$	—
—	4	—	- - $\frac{2}{3}$	—
—	5	—	- - $\frac{5}{6}$	—

Die Ursache wird unter §. 31 gesagt werden.

ducono, e finalmente i monti troppo erti e vasti, i boschi, e le alte montagne che non possono misurarsi dalle Comunità, la di cui misurazione dovrà eseguirsi da giurati Ingegneri.

§. III.

Siccome la misurazione deve eseguirsi unitamente colla descrizione, e rilevazione de' prodotti de' terreni di cui si tratta; così deve la misurazione eseguirsi dalle medesime persone destinate generalmente a questa operazione.

A quell'istesso, che dirigerà nella Comunità la misurazione delle terre, incomberà di annotare i Klafter ed i piedi contenuti in ciascheduna linea misurata.

Quì però è da notarsi, ch' egli deve annotare i piedi solamente come rotti de' Klafter, cioè:

in vece di	1	piede	- - $\frac{1}{6}$	di Klafter
—	2	—	- - $\frac{1}{3}$	—
—	3	—	- - $\frac{1}{2}$	—
—	4	—	- - $\frac{2}{3}$	—
—	5	—	- - $\frac{5}{6}$	—

La ragione di questo si dirà in seguito al §. XXXI.

§. IV.

§. IV.

§. IV.

Die gegenwärtigen Personen müssen genau darauf Acht haben, daß in der Ausmessung keine Fehler oder Betrug begangen werde.

Weßwegen alle am Ende der täglichen Ausmessung jederzeit sich selbst zu unterzeichnen haben, indem sie alle für die Richtigkeit der Ausmessung mithaften müssen.

§. V.

Ordnung der Ausmessung.

Die Ausmessung muß in der nämlichen Ordnung geschehen, wie dieselbe bei der Beschreibung der Gründe vorgeschrieben ist.

§. VI.

Zur Ausmessung nothwendige Werkzeuge.

Die zur Ausmessung nothwendigen Werkzeuge sind:

1.tens Eine hölzerne Wiener-Klafter.

2.tens Eine Meßkette, oder Meßstrick oder Leincl.

3.tens Zween Pflöcke zur Spannung des Meßstricks oder Stricks-pflöcke.

4.tens Sechs oder acht gerade Stangen.

5.tens

§. IV.

Tutte le persone presenti alla misurazione devono esattamente attendere, che non v' entri errore alcuno nell' operazione, e che non venghi commesso verun inganno.

Perlocchè tutti dovranno sottoscrivere ogni giorno la loro operazione; giacchè tutti devono essere responsabili per l' esattezza della medesima.

§. V.

Ordine con cui si deve procedere nella misurazione de' terreni.

La misurazione deve eseguirsi coll' istesso ordine, il quale è prescritto per la descrizione de' terreni.

§. VI.

Stromenti necessarj per la misurazione.

Gli stromenti necessarj sono i seguenti:

1mo. Un Klafter di legno della misura di Vienna.

2do. Una catena, od una corda.

3zo. Due cavicchi per tendere la corda,

4to. Sei, od otto stanghe.

5to.

5.^tens Zehn hölzerne Nägel, und
6.^tens Papier, Dinte, Bleystifte und Linial.

§. VII.

Die hölzerne Klafter muß zimentirt, und in Schuhe und Zolle, wie gewöhnlich, eingetheilet seyn.

§. VIII.

Die Meßkette oder der Meßstrick muß 10. Klaftern lang seyn.

Die Meßketten haben ohnehin diese Länge insgemein. Dem Meßstricke aber wird diese Länge mittels der hölzernen Klafter auf folgende Weise gegeben: man nimmt einen Strick von ungefähr 11. Klaftern, tränkt ihn mit Oel, oder Wagenschmier, damit er bei nasser Witterung nicht zu stark gekürzt, oder bei trocknem Wetter nicht zu sehr verlängert werde.

An seinen beiden Enden macht man einen Klang oder eine Schlinge.

Durch diesen Klang steckt man einen 2. bis 3. Schuhe langen Pflock, und spannt den Strick auf einen recht ebenen Boden, weder zu schwach noch allzustark, sondern so, daß er eine gerade Linie macht, welches auch bei der Messung selbst zu beobachten ist.

Alsdann befestigt man die zween Pflö-

5to. Dieci chiodi di legno.
6to. Carta, inchiostro, lapis, e lineale,

§. VII.

Il Klafter di legno deve esser *cimentato*, e diviso al solito in piedi e pollici.

§. VIII.

La catena e la corda deve avere la lunghezza di 10 Klafter.

Le catene ànno già comunemente questa lunghezza; alla corda si dà questa lunghezza mediante il Klafter di legno nella seguente maniera: si prende una corda dell' estensione di circa 11 Klafter; la s' intigne nell' olio od altro grasso perchè l' umidità non la possa raccorciare, nè il calore slungarla.

Ad ambe l' estremità della medesima deve farsi un laccio.

Per questo laccio si passa un cavicchio della lunghezza di 2 a 3 piedi, e si stende la corda sopra un terreno tutto piano, però, nè troppo, nè troppo poco; bensì di maniera, ch' ella formi una bella linea retta, ciò che ancora dopo nella misurazione stessa sarà da osservarsi.

Indi si ficcano i due cavicchi nel-

Pflöcke in der Erde (wie Fig. 1. bey a und b zu sehen) und legt die hölzerne Klafter c d also neben den Strick auf den Boden, daß ein Ende derselben gerade mit der Mitte des Pflockes a zutrift, an dem andern Ende d macht man mit einem Messer einen Strich auf den Boden, oder steckt die Messerspitze dort ein, oder welches das beste ist, man bindet neben diesem Ende einen Bindfaden fest um den Strick, oder steckt ihn selbst durch den Strick durch, zum Zeichen, daß da die erste Klafter aufhöre. Wenn man dieses nach jeder Klafter thut, so wird dadurch die Eintheilung des ganzen Stricks in die 10. Klaftern erhalten, welches bey dem Messen sehr bequem ist.

Wie man mit der Bezeichnung der ersten Klafter verfahren ist, eben so macht man es mit den übrigen.

Es ist gesagt worden, daß man die Klafter neben den Strick legen müsse; denn wenn man sie nur darneben halb frey hält, und mit ihrem andern Ende ein Zeichen in die Erde macht, wird die Länge des Strickes zu Schaden des Besitzers meistens kürzer, als 10 Klaftern sind.

Noch eines ist anzumerken: weil der Strick, wenn er auch mit Oel, oder Wagenschmier getränkt ist,

nella terra, come si ravvisa nella Fig. 1ma. alla lettera *a*, e *b*; e si poggia in terra il Klafter di legno *c*, *d* presso alla corda in maniera, che una estremità della medesima venghi a toccare appunto il meditulio del cavicchio *a* all' altra estremità *d*; poi si fa con un coltello da tasca una linea nel terreno, e là dentro vi si ficca la punta del coltello, ovvero (ciò ch' è meglio) si liga a questa estremità uno spago strettamente intorno alla corda, oppure si passa tutt' affatto con quello la corda, in segno, che quì termina il *primo* Klafter; e facendo così dopo ogni Klafter, si ottiene per questo mezzo divisa in 10 Klafter tutta la corda; ciocchè rende comodità grande nel misurare.

Siccome si è proceduto col segnare il primo Klafter, così si continua con li restanti.

Si è detto, che il Klafter *poggiare* si deve *presso* alla corda; poichè *tenendolo* solamente a canto, mezzo *in aria*, e facendo coll' altra estremità un segno nella terra, la *estensione* della corda diviene per lo più, in pregiudizio del possessore, più curta de' 10 Klafter.

Ancora una cosa è da notarsi: giacchè la corda, benchè imbevuta nell' olio od altro grasso,

ist, durch die Näße doch um etwas kürzer wird, so ist es gut, bevor man seine Länge bestimmt, etliche Knoten in denselben zu machen.

Findet man den Strick nach der Zeit gekürzt, so löset man 1. oder auch 2. Knoten auf, wodurch derselbe immer seine gehörige Länge erhalten kann, so wie man im Gegentheile ihn verkürzen kann, wenn man in selben einen Knoten macht, oder durch einen schon gemachten Knoten ein Hölzlein, oder einen Stift durchsteckt.

so, viene ciò non ostante alquanto raccorciata dalla umidità; così sarà buono il fare alquanti nodi nella corda, prima di determinare la di lei lunghezza.

Ritrovandosi col tempo raccorciata la corda, allora si scioglie uno, od anche due nodi, e mediante questo scioglimento può la corda ottenere la di lei lunghezza, come all' opposto ella può raccorciarsi, facendosi nella corda un nodo, ovvero passando per il già fatto nodo un legnetto, od altro puntale.

§. IX.

Die zween Pflöcke werden durch die zween an beiden Enden des Stricks gemachten Klänge, oder Schlingen durchgesteckt, in die Erde eingeschlagen, oder hineingedrückt, wenn man den Strick spannen will.

Diese Pflöcke können 2. bis 3. Schuhe lang seyn, und werden Stricksphöcke genennet.

§. IX.

I due cavicchi (volendosi tendere la corda) vengono passati per i due lacci fatti ad ambe le estremità della corda, e battuti nella terra.

Questi cavicchi possono essere della lunghezza di 2 a 3 piedi, e si denominano *cavicchi della corda*.

§. X.

Die 6. oder 8. Stangen müssen 8. oder 9. Schuhe lang, am dickern Ende bis 3. Zolle dick seyn, und an diesem Ende zugespizt werden, damit man sie fest in die Erde einstecken könne.

Diese Stangen können auch länger seyn; und wo Gründe über

§. X.

Le 6, *od* 8 *stanghe* devono avere la lunghezza di 8, o 9 piedi; nella loro più grossa estremità un diametro per fin di 3 pollici; ed in questa estremità devono essere puntite per poterle piantare e *saldare con facilità* nella terra.

Queste stanghe possono essere ancora più lunghe; anzi dovendosi

über Anhöhen zu messen sind, ist eine bis 3 Klaftern lange starke Stange nothwendig, wovon unten wird geredet werden.

dosi misurare terreni posti *in colline*, si rende necessaria una stanga forte, e della lunghezza per fin di 3 Klafter, di cui si parlerà in seguito.

§. XI.

Die 10. Nägel können ungefähr 1. Schuh lang, und am stärkern Ende 1. Zoll dick seyn: sie werden am dünnern Ende zugespizt, um sie leicht in die Erde zu stecken.

§. XI.

I dieci chiodi possono essere della lunghezza di circa 1 piede; e nel diametro, di un pollice di grossezza nella loro estremità più grossa. Dalla estremità più sottile devono essere puntiti, per piantarli facilmente nella terra.

§. XII.

Papier, Dinte, Bleistift und Linial sind nothwendig, um die gemessenen Längen oder Linien indessen anzumerken.

Wenn denn das Grundstück abgemessen ist, so trägt der Beamte, der das Operazionsjournal führt, diese aufgenommenen Längen oder Linien mit der Dinte ein.

§. XII.

Carta, inchiostro, lapis, e lineale sono cose necessarie per *annotare* interimalmente le longitudini, o le linee misurate.

Terminata la misurazione del terreno, l' ufficiante che tiene il giornale dell' operazione, riporta nello stesso coll' inchiostro le misurate longitudini o linee.

§. XIII.

Mit der Meßkette erhält man ohne Zweifel eine sicherere Ausmessung als mit dem Meßstricke.

Weil es aber nicht wohl möglich ist, in dem zur Ausmessung bestimmten Zeitraume so viele Meßketten beizuschaffen, und daher die meisten Gemeinden gezwungen seyn werden, Meßstricke zu gebrauchen;

§. XIII.

Colla catena si ottiene senza dubbio una più sicura misura di quella che si ottiene colla corda.

Non essendo però possibile il fornire tante catene nel termine prefisso per la misurazione, perlocchè anche la maggior parte delle Comunità sarà costretta di servirsi delle corde di misura;

so

così

so wird zwar im folgenden nur immer der Meßstrick genennet, und dessen Gebrauch erkläret werden, aber es ist das nämliche zu beobachten, wenn man die Grundstücke mit einer Meßkette messen will.

§. XIV.

Messung einer geraden Linie.

Damit die Messung richtig und schleunig von statten gehe, sind sieben Personen nothwendig, nämlich: eine des Schreibens kündige, welche die gemessene Zahl der Klaftern aufschreiben muß; zween Männer, um die 6 oder 8 Stangen zu tragen und auszustecken; zween andere als Meßstrickzieher, welche mit dem Stricke werden messen müssen; und zween etwas erwachsene Buben als Nägelträger, welche die 10. Nägel in einem Säcklein, Vortuch, oder Tragkorbe zu tragen und zu besorgen haben werden.

Der obrigkeitliche Beamte und die Gemeinde müssen sich angelegen seyn lassen, zu diesen Verrichtungen die Geschicktesten in der Gemeinde oder in der Nachbarschaft zu wählen.

§. XV.

Die Messung muß auf folgende Art vorgenommen werden: Es

così si nominerà in seguito sempre solo la *Corda*, e verrà spiegato il di lei uso. E' però da osservarsi l' istessa cosa eziandio, quando si vuol misurare i terreni con una catena.

§. XIV.

Misurazione di una linea retta.

Perchè la misurazione proceda bene, e presto, si ricercano per quella 7 persone, cioè: una persona che sappia scrivere, la quale deve *annotare* il numero misurato de' Klafter: due uomini per *portare* e *piantare* le 6, od 8 stanghe: due altri uomini *per tirare la corda*, i quali dovranno misurare colla medesima: e per portare i chiodi, due giovani piuttosto adulti i quali avranno a portare e custodire i dieci chiodi in un sacchetto, in un grembiale, od in una sporta.

L' Ufficiante della Superiorità e le Comunità devono avere tutta la cura di sciegliere a queste operazioni i più abili che possono ritrovare nella Comunità, o nella vicinanza.

§. XV.

La misurazione deve eseguirsi nella seguente maniera.

Sia

Es sey eine Linie, z. B. die Länge eines Ackers zu messen.

Erstens: werden zwo Stangen (sieh oben §. 10.) eine am Anfange, die andere aber am Ende des Ackers ausgesteckt. (Fig. 2.)

Unterdessen wird von andern

§. XVI.

Zweytens: der Strick auf einen ebenen Boden, so wie oben §. 8. gesagt worden, ausgespannt, und mit der hölzernen Klafter untersucht, ob er durch die Witterung nicht zu kurz oder zu lang geworden sey?

Ist er zu kurz, so löset man einen oder zween der an demselben gemachten Knoten auf, nachdem es erforderlich seyn wird, damit der Strick seine rechte Länge von 10. Klaftern erhalte: ist er zu lang, so macht man an denselben einen neuen Knoten, oder löset nur einen etwas auf, um ein Holz durchzustecken, wie die Umstände selbst sogleich zeigen werden.

Nachdem der Strick seine rechte Länge hat, so nehmen

§. XVII.

Drittens: Die zween dazu angestellten Männer denselben, um die Linie, oder Weite zwischen den am An-

Sia da misurarsi una linea: per esempio la lunghezza di un campo.

Primo: si piantano due stanghe (vedi sopra al §. x.) una sul *principio*, l'altra *al fine* del campo. (*Fig.* 2.)

Frattanto dagli altri

§. XVI.

Secondo: si stende la corda sopra un terreno piano nella maniera indicata di sopra al §. VIII., e si esamina in confronto con il Klafter di legno per rilevare, se il tempo asciutto, od umido l'abbia raccorciata, o slungata?

Ritrovandosi ella curta, si scioglie uno, o due nodi fatti nella medesima in conformità del bisogno, acciò ella ottenga la giusta sua lunghezza di 10 Klafter, rilevandosi poi la medesima essere troppo lunga, allora si fa un nodo nella stessa, o si apre alquanto un solo nodo, per passarlo con un legno come senz'altro le circostanze stesse lo indicheranno.

Ridotta la corda alla sua giusta misura,

§. XVII.

Terzo: i due uomini a ciò destinati la pigliano per misurare la linea, o la latitudine fra le

stan-

Anfange und Ende des Ackers ausgesteckten Stangen a und b zu messen.

Mehrerer Kürze und Deutlichkeit wegen soll einer dieser Männer Peter, der andere Paul genennet werden.

Peter geht mit einem Ende des Stricks voraus, ihn begleitet ein Nägelträger, der alle 10. Nägel bey sich haben muß.

Paul und der zweite Nägelträger, der aber keinen Nagel hat, stellen sich an die Stange a, welche am Anfange des Ackers ausgestekt ist.

Nun steckt Paul den durch den Klang, oder die Schlinge des Strickes durchgegebenen Pflock neben diese Stange in den Boden, so, daß das Mittel des Pflockes mit dem Mittel der Stange zutreffe, schaut zugleich auf die andere am Ende des Ackers aufgesteckte Stange b, auf welche gerade zugemessen werden muß, nimmt also dahin das Absehen, und giebt dem Peter ein Zeichen, oder ruft ihm zu, ob er sich links oder rechts stellen soll, damit der Strick, welcher zugleich gut angezogen werden muß; gerade nach dieser Stange abziele.

Hat dieses seine Richtigkeit, so drücket der Peter mit dem Pflocke seines Klanges ein Loch in die Erde, und der Nägelträger Peters steckt in dasselbe einen Nagel ein, und läßt ihn stecken, zum

stanghe *a b*, piantate sul principio e sul fine del campo.

Per maggior brevità e chiarezza, uno di questi uomini si denominerà *Pietro*, e l' altro *Paolo*.

Pietro precede con una estremità della corda, accompagnato da un Portachiodi.

Paolo, e l' altro Portachiodi (il quale però non à verun chiodo ancora) si portano presso la stanga *a*, che si ritrova piantata al principio del campo.

Ora Paolo pianta nella terra presso a questa stanga il suo cavicchio passato per il nodo della corda, in maniera, che il meditulio del cavicchio convenga col meditulio della stanga, guarda nell' istesso tempo sopra l' altra stanga *b* piantata sul fine del campo, a dirittura della quale deve misurarsi, prende dunque in vista la medesima, e dà indi un segno a Pietro, o grida chiedendo dallo stesso, se abbia da portarsi a diritta, od a sinistra, perchè la corda, che ad un tratto deve tendersi bene, prenda secondo questa stanga la retta direzione.

Eseguito ciò adequatamente, Pietro fa un buco nel terreno col cavicchio passato per il suo nodo, ed il Portachiodi di Pietro pianta, e lascia in quello un chiodo per segno, che sin a quel

zum Zeichen, daß bis auf diesen Punkt eine Strickslänge, oder 10 Klafter gemessen worden sind.

Nachdem dieses geschehen, gehen die zween Strickzieher mit ihren zween Nägelträgern weiter fort, um den Strick das zweytemal anzuschlagen.

Wenn Paul zu dem von dem Nägelträger Peters eingesteckten Nagel kömmt, zieht sein Nägelträger den Nagel aus, und verwahret ihn in seinem Säcklein. Paul aber steckt ebendaselbst seinen Strickpflock ein.

Hier fängt die zweyte Spannung des Strickes an, welche eben so, wie die erste verrichtet wird, und wenn alles wieder in Ordnung ist, steckt der Nägelträger Peters am Ende der zweyten Strickslänge abermal einen Nagel ein, welchen der Nägelträger Pauls wieder zu sich nimmt.

Es sind also schon zwo Stricklängen, oder 20. Klaftern gemessen.

Eben so wird mit der dritten Spannung des Stricks und ferners fortgefahren, bis die ganze Linie zwischen den zweien ausgesteckten Stangen a und b, folglich die Länge des Ackers ausgemessen ist.

Sollte die Länge der Linien nicht eben mit ganzen Strickslängen aufhören; sondern nach dem letzten Anschlag des Stricks noch

a quel punto siasi misurata una lunghezza di corda, o di 10 Klafter.

Fatto questo, proseguiscono il loro cammino i due Tiracorda co' loro due Portachiodi per stendere la corda per la seconda volta.

Quando Paolo arriva al luogo, dove ritrovasi piantato il chiodo del Portachiodi di Pietro, il suo Portachiodi cava fuori il chiodo, e lo salva nel suo sacchetto, o nella sporta.

Paolo poi pianta in quel luogo stesso il suo cavicchio, e qui principia la seconda tensione della corda, la quale deve farsi come la prima, e quando è il tutto a dovere, allora il Portachiodi di Pietro pianta di nuovo un chiodo all' estremità della seconda lunghezza della corda, che poi riprende il Portachiodi di Paolo.

Ora dunque si sono misurate già due lunghezze di corda, o sia 20 Klafter.

Così appunto si procede colla terza tensione della corda, e si proseguisce finchè sia misurata la intiera linea, o sia la distanza fra le due stanghe *a*, *b*, e per conseguenza la lunghezza del campo.

Non potendosi terminare la misurazione della lunghezza delle linee precisamente con intiere lunghezze di corda; e rimanen-

noch ein Stück der Ackerlänge übrig bleiben, so versteht sich, daß auch dieses übrige Stück gemessen werden muß.

Man meßt die Länge dieses Stücks mit der hölzernen Klafter aus, und setzt die gefundene Zahl der Klaftern und Schuhe den gemessenen ganzen Stricklängen hinzu.

§. XVIII.

Der Gebrauch der oft genannten Nägel ist bey der Ausmessung einer Linie weit wichtiger, als man glaubt; denn besonders wenn die Linie sehr lang ist, wird in der Abzählung der Stricklängen leicht gefehlt, oder diese doch sehr oft so zweifelhaft, daß die Messung nothwendig mit grossem Zeitverlust wiederholt werden müßte.

Mittels dieser Nägel aber kann man im Zählen nicht leicht fehlen, oder man entdeckt den Fehler auf der Stelle; denn weil der Nägelträger Peters die Nägel immer nur einsteckt und weggiebt, der Nägelträger Pauls aber dieselben auszieht und aufbehält, (worauf genau Acht zu haben ist) so müssen sie beide zusammen jederzeit 10. Nägel haben, widrigenfalls hat einer, oder der andere einen derselben verloren.

Wenn

nendo, dopo l'ultimo impianto della corda, ancora un pezzo della lunghezza del campo, allora già s'intende, che anche questo residuo pezzo dee misurarsi.

La lunghezza di questo pezzo si finisce di misurare con il Klafter di legno, ed il numero ritrovato di Klafter e piedi si aggiugne alle misurate intiere lunghezze di corda.

§. XVIII.

L'uso de' mentovati chiodi è nella misurazione molto più importante di quello si crede; poichè altrimenti (specialmente quando la linea è troppo lunga) facilmente si falla nella numerazione delle lunghezze della corda, od almeno questa è di sovente sì dubbia, che poi la misura deve necessariamente rinnovarsi con grande perdita di tempo.

Con questi chiodi però, o non si può facilmente fallare nella numerazione, oppure sull'istante si discuopre l'errore; poichè, non facendo il Portachiodi di Pietro se non se di continuo impiantare e dare via i chiodi, il Portachiodi di Paolo all'incontro cavarli, e salvarli (ciò che dee bene osservarsi) entrambi devono avere assieme sempre 10 chiodi, altrimenti, o l'uno o l'altro ne à perduto uno.

Do-

Wenn eine sehr lange Linie auszumessen ist, und der voraus gehende Nägelträger Peters keinen Nagel mehr übrig, folglich der nachfolgende Nägelträger Pauls alle 10 Nägel hat, so giebt sie dieser Nägelträger dem ersten alle zurück, um sie neuerdings zu brauchen.

Hierbey muß nun fleißig aufgezeichnet werden, wie oft die 10. Nägel, zum Beyspiel: zweymal, dreymal ꝛc. ganz, und wieviel darüber gebraucht worden sind.

Diese 10. Nägel machen auch die Zusammenrechnung der ausgemessenen Klaftern leicht, und ersparen vieles Aufschreiben; denn so viel Nägel gebraucht worden sind, so oft ist der Strick angeschlagen, oder so oft sind 10. Klaftern ausgemessen worden.

Wenn also der Nägelträger Pauls 8. Nägel von dem Nägelträger Peters bekommen, und in seinem Säcklein hat, so ist die gemessene Linie 80 Klaftern lang: hat er aber die 10. Nägel dreymal und noch 7 darüber erhalten, so ist die Linie 370. Klaftern lang.

Sollte über dieses noch ein Stück des Ackers, zum Beyspiel: von 4 Klaftern und 3. Schuhen übrig geblieben seyn, so hat die ganze Länge des Ackers 374. Klaftern und 3. Schuhe, oder 374 ½ Klafter.

Dovendosi misurare una linea assai lunga, nè avendo il precedente Portachiodi di Pietro più verun chiodo; ed avendo all' incontro il seguente di Paolo già tutti li 10 chiodi, questo li restituisce al Portachiodi di Pietro per adoperarli di nuovo.

Qui però deve notarsi con diligenza, quante volte siansi adoperati i 10 chiodi, tutti per esempio, due, tre volte ecc. e quanti si sono adoperati di più.

Questi 10 chiodi facilitano ancora il sommare de' Klafter misurati; e risparmiano altresì molte annotazioni; poichè quanti chiodi furono adoperati, tante volte fu inchiodata la corda, o tante volte furono misurati 10 Klafter.

Quindi, quando il Portachiodi di Paolo à ricevuto 8 chiodi dal Portachiodi di Pietro, e li à salvati nel suo sacchetto o taschino, allora la linea misurata contiene la lunghezza di 80 Klafter. A' egli ricevuto tre volte i 10 chiodi, ed in oltre ancora sette di più; allora importa la linea in lunghezza 370 Klafter.

Se vi fosse rimasto in oltre un pezzo di campo per esempio di 4 Klafter e 3 piedi, allora tutta la lunghezza del campo sarebbe di 374 Klafter e 3 piedi, ossia 374 ½ Klafter.

§. XIX.

Bei dieser Ausmessung der Bauern kömmt es hauptsächlich darauf an, daß alles so genau, als möglich, gemessen werde, welches zu erwarten ist, wenn die vorgeschriebene Art pünktlich befolget wird.

Es haben demnach die gegenwärtigen Richter, Geschwornen, Aeltesten und die Gemeindausschussmänner Acht zu geben, daß die Länge des Strickes vor dem Anfange der Messung genau untersucht und berichtiget, daß der Strick in der Messung genau in gerader Richtung gegen die zwote ausgesteckte Stange angezogen, daß von den Nägelträgern kein Fehler begangen, und daß endlich die Zahl der Klaftern und Schuhe der gemessenen Linie verläßlich aufgeschrieben werde.

§. XIX.

Nella misurazione da eseguirsi dal contadino si deve principalmente attendere, che il tutto venga misurato colla possibile accuratezza, ciò che succederà qualora si osservi puntualmente il metodo prescritto.

I Decani, i Giurati, i Seniori, e gli Eletti della Comunità devono quindi attendere, che la lunghezza della corda venghi accuratamente esaminata ed aggiustata pria che si dia principio alla misurazione, che nell' atto della misurazione venghi la stessa tirata bene in linea retta verso la seconda stanga, che i Portachiodi non commettino qualche mancanza, e che il numero de' Klafter e de' piedi della linea misurata venghi esattamente annotato.

§. XX.

Messung einer krummen ungeformten Linie.

Meistens hat der Umfang der Grundstücke allerley Krümmungen oder aus- und einwärts gehende Winkel.

In solchem Falle muß man das Augenmaß zu Hilfe nehmen, und eine gerade Mittellinie erwählen.

Diese Linie muß die Krümmungen

gen

§. XX.

Misurazione di una linea curva.

Le circostanze de' terreni ànno di sovente; anzi per lo piu, incurvature d'ogni sorta, o formano internamente ed esternamente degli angoli.

In tale caso l' occhio deve supplire e sciegliere una retta linea media.

Questa linea deve passare per

le

gen so durchlaufen, daß die Theile der Krümmungen, welche linkerhand der Mittellinie f f (Fig. 3.) fallen, im Grunde beiläufig eben so viel, als die Theile der Krümmungen betragen, welche ihr rechter Hand bleiben.

Auf solche Art sind die krummen Stücke a und c, welche zum Acker gehören, den krummen Stücken b und d, welche zur Wiese gehören, ungefähr gleich, und wird dem Grundstücke auf einer Seite wieder zugerechnet, was ihm auf der andern benommen worden ist.

Es wird demnach statt des krummlinichten Umfangs a b c d, die Mittellinie f f mit dem Stricke gemessen.

§. XXI.

Messung der Linie durch Gebüsche und Waldungen, wo man nicht durchsehen kann.

Bei der Messung durch Gebüsche und Waldungen, wo man nicht gerade durchsehen kann, ist das nächste Mittel, daß in einem nicht vielbedeutenden Gebüsche von einem Markzeichen bis zum andern eine Oeffnung durchgehauen werde, welches zu Zeiten auch in einer Waldung geschehen kann, wenn es die Umstände zulassen, oder es nur auf einige Bäume ankömmt.

§. XXII.

le incurvature in maniera, che le parti delle medesime, che vengon a stare alla sinistra della linea media *f f* (*Fig.* 3.), comprendino nel fondo all' incirca la quantità stessa che contengono le altre poste a mano destra della medesima.

In tale guisa sono i pezzi curvi *a c*, che appartengono al campo all' incirca eguali a' pezzi curvi *b d*, che appartengono al prato, e si aggiunge di nuovo al terreno da una parte, ciò che dall' altra gli venne levato.

In vece della circonferenza composta di linee curve *a b c d*, si misura dunque colla corda la linea media *f f*.

§. XXI.

Misurazione di una linea per cespugli e boscaglie dove l' occhio non può penetrare.

Il mezzo più spediente nella misurazione da eseguirsi per cespugli, e boscaglie, dove l' occhio non può penetrare, si è di farvi una apertura col troncare i cespugli ne' luoghi meno folti di un confine all' altro, ciò che potrebbe farsi alle volte ancora in un bosco, qualora le circostanze lo permettessero, o quando si trattasse di alquanti alberi.

§. XXII.

§. XXII.

Obwohl in Gebüschen und Waldungen die Gränzsteine, oder Markzeichen gemeiniglich so weit voneinander stehen, daß man von einem zu dem andern nicht sehen kann, so wissen doch die Eigenthümer und Jäger in dergleichen Waldeintheilungen oder Revieren meistens ziemlich gerade von einem Markstein zum andern fortzufahren.

Nach dieser Anzeige des Eigenthümers wird die Linie mit Stangen auf folgende Art bestimmet: die erste Stange wird bey dem ersten Markzeichen; die 2.te und 3.te nach der Anzeige des Eigenthümers also, daß man von dieser 3.ten Stange die 2.te und 1.te sehen, die 4.te aber dergestalt gestecket, daß man von ihr auf die 3.te und 2.te, und von der 5.ten auf die 4.te und 3.te, und so weiter bis an das Markzeichen zurückschauen kann, gegen welches man messen will.

Sieht man am Ende, daß die ausgesteckte Linie zu weit von diesen Markzeichen, und zwar z. B. zu viel rechts auslaufe, so versetzt man die Stange nach Muthmassung links, um der wahren Gränzlinie näher zu kommen.

Die-

§. XXII.

Sebbene le marche, o pietre confinali si ritrovino ne' cespugli e boschi comunemente fra loro in distanza tale, che non si può vedere da una all' altra, i possessori di tali partite di boschi o di riviere, come pure i cacciatori ciò non ostante conoscono in sì fatto modo i confini, che camminano, per lo più, diritti da uno all' altro segno confinale.

Secondo l' indicazione del possessore si determina la linea con stanghe nella seguente maniera. La prima stangha si pianta presso il primo segno confinale, la seconda e terza poi, secondo l' indicazione del possessore in maniera, che da questa terza stanga si possa vedere la seconda e la prima; la quarta però in modo tale, che dalla stessa si possa prendere di vista la terza e la seconda, e così dalla quinta la quarta e la terza, ed ulteriormente sino alla marca confinale verso la quale si vuol misurare.

Vedendosi alla fine, che la linea formata si sbandi troppo da questa marca confinale, per esempio, troppo verso la destra, allora si trapianta la stanga con discernimento verso la sinistra, per avvicinarsi vieppiù alla vera linea confinale.

Que-

Diese Linie wird dann gemessen, und sollte die Lage, oder gar zu widrige Beschaffenheit der Waldung zu viel Umstände und Zeitverlust verursachen, so wird der obrigkeitliche Beamte, oder die Gemeinde, die es betrift, die ungesäumte Anzeige an die Oberkommission zu machen, und die Anweisung eines Landmessers zu erwarten haben.

§. XXIII.

Messung einer Anhöhe oder einer Berges.

Wenn ein Grundstück auf einem Hügel oder auf einem Berge liegt, und seine Länge oder Breite alle beide bergauf giengen, wie in Fig. 4., so muß man mit dem Meßstricke nicht auf der Erde schief bergan messen, sondern derjenige Meßstrickzieher, welcher bey a niedriger steht, nimmt die oben (§. 10.) angezeigte bis 3 Klaftern lange starke Stange, und hebet den Meßstrick so hoch, daß, wenn der andere bei b stehende Meßstrickzieher das Ende seines Stricks an den Boden hält, der Meßstrick a b wagrecht, oder nach der Schrottwage gespannt ist.

Man mißt also stufenweise erstlich die Linie a b, sodann die Linie b c, und endlich die Linie c d ich übrigen nach der nämlichen Vorschrift der guten Spannung

Questa linea deve indi misurarsi. In caso, che la situazione del bosco si opponesse, e cagionar potesse molte difficoltà e grande perdita di tempo; allora l'ufficiante della Superiorità locale, o la Comunità è tenuta di relazionarne senza ritardo la superiore Commissione, e di attendere l'agrimensore che le verrà destinato.

§. XXIII.

Misurazione di un colle, o di un picciolo monte.

Essendo il terreno situato in colle o in monte, ed estendendosi la sua longitudine, o la sua latitudine, oppure e l'una e l'altra in su verso il monte, come ravvisasi alla Fig. 4.; allora non bisogna misurare colla corda sulla terra obliquamente su per il monte; ma quel Tiracorda che sta nel basso presso *a*, prende la stanga forte indicata (§. x.) della lunghezza persino di 3 Klafter, e leva la corda tanto in alto, che tenendo l'altro Tiracorda, postato presso *b*, l'estremità sua di corda sulla terra, la corda *a b* venghi estesa orizontalmente.

Si misura dunque a gradi, primo la linea *a b*, indi la linea *b c*, e finalmente la linea *c d*; nel resto si misura secondo l'istessa istruzione data per

 la

nung des Stricks, des Gebrauches der 10 Nägel rc., wie oben (§. 14.) eine gerade Linie zu messen gelehret worden ist.

Die Längen dieser 3 Linien a b, b c, und c d zusammenaddirt, geben die wahre wagrechte Grundlinie a g.

Diese Art der stufenweisen Ausmessung gereicht zum Vortheile des Besitzers; denn wenn schief hinauf nach den Einbiegungen a b c d m gemessen werden sollte, würde in der Berechnung ein falscher und weit grösserer Inhalt des Grundstücks herauskommen, als er an sich wirklich ist.

§. XXIV.

Wenn der Hügel oder Berg steil oder gäh ist, so kann man öfters die ganze Länge des Meßstricks nicht anschlagen, weil der Meßstrickzieher, welcher in der Tiefe steht, den Strick nicht so hoch heben kann, als es nöthig wäre, um die ganze Länge des Stricks wagrecht zu spannen.

In solchem Falle (wie bei c d Fig. 4.) schlägt man nur einen Theil des Meßstricks an, dessen Klaftern und Schuhe richtig gezählet und aufgeschrieben werden müssen.

Alle Zahlen dieser einzelnen wagrecht gespannten Stricklängen zusammen gerechnet, geben die wahre wagrechte Linie a g.

Zum

la tensione della corda, e l'uso de' 10 chiodi ecc. come al §. XIV. di sopra s' insegnò misurare una linea retta.

Le longitudini di queste tre linee *a b*, *b c*, *c d*, sommate assieme, danno la vera prima linea orizontale *a g*.

Questa qualità di misura a gradi, ridonda in vantaggio del possessore; poichè misurandosi obliquamente in su, secondo le falde *a b c d m*, dal calcolo risulterebbe indi una falsa, ed assai maggiore quantità di terreno di quella che à in realtà il possessore.

§. XXIV.

Essendo il colle, o il monte erto, o precipitoso, spesse volte non è possibile di piantare tutta la lunghezza della corda, perchè il Tiracorda, che sta nel basso, non può alzare tanto la corda, quanto abbisognerebbe per tirare orizontalmente tutta la lunghezza della corda.

In tale caso (come si ravvisa alla Fig. 4. lett. *c d*,) si pianta solamente una parte della corda, li cui passi e piedi devono numerarsi ed annotarsi accuratamente.

Sommati tutti li numeri di queste lunghezze di corda singolarmente ed orizontalmente tirate, danno la vera linea orizontale *a g*.

Per

Zum Beispiele: es hätte die Linie a b - - 10 Kl. — Sch.
- b c - - 9 - 3 -
- c d - - 5 - 5 -
so ist die Länge a g 25 Kl. 2 Sch.

§. XXV.

Wie stufenweise hinauf gemessen wird, so mißt man auch herab, nur mit dem Unterschiede, daß im Herabmessen derjenige Meßstrickzieher, der vorausgeht, die hohe Stange haben muß, weil er allzeit niedriger als der andere steht.

Uibrigens wird durchaus auf die nämliche Art verfahren, wie im Hinaufmessen.

Wenn nun am Ende alle im Hinauf- und Herabmessen erhaltenen einzelnen Meßstrickslängen, nämlich: die schon oben §. 24. berechneten a b, b c, c d,
oder - - - 25 Kl. 2 Sch.
und d e von 10 - — -
und e f von 5 - 1 -
zusammen addirt werden, so ist die ganze wagrechte Linie, welche gesucht worden ist, 40 Klaftern 3 Schuhe.

§. XXVI.

Ob der Meßstrik dem Augenmaaße nach wagrecht gespannt sey, kann einer der gegenwärtigen Aufseher am leichtesten beurtheilen, wenn er sich dem Meßstricke etliche

Per esempio: Se avesse la linea *a b* - - 10 Klafter — piedi
b c - - 9 - 3 -
c d - - 5 - 5 -
Sarebbe la longitudine *a g* - 25 Klafter 2 piedi.

§. XXV.

Siccome si misura in su, così si misura in giù; colla sola differenza, che nel misurare in giù deve avere la stanga alta quel Tiracorda il quale va innanzi, perchè egli sta sempre più basso dell' altro.

Nel resto in tutto e per tutto si procede nell' istessa maniera, come nel misurare in su.

Ora, se alla fine si sommano tutte le lunghezze della corda rilevate singolarmente colla misura in su ed in giù, cioè le lunghezze già calcolate al §. XXIV. *a b*, *b c*, *c d*, o siano
- - - - - - 25 Klaft. 2 pied.
e quelle di *d e*, di 10 - — -
e di *e f*, di - 5 - 1 -
l' intiera linea orizontale che si cercava, contiene 40 Klafter 3 piedi.

§. XXVI.

Se la corda a giudizio dell' occhio sia tirata orizontalmente, può più facilmente giudicare uno degl' ispettori astanti se si mette in disparte alquanti Klafter lontano

che Klafter weit an die Seite stellt, wie bey K, und die Lage des Meßstricks wohl betrachtet.

tano dalla corda, come si ravvisa alla lettera K, e se si considera attentamente la situazione della corda.

§. XXVII.

Ausmessung eines ganzen Grundstücks.

Es wird hier vorausgesetzt, daß man die Linie nach der in dem vorhergehenden §. 14. bis inclusive 26. vorgeschriebenen Anweisung zu messen wisse.

§. XXVII.

Misurazioni di un intiero terreno.

Quì si premette, che già si sappia misurare la linea secondo l'istruzione data alli §§. XIV. fino XXVI. inclusive.

§. XXVIII.

Die Ausmessung der Grundstücke muß zeigen, wie viele Quadratklaftern, folglich wie viel Joche (jedes zu 1600. Quadratklaftern gerechnet) ein Grundstück habe.

§. XXVIII.

La misurazione de' terreni deve dimostrare quanti Klafter quadrati, conseguentemente quanti Joch (calcolato ciascuno a 1600. Klafter quadrati) contenga ogni terreno.

§. XXIX.

Die Grundstücke sind theils reguläre, welche in einer geraden oder fast geraden Linie fortlaufen, theils irreguläre, und zwar meistens solche, deren Umfang aus krummen, und aus ein- und auswärts gehenden Linien, oder Winkeln besteht.

§. XXIX.

I terreni sono in parte regolari, cioè in linea retta, o quasi in parte poi, e per lo più, sono irregolari di circonferenza composta di linee curve, ovvero di angoli in fuori ed in dentro.

§. XXX.

Wenn ein Grundstück ein reguläres Viereck ist, nämlich: wenn seine Länge in einer ziem-

§. XXX.

Quando un terreno forma un regolato quadrato, cioè quando la sua longitudine si estende in una

ziemlich geraden Linie fortläuft, und nebst dem auch seine Breite durchaus gleich ist, oder die nämliche Anzahl der Furchen hat, so darf nur längst einer Furche, oder, welches bequemer ist, am Raine oder Rande fort seine Länge, und über Quere rechtwinklicht seine Breite gemessen, und in die zweyte Abtheilung des Operazionsjournals eingeschrieben werden.

Es ist gesagt worden, daß die Breite allzeit rechtwinklicht genommen werden müsse, das ist: in dem schiefen Vierecke e f g h (Fig. 5.) ist die Breite des Ackers nicht nach der schiefen Seite f g, sondern nach der Linie f i zu messen, welche dem Augenmaaße nach auf die Längenlinien e f und h g rechtwinklicht, oder nach dem Winkelmaaße steht.

Hingegen bei dem Acker a b, c d, wird für seine Breite die Seite a d, oder b c gemessen, weil sie für sich rechtwinklicht auf den zwoen Längenlinien a b und d c stehen.

una linea passabilmente retta, e quando in oltre anche la sua latitudine è del tutto uguale, o quando à l'istesso numero di solchi, allora può misurarsi la sua longitudine solamente dietro alla lunghezza di un solco, oppure (ciò che si fa più comodamente) dietro al confine, e la sua latitudine per traverso rettangolarmente, ed annotarsi sotto nella seconda, questa rubrica del Giornale dell'operazione.

Si è detto, che la latitudine debba misurarsi sempre rettangolarmente, cioè nell'obliquo quadrato *e f g h*, alla *Fig.* 5. non deve misurarsi la latitudine del campo arativo dalla parte obliqua *f g*; ma bensì secondo la linea *f i*, la quale, a giudizio dell' occhio, poggia sopra le linee di longitudine *e f h g*, rettangolarmente, o sia sulla squarra.

All' opposto presso il campo arativo *a b c d*, si misura per la sua latitudine la parte *a d*, o *b c*, perchè questa poggia da per se rettangolarmente sopra le due linee di longitudine *a b*, e *d c*.

§. XXXI.

Von den Gemeinden wird nur gefordert, daß sie die gemessenen Längen und Breiten der Vierecke zur Eintragung in die vorgeschriebene Fassionstabelle liefern.

Man wird bei jedem weiter un-

§. XXXI.

Dalle Comunità si pretende soltanto, che diano le longitudini e latitudini de' quadrati misurati per riportarle nella tabella delle Fassioni.

Si aggiugnerà presso ad ogni esem-

unten angeführten Beispiele auch die Art, den Inhalt zu berechnen, beifügen, weil bei den schon anderwärts vorgenommenen Probmessungen sich ergeben hat, daß die Besitzer durchaus ein grosses Verlangen zeigten, den Inhalt ihres gemessenen Grundstücks zu wissen, welchen sie darum von Rechnungskündigen sich berechnen liessen.

In regulären Vierecken ist diese Berechnung ganz leicht; denn man darf nur die gemessene Länge mit der Breite multipliziren, so giebt das Faktum die Zahl der Quadratklaftern, welche das Grundstück enthält.

Es habe z. B. der Acker a b c d in seiner gemessenen Länge a b, oder d c 75.; in der Breite aber a d, oder b c 8. Klaftern; werden nun diese miteinander multiplizirt; so ergiebt sich das Faktum oder Inhalt mit 600. Quadratklaftern.

Um diese Multiplikazion in dem Falle zu erleichtern, wenn von der Länge oder Breite, oder von beiden nebst den Klaftern auch noch Schuhe übrig bleiben, so ist §. 3.tio vorgeschrieben worden, die Schuhe in Bruchtheilen der Klafter anzusetzen.

esempio che in seguito si addurrà, ancora la maniera di calcolare la quantità; perchè all' occasione degli sperimenti fatti s'à osservato, che tutti i possessori ànno dimostrato in ogni modo il desiderio, di sapere la quantità del loro terreno misurato che dovevano far rilevare da' computisti.

Rispetto a' quadrati regolari è facile del tutto questo calcolo; poichè basta moltiplicare la longitudine misurata colla latitudine, che il risultato dimostra il numero de' Klafter quadrati che contiene il terreno.

Contenga, per modo d'esempio, il campo arativo *a b c d*, nella misurata sua longitudine *a b*, o *d c*, 75; nella latitudine *a d*, o *b c*, 8 Klafter, se si moltiplicano questi, risulta il contenuto di 600 Klafter quadrati.

Per facilitare questa moltiplicazione nel caso che la longitudine, o la latitudine, oppure entrambe contenessero oltre i Klafter, anche piedi, si è già prescritto al §. III. di ridurre i piedi a rotti di Klafter.

§. XXXII.

Wenn das Grundstück zwar durchaus eine gleiche Länge und Breite hätte, doch aber sehr krumm lau-

§. XXXII.

Qualora il terreno avesse bensì una del tutto eguale longitudine e latitudine; ma che però

laufen sollte, und lang wäre, wie (Fig. 6.) so muß dessen Länge nicht nach einer geraden Linie, z. B. nach der punktirten Linie a b, sondern nach der Krümmung der Furchen e f g h, die in der Mitte ist, gemessen werden.

Die Breite wird auch nicht nach der schiefen Linie a d, oder b c, sondern über die Quere rechtwinklicht nach der Linie a n, oder b m gemessen.

Diese krumme Länge e f g h mit der Breite a n multiplizirt, giebt den Quadratinhalt.

Es sey diese Linie e f g h von 102. $\frac{1}{3}$ Klaftern, die Breite a n von 9. Klaftern, so ist der Inhalt 921. Quadratklaftern.

§. XXXIII.

Wenn viele Aecker an einander liegen, so ist es nicht nothwendig, die Länge und Breite eines jeden Ackers besonders zu messen; denn sie haben oft viele Seiten gemein.

Es kann dadurch die Arbeit sehr abgekürzt werden, wenn man es recht angreift.

Ein Beispiel wird die Sache klar machen, und während der Messung wird man selbst auf diesen Gedanken leicht verfallen.

In

rò fosse molto storto e lungo, come si vede alla *Fig.* 6.; in tale caso la sua longitudine non deve misurarsi secondo una linea retta, per esempio: secondo la linea puntata *a b*, ma secondo la curvità de' solchi *e f g h*, che ritrovasi mezzo alla metà.

Ancora la latitudine non si misura secondo la linea obliqua *a d*, o *b c*; ma per traverso rettangolarmente, secondo la linea *a n*, o *b m*.

Questa curva longitudine *e f g h*, moltiplicata colla latitudine *a n*, dà il contenuto de' Klafter quadrati.

Sia questa linea *e f g h* di 102 $\frac{1}{3}$ Klafter, la latitudine *a n* di 9 Klafter, tutta la superficie contiene 921 Klafter quadrati.

§. XXXIII.

Giacendo d' ordinario molti campi arativi attaccati un all'altro, non è necessario di misurare separatamente la longitudine e latitudine d'ogni campo; poichè ànno spesso comuni molti lati.

Con questo mezzo si può di molto abbreviare il lavoro, quando venghi intrapreso adequatamente.

Un esempio schiarirà l' affare, e nella misurazione si presenterà facilmente da se questo pensiere.

Nel-

In der Fig. 7. sind 9. vierecklichte reguläre Aecker, und doch erhält man alle zu wissen nothwendige Maassen, obwohl man nur die 4. Linien K L, L M, N O und O P mißt, wenn man nur dabei bedacht ist, alle in der nämlichen Linie vorkommenden Längen und Breiten der Aecker auch besonders aufzuschreiben.

Eben so kömmt bei der Ausmessung der Linie K L die Breite K q des Ackers A und die bei allen 3 Aeckern B, C, und D gleiche Länge q L vor.

Es ist demnach neben dem Namen des Besitzers von A die Breite seines Ackers K q, und eben so neben dem Namen der Besitzer von B, C, und D die Länge q L besonders aufzuschreiben.

Bei der Ausmessung der Linie L M (welche der Länge K w des Ackers A gleich ist) kömmt man auf die Breiten L r, r s, und s M der Aecker B, C, und D.

Bey der Ausmessung der Linie N O (welche der Länge des Ackers F gleich ist) kömmt man auf die Breite N t des Ackers E und auf die Länge t O aller drey Aecker G, H, und I.

Bey der Ausmessung der Linie O P aber kömmt man auf die 3 Breiten O u, u x, x y der gesagten 3 Aecker und auf die Breite y P des Ackers F.

§. XXXIV.

Nella *Fig.* 7. sono a vedersi 9 campi arativi quadrati regolari, eppure si ottengono tutte le misure necessarie a sapersi, benchè si misurino solamente le 4 linee *K L*, *L M*, *N O*, *O P*, purchè si abbia attenzione di annotare ancora separatamente tutte le longitudini e latitudini de' campi, che si presentano nell' istessa linea.

Così parimente risulta nella misurazione della linea *K L*, la latitudine *K q* del campo *A*, e la eguale longitudine *q L* di tutti li tre campi *B*, *C*, e *D*.

Quindi deve annotarsi separatamente oltre il nome del possessore di *A*, la latitudine del suo campo *K q*, e così pure oltre il nome del possessore di *B*, *C*, e *D*, la longitudine *q L*.

Misurando indi la linea *L M*, (che è eguale alla longitudine *K w* del campo *A*) si ottiene la latitudine *L r*, *r s*, ed *s M* de' campi *B*, *C*, e *D*.

Colla misurazione della linea *N O* (la quale è eguale alla longitudine del campo *F*) si ottiene la latitudine *N t*, del campo *E*, e la longitudine *t O*, di tutti i 3 campi *G*, *H*, ed *I*.

Colla misura poi della linea *O P*, si ritrovano le 3 latitudini *O u*, *u x*, *x y* de' detti 3 campi, e la latitudine *y P*, del campo *F*.

§. XXXIV.

§. XXXIV.

Was hier in Beispielen von den Aeckern gesagt worden, ist von allen und jeden andern Grundstücken, Gärten, Wiesen, Hutweiden, Wäldern, ꝛc. zu verstehen, wenn sie die nämliche Figur, oder Gestalt haben.

§. XXXIV.

Ciò che quì si è detto con esempi di detti campi, deve intendersi di tutti e singoli i terreni, orti, prati comunali, boschi ecc. quando questi ànno l' istessa figura o forma.

§. XXXV.

Wenn das Grundstück an einem Orte breiter ist, als an andern, wie a b c d in der Fig. 8., so ist es nicht nöthig, die zwo Längen a b und c d zu messen, sondern man mißt erstlich die grössere Breite a d sodann beyläufig von dem Mittel dieser grössern Breite rechtwinklicht die Linie f e und endlich die kleinere Breite b c.

Es sey nun die Linie f e von 85½ — die grössere Breite aber von 144. — die kleinere Breite von 52½ Klaftern, so wird in der Rubrik der Länge die Linie f e das ist 85½, in der Rubrike der Breite aber werden alle zwo Breiten gehörigen Orts eingeschrieben.

Wollte man aber die mittlere Breite berechnen, und aus dieser mit der Länge f e den Inhalt eines solchen Grundstücks finden, so wären die zwo Breiten 144 und 53½ zusammen zu addiren, welches eine

§. XXXV.

Essendo il pezzo di terreno in un luogo più largo, che nell' altro, come in *a b c d* nella *Fig.* 8., allora non è necessario di misurare le due longitudini *a b*, e *c d*, ma si misura bensì prima la maggior latitudine *a d*, indi all' incirca dalla metà di questa maggiore latitudine rettangolarmente la linea *f e*, e finalmente la minore latitudine *b c*.

Posto che *f e*, sia di 85 ½, la maggiore latitudine di 144, la minore latitudine di 52 ½ Klafter; allora nella rubrica della longitudine dovrà inserirsi la linea *f e*, cioè 85 ½; nella rubrica poi della latitudine, al suo luogo ambe le latitudini.

Volendosi poi calcolare la latitudine media, e da questa rilevare colla longitudine *f e* la quantità di un simile pezzo di terra, allora si dovrebbero sommare le due latitudini 144 e 53½

eine Summe von 196$\frac{1}{2}$ giebt: wird nun diese Summe halbirt, und sohin diese Hälfte von 98$\frac{1}{4}$ mit f e oder 85$\frac{1}{2}$ multiplizirt, so ergiebt sich der Inhalt von 8400$\frac{3}{8}$ Quadratklaftern.

§. XXXVI.

Sollte die rechtwinklichte Linie f e, wenn sie aus der Mitte f der grössern Breite gezogen wird, ausser der kleinern Breite b c ausfallen, wie Fig. 9. zeiget, so muß man von den Mitte f um etwas mehr rechts, oder links gehen, und die Linie so antragen, daß sie wenigstens das Ende c der kleinern Breite b c erreiche, sodann aber die Linie g c messen, und diesen Klafternbetrag unter die Rubrike **Länge** aufschreiben.

Zur Erläuterung dieses Satzes wird hier die Berechnung des Inhalts der Fig 9. beigefügt.

Die grössere Breite a d ist - - - - - - - 120 Kl.
die kleinere Breite b c - 27 -
also die Summe von beiden 147 -
diese Summe durch 2 dividirt, giebt die mitlere Breite 73$\frac{1}{2}$ -
welche multiplizirt mit g c 87 -
den Inhalt darstellt von 6,394$\frac{1}{2}$ -
Quadratklaftern.

§. XXXVII.

53 $\frac{1}{2}$ che farebbero la somma di 196 $\frac{1}{2}$, indi dividendosi questa somma per metà di 98 $\frac{1}{4}$ con *f e* o sia con 85 $\frac{1}{2}$, risulterebbe il contenuto di 8400 $\frac{3}{8}$ Klafter quadrati.

§. XXXVI.

Se la linea rettangolare *f e*, venendo ella tirata dal meditulio *f* della maggior latitudine, sortisse fuori della minore latitudine *b c*, come vedesi nella *Fig.* 9, in tale caso si dovrebbe scostarsi dal meditulio *f* alquanto di più, o alla destra, o alla manca, e cercare di tirare la linea in maniera tale, che ella arrivi almeno all' estremità *c* della minore latitudine *b c*, indi misurare la linea *g c*, ed annotare l' importo de' Klafter nella rubrica *longitudine*.

Per dilucidare questo punto, viene qui annesso il calcolo nella *Fig.* 9.

La maggior latitudine *a d* è di - - - - - - 120 Kl.
la minore latitudine *b c* è di - - - - - - - - 27 -
Somma - - - - 147 -
questa somma divisa in due parti dà la latitudine media - - - - - 73$\frac{1}{2}$ -
la quale moltiplicata con *g c* - - - - - - - - 87 -
dimostra la quantità di 6,394$\frac{1}{2}$ - Klafter quadrati.

§. XXXVII.

§. XXXVII.

Wenn die zwo Breiten a d und b c auf der Länge a b rechtwinklicht stehen, wie in Fig. 10., so ist nicht nöthig, aus der Mitte der Länge a d die Linie f e, wie bey Fig. 9., zu ziehen, sondern es wird die Linie a b (Fig. 10.) gemessen, weil diese ohnehin der Linie f e (Fig. 9.) gleich wäre, wenn sie gezogen würde.

Berechnung des Inhalts dieser Fig. 10.

Die grössere Breite a d ist - - - - - - -	97½	Kl.
die kleinere Breite b c	41	=
beide zusammen betragen	138½	=
diese Summe durch 2 dividirt, zeigt die mittlere Breite - - - - -	69¼	=
diese multiplizirt mit a b	90⅓	=
giebt den Inhalt von	6,255¼	=

Quadratklaftern.

§. XXXVII.

Se le due latitudini *a d* e *b c* poggiano rettangolarmente sulla longitudine *a b* *Fig.* 10., non è bisogno allora di tirare la linea *f e* (come alla *Fig.* 9.) dal mezzo della longitudine *a d*; ma si misura soltanto la linea *a b* (*Fig.* 10.) perchè questa linea sarebbe senz' altro eguale alla linea *f e* (*Fig.* 9.) quando venisse tirata.

Calcolo della quantità della *Fig.* 10.

La maggiore latitudine *a d* è di - - - - -	97½	Kl.
la minore latitudine *b c* è di - - - - - - - -	41	-
Somma - - -	138½	-
divisa la somma in due parti, dà la latitudine media di - - - - - - -	69¼	-
questa moltiplicata con *a b*	90⅓	-
dà la quantità di -	6,255¼	-

Klafter quadrati.

§. XXXVIII.

Die Ausmessung der bisher erwähnten ziemlich regulären Grundstücke hat wenig Beschwerlichkeiten, wenn man sie nur einmal praktisch auf dem Felde ausüben gesehen hat.

Es giebt aber viele irreguläre und ungeformte Grundstücke, deren Ausmessung nicht so einfach ist.

Bei dergleichen Grundstücken kömmt

§. XXXVIII.

La misurazione de' mentovati terreni passabilmente regolari incontra poche difficoltà, quando abbiasi veduta una sola volta eseguire in pratica sul campo.

Si danno però molti terreni irregolari ed informi, la misurazione de' quali non è tanto semplice.

Tuttavia anche rispetto a questi

kömmt fast alles auf die Ausübung zweyer praktischen Handgriffe an, nämlich: daß man 1.tens nach der oben §. 20. gegebenen Anleitung die krummen Linien mit geraden auszugleichen — und 2.tens die ungeformten Grundflächen in mehrere reguläre, oder beinahe reguläre einzutheilen wisse; welche Vierecke sodann zusammengenommen, und nach bisher gesagter Art ausgemessen und berechnet, den ganzen Inhalt des unregelmäßig ungeformten Grundstückes darstellen werden.

§. XXXIX.

Hierbei muß man vor allem andern trachten, das Grundstück, soviel es möglich, in reguläre Vierecke einzutheilen; welches fast allzeit und um so füglicher wird geschehen können, als dem Besitzer und seinen anrainenden Nachbar die Figur und Gestalt des Grundstücks ohnehin sehr bekannt ist.

Beispiele und hauptsächlich die vorläufige von der Unterkommission und dem dabei befindlichen Ingenieur auf dem Felde gegebene Anleitung, werden die Art zu verfahren aufklären.

§. XL.

In den hier weiter unten vorkommenden Figuren stellen die un-

un-

sti terreni il tutto consiste in due atti pratici, val a dire 1mo. che si sappia pareggiare le linee curve con le rette secondo l'istruzione data al §. xx.: 2do. dividere le superficie informi de' terreni in piu irregolari, o quasi regolari. Questi quadrati uniti poscia insieme, misurati nella maniera finora accennata, e calcolati, daranno l'intiera quantità dell' informe pezzo di terreno.

§. XXXIX.

Qui appresso si deve prima di tutt' altro proccurare di dividere il pezzo di terreno, per quanto è possibile, in regolari quadrati, ciò che potrà quasi sempre e tanto più comodamente seguire, quanto che al possessore ed al suo vicino confinante sarà senz' altro nota ottimamente la figura del pezzo di terreno.

Esempi, e principalmente la previa istruzione che verrà data dall'ingegnere sul campo, schiariranno la maniera di procedere.

§. XL.

Nelle figure che in seguito si presenteranno le linee tirate

avan-

unterbrochenen fortgezogenen Linien den Umfang des Grundstücks vor: die punktirten (. . . . . . .) Linien aber bedeuten die Vierecke, in welche die Fläche, oder der Inhalt des Grundstücks eingetheilet werden kann, und die gestrichelten (--------) Linien bedeuten da und dort die Linie, welche gemessen werden muß, damit der Inhalt der Vierecke von ungleicher Breite berechnet werden könne.

avanti senza interruzione rappresentano la circonferenza del terreno, le linee puntate (.....) all' incontro denotano i quadrati in cui può dividersi la superficie del terreno, e le linee interrotte (--------) indicano quà e là la linea che deve misurarsi per poter calcolare la quantità de' quadrati di latitudine ineguale.

§. XLI.

Es sey also Fig. 11. A B C D E F G H I K der irreguläre und ungeformte Umfang eines Grundstücks.

Dieses könnte so, wie es die punktirten Linien in der Figur weisen, ungefähr in 5 ziemlich reguläre Vierecke eingetheilet werden, deren das I. nach Anleitung des §. XXXII, die übrigen nach §. XXX. gemessen werden.

Im Vierecke III. ist die Krümmung bei G durch eine Mittellinie m G nach §. XX. ausgeglichen, und, um das Viereck V zu erhalten, ist das Dreyeck r ganz abgeschnitten, und an dessen statt sind dem Vierecke die zwo kleinen Flächen n und o zugegeben worden, welche miteinander genommen der Fläche r des Dreyecks beinahe gleich sind.

Wenn demnach die Längen und Brei-

§. XLI.

Posto dunque, che nella *Fig.* 11. *A B C D E F G H I K*, rappresentassero la irregolarità, ed informe superficie di un terreno;

Questo potrebbesi dividere, come indicano nella figura le linee puntate, appresso a poco in 5 piuttosto regolari quadrati, il primo de' quali si misura come al §. XXXII., ed i restanti si misurano nella conformità indicata al §. XXX.

Nel quadrato III. si pareggiò la curvità *G* mediante una linea media *m G* come al §. XX. e per ottenere il quadrato V si tagliò affatto il triangolo *r*, ed in vece di quello, si sono aggiunte al quadrato le due piccole superficie *n* ed *o*, le quali comprese assieme, uguagliano quasi la superficie *r* del triangolo.

Quindi se le longitudini, e la-

Breiten dieser 5. Vierecke nach den kurz vorher berührten §. §. ausgemessen und behörigen Orts eingeschrieben worden, so berechnet man daraus leicht den Inhalt eines jeden Vierecks, und die Summe aller dieser zusammen, giebt den Inhalt des ganzen Grundstücks.

latitudini di questi 5 quadrati si misurano in conformità de' sopraddetti §§. e come dimostra il formulare, e si annotano debitamente, da ciò facilmente si calcola la superficie di ogni quadrato, e la somma di tutti questi assieme dà la quantità dell' intiero pezzo di terra.

Berechnung des ganzen Inhalts des Grundstücks. Fig. 11.

Nr. der Vierecke.	die Länge.	die Breite.	das Faktum oder der Inhalt.
I.	70	32	2,240 Quadratklaftern
II.	102	63	6,426 " " "
III.	56	27	1,512 " " "
IV.	42	42	1,764 " " "
V.	42	22	924 " " "
Zusammen der Inhalt des ganzen Grundstücks.			12,866 Quadratklaftern.

Calcolazione dell' intiera quantità del pezzo di terra della Fig. 11.

Num. de' quadrati.	la longitudine.	la latitudine.	il risultato.
I.	70	32	2,240 Klafter quadrati
II.	102	63	6,426 - - -
III.	56	27	1,512 - - -
IV.	42	42	1,764 - - -
V.	42	22	924 - - -
Somma della quantità dell' intiero terreno.			12,866 Klafter quadrati.

§. XLII.

Fig. 12. ist eben ein sehr ungeformter Umfang eines Grundstücks.

Die-

§. XLII.

La *Fig.* 12. rappresenta ancora una circonferenza di un pezzo di terreno assai informe.

Que-

Dieses kann ohne viele Beschwerlichkeiten in drey Vierecke eingetheilet werden, welche alle drey nach der Anleitung des §. 37. gemessen werden.

Im Rechtecke I hat man die 2 Breiten A H und B C, wie auch die Linie C H; im Rechtecke II. die 2 Breiten C G und E F, wie auch G F; im Rechtecke III. aber die 2 Breiten M I und L K, wie auch die Linie M L zu messen.

Diese Fig. 12 zeiget, wie die krummen Linien durch gerade ausgeglichen worden sind.

Questo può dividersi senza grande difficoltà in tre quadrati, i quali tutti tre devono misurarsi secondo l' istruzione del §. XXXVII.

Nel rettangolo I si devono misurare le due latitudini *A H* e *B C*, come pure la linea *C H*; nel rettangolo II le due latitudini *C G* ed *E F*, come ancora *G F*; e nel rettangolo III le due latitudini *M I* ed *L K*, come ancora la linea *M L*.

Questa figura 12. mostra come siano state pareggiate le linee rette con le curve.

Berechnung des Inhalts derselben.

Nr. der Vierecke.	die Länge.	die Breite.	mittlere Breite.	Faktum oder der Inhalt.
		92		
		147		
I.	73.	2 | 239	119½	8,723½ Quadratklafter.
		107		
		74		
II.	30.	2 | 181	90½	2,715
		67		
		48		
III	34.	2 | 115	57½	1,955
Zusammen der ganze Inhalt.				13,393. ½ Quadratklafter.

Cal-

Calcolo della quantità della Fig. 12.

N. de' quadrati.	la longitudine	la latitudine	la latitudine media	il risultato.
		92 147		
I.	73.	2|239	119½	8,723½ Klafter quadrati.
		107 74		
II.	30.	2|181	90½	2,715
		67 48		
III.	34.	2|115	57½	1,955
Somma dell' intiera quantità.				13,393½ Klafter quadrati.

§. XLIII.

Auf gleiche Weise zeiget die Fig. 13, auf was Art das irreguläre Grundstück A B C D E F G H I K L M N O in Vierecke eingetheilet werden könne.

Es ist fast überflüßig, die Berechnung dieses Grundstücks hier beizufügen; denn sie geschieht wie die vorigen, nämlich;

§. XLIII.

Nell' istessa maniera mostra la *Fig.* 13. come possa ripartirsi in quadrati il pezzo di terra irregolare. *A B C D E F G H I K L M N O.*

E' quasi superfluo di qui esporre il calcolo di questo pezzo di terra, poichè quello si fa come gli anteriori, cioè;

Nr. der Vierecke	die Länge.	die Breite.	mittlere Breite.	Inhalt.
I.	85	56	. . . .	4,768 Quadratklafter.
II.	80	74	. . . .	5,920 = = = =
III.	31	39 80 2|119	$59\frac{1}{2}$	1,844 = = = =
IV.	71	53	. . . .	3,763 = = = =
V.	40	33	. . . .	1,320 = = = =
VI.	63	33	. . . .	2,079 = = = =
Zusammen der ganze Inhalt				19,686 Quadratklafter.

No. de' quadrati	la longitudine.	la latitudine.	la latitudine media.	il risultato.
I.	85	56	. . . .	4,760 Klafter quadrati
II.	80	74	. . . .	5,920 . . . .
III.	31	39 80 2|119	$59\frac{1}{2}$	1,844 . . . .
IV.	71	53	. . . .	3,763 . . . .
V.	40	33	. . . .	1,320 . . . .
VI	63	33	. . . .	2,079 . . . .
Somma della quantità.				19,686 Klafter quadrati.

§. XLIV.

Die auf solche Art durch diese einfache Ausmessung der Bauern erhaltene Länge und Breite eines jeden Grundstücks, sind durch denjenigen, der bei der Ausmessung zur Aufschreibung gebraucht wird, in

§. XLIV.

La longitudine e latitudine di ciaschedun pezzo di terreno in tal maniera per mezzo di questa semplice misurazione rilevata, da quelli che destinati saranno per fare le annotazioni nel-

in die in der Faſſionstabelle entworfene 4.te Rubrick einzutragen.

nella miſurazione predetta, nella quarta rubrica della Tabella delle Faſſioni deve eſſere riportata.

§. XLV.

Der Flächeninhalt aller der Grundſtücke, welche vorangezeigtermaßen durch die Bauern nicht gemeſſen werden können, ſondern von dem Landmeſſer aufgenommen werden müſſen, kömmt von denſelben in der 5.ten Rubricke der Faſſionstabelle vorzumerken.

§. XLV.

Tutti i terreni che non potranno eſſere miſurati dalle Comunità, dovranno miſurarſi dagli Agrimenſori, e la loro quantità *dovrà* eſſere riportata nella rubrica quinta della tabella delle Faſſioni.

§. XLVI.

Hat jeder Beamte die Berechnung des durch dieſe Ausmeſſung der Bauern ſich ergebenen totalen Flächeninhalts bei jeder Gattung des Grundes in die hiezu eigens eröffnete Rubriken nach den Jochen und Klaftern einzutragen, ſo wie auch der Ingenieur die von ihm aufgenommenen irregulären Grundſtücke nach dem Flächeninhalte einzuſetzen haben wird.

§. XLVI.

Ogni ufficiante dovrà riportare la calcolazione della quantità di ciaſchedun terreno rilevata dalla miſurazione della Comunità nella ſua propria rubrica ridotta in Joch, e Klafter; così ancora all' Ingegnere incomberà di annotare la quantità degl' irregolari terreni da eſſo miſurati.

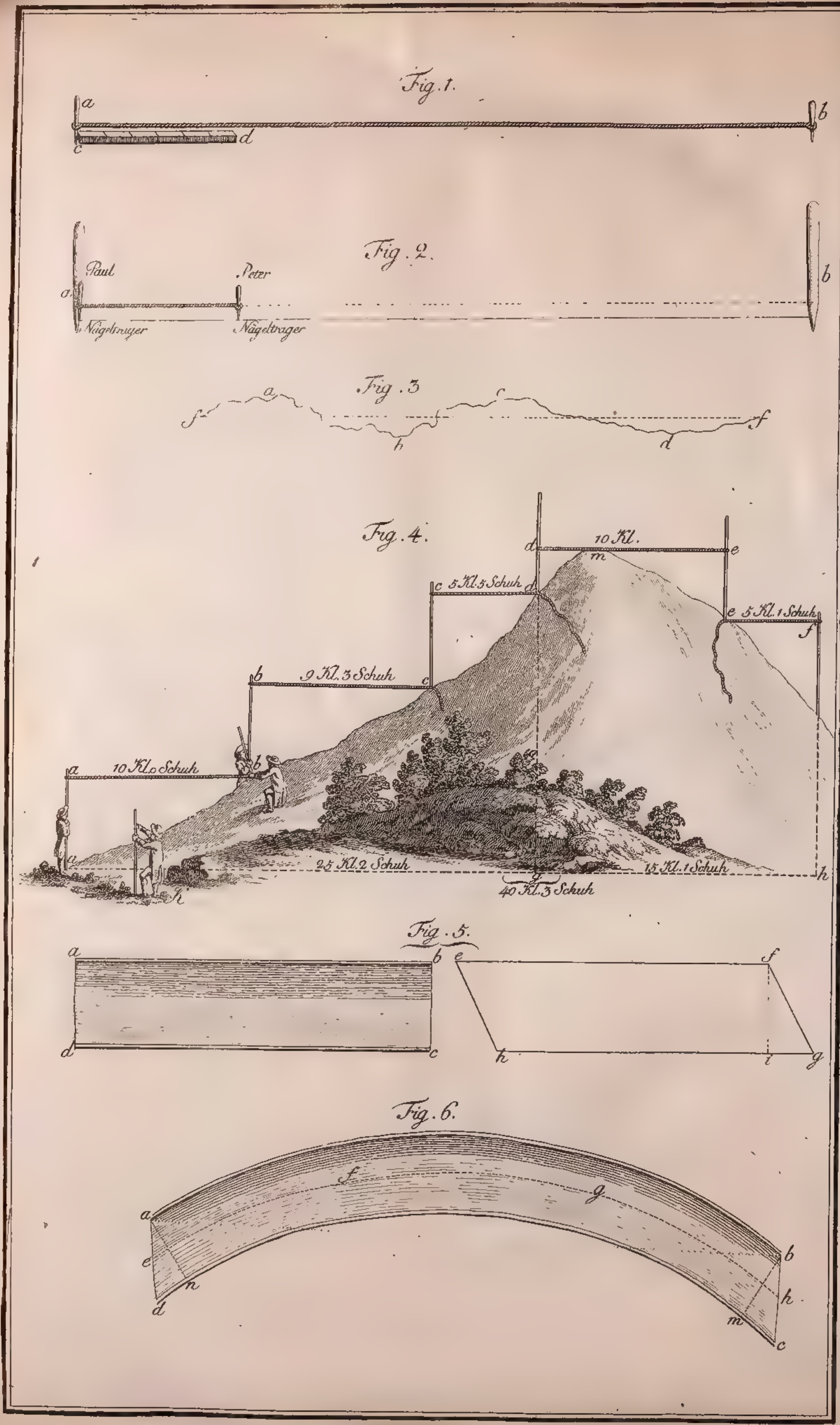
Fig. 1.
a
b
c
d
Fig. 2.
Paul
Peter
a
b
Nägelträger
Nägelträger
Fig. 3
f
a
c
f
b
d
Fig. 4.
d
10 Kl.
e
m
c
5 Kl. 5 Schuh
d
e
5 Kl. 1 Schuh
f
b
9 Kl. 3 Schuh
c
a
10 Kl. 0 Schuh
b
a
k
25 Kl. 2 Schuh
g
15 Kl. 1 Schuh
h
40 Kl. 3 Schuh
Fig. 5.
a
b
e
f
d
c
h
i
g
Fig. 6.
f
g
a
e
n
d
b
h
m
c

Fig. 7.

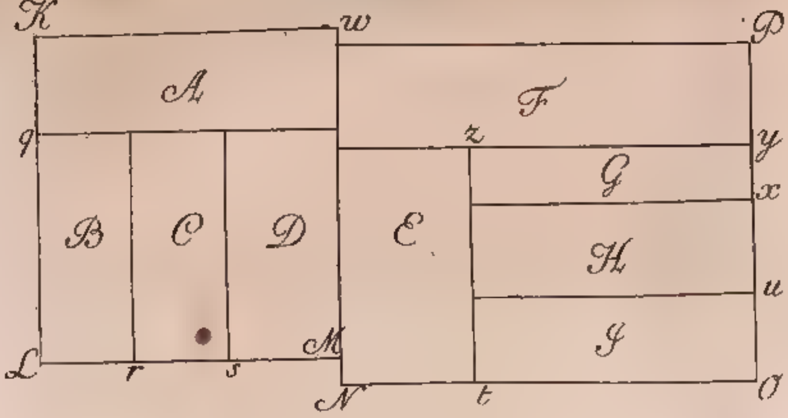

Fig. 8.

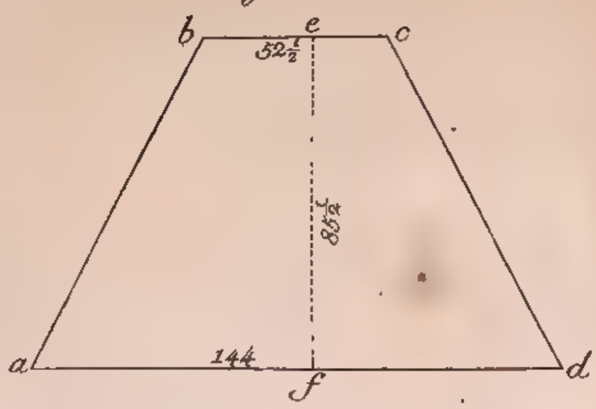

Fig. 9.

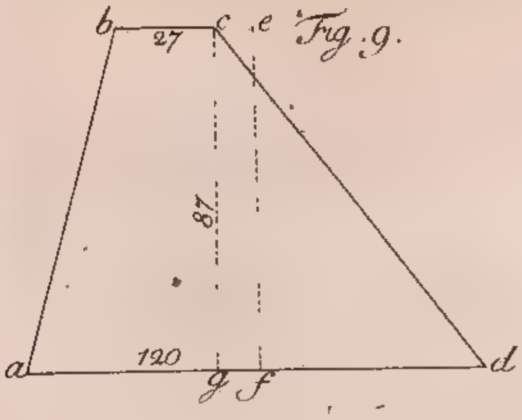

Fig. 10.

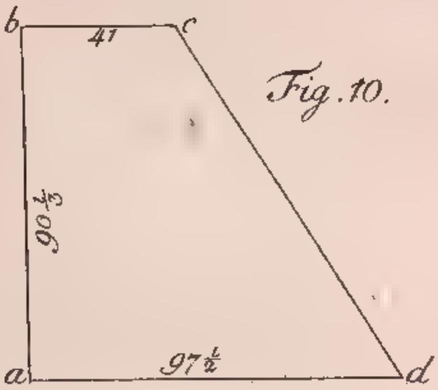

Fig. 11.

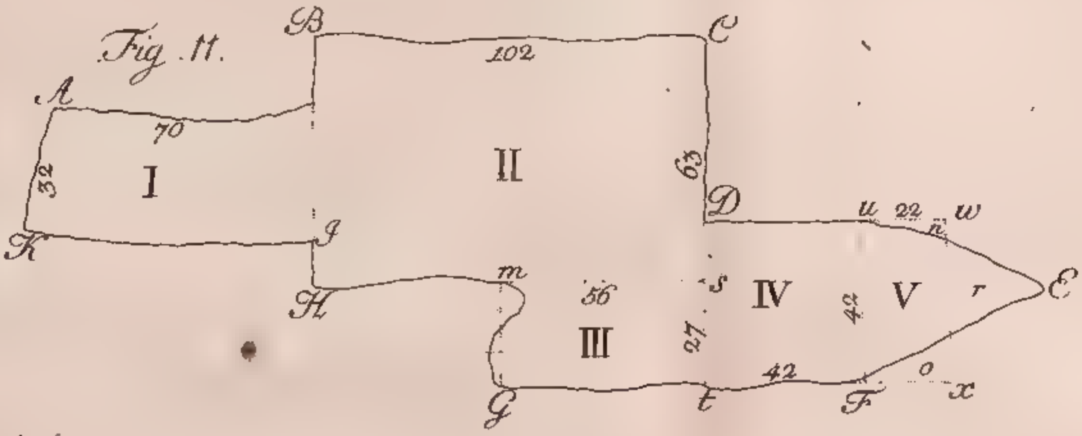

Fig. 12.

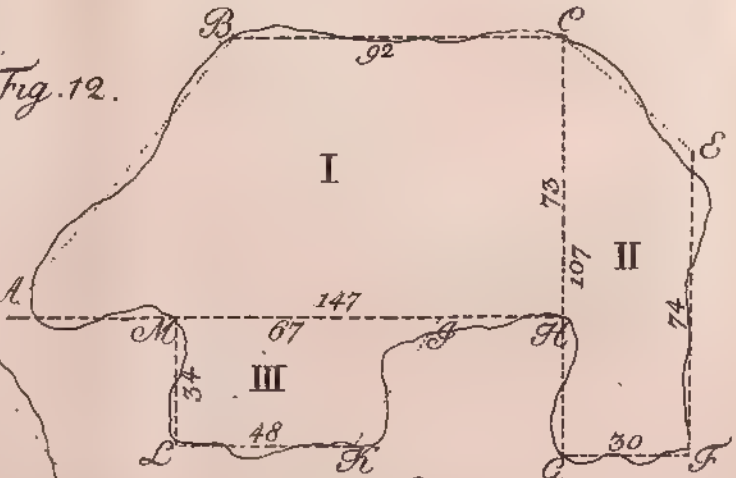

Fig. 13.

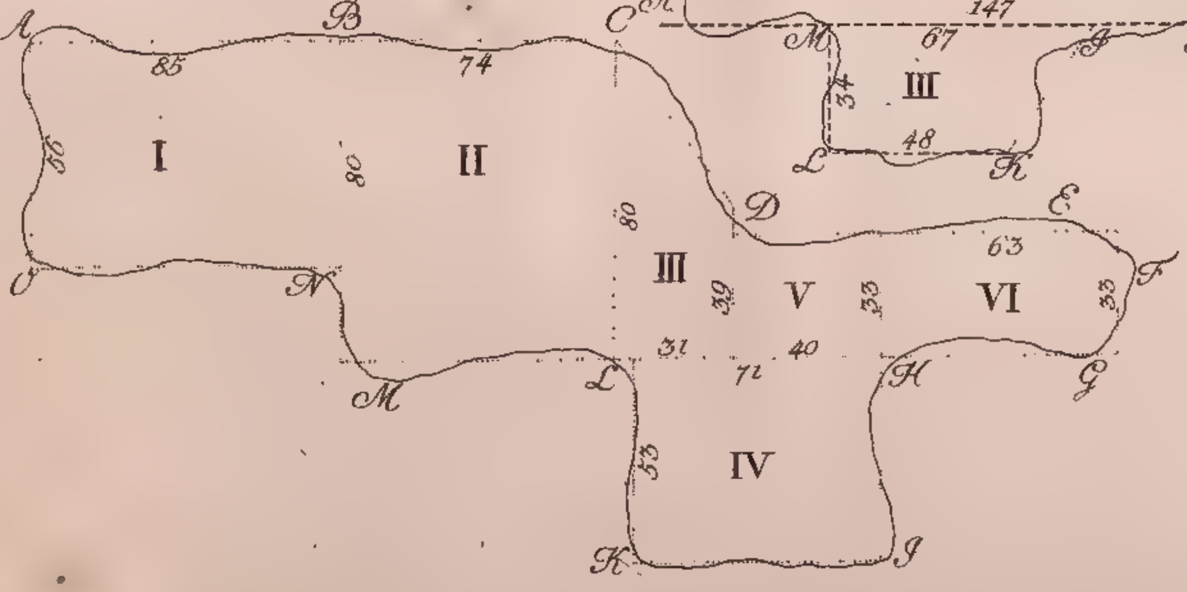

N.ro 5.

Signoria, o Giurisdizione di . . . .

Sommario

per la

Comunità di. . . . .

distante dalla piazza del mercato eddomadale di . . . . miglia tedesche . . . . . .

Fieno	primo . il centenaro a	fior. ..	kar.	30
	secondo il centenaro a	" ..	"	15
Vino	. . . . l' emero a	" 1	"	30
Legno	duro . . . il klafter a	" 2	"	..
	ordinario . il klafter a	" 1	"	20

Conteggio in denaro		Rispettivo		Insieme	
		fior.	kar.	fior.	kar.
E stato raccolto in un anno:					
Frumento . . . mezzen 62½ a fior. 2 kar. . .		125	. .		
Segala . . . . . mezzen 10½ . = 1 = 30		15	45		
Orzo . . . . . . mezzen 62½ . = 1 = . .		62	30		
Vena . . . . . . mezzen 12 . = . = 30		6	. .		
Vino . . . . emeri 36 . = 1 = 40		60	. .	269	15
Fieno	primo . centenari 20 a fior. . kar. 30	10	. .		
	secondo centenari 10 . = . = 15	2	30	12	30
Vino . . . . emeri 15 a fior. 1 kar. 30		. . .	. .	22	30
Legno	duro . . klafter 24 . = 2 = . .	48	. .		
	ordinario klafter 45 . = 1 = 20	60	. .	108	. .
Somma dell' intera rendita		. . .	. .	412	15

AVVERTIMENTO.

TRovandoſi nelle Contee diverſe piccole Giuriſdizioni le quali non potrebbero, a norma dell' Iſtruzione per le Signorie, per le Giuriſdizioni, e per i loro Soſtituti, dare il preſcritto numero di perſone, ſotto la di cui preſenza dovrà eſeguirſi la rilevazione della dimenſione, e dei prodotti di tutti i fondi fruttiferi eſiſtenti nel loro diſtretto; rendeſi neceſſario, per queſta operazione, e ſenza pregiudizio de' riſpettivi diritti che ognuno de' Signori Giuriſdicenti ha nel ſuo proprio diſtretto giuriſdizionale, che due ed anche più ſimili piccole Giuriſdizioni ſi uniſcano in una, onde unite formino un corpo maggiore, e poſſano dare la neceſſaria quantità di uomini occorrevoli all' operazione. Ad oggetto di che ſegue quì ſotto la ſpecificazione sì di quelle Signorie, o Giuriſdizioni, le quali da ſe, e ſenza il concorſo di altre Giuriſdizioni potranno operare, che di quelle Giuriſdizioni, le quali per il loro piccolo numero di caſe dovranno unirſi alla principale, e più numeroſa delle medeſime, perchè queſta in ſeguito alle ſovrane Iſtruzioni ſia pienamente informata a quanto ſi eſtendono le ſue incombenze.

Avvertendoſi in oltre i Signori Giuriſdicenti, che eſigendo l'affare tutta la poſſibile ſollecitudine, non ſolamente non ſi poſſono unire due Giuriſdizioni compreſe nella prima ſpecificazione in una ſola, quantunque aveſſero il medeſimo Giuriſdicente, e foſſero ancora confinanti, ma eziandio converraſſi, per non incorrere la taccia di moroſità, che la operazione ſi faccia nell' iſteſſo tempo in due, e ſe occorreſſe anche in più ſiti de' loro riſpettivi giuriſdizionali diſtretti.

I

Signorie, e Giurisdizioni, colla loro respettiva quantità di case, le quali da se e senza il concorso d'altre Giurisdizioni dovranno dirigere l'imminente operazione.

Numero	Signoria, o Giurisdizione di	Quantità delle case	Numero	Signoria, o Giurisdizione di	Quantità delle case
1	Flez. - - - - - -	1084	31	Quisca. - - - - - -	302
2	Tolmino. - - - - -	3520	32	Selosenchia. - - - -	94
3	Canale. - - - - - -	1351	33	Dobra. - - - - - -	123
4	Gargaro. - - - - -	407	34	Medana. - - - - -	195
5	Loqua. - - - - - -	158	35	Cormons. - - - - -	455
6	Cronberg. - - - - -	53	36	Medea. - - - - - -	191
7	Schönpass. - - - -	295	37	Chiopris. - - - - -	77
8	S. Croce. - - - - -	1206	38	Mossa. - - - - - -	222
9	Aidussina. - - - - -	121	39	Lucinico. - - - - -	319
10	Resderta. - - - - -	96	40	Farra. - - - - - -	91
11	Schvvarzenegg. - - -	1033	41	Villanova. - - - - -	39
12	Sivie. - - - - - - -	22	42	Bruma. - - - - - -	98
13	S. Daniele. - - - -	617	43	Romans. - - - - - -	124
14	Reiffenbergo superiore.	829	44	Versa. - - - - - -	65
15	Reiffenbergo inferiore.	397	45	Ajello. - - - - - -	422
16	Sabla. - - - - - - -	609	46	Ialmico. - - - - - -	49
17	Dorimbergo. - - - -	188	47	Villesse. - - - - -	101
18	Prebacina. - - - - -	147	48	Villavicentina. - - -	65
19	Vogherfca. - - - -	73	49	Ruda. - - - - - - -	69
20	Ranziano. - - - - -	376	50	Fiumicello. - - - -	132
21	Uschizza. - - - - -	71	51	Aquileja. - - - - -	85
22	S. Pietro. - - - - -	211	52	Cervighano. - - - -	168
23	Merna. - - - - - -	141	53	Castel Propetto. - -	338
24	Rubia. - - - - - - -	72	54	S. Giorgio. - - - -	154
25	S. Andrea. - - - - -	72	55	Gonars. - - - - - -	405
26	S. Rocco. - - - - -	100	56	Precinico. - - - - -	99
27	Salcano. - - - - - -	163	57	Driolassa. - - - - -	56
28	S. Floreano. - - - -	150	58	Flambruzzo. - - - -	46
29	Cerou inferiore. - - -	59	59	Gorizizza. - - - - -	153
30	Cerou superiore. - -	70	60	Zuins. - - - - - - -	25

SIGNORIE, O GIURISDIZIONI, COLLA LORO RESPETTIVA QUANTITA' DI CASE ESISTENTI NEL LORO RECINTO, LE QUALI UNITE DOVRANNO DIRIGERE L' IMMINENTE OPERAZIONE.

Numero	Signoria, o Giurisdizione di		Quantità delle case
1	Gorizia città. - - -	562	
	Preftau. - - - -	28	
	Rofenthal. - - - -	3	593
2	Zengraff, e Stracig. -	86	
	Studeniz. - - - -	12	98
3	Savogna. - - - -	35	
	Pegg. - - - - -	16	
	Rupa - - - - - -	26	77
4	Biglia. - - - - - -	65	
	Raccogliano. - - -	35	100
5	Rauniza. - - - - -	33	
	Loca. - - - - - -	24	59
6	Piuma e S. Mauro.	95	
	Podfeniza. - - - -	28	123

Numero	Signoria, o Giurisdizione di		Quantità delle case
7	Vipulzano. - - - -	66	
	Ruffiz fuperiore. - -	8	
	Ruffiz inferiore. - -	5	
	Speffa. - - - -	22	101
8	Vedrignano. - - - -	37	
	Albana, e Slabnico.	15	
	Nofna, e Cofbano. -	23	75
9	Meriano. - - - - -	93	
	Frata. - - - - -	22	115
10	Doberdò. - - - - -	43	
	Segrado. - - - - -	25	63
11	Palacrucis. - - - -	27	
	Monaftero. - - - -	24	51
12	Terzo. - - - - - -	135	
	Moruzzis. - - - -	7	142

In feguito a quefte due fpecificazioni fapranno le Signorie, o Giurifdizioni, alle quali incomberà la direzione dell' operazione, provvederfi degli iftromenti prefcritti nella principale Iftruzione, neceffarj per la revifione, o per mifurare quelle terre, pofte nel fuo diftretto giurifdizionale, che le circonftanze lo efigeffero.

Dovendo il noftro Catafto fervire di principale bafe nella revifione delle terre già mifurate, converrà fervirfi in tal incontro di pertica, nella mifurazione poi di terre, che non furono mifurate fi dovrà fervirfi della mifura ordinata nell' anneffa Iftruzione N.° 4.

Le due tabelle N.° 3, e N.° 5 fi trovano nell' Uffizio della Commiffione a ragione di fior. 1 kar. 10 il cento. Le tabelle N. 3 non fono folamente a ricerca delle Superiorità locali, ma non faranno negate a neffun particolare poffeffore, il quale voleffe nell' ifteffo tempo che la Superiorità locale rileva la mifura, ed il prodotto delle fue terre, inferirle partitamente in feparate fue proprie tabelle; ciocchè può fervire non folamente di propria fua direzione, ma ancora delle volte di fchiarrimento delle operazioni della Superiorità.

ADDIZIONE.

A vendosi Sua Maestà, con aulico decreto 13 Maggio 1785 compiaciuta di ridurre il jugero, in luogo di 1584 klafter quadrati, prescritti coll' Istruzione per le Superiorità locali, e loro Sostituti al §. 23, e colla Istruzione per la misurazione pratica delle terre al §. 28, in 1600 klafter quadrati: nè potendo correggersi questa mutazione nelle dette Istruzioni, e nelle tabelle N°. 3, e N°. 5, già stampate, se ne avverte il publico di questa Sovrana deliberazione; affinchè nella riduzione della ordinaria misura de' nostri campi di 840 pertiche, o sieno tavole quadrate in jugeri, questi si debbano calcolare a ragione di 1600 klafter quadrati l'uno.

R·I·
SOLDI·26

Laus Deo 1807 Adi 21 Luglio In Portogruaro.

Signore con [illegible]

vi restano spediti li appiedi descritti Colli intieri, asciutti e ben condizionati, segnati, pesati, e numerati come appiedi, che di conformità vi piacerà procurarli al di lui salvo arrivo, pagandoli per suo nolo [illegible] quando tali ve li consegni in difetto che fossero danneggiati lo farete soggiacere al danno, facendone poi la disposizione de' medesimi, come d' altre d' avviso, e per fine riverendovi b. le m.

VO 1 Capetta Vini L.o 1807 de 12 [illegible] 145 & 95

L.e 157 di questa [illegible] una spese [illegible] 4.10

[illegible]

Carlo del Prè

24:10
7:10
7:13
6:13

e

ina Lauberg George

x

rine

NOI MARIA TERESA, PER LA IDDIO GRAZIA VEDOVA IMPERADRICE DE' ROMANI; SIGNORA

DELL' UNGHERIA, BOEMIA, DALMAZIA, CROAZIA, E SCHIAVONIA, ecc.; ARCIDUCHESSA D' AUSTRIA, DUCHESSA DI BORGOGNA, STIRIA, CARINTIA, E CRAGNO; GRANPRINCIPESSA DI TRANSILVANIA; MARGRAVIA DI MORAVIA; DUCHESSA DI BRABANTE, LIMBURGO, LUCEMBURGO, GELDRIA, WIRTEMBERGA, SILESIA, ALTA E BASSA, MILANO, MANTOVA, PARMA, PIACENZA, GUASTALLA; PRINCIPESSA DI SUEVIA; PRINCIPATA CONTESSA D' HABSPURGO, FIANDRA, TIROLO, HENNEGAU, KYBURGO, GORIZIA, E GRADISCA; MARGRAVIA, DEL SAC. ROM. IMP., DI BURGAU, LUSAZIA, ALTA E BASSA; CONTESSA DI NAMUR; SIGNORA DELLA MARCA SCHIAVONA, E MECHLINGA; VEDOVA DUCHESSA DI LORENA, E BARRI; GRANDUCHESSA DI TOSCANA, ecc. ecc.

ANnunziamo a tutti, e ſingoli gli abitanti, e ſudditi degli Ereditarj Noſtri Regni, e Provincie di qualunque dignità, ſtato, grado, e condizione l' Imperiale Regia, ed Arciducale Noſtra grazia, ed ogni bene, e facciamo clementiſſimamente ſapere, qualmente ſia ſtato già da qualche tempo oſſervato, che mediante l' innalzamento del valore dell'

oro

oro praticatosi negli Stati esteri a Noi confinanti, fosse stato levato il proporzionato ragguaglio delle monete d' oro, e d' argento nelle proprie Nostre Provincie, e mediante la clandestina estrazione delle prime, ed eccessiva introduzione delle seconde venga difficultato il commercio.

Per porre argine a tal disordine abbiamo clementissimamente risolto, e determiniamo, comandiamo, e vogliamo in vigor delle presenti, che dal dì 1. Maggio del corrente anno 1771. in poi, le sotto specificate qualità di monete d' oro in ragguaglio delle monete d' argento sì Nostre, che imperiali convenzionali, che restano nell' innalterabile loro valore, abbiano per ora in tutti gli Ereditarj Nostri Regni, e Provincie il seguente corso, nel quale le medesime dovranno sì dalle Imperiali Regie Nostre, ed altre publiche Casse, e da ogni altro senza opposizione nel commercio, e cambio accettarsi, e spendersi come siegue, cioè:

I Nostri Ungheri Kremnizer, i Gigliatti di Firenze, e i Zecchini Viniziani a	f. 4.	k. 18.
I Nostri Ungheri Imperiali Regi, come pure gli Ungheri dell' Elettorato di Baviera, e quelli di Salisburgo a	f. 4.	k. 16.
I Nostri intieri Souverains d' or a . .	f. 12.	k. 40.
I mezzi detti a	f. 6.	k. 20.
Gli Ungheri Olandesi, ed altri ordinarj a	f. 4.	k. 14.

Rispet-

Rispetto alle altre monete estere d'oro, e loro valore resta inerito alla Patente publicata sotto il dì 17. Agosto 1763.: toccante il loro peso poi restano talmente confermati i già emanati Nostri ordini, che ciaschedun oro dovrà pesare 60. grani secondo il peso marcato da' Nostri Officj, una Doppia 120. grani, e così i Souverains dovranno avere il peso di 3. ori e 11. grani, e i mezzi Souverains di 1. oro e 35. ½ grani per cadauno, e non già a marco.

Ciò nonostante però ineriamo al Nostro ordine 29. Settembre 1756. cioè, che sino a tanto, che una moneta d' oro non calerà più d' un grano, tale moneta venga considerata di tutto peso, calando all' incontro più d' un grano, simili monete d' oro restino escluse dal corso, e non vengano in verun modo accettate ne' pagamenti, ma portate alle Nostre Zecche, dalle quali verso la detrazione di 1. karantano per fiorino, e 4. karantani per ciaschedun grano mancante, verranno le medesime accettate.

Restano pure clementissimamente confermati i Sovrani Generali concernenti il cambio delle monete d'oro ad un prezzo oltrascendente lo stabilito valore, con ordine, che tutte le monete, che dalle Ereditarie Nostre Provincie saranno per estrarsi in Provincie estere, vengano *sub pœna confiscationis* previamente indicate alle Nostre Zecche, Officj Circolari, Supremi Officj delle Mude, od

Offici-

Officianti a tal effetto deſtinati, da' quali ſimili monete dovranno ſigillarſi in un grup-po, e gratuitamente accompagnarſi con un paſſaporto, o riſpettivo atteſtato.

Tanto ſervirà ad ognuno di dovuta oſſervanza; mentre con ciò ſi adempiſce il Sovrano Noſtro volere; Dato nella Noſtra città di Vienna il dì 23. Marzo dell' anno mille ſettecento ſettantuno, e trigeſimoprimo del Noſtro Governo.

MARIA TERESA.

L.S.

Rodolſo Conte di Chotek,
Ces. Reg. Aul. Sup. Cancell.
della Boemia, ed Auſtria.

Leopoldo Conte de Kollovvrat.

Ad Mandatum Sac. Cæs. Reg. Majes. proprium.

Giuſeppe Wenceslao de Kriſch.

NOI FRANCESCO II.

PER LA DIO GRAZIA ELETTO IMPERATORE DE' ROMANI, SEMPRE AUGUSTO, RE DI GERMANIA, UNGHERIA, E BOEMIA, GALIZIA E LODOMIRIA ec. ARCIDUCA D' AUSTRIA, DUCA DI BORGOGNA E LORENA, GRAN-DUCA DI TOSCANA ec. ec.

LE pubbliche occorrenze pell' imminente anno 1804, rendono neceſſaria la continuazione delli ſteſſi aggravj ſtraordinarj, che fummo coſtretti d' ordinare colla patente 23 novembre 1802.

Codeſti aggravj vengono dunque nuovamente diviſi in tre parti:

I. In una ſtraordinaria impoſta ſulle realità.

II. In una ſteura claſſificatoria, com' è ſtata ordinata pell' anno 1802.

III. In una ſteura perſonale.

§. 1.

L' accreſcimento della primiera impoſta ſull' ordinario contribuzionale viene ſtabilito ſulla baſe del vigente ſiſtema contribuzionale di ciaſcuna Provincia in maniera, che pell' anno militare 1804, abbia da pagarſi dalla ſteura dominicale il ſeſſanta, e dalla ſteura ruſticale il trenta per cento.

A La

§. 2.

La ſteura claſſificatoria deve pagarſi dietro le preſcritte faſſioni.

Ceſſando poi la ſteura del 10 per cento ſopra gl' intereſſi delle pubbliche obbligazioni, come anche l' impoſta del 15 per cento ſopra l' ordinaria ſteura delle caſe, devono queſt' intereſſi (eccettuati quelli, che ſi percepiſcono dalli Capitali inveſtiti ſul Banco della Città di Vienna, dalle obbligazioni del Banco - Lotto, e del Lotto delli Stati provinciali dell' Auſtria inferiore) e gl' affitti di caſa da indicarſi ſeparatamente compreſa l' abitazione occupata dall' iſteſſo Padrone di caſa, eſſere faſſionati unitamente alle altre rendite, calcolando la ſteura dietro il procento riſultante dall' intiera ſomma.

§. 3.

Sotto queſte rendite ſi comprendono : tutte le paghe e penſioni regie e private; tutti gl' intereſſi de' Capitali inveſtiti preſſo Privati; tutti i vitti vedovili, ed altre annue rendite, che percepiſcono Privati da Privati in vigore di contratto o ſotto qualunque altro titolo; tutti i guadagni netti in affari di cambio o di negozio, di fabbriche, ſpecolazioni, arrende, profeſſioni, o di qualunque altra induſtria, o emolumento.

§. 4.

I Procenti, ſecondo i quali devono calcolarſi le rendite annue, e guadagni di ciaſcuno, e ridurſi ad una determinata claſſe, vengono per queſt' anno ſtabiliti nel modo ſeguente:

100	Fni.	d' annua	rendita	fino a	300	Fni. con	2 1/2	pr. Cto.
301	,	,	,	,	500	, ,	3 ,	,
501	,	,	,	,	800	, ,	3 1/2	,
801	,	,	,	,	1200	, ,	4 ,	,
1201	,	,	,	,	1600	, ,	4 1/2	,
1601	,	,	,	,	2000	, ,	5 ,	,
2001	,	,	,	,	3000	, ,	5 1/2	,
3001	,	,	,	,	5000	, ,	6 ,	,
5001	,	,	,	,	6500	, ,	6 1/2	,
6501	,	,	,	,	8000	, ,	7 ,	,
8001	,	,	,	,	10000	, ,	7 1/2	,
10001	,	,	,	,	12000	, ,	8 ,	,
12001	,	,	,	,	16000	, ,	8 1/2	,
16001	,	,	,	,	20000	, ,	9 ,	,
20001	,	,	,	,	25000	, ,	9 1/2	,
25001	,	,	,	,	30000	, ,	10 ,	,
30001	,	,	,	,	35000	, ,	10 1/2	,
35001	,	,	,	,	40000	, ,	11 ,	,
40001	,	,	,	,	45000	, ,	11 1/2	,
45001	,	,	,	,	50000	, ,	12 ,	,
50001	,	,	,	,	55000	, ,	12 1/2	,

55001

55001	Fni. d'annua rendita ſino a	60000	Fni. con	13 ſ	pr.Cto.
60001	. . . .	65000	. .	13 1/2	.
65001	. . . .	70000	. .	14 ſ	.
70001	. . . .	75000	. .	14 1/2	.
75001	. . . .	80000	. .	15 ſ	.
80001	. . . .	85000	. .	15 1/2	.
85001	. . . .	90000	. .	16 ſ	.
90001	. . . .	95000	. .	16 1/2	.
95001	. . . .	100000	. .	17 ſ	.
100001	. . . .	105000	. .	17 1/2	.
105001	. . . .	110000	. .	18 ſ	.
110001	. . . .	120000	. .	18 1/2	.
120001	. . . .	130000	. .	19 ſ	.
130001	. . . .	140000	. .	19 1/2	.
140001	. . . .	150000	e di più	20 ſ	.

§. 5.

La ſteura perſonale viene fiſſata a trenta Carantani.

§. 6.

A queſta ſteura perſonale vanno ſoggetti tutti i Noſtri ſudditi, che hanno 15 anni compiti ſenza diſtinzione di ſeſſo, rango o condizione, di maniera, che non ne ſono eccettuati neppure quelli, che pagano l' impoſta ſul contribuzionale o la ſteura claſſificatoria, venendo all' incontro, come ſi è detto nell' eſordio, del tutto a ceſſare il Teſtatico, che doveva ſoddisfarſi dietro il §. 5. della patente di ſteura claſſificatoria dell' anno 1802 parte da quelli, che non ricavavano dalla loro induſtria, profeſſione, o meno d' opera una rendita aſcendente in tutto a cento fiorini, parte da' famiglj de' contadini, e da' mercenarj a giornota.

§. 7.

I Procenti eſpoſti nella claſſificazione devono eſſere calcolati da ognuno ſenza eccezione, quindi anche dal Profeſſioniſta dietro la ſomma totale delle ſue rendite dovunque provenienti (eccettuate quelle, che derivano dalle realità, mentre per eſſe ha da pagarſi l' accreſciuta impoſta ſul Contribuzionale) ed indicato il dovuto importo della ſteura dalla Nobiltà *ſub fide nobili*, dal Clero *ſub fide ſacerdotali*, dagli altri *ſub elauſula juratoria*.

§. 8.

Confidando nell' integrità e patriotiſmo de' fedeli Noſtri ſudditi, vogliamo anche queſt' anno diſpenſarli dalla preſentazione di faſſioni ſpecifiche della facoltà, che rieſcono diſguſtoſe per varj riguardi, rimettendo in vece alla rettitudine dell' individuo contribuente il calcolo, e l' indicazione del quanto di ſteura dovuta ſecondo le regole direttive ſtadilite per la determinazione della riſpettiva tangente.

In

In sequela di ciò possono come nell' anno 1803, relativamente al prescritto del §. 2. formarsi le dichiarazioni sopra la dovuta steura classificatoria secondo l' apposito breve formolare:

„ Il sottoscritto si dichiara colla presente (*sub fide nobili, sacerdotali* o *clausula juratoria*) a ragguaglio delle sue rendite soggette alla steura classificatoria dell' importo di . , sotto i quali sono compresi per affitti di casa . . nella classe . , e deve quindi pagare al procento fni. . . kni.

Risparmiando in tal guisa all' onesto Contribuente le molestie d' una specifica fassione della sua facoltà, e la sempre connessa spiacevole pubblicità sopra il suo stato, con dispensare ognuno, che non lo voglia fare spontaneamente, dalla presentazione d' una fassione individuale; ordiniamo all' incontro, che da parte delle auliche commissioni istituite nelle Provincie per l' esazione di questa steura s' invigili colla maggior attenzione sulla genuinità delle dichiarazioni combinandole colle notorie circostanze del Fatente e con ciò, che consta alle pubbliche Instanze dello stato di sua facoltà. Quindi vengono le prefate auliche Commissioni espressamente abilitate, ed anzi sotto vincolo di preciso loro dovere incaricate, d' esigere dalli Contribuenti individui, le dichiarazioni de' quali sembrano discordi col loro dispendio, e noti guadagni, e sono perciò sospette di falsità, delle suppletorie fassioni circostanziate giustificanti i loro calcoli della steura dovuta, trattando in seguito colla parte stessa, ovvero decidendo secondo le circostanze, e rapporto agl' individui appartenenti ai Gremj o Corpi dopo sentiti li rispettivi Capi, sopra l' accrescimento dell' importo di steura risultante da questa dimostrazione, come pure nel caso, che si rilevasse una premeditata falsità della dichiarazione, incassando dal Fatente Reo convinto di falsa indicazione la penale stabilita nel paragrafo più sotto esposto.

§. 9.

Affinchè nessuno sotto qualunque pretesto si sottragga impunemente a codest' aggravio delle sue rendite, ordiniamo, che anche quelli, che possiedono solamente realità proprie, ovvero obbligazioni de' fondi pubblici nominate nel §. 2., e non hanno perciò rendite soggette alla Steura Classificatoria propriamente detta, debbano rassegnare una dichiarazione estesa secondo il formolare quì appresso:

„ Io sottoscritto mi dichiaro (come sopra) che non possiedo alcuna rendita soggetta alla Steura Classificatoria. „

§. 10.

Applacidiamo anche per quest' anno, che dalle rendite si faccia la detrazione dell' arra, degl' interessi de' Capitali passivi, delle spese indispensabili per la professione rispettiva, e d' altri pesi dipendenti da contrate legali obbligazioni, appanaggj, vitti vedovili, pensioni da corrispondersi per obbligo, e non di proprio arbitrio, fondazioni ec. confidiamo

mo però, che veruno si arrogherà un ulteriore difalco dal resto della sua netta rendita soggetta a questa steura, per qualunque spesa occorrevole al mantenimento di se stesso, e della sua famiglia, come p. e. affitto di casa, mantenimento della servitù ec.

§. 11.

Minorenni, e Donne maritate, che possiedono rendite proprie soggette a questa steura, devono pure soddisfare la loro tangente, e i parenti, curatori o mariti rispettivi sono tenuti sotto propria responsabilità a presentare a loro nome le dichiarazioni sopra la dovuta steura.

§. 12.

Fondazioni, Conventi, Beneficiati Curati ed altri, eccettuate le realità, Capitali del Banco di Vienna, Banco - Lotto, e del Lotto delli Stati Provinciali dell' Austria, devono fassionare ogn' altra rendita, che ricavano, come ogn' altro.

§. 13.

Gli Ebrei della Boemia, Moravia, e Slesia dovranno pagare pell' anno 1803 oltre l' universale steura personale il sessanta per cento dell' ordinario Contribuzionale, sotto titolo di steura classificatoria da essere ripartita sullo stato di ciascun individuo coll' intervento della Superiorità e dell' Uffizio Circolare.

§. 14.

Le fassioni di steura classificatoria devono rassegnarsi da ciascun Contribuente nel luogo di sua dimora, cioè in Campagna alle Superiorità locali, incombenza delle quali sarà di collettarle, e trasmetterle mediante una consignazione agli Uffizj Circolari, li quali dovranno poi inoltrarle all' aulica Commissione esistente presso il Capitanale Consiglio.

Nelle città e ville regie devono i Padroni di casa esigere le fassioni dai loro inquilini, e rassegnarle colle loro proprie alla Superiorità locale o al Magistrato per l' ulteriore trasmessa all' Offizio Circolare. Nella città di Vienna, e nelle altre Capitali delle Provincie devono rassegnarsi queste dichiarazioni mediante una consignazione dai Padroni di casa, immediatamente all' aulica Commissione.

§. 15.

I Possessori di beni dimoranti in Campagna devono rassegnare le loro dichiarazioni immediatamente all' Uffizio Circolare.

§. 16.

Ogni Capo di famiglia deve acchiudere alla sua dichiarazione una specifica nominale de' suoi domestici soggetti alla steura classificatoria, e per quelli, che abitano presso di lui, presentare anche le dichiarazioni della steura da loro dovuta; per quelli poi, che non abitano presso di lui, ma si sono fassionati altrove, addittare il luogo e la casa, sotto di cui apparisce la loro dichiarazione.

§. 17.

Ad ogni Contribuente è permesso, di consegnare la sua dichiarazione sigillata al padrone di casa, o alla Superiorità locale, li quali saranno tenuti ad avanzare codeste dichiarazioni così sigillate, per essere poi aperte solamente dalle auliche Commissioni.

§. 18.

Queste dichiarazioni devono rassegnarsi da ogni Contribuente sì in campagna, che nelle città capitali, alla più lunga fino il 1.mo Febbrajo alle Superiorità, le quali dovranno collettarle, e trasmetterle d' otto in otto giorni alle auliche Commissioni, dimodochè fino li 15 Febbrajo siano tutte infallantemente presentate.

§. 19.

Per effetto di Nostra special grazia vogliamo anche pell' anno 1804 accordare alle persone militari in effettivo serviggio rapporto alla loro paga, e salario, agl' Invalidi patentali, ed alle Vedove de' bassi Officiali e Soldati comuni morti nell' ultima guerra a fronte dell' inimico, le quali non si trovano in un serviggio regolato con salario annesso, nè esercitano alcuna professione o negozio, l' esenzione da questa steura goduta nell' anno 1803. Quelli però, che oltre la loro paga e mercede, godono altre rendite soggette alla steura, devono rassegnare le loro dichiarazioni tanto per se, che per le famiglie coabitanti, domestici e servitù mediante la rispettiva Instanza militare al Comando generale della Provincia, il quale avrà da collettarle, e trasmetterle all' aulica Commissione esistente presso il Capitanale Consiglio.

§. 20.

Rapporto alla steura personale ordiniamo, che per rilevare con esattezza e precisione il numero degl' individui soggetti a questa steura, venga formata una coscrizione regolata di Comunità in Comunità secondo il Numero delle case, e secondo le famiglie, dovendo per il giusto numero delle indicate persone soggette alla steura non solo

la

la Superiorità locale, che forma la cofcrizione, ma eziandio il Capo di famiglia, ed il Padrone di cafa effere garante.

Quefte rilevazioni devono farfi dietro il formolare anneffo fotto la lettera A, e raffegnarfi alla più lunga fino tutto Marzo 1804 per il folito canale all' aulica Commiffione in affari di fteura claffificatoria.

§. 21.

Per il pagamento delle fteure ftraordinarie ordinate pell' anno militare corrente vengono fiffati i termini feguenti:

a) Il pagamento dell' accrefciuta ordinaria fteura dominicale e rufticale ha da feguire contemporaneamente col Contribuzionale ordinario ne' termini confueti dal 1.mo Gennajo fino tutto Ottobre 1804.

b) La fteura claffificatoria è da pagarfi per queft' anno in due rate, cioè coll' ultimo d' Aprile ed ultimo di Luglio dietro gli affegni particolari dell' aulica Commiffione, e

c) La fteura perfonale da tutti indiftintamente coll' ultimo d' Aprile in una volta.

§. 22.

La fteura claffificatoria è da collettarfi in campagna dalle Superiorità locali ne' prefiffi termini, e da trafmetterfi alla Caffa di fteura claffificatoria efiftente preffo l' Uffizio della Caffa Camerale e Provinciale, nella Capitale di Vienna però e nelle città provinciali devono farfi i pagamenti individuali immediatamente alla predetta Caffa come nell' anno 1802.

§. 23.

La fteura perfonale all' incontro è da pagarfi da ciafcuno indiftintamente alle Superiorità locali ed ai Magiftrati, per l' ulteriore trafmeffa alla Caffa di fteura claffificatoria.

Ogni Capo di famiglia deve pagare codefta fteura per tutti gl' individui componenti la fua famiglia, ed indicati nella fua Nota come domeftici, reftando quindi garante per il pontuale pagamento della fteura fecondo il biglietto d' affegno, che riceverà fotto pena dell' incaffo efecutivo.

In comprova del feguito pagamento della fteura perfonale riceverà ogni capo di famiglia una quitanza eftefa dietro l' appofito Formolare B.

§. 24.

Venendo alle Superiorità locali, ed agli Uffizianti rifpettivi mediante l' ordinata cofcrizione degl' individui foggetti alla fteura perfo-

nale, che ha da precorrere all' incaſſo di codeſta ſteura; che è pure di loro incombenza, addoſſato un nuovo lavoro, vogliamo loro accordare l' un per cento della ſteura perſonale eſatta e traſmeſſa.

§. 25.

Ad onta della ferma perſuaſione, in cui ſiamo, che la maggior parte de' Noſtri fedeli ſudditi e vaſſalli di proprio moto s' affretteranno a preſentare non ſolo a debito tempo le faſſioni di ſteura claſſificatoria formate con tutta l' ingenuità, ma eziandio a ſoddisfare il dovuto pagamento della ſteura, mentre ogni buon cittadino deve comprendere da ſe ſteſſo, che il beneſſere della Monarchia, al quale è congiunto quello d' ogn' individuo, ricerca il non interrotto ſupplimento delle ſpeſe pubbliche mediante il compiuto incaſſo de' rispettivi aggravj, ſiamo neceſſitati per il caſo ſupponibile, che alcuni Contribuenti mancaſſero al loro dovere, di ſtabilire delle pene adeguate, e per tal riguardo ordiniamo quanto ſiegue:

a) Chi per malizia o negligenza tralaſcia di preſentare la ſua dichiaraziane; incorre nella pena del 10 per cento della dovuta annua ſteura.

b) Chi nel calcolo della ſteura claſſificatoria non comprende tutte le ſue rendite a quella ſoggette, o diminuiſce la ſua tangente di ſteura con detrazioni non eſpreſſamente placidate in queſta patente, incorre nella pena del quadruplo di quell' importo di ſteura, che riſulta dalla porzione di ſue rendite ommeſſe o ſotto l' effetto quanto riportate nel ſuo calcolo; perlocchè deve ognuno eſſere premunito, onde per il caſo, che da lui ſi ricercaſſe una circoſtanziata dimoſtrazione del ſuo calcolo, trovarſi in ſtato di darla.

c) Così pure eſſendo il capo di famiglia garante per la genuina indicazione di tutti i ſuoi domeſtici, dovrebbe per ogn' individuo non indicato pagare il doppio importo della ſteura. Parimenti

d) Ogni Padrone di caſa in città, al quale devono eſſer noti i ſuoi inquilini, ſiccome ogni Superiorità locale, alla quale dee conſtare del-

delle perſone dimoranti nel ſuo diſtretto, è reſponſale non già per la genuinatà delle dichiarazioni, ma bensì per l' effettiva preſentazione di quelle, affinchè neſſuno ſi ſottragga, ed incomberà alle auliche Commiſſioni, farſi render conto dai Padroni di caſa, o Superiorità locali e Magiſtrati, che ſi dimoſtrano traſcurati, ed addoſſar loro una penale commiſurata al grado della comprovata negligenza. Finalmente

e) I moroſi nel pagamento della loro tangente di ſteura, reſtanziarj in parte o in tutto ne' preſcritti termini verranno puniti coll' 1 1/2 per cento al meſe dell' importo di ſteura dovuto, ma non ſoddisfatto; in rifleſſo poi, che tutti non poſſono pagare ad un tempo ſteſſo, viene ſtabilito per norma, che la penale debba riguardarſi incorſa all' eſpiro di due meſi decorribili da ciaſcuno de' termini fiſſati nella preſente Patente.

§. 26.

Del reſto neſſuno dev' eſſere eccettuato dal pagamento di queſta ſteura, fuorchè quelli, che vengono mantenuti ne' Spedali, ed altri Poveri, che vivono d' elemoſina, e ſono incapaci di guadagnarſi il loro vitto per vecchiaja o impotenza fiſica, nonmenocchè le perſone, che godono qualche ſovegno dall' Inſtituto de' Poveri, e devono ciò legittimare con atteſtati de' loro Curati.

Dato nella noſtra Capitale e Reſidenza di Vienna il dì 10 Ottobre 1803 pell' anno duodecimo de' Noſtri Regni, cioè del Romano, e degli Ereditarj.

FRANCESCO.

L.S

LUIGI CONTE D' UGARTE,
regio ſupremo Cancelliere della Boemia, e primo
Cancelliere dell' Arciducato d' Auſtria.

GIUSEPPE BARONE von der MARK.

FRANCESCO CONTE DI WOYNA.

AD MANDATUM SAC. CÆS. REG. MAJESTATIS PROPRIUM:

Gio. Nepomuceno de Geiſslern.

IN GORIZIA, 1803. Preſſo li Fratelli de Valerj C. R. priv. Stampatori Governiali.

A.

FORMOLARE.

Secondo il quale mediante le ſuperiorità coſcriventi deveſi rilevare di caſa in caſa il numero delle perſone ſoggette alla ſteura perſonale, prenotare l' importo della ſteura dovuta da ogni Capo di famiglia per ſe, e per i ſuoi domeſtici, ed indi regiſtrare il ſeguito pagamento della ſteura.

	Nro. di Caſa.	

Nome e condizione del Capo di famiglia, ed indicazione degl' individui d' ambi i ſeſſi appartenenti alla famiglia, ed abitanti inſieme, così pure della ſervitù, lavoranti ec.	Nro. delle perſone ſoggette alla ſteura.	Importo della ſteura da loro dovuta.		Pagamento della ſteura prenotata.	
		fni.	k.	fni.	k.
Nro. 1. Franceſco Hoffmann Fabricante di Sapone.	11	5	30		
Nro. 2. Barbara Klang Vedova d' un Uffiziante.	2	1	—		
Nro. 3. Giovanni Bauer Cancelliſta	3	1	30		
Nro. 4. Antonio Schmidt ſtudioſo ſubaffittuale del predetto	1	—	30		
Nro 5. Michele Müller ſervitore di livrea. . . .	2	1			
Somma . . .	19	9	30		

Annotazione.

Nella prima delle tre rubriche laſciate in bianco ſi ſcriverà il nome della città o ſuborgo, ed in campagna il Nome del Dominio e della Terra o Villaggio, nella ſeconda rubbrica il numero della caſa, e nella terza il nome del Padrone di caſa.

NOI MARIA TERESA, per la Iddio grazia *Imperadrice* dei Romani; *Regina* di Germania, Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, e Schiavonia ec. ec. *Arciducheſſa* d' Auſtria; *Ducheſſa* di Borgogna, Sileſia alta, e baſſa, Brabante, Milano, Stiria, Carintia, Cragno, Mantova, Parma, Piacenza, Limburgo, Lucemburgo, Geldria, e Uirtemberga; *Margravia* del S. R. I., di Moravia, Burgau, Luſazia alta e baſſa; *Principeſſa* di Svevia, e Tranſilvania; *Principata Conteſſa* d' Habſpurgo, delle Fiandre, del Tirolo, Ferreto, Kyburgo, Gorizia, Gradiſca, ed Arteſia; *Landgravia* d' Alſazia; *Conteſſa* di Namur; *Signora* della Marca Schiavona, Pordenone, Salins, e Mechlinga; *Ducheſſa* di Lorena, e Baar; *Granducheſsa* di Toſcana ec. ec.

ANnonciamo a tutti, e ciascheduno de' fedelissimi Nostri, Ecclesiastici, Secolari, Cittadini, Abitanti, e Sudditi di qualunque dignità, stato, grado, e condizione, che s' attrovano nell' Ereditario Nostro Regno di Boemia, e nell' Ereditarie Provincie dell' Austria l' Imperial Regia, e Sovrana Nostra Grazia, ed ogni Bene.

Già senza altro è noto a ciascheduno, in quale inopinata, e pericolosa guerra ci abbi precipitati l' inevitabile necessità, all' ora quando il Rè di Prussia nell' Anno 1756. improvisamente comparve con poderoso Esercito, ed irruppe nell' Ereditario Nostro Regno di Boemia, in tempo che Noi non eravamo ancora in istato di porci in diffesa; e quale sia il male, ed il danno, che il Rè prefatto nel corso della presente guerra ha caggionato nel sumotivato Regno di Boemia, come non meno nella Moravia, e Silesia.

La diffesa, alla quale siamo stati necessitati per custodia delle nostre Provincie, costò nelli scorsi 3. anni (attesa la varia fortuna dell' Armi) innumerabili somme di danaro; ne minore è il danno da Noi sofferto per le repplicate irruzioni, ed invasioni nemiche nelle Nostre Provincie, e per il detrimento, a cui in tal occasione sogiaquero le Sovrane Nostre rendite.

Le preaccennate gravi spese di Querra furono fin' ora (oltre le solite a ciò destinate Contribuzioni Provinciali, ed oltre le somme suppeditate dal proprio Nostro Camerale) per la maggior parte sostenute con gl' imprestiti in, e fuori di Stato trovati, mercè la me-

mediazione, e fidejuſſione delli fedeliſſimi Noſtri Stati, e ſiamo propenſi d'eſſer anche per l'avenire meno che ſia poſſibile, gravoſi alle Noſtre Provincie, e Sudditi, per conſeguenza di cercare la maggior parte delle ſomme ulteriormente occorrevoli per via d'Antecipazioni.

Mà ſtandoci a Cuore di vedere eſtinti tali debiti, e liberati li Fedeliſſimi Noſtri Stati dal loro impegno, abbiamo fatto penſare a' varj mezi, con li quali ſenza aggravio del Publico, e ſenza ritardare, ed impedire le ſolite Contribuzioni Provinciali già ſenza queſto grandi, e le preſtazioni Camerali, venghi trovato un fondo ſufficiente per ſucceſſivamente dibattere gl' impreſtiti già levati, ò ancora dà levarſi durante la preſente Guerra;

Frà diverſi progetti propoſtici abbiamo ſtimato per il più conveniente, e più eſpediente quello, con il quale li poveri non vengono giamaj aſtretti ad alcuna preſtazione, li facoltoſi poi all'ora ſolo, quando loro ſopraviene una fortuna, quaſi a dire impenſata, e vengono a conſeguire un' importante Eredità, od un' accreſcimento di facoltà, e di rendite; non potendo alli medemi riuſcir gravoſo il Contribuire, e ſacrificare al publico intereſſe per il ſopra eſpoſto giuſtiſſimo oggetto da tale loro nuovo accreſcimento di facoltà, ò Rendite per titolo di Steura d'Eredità una moderata preſtazione del 10. per Cento.

Non intendiamo già d' appropriare tale preſtazione à Noi, oppure al noſtro Camerale, mà vogliamo intieramente laſciarla alli fedeliſſimi noſtri Stati delle reſpettive Provincie, di modo che il danaro che ſarà per entrarvi, non ſia impiegato in altro, ſe non

che

che a pagare li Capitali delli preespoſti nuovi Debiti, ſtanteche in ordine agl' annuali Intereſſi furono gia fatte altre aſſegnazioni.

Promettiamo altresì ſolenniſſimamente per Noi, e Noſtri Succeſſori nel Regno, che ſubito pagati queſti nuovi Debiti di Guerra, verrà altresì per ſempre levata, ed abolita l' introdotta Steura d' Eredità, con eſpreſſa Condizione però, che ſebbene una, ò l' altra Provincia mediante un più abbondante Introito di detta Steura eſtingueſſe prima dell' altre il riſpettivo di lei Capitale, debba ciò non oſtante continuare l' eſazione della medema Steura, e riportarſi tale importo all' altre Provincie a miſura delli riſpettivi loro debiti non per anco eſtinti; Coſicchè, ſiccome detta Steura viene introdotta in un medemo tempo in tutte le Provincie, debba ancora la medema in tutte le Provincie in un medemo tempo levarſi.

Ma accioche ogn' uno ſappia, in quali caſi, ed in qual modo debba pagarſi detta Steura d' Eredità; Vogliamo perciò in vigor delle preſenti ex plenitudine Potentiæ preſcrivere le impreteribili regole a tenor delle quali dovranno contenerſi li Noſtri Stati nell' eſazione di tali Rendite, e pagare la loro tangente quelli alli quali toccarà a pagarla.

Primo Tutti li Eccleſiaſtici, Secolari, Communità, Nazionali, ed Eſteri di qualunque dignità, ſtato, grado, e Condizione, a mani delli quali dal di primo dell' imminente Meſe di Luglio nelle preeſpoſte Noſtre Provincie dell' Allemagna cadeſſe qualche Eredità, Legato, ò Donazione inter vivos, vel mortis cauſa, oppure veniſſero a godere qualche facolta, ſaranno tenuti (detratti tutti li Debiti della facoltà,

come

come non meno le spese delli Funerali, Tanse Giudiziali, ed altre giuste spese) di pagare alla Cassa delle rispettive Provincie dalla ressidua, e netta facoltà, a ragguaglio della somma del Capitale, la preaccennata Steura in raggione del 10. per Cento; da quale steura però.

Secondo: sono e restano totalmente esenti tutte le Eredità, Legati, e Donazioni, inter vivos, vel causa mortis, che dalli legitimi Genitori passaranno alli Figli, ò dalli legitimi Figli nelli loro Genitori in linea descendenti, vel ascendenti, nel primo, od ulterior grado; Così pure la terza parte dell' Eredità, ò facoltà, che dal Marito passa alla Moglie, ò dalla Moglie nel Marito. E dandosi più volte il caso, che uno delli Jugali instituisca l' altro in Erede, ò Usufruttuario dell' intiera, ò della maggior parte della facoltà, salva liberorum legitima, con obligo, che dalla medema facoltà, venghi secondo il suo stato educata, e mantenuta la Prole, perciò in simili casi, ed in giustissima considerazione di tal peso dovrà lasciarsi esente un' altra terza parte; per conseguenza dovrasi pagare detta Steura in raggione del 10. per 100. da un solo terzo di tale Eredità, od usufrutto.

Terzo: Sono parimente eccettuate le picciole Eredità, le quali detratti li debiti, ed altre necessarie Spese per uno, ò più Eredi non Sormontano la Somma di F. 500. Così pure li tenuissimi Legati, li quali non montano a F. 100. Seu in annuis Legatis non montano la Somma di F. 50; Non meno saranno eccettuati quelli Pij Legati, e Fondazioni, le quali furono lasciate per celebrare Sacrificij, Anniversarj, per mantenimento delli poveri, ò delli Letti per gl' amalatti. Le Donazioni inter vivos Vogliamo, che

sieno

ſieno ſoggette a detta Steura ſolo nè Caſi, che queſte ſieno fatte di ſpontanea volontà, e Sormontino in danaro, o prezzo la ſomma di F. 1000.

Quarto: per facilitare la Liquidazione delle Eredità, vogliamo che dalla preſente Steura ſieno eſenti tutti li Mobili, che s' attrovano frà la maſſa dell' Eredità, vale a dire Quadri, Libri, Cavalli, Carozze, ed abiti ec. come non meno le provigioni di Vino, grano, ed altre Vettovaglie, che dagl' Eredi, ſecondo un giuſto comparto, poſſono conſumarſi in termine d' un' Anno. Qui però non ſi deve intendere l' effettivo Contante, l' Oro, l' Argento, e Gioie, ma dovranno queſte, previo un Competente eſtimo (in ordine al quale viene preſcritta la norma nel § 13.) calcolarſi tra la maſſa dell' Eredità, e dalle medeme pagarſi la Steura del 10. per 100.

Quinto: Eſſendo le Eredità delli Sudditi, e delli Fondi Sudditi, ſenza queſto ſoggette a gravi preſtazioni; vale a dire a laudemj, Mortorj, Decimo dinaro, ed ad altri ſimili Diritti, e Sportole, Percio reſtringiamo tale ſteura alla mettà, ne caſi, ove ſimile facolta ſuddita per titolo dell'ora eſpoſte preſtazioni foſſe già aggravata del 5. per 100. ò più.

Similmente vogliamo ſminuire tal ſteura alla mettà, ne'caſi, che un'Eredità, Legato, ò Donazione veniſſe traſportata in Stato Eſtero, e pagato per Titolo d' Eſtrazione il 10. per 100.

Seſto Confidiamo pienamente, che lo Stato Eccleſiaſtico dalli riguardevoli Benni, e facoltà, che s' attrovano nelle preeſpoſte Ereditarie noſtre Provincie, ed appartengono alli Arci-Veſcovati, Veſcovati, Com-

Commende, Prelature, Colegj, Conventi, Monasterj, Parochie, ed altri Beneficj Ecclesiastici, non vorrà, ne potrà per il premotivato fine essere renitente nel Contribuire per titolo d' un' Equivalenza di Steura d' Eredità una Somma proporzionata, mentreche li Debiti sforzatamente incontrati durante la presente Guerra, furono impiegati non solo per diffesa dello Stato Secolare, ma eziamdio dell' Ecclesiastico, e delle di lui facoltà; ma considerando Noi Clementissimamente, che riuscirebbe troppo gravoso allo Stato Ecclesiastico, se ogni volta nell' entrar nell' usufrutto delli Benni Ecclesiastici dovessero esborsare l' intiera Steura; Perciò in ordine agli Ecclesiastici, Communità Ecclesiastiche, Confraternità, ed altri simili, che godono qualche facoltà Secolare, facilitiamo, che quelli, li quali regulariter et vita durante entrano in qualche alta ò bassa Dignità, ed Officio perpetuo, sieno tenuti di dare il 3. per 100. dalla facoltà esistente nelle Nostre Provincie Ereditarie, ed incorporata al Capitolo; Quelli poi, li quali a tenor delle Regole dell' Instituto soprastassero a qualche Fondazione, Monastero, Communità, ò Confraternità solo per lo spazio di 2. 3. ò 4. Anni, dovranno pagare un ½ per Cento; oltre di che Graziosamente Commandiamo, che quelli Parochi e Beneficiati Ecclesiastici, li quali altro non godono, che la congrua consueta in ciascheduna Provincia, sieno lasciati del tutto immuni dalla presente Steura; Quella porzione poi, che un' Ecclesiastico in particulari aquista per titolo d' Eredità, Legato, ò Donazione fuori della linea descendente, od ascendente, sarà soggetta alla presente Steura come l' altre facoltà secolari;

Non meno dovrà ogni volta esigersi il 10. per 100. da tutto quello che passa, oppure quocumque titulo viene portato in qualche Ecclesiastica Fondazione, Mona-

naste-

nastero, ò Communità dalle Persone, che in quelle v' entrano, abbenchè si andasse a possesso di tale Eredità, Legato, ò Donazione per titolo, e rapresentanza d' una Prole legitima, e corporale che si trova in tale Ecclesiastica Communità, mentreche una simile Ecclesiastica Fondazione, Monastero, e Communità non può considerarsi per vero discendente, ne dal Monastero può ricadere la Facoltà alli corporali, e legitimi Genitori, sopra di che principalmente si fonda ogni Jus di successione.

Settimo: In ordine alli Benni Fide-Commissarj, e Primogenitura, come non meno toccante li Feudi Ereditarj, Dichiariamo specificamente, che riguardo alla presente stevra d'Eredità, non debba considerarsi la successione dal primo fide committente o sia aquirente, ma dall'ultimo Possessore, di modo che, sebbene il primo fidecommittente, o sia aquirente non fosse stato ascendente in linea retta, ma bensì fosse stato tale l'ultimo Possessore, il Successore del Fide-Commisso, ò del Feudo esser debba totalmente esente della presente Steura; all'incontro, se un Feudo, ò Fide-Commisso cadesse in Eredità da un Colaterale ad un'altro, in tal caso, abbenche il nuovo successore descendesse in linea retta dal primo fide-Committente, o sia aquirente, sarà ciò non ostante tenuto a pagare la presente Stevra d' Eredità.

Ottavo: Conosciamo ottimamente che al successore nel Fide-Commisso, ò nel Feudo riuscirebbe troppo grave il pagare l'intiera Stevra subito nell' entrare in possesso di tali Benni, perciò facilitiamo.

Primo: che l'importo di detta Steura possa pagarsi non già in una volta, ma in termine di 6. Anni in ratte eguali; e secondo: che morendo un tal Possesso-

re

re di Fide-Commiſſo, ò di Feudo avanti l'eſpiro delli 6. Anni, ed il Fide-Commiſſo, ò Feudo cadeſſe non già in un ſuo diſcendente, ma in un Collaterale, reſti pro rata temporis intieramente levata la ancor reſtante tangente. Premeſſe tali replicate dilucidazioni Comandiamo.

Nono: Che da tutti, e ciaſcheduno nel quale paſſarà qualche Eredità, od uſufrutto ſoggetto alla preſente Stevra, debba irremiſſibilmente eſigerſi, e pagarſi la ſudetta Steura; ne potrà prima d'eſſer ſicuri di tale esborſo (come ſi menzionarà nel ſequente §. riſpetto alli Benni Allodiali) farſi la conſegna d'alcuna Eredità, od Uſufrutto. A tal fine dovranno tutti, e ciaſcheduno, che intendeſſe d'andare al poſſeſſo di qualche Eredità, od uſufrutto ſoggetto alla preſente Steura, preſentare alla reſpettiva competente Jnſtanza, come non meno reſpectivè al Foro Eccleſiaſtico, preſentare in ordine a tal pagamento, od'aſſicurazione l'atteſtato dell'Officio Provinciale di detta Steura, ò ſia Eſattorale, altrimenti venendo ſenza tale legitimazione conſegnata qualche Eredità, Legato, od altro uſufrutto ſoggeto alla Stevra, viene alli Stati riſſervato il Jus regreſſus in ſolidum, non ſolo contro il Poſſeſſore dell'Eredità, ò facoltà, ma eziandio contro la di lui reſpettiva Jnſtanza, o dal Foro Eccleſiaſtico.

Decimo: Permetiamo benſi, che li Stati, avendo giuſti motivi, poſſino verſo un idonea Cauzione ripartire il pagamento della preſente Steura in ſoffribili termini, di modo però, che detti termini (eccettuati li Benni Fide-Commiſſarj, e Feudali) mai non eccedino lo ſpazio di due anni, e che dalla Somma reſtante debba eſigerſi il conſueto intereſſe, cioè: nel primo Anno in raggione del 5., e nel ſecondo in raggione del 6. per Cento.

In

In caso poi, che non si effettuasse il patuito, ed accordato pagamento, dovrà contro li Restanziarj irremissibilmente procedersi in via executiva, concedendo Noi alla presente Steura d' Eredità tutte quelle preferenze, che godono le Contribuzioni Provinciali, ed altre Cesaree Reggie Sovrane Nostre Rendite.

Undecimo: Toccante li Legati semplici, ed Annui soggetti alla presente Steura, dovrà la medesima esigersi direttamente dall' Erede, e pagarsi unitamente all' altra tangente, in ordine di che vi Sarà responsabile il solo Erede, al quale all' incontro si permette di poter dalli legati semplici immediatamente trattenere l' importo della presente Steura, e dalli annui diffalcare annualmente il 10. per 100.

Se poi tali Legati dovessero pagarsi da qualche Erede in linea discendente, od ascendente, Sarà questo tenuto di pagare alla Cassa Provinciale dalli Legati semplici la sudetta Seura, subito all' esborso delli medemi; dagli annui poi, d' esborsare annualmente il trattenuto 10. per 100.

Così pure tutti gl' altri, alli quali in vigore d' ultima disposizione passarà qualche usufrutto, ò donazione, dovrano pagare direttamente alla Cassa Provinciale l' annuale 10. per 100. dall' usufrutto.

Vero è, che, toccante gl' altri gravami risultanti ex contractibus inter vivos, come sarebbe a dire, li mantenimenti Vedovili, ed altre simili prestazioni annuali, non possa, ne dall' Erede, ne dal Percipiente esigersi alcuna Steura, sarà però l' Erede tenuto a pagare l' intiera Steura del Capitale, subito cessati tali aggravj, e prestazioni temporanee, come non meno nel caso, che la facoltà non passasse nell' Erede da qualchuno in Linea discendente, od ascendente.

Dvo-

Dvodecimo. Comandiamo Clementiſſimamente, che tutte le Jnſtanze Giuſtiziali dovutamente invigilino, accioche ne' Caſi di morte venghi rillevata, e ſtimata tutta l' aſſe della facoltà ſogetta alla preſente Steura, e deſuper determinato il quanto da pagarſi per titolo di Steura d' Eredità; Scorgendoſi poi in tall' occaſione qualche traſcuragine, ò venendo doppo lungo, ò brieve tratto di tempo a ſcoprirſi qualche occultazione fattaſi per parte degli Eredi, ò Beneficiati, dichiariamo nel caſo poſteriore, che tale facoltà occultata, e reſpettivo quanto di Capitale, per il quale a motivo d'una maliziosa, e falſa denonziazione fù ſtimato notabilmente inferiore qualche frutifero Benne ſia ſottopoſto al Fiſco, per conſeguenza (detratto il terzo, che compette al Denonziante, il di cui Nome dovrà celarſi) laſciato a beneficio della Caſſa Provinciale delli Debiti. Nel primo caſo poi dichiariamo, che alli Stati (come ſopra fù detto nel §. 9.) ſia riſervato in ſolidum, a loro ſcielta, il regreſſo contro la Superiorità, e contro l' Inſtanza Giuſtiziale. Stabiliamo altresì l' iſteſſo caſtigo, ò ſia pænam Commiſſi in ordine alle Donazioni, di modo che non venendo alla più lunga in termine di giorni 14. dal giorno della Conſegna data in nota alli Stati, ne pagata a mani delli medeſimi la dovuta tangente, una tale donazione ſormontante la ſomma di F. 1000. ſia ſoggetto al Fiſco l' intiero quanto, e riſſervata alli Stati l' incaſſazione del medeſimo in ſolidum contro il Donante, od il Donatario; affinche però.

Decimo terzo: Non v' inſorgano delle difficoltà in occaſione dell' eſtimo di tali facoltà ſoggette alla preſente Stevra, e reſtino meno che ſia poſſibile agravati li reſpettivi Eredi, Donatarj &c. Vogliamo Clementiſſimamente che li Benni fruttiferi non venghino ſtimati

mati più del ſicuro importo del 5. per 100., li Caſini, Giardini, Caccie, ed altre ſimili delizie venghino aggionti al Capitale nel prezzo, per il quale poſſono facilmente venderſi, così pure l'Oro, e l'Argento già eccettuato tra li mobili di Caſa, venghi ſtimato ſecondo il puro valore intrinſeco, e le gioje parimenti nel prezzo, nel quale poſſono immediatamente venderſi. Ma dandoſi più volte ancora il caſo che tra la maſſa dell'Eredità vi ſieno delli dubioſi attivi, e paſſivi, il di cui eſame eſige più comodità di tempo, dovraſi perciò aver cura, accioche dall' Erede avanti la conſegna dell'Eredità, in ordine alle partite dubie, venghi eventualmente aſſicurata la Tangente, che potrebbe toccargli a pagare.

Decimo quarto: Laſciamo in arbitrio alli fedeliſſimi Noſtri Stati delle reſpettive Provincie, il modo d' eſigere la preſente Steura d' Eredità, Come alli medemi parerà più facile, più ſicuro, e di minor diſpendio, verſo la Condizione però che tale norma non ſia d' aggravio alli riſpettivi Eredi, Donatarj &c. ne di pregiudicio al Fondo delli Debiti. Inſorgendo, in ordine alla preſente Steura, qualche differenza, dovrà la medeſima eſſere giudicata in prima Iſtanza dalla Commiſſione da delegarſi per parte delli Stati; Trovandoſi poi in vigor di tale prima deciſione, agravata qualche parte, dovrà alla più lunga in termine di 14. giorni avanzarſi il Riccorſo a mani di quell'Iſtanza, alla quale nelle reſpettive Provincie ſono ſoggetti gl' altri affarri concernenti le Ces. Reg. Sovrane Noſtre Rendite, altrimenti ſpirato tale termine, non ſarà più ſentita la parte, ma dovrà darſi l' eſecuzione alla prima Sentenza; laſciando altresì in arbitrio ad eſſi Stati di ſervirſene delli Noſtri reſpettivi Fiſcali, oppure di nominare ad hunc actum un'altro Fiſcale.

Fi-

Finalmente Commettiamo a tutti e ciaſcheduno delli ſubalterni Noſtri Dicaſterj, Giudicj, e Iſtanze Giuſtiziali, come non meno alle Superiorità Eccleſiaſtiche, di dover in ordine alla preſente Stevra fedelmente ſecondare li Noſtri Stati, con impedire al più poſſibile ogni pregiudizio di tali Rendite, e preſtare alli medemi in ogni caſo d'eſigenza, e per quanto ſia duopo, la dovuta aſſiſtenza, per quanto loro ſia caro l'evitare la Ces. Reg. e Sovrana Noſtra indignazione, mentre queſto è il Noſtro Grazioſo Volere.

Data nella Noſtra Capitale, e Reſidenza di Vienna li *6*. Giugno *1759*., e *19*. del Noſtro Regno.

MARIA TERESA.

L.S.

Frid. will. Co: d'Haugowiz.
Reg. Boh. Sup. & A. A. pr. Cancell.

Gio: Co: de Choteck.

Ad Mandatum Sac. Cæſ. Reg. Maieſtatis proprium.

Gio. Criſt. Bar. de Bartenſtein.

Ermano de Kannegieſſer.

N. 103

REGNO LOMBARDO VENETO

Regia Città di Udine | *Provincia del Friuli*

Udine li 10. *Gennajo* 1819.

La Congregazione Municipale

Al Sig. Co. Fratelli Porzo.

Si è compiaciuta l'Inclita Imp. R. Delegazione del Friuli di comunicare a questa Congregazione Municipale con Decreto N. 148 del 5. andante essere sua ferma determinazione, attesa la costruzione del Cimiterio nelle forme decenti, e dalle Leggi prescritte, di non accordare alcun trasporto di Cadaveri in Tumuli di Campagna a nessuna Famiglia, e per nessun titolo, volendo espressamente la Legge, che in tale argomento non si facciano eccezioni di sorte, e siano tutti li Cittadini indistinatamente seppelliti nel comune Cimiterio.

Dichiara poi cessante onninamente il motivo per cui la Regia Delegazione ha in passato colla Superiore autorizzazione accordate delle Tumulazioni in monumenti Famigliari di Campagna, dacchè le Famiglie de' più riguardevoli Cittadini possono procurarsi un Tumulo distinto, quando concorrano nelle prescritte forme al compimento dell'opera impresa dalla Congregazione Municipale per la costruzione di un decoroso Cimiterio.

Tale essendo la Superiore Determinazione, viene essa portata a di Lei cognizione per successiva norma, e non ommette questa Congregazione nel tempo stesso di invitarla ad associarsi al Numero di quei Cittadini, che sono concorsi con tutto il sentimento di Religione, e di Patrio decoro alla costruzione del Tumulo per la rispettiva loro Famiglia nell' intrapresa Fabbrica del Cimiterio, dietro il Piano, che a Lei è ostensibile nell' Ufficio della Congregazione Municipale, e per cui ogni Cittadino ha diritto di acquistarsi un Sepolcro.

IL PODESTA'

[illegible signature]

103

Ill.mi Sig.ri Co: Fratelli Gorgo

Udine

N O I

OLIVIERO CONTE DI WALLIS CIAMBELLANO

ATTUALE DI SUA MAESTÀ IMPERIALE REALE APOSTOLICA, GENERALE D' ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D' UN REGGIMENTO D' INFANTERIA, E COMANDANTE GENERALE DELL' ARMATA D' ITALIA ec.

Essendo necessario d' introdurre, tuttocchè provvisoriamente, un preciso Regolamento nella spedizione degli affari, i quali hanno un immediato rapporto non solo con l' Amministrazione delle Regie, e Pubbliche Rendite, quanto altresì della Giustizia Civile e Criminale combinando contemporaneamente l' Oggetto d' una Rappresentanza Pubblica in ciascuna Città, Castello, o Comunità, manifestiamo per SOVRANO COMANDO col presente Nostro Proclama per il di lui puntuale adempimento le seguenti Determinazioni.

ART. I. Riservandoci di render pubblico quanto prima il provvisorio particolare Regolamento della Città di Venezia, sopprimiamo ed aboliamo tutti i Governi attuali Provvisorj Centrali, Municipalità, Comitati, Dipartimenti, Commissioni, e qualunque altro Corpo, o Collegio in qualunque Luogo, e sotto qualunque denominazione si sia, ed altresì qualunque separata Amministrazione stabilita, e dipendente dalli prelodati Corpi.

II. In conseguenza di questa generale assoluta Soppressione, ed Abolizione cessando contemporaneamente la loro Giurisdizione, ed Autorità dovrà da questo momento cessare eziandio qualunque facoltà personale de' respettivi Individui, de' quali ciaschedun Corpo era composto, come ancora di quelli i quali costituivano con la propria sola Persona un particolare Uffizio, o Commissione, e così pure dovrà cessare qualunque attività degli Individui Subalterni rispettivamente dipendenti.

III. Ripristiniamo in tutte le Città i Consiglj Generali, Corpi, Collegj, e Capitoli Secolari per l' Amministrazione delle Pie Fondazioni sotto qualunque nome essi fossero all' Epoca del giorno primo Gennajo 1796. Riprenderanno Essi per conseguenza la loro attività, ed il libero esercizio, e godimento de' loro Privilegj, e Funzioni, come lo erano sotto l' antico Governo, ed in quanto non restasse a taluno de' medesimi derogato con qualche modificazione portata ne' susseguenti Articoli del presente Proclama.

IV. In ciascun Castello, Borgo, e Comunità si dovrà tosto riassumere la particolare Rappresentanza locale con la forma, e metodi, che sotto l' Epoca di sopra indicata erano in pratica, ed il Regolamento Economico di ciaschedun Luogo sarà d' or in avanti eseguito come lo era in allora, come altresì ripristiniamo alla primiera loro costituzione què Corpi, e Collegj, che in detto tempo fossero stati in attività in alcuno de' Castelli, Borghi, e Comunità.

V. Tutti i Feudatarj rientreranno nel libero godimento de' Diritti legittimi risultanti dalle respettive Investiture, o de' quali fossero in un pacifico possesso, e per l' altra parte dovranno Essi eseguire quanto ne' respettivi Contratti fosse stato convenuto.

VI. Tutti i suddetti ripristinati Corpi, e Rappresentanze Locali dovranno tosto riunirsi nel modo, e forma, come sopra praticata, e ripresi in esame gli oggetti della rispettiva loro competenza passeranno a quelle deliberazioni, che saranno proprie delle loro facoltà; avvertendo, che ove debbansi fare dell' elezioni di Persone si abbia tutta la considerazione a quelle, che abbiano con la più lodevole condotta manifestato finora l' essenziale carattere di probità combinata con la pubblica opinione e confidenza.

VII. Non solo di tutto quello, che sarà stato discusso, e deliberato, anche circa al punto dell' elezione di Persone, vogliamo essere senza dilazione informati; ma eziandio del risultato di tutte le successive Sessioni di ciascun Corpo, e questo dovrà costantemente eseguirsi ogni quindici giorni col mezzo d' un Protocollo, o Registro, nel quale chiaramente apparisca sotto un Numero progressivo l' Oggetto proposto alla discussione del Corpo, e la deliberazione presa sopra il medesimo.

VIII. Ed a fine che nelle Sessioni de' respettivi Corpi si osservi la dovuta placidezza, e decenza, ma che principalmente non si trattino oggetti estranei, nè si prendano Deliberazioni contrarie alli Regolamenti, ed al buon Servizio Pubblico, e del SOVRANO, Vogliamo, che il Capo di ciaschedun Corpo, ed in di lui assenza il più Anziano faccia le parti di nostro Delegato, accordandogli la facoltà di sospendere *ipso facto* qualunque irregolare proposizione e deliberazione, facendo a Noi immediato Rapporto, e per il di lui mezzo Ci saranno pure trasmessi i sovrindicati Protocolli o Registri delle Sessioni, come altresì tutte quelle Rappresentanze, che ciascun Corpo stimasse di inoltrarci.

IX. Ripristiniamo nel primiero stato tutte quelle Città, Borghi, e Terre, che all' Epoca di sopra espressa del 1796. formavano una separata Provincia, ed un Corpo particolare, annullando, e di nissun valore dichiarando tutte quelle Separazioni, ed aggregazioni, che dopo tal Epoca fossero state fatte, salva per l' una parte, e per l' altra la conveniente liquidazione de' debiti, e de' Crediti, che nel tempo delle Separazioni, ed aggregazioni fossero stati contratti in nome comune, essendo giusto, che nelle regolari forme si faccia un Conto generale, e particolare di coadeguazione, sopra di che Ci riserviamo di dare le opportune disposizioni.

X. Tutti i Corpi da Noi Soppressi ed aboliti nell' Articolo primo di questo Proclama dovranno nel tempo possibilmente più breve rendere Conto dell' Amministrazione da essi tenuta alli Corpi Pubblici Rappresentanti, ed Amministratori, i quali ripristinati come sopra nell' Articolo secondo dovranno a tal effetto delegare una Commissione composta degli Individui più intelligenti, e probi per ricevere, ed esaminare con l' ajuto di onesti, ed abili Computisti il rendimento giustificato de' conti, facendone al Corpo Delegante una Relazione dettagliata, e corredata degli opportuni Documenti col corrispondente loro parere, la quale unita con il Voto del Corpo sarà a Noi trasmessa; con l' avvertenza però, che fatto il Rendimento de' Conti non si dovrà rilasciare alcun' Assolutorio senza la Nostra speciale Approvazione.

XI. Ripristiniamo la Giurisdizione e Potestà Ecclesiastica nella sua attività, ed estensione ne' modi, e termini come lo era sotto l' accennata Epoca, e per conseguenza le facoltà de' respettivi Vescovi, de' Corpi Ecclesiastici, e de' Parrochi non dovranno più considerarsi nello stato, e limitazione, nella quale fossero state messe in forza di Leggi, ed Ordini emanati successivamente, che da Noi col presente Proclama restano intieramente annullati, e non dovranno avere il minimo effetto, e valore.

XII. Restano egualmente restituite le autorità, e le facoltà competenti alli rispettivi Superiori degli Ordini Regolari, tal che la conseguente subordinazione di tutti gli Individui addetti a ciascun Corpo produca il desiderato effetto d' una generale, ed esemplare disciplina.

XIII. Si confermano i Giudici Civili e Criminali attualmente esistenti nelle rispettive Città Provincie, Distretti, e Comunità: Per norma di giudicare nelle Cause Civili dovranno essi attenersi alle Leggi, che si osservavano nel primo Gennaro 1796. col farne l' applicazione ai casi occorrenti, non avuto riguardo ai Proclami, Editti, o altre simili disposizioni posteriormente a tale Epoca pubblicate, che si dichiarano inattendibili, e di nissun' effetto.

XIV. Dovrà in ciascuna Città, e nelle Provincie e Distretti esservi un Giudice con quelle stesse facoltà e giurisdizione, che, in quanto non vi sia derogato col presente, gli competeva nell anzidetta Epoca; ed ove o per assenza, o per altro titolo si trovasse qualche Città, Provincia, o Distretto attualmente sprovvisto di Giusdicente, si commette al rispettivo Consiglio Locale, o Corpo competente ristabilito come agli Articoli 3. 4. 5. 6. di proporci una Persona per la Nomina, che Ci riserviamo, persuasi, che Ci proporranno soggetti abilitati legalmente a coprire simili Cariche, e ne' quali concorreranno i necessarj requisiti di probità, di dottrina, e di savia condotta. Dichiariamo però, che passeremo a tale nomina, semprecchè per Legge Statutaria, Privilegio, o legittima consuetudine essa non competa a qualche Comunità, Corpo, o Famiglia, che nel Gennajo 1796. fosse nel possesso di esercitarne la prerogativa.

XV. Quanto all' Ordine giudiziario si osserverà la Trassila stabilita in ciascuna Città, Distretto, e Provincia in quanto non vi rimane derogato, o non sia compatibile co' seguenti Articoli.

XVI. Nelle Città Provinciali di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Udine, e Rovigo vi sarà un Tribunale d' Appellazione composto da tre Assessori, uno de' quali sarà il Capo del Corpo Collegiale. Ci riserviamo di nominare i Soggetti, che dovranno comporre i relativi Tribunali sopra proposizione da farsi dal Consiglio, o Corpo competente nel termine possibilmente più breve; e sarà dello zelo del Consiglio, o Corpo, cui spetterà, di proporci Individui atti ad adempire lodevolmente alle parti di Giudice tanto nelle civili, che nelle materie criminali.

XVII. Potranno ad esso appellare, sempre che si tratti di Cause appellabili secondo la disposizione de' rispettivi Statuti, tutti quelli, che si crederanno gravati da una Sentenza del Giudice di prima Istanza, entro il tempo prescritto per l' Appellazione dal sistema vegliante nella succennata Epoca del primo Gennaro 1796., o introdotto da una legittima consuetudine: Qualora poi in qualche Provincia non fossero stabiliti i termini, entro i quali interporre l' Appellazione, a scanso d' incertezza, e per norma delle Parti contendenti si dichiara, che si potrà appellare dalla Sentenza di prima Istanza entro quattordici giorni da computarsi dal giorno, in cui sarà intimata, passato il qual termine, e non interposto l' Appello s' intenderà la Sentenza stessa passata per tutti gli effetti di ragione in cosa giudicata: Interposta l' Appellazione rimarrà sospesa ogni esecuzione.

XVIII. L' insinuazione dell' Appello, e la Scrittura continente i relativi gravami, ove la Parte voglia presentarli, dovranno insinuarsi al Giudice, dal quale sarà stata proferita la Sentenza, da cui si appellerà.

XIX. Dovrà in questo caso dal Giudice stesso sentirsi la Parte contraria, la quale a tal fine potrà fare una Scrittura di risposta contro l' Appello da presentarsi entro giorni quattordici, dopo il qual termine non sarà più ammessa. Compilati tali Atti dovrà il Giudice trasmettere tutti e ciascuno di essi al Tribunale d' Appello della Provincia, il quale deciderà la causa quanto prima sarà possibile.

XX. Se il Tribunale d' Appellazione confermerà la Sentenza del Giudice di prima Istanza non vi sarà luogo a revisione, ma qualora non fosse conforme, potranno le Parti continuare il giudizio innanzi al Tribunale Revisorio, che sarà stabilito in Venezia, il quale dovrà confermare o l' una, o l' altra delle pronunciate Sentenze: A quest' effetto si trasmetteranno al Tribunale medesimo tutti gli Atti relativi alla Causa unitamente alla Scrittura, che ciascuna delle Parti potrà produrre secondo il metodo stabilito per l' Appellazione.

XXI. Quando la Parte, che avrà soccumbuto ne' due giudizj di prima Istanza, e d' Appello crederà di poter dimostrare, che le proferite Sentenze hanno contro di se il vizio di nullità, o di manifesta ingiustizia, sarà facoltativo alla medesima di presentare un Ricorso al Tribunale Revisorio con i motivi giustificanti il proprio Assunto, e trovandosi dallo stesso Tribunale nulle le Sentenze, rimetterà alla cognizione del Giudice di prima Istanza la causa per essere nuovamente giudicata, il che pure dovrà eseguire tutta volta, che degustato il merito delle ragioni, riconosca poter essere manifestamente ingiuste le Sentenze pronunciate.

XXII. Le Tasse da pagarsi dalle Parti collitiganti caderanno a vantaggio de rispettivi Giudici di prima Istanza e d' Appello, da esigersi nella quantità secondo la regola o consuetudine, ch' era vigente nell' Epoca primo Gennaro 1796.

XXIII. Anche i Giudici criminali già confermati come nell' Articolo XIII. dovranno uniformarsi per tutto ciò, che riguarda la procedura Criminale, la Sentenza ed esecuzione di essa alle Leggi, ed alle consuetudini veglianti nella anzidetta Epoca.

XXIV. Dovrà ciascun Giudice inquerire e Sentenziare sopra tutti i delitti, che si commetteranno nel Distretto della propria Giurisdizione: Quando però si tratterà di delitti, pe' quali è stabilita la pena di Carcere, o della Galera oltre il triennio, sarà obbligo del Giudice stesso di riferire, compilato il Processo: al Tribunale d' Appello col proprio voto il caso occorrente, ma non potrà proferire la Sentenza, se essa non sarà approvata dal detto Tribunale, a cui si dichiara riservato il giudizio per simili casi, ed al quale perciò dovrà trasmettersi il Processo con tutti gli Atti relativi alla Causa. Tale metodo sarà egualmente da osservarsi quando l' Inquisito verrà condannato nella pena pecuniaria eccedente la Somma di 300. Duc. correnti.

XXV. Ne' casi, pe' quali è stabilita contro il Reo la pena di morte a termini della legislazione vegliante nel Gennaro 1796. dovrà bensì il Giudice locale trasmettere egualmente gli Atti processuali col proprio Voto al Tribunale d' Apello; ma lo stesso Tribunale non potrà passare alla definitiva Sentenza. Dovrà in vece prendere in serio esame la qualità del delitto, le prove, e le circostanze tutte più o meno aggravanti, e trovando qualificato il caso per la pena dell' ultimo supplizio; farà Rapporto col suo parere al Tribunale Revisorio di Venezia, il quale riconoscendo di dover passare alla Sentenza proposta, si rivolgerà al Governo mediante Consulta, in cui dovranno esporsi i motivi, ai quali sarà appoggiata la Sentenza, derogando, come deroghiamo a tutte le Leggi, consuetudini, o disposizioni, che potessero sul proposito esistere in contrario.

XXVI. Sarà obbligo preciso di tutti i Giudici Locali di portare colla dovuta sollecitudine alla cognizione del Tribunale d' Appello la notizia di que' delitti, che direttamente percuotono la pubblica sicurezza, e quiete, non omessa però la pratica di que' provvedimenti, che troverà opportuni, onde prevenire le conseguenze, le quali di sua natura potrebbero avere più estesi rapporti. Il Tribunale d' Appello farà in questi casi immediata relazione al Tribunale Revisorio per le necessarie sue disposizioni, ma frattanto farà proseguire l' incominciato processo o col mezzo del Giudice ordinario, o qualora occora, col mezzo di Delegato.

XXVII. I Ricorsi de' Condannati diretti ad implorare d' essere assoluti dalla pena dovranno essere presentati al Tribunale Revisorio, il quale, se riconoscerà, che il caso sia graziabile, farà a Noi Consulta col proprio ragionato Parere per quelle direzioni, che troveremo convenienti, altrimenti rigetterà la domanda.

XXVIII. Con queste Determinazioni crediamo, che per ora possa essere sufficientemente provveduto agli oggetti giudiziarj, Ci riserviamo però di dare non tanto quelle ulteriori interinali disposizioni, che potrebbero essere consigliate per la migliore Amministrazione di Giustizia, ma di provvedere eziandio alle Cariche giudiziarie colla destinazione di altri Soggetti, qualora dagli attuali, e da quelli, che saranno nominati non fossero adempite le incumbenze del proprio Istituto col necessario zelo, ed attività.

XXIX. Deleghiamo i respettivi Corpi Pubblici Rappresentanti di ciascuna Città, e Provincia di assumere provisoriamente, attese le circostanze del momento, l' Amministrazione eziandio di tutte le Rendite proprie del Principato, e cadenti sotto la denominazione di Regie Finanze. Saranno a tale effetto muniti da Noi i Corpi suddetti d' una speciale Istruzione, che servirà a dimostrare, e facilitare il modo più semplice per condurre questa parziale Azienda al suo compimento. E siccome Noi non possiamo in nessuna guisa permettere, che siano pregiudicati i Diritti del Principato, nè diminuito il numero delle sue Rendite come Dote necessaria dello Stato; così ripristiniamo, ed alla primiera loro consistenza dichiariamo che ritornino tutte le Regalie, Contribuzioni, Dazj, e Gabelle ec. sotto qualunque nome fossero indicate all' Epoca di sopra stabilita del primo Gennajo 1796., annullando, e rendendo di nessun' effetto, e valore tutte quelle disposizioni in contrario, che fossero state fatte successivamente a tal' Epoca in qualche Città, Distretto, e Comunità.

XXX. In conseguenza della qui sopra espressa ripristinazione provisoria del Sistema, in quanto è combinabile con le attuali circostanze, annulliamo per ultimo, e dichiariamo di nessun valore, ed effetto tutte le Leggi, Ordinazioni, ed ogn' altra comunque denominata Disposizione, che possa essere stata fatta nel tempo de' cambiamenti politici di queste Provincie dopo la precitata Epoca del primo Gennajo 1796.

Persuasi Noi del giusto interessamento de' respettivi Corpi Pubblici, e degli altri Corpi, Collegj, ed Amministrazioni Comunali ora ripristinati per occuparsi seriamente a rimettere, in quanto loro appartiene, il buon' ordine tanto necessario per il Regio e Pubblico servizio, Ordiniamo, che il presente Nostro Proclama sia universalmente pubblicato, onde non se ne possa in verun tempo allegare ignoranza.

Dal Quartiere Generale di Padova li 6. Febbrajo 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V.t PELLEGRINI Commissario Civile.

Patroni Segretario.

PER LI FRATELLI PENADA STAMPATORI REGJ.

BIBLIOTECA COMUNALE UDINE

Copia

Laus Deo Amen 1795 Ind.ne 13.
li 17 del Mese di luglio fatto in Gorizia
alla presenza degl' infrascti Testimonj

Qui presente personalmente constituito avanti me Nod.o e Sottosc.ti Testimonj, il Sig.r Bortolomio Petronio qua Procuratore dell' Ill.mo Sig.r Camillo Conte Gorgo, in vigor dell' annesso mandato di procura del tenore inf.to; il quale confessa d'aver riceputi allemani fiorini due milla dal Sig.r Steffano Papis di questa Città coram me Nodo ac testibus, et in solutum di questi gli cede, e renuncia Iure liberi tante terre situate in pertinenze di Nogaredo a prezzo di Estimo, segnate nell' Estratto di Perticazione sotto i N.ri 54.74.167.262.35.53.61.62.70.72.87.104.108.123.162.235.255. della quantità di C. 23.3.202, unitamente a due case conscritte ai N.ri 11, e 15; transferendogli il possesso, e dominio per clausolam Solemnis constituti in forma, promettendo a nome del Cavalieri suo principale, de legitima manutentione, et evictione in, et extra Iuditium proprijs Sumptibus, Sub sententia voluntaria, con ogni altro di lui avere cum facultate intabulandi, Salva la recupera per anni tre pross. venti da essere però questa effettuata per l'istesso prezzo di sopra esborsato di f. 2000, et non aliter, e questi in effettivi contanti

Bramando poi il Cavaliere d'avere in condotta queste terre esso Sig.r Papis gli le conceda per anni tre pross: vent verso l'annuo stabilito affitto di f. 120 dico cento, e venti di d.a valuta da pagarsi all'espiro d'ogni anno con tutta puntualità in Gorizia senza detrazione alcuna, in modo chè tutti gl'aggravj infissi sopra dette terre durante la locazione, doveano sodisfarsi dal Cavaliere per di lui Conto, con pato, e condizione espresa, chè mancando anche ad una sol ratta s'intende escomeato, ed in questo caso di escomeo si doverà devenire ad un estimo regolato di queste terre, e Case cedute, et hoc et pars reficiendo reficiatur. Con pato inoltre acordato chè prima